

F 4878

15
PROGETTO PRELIMINARE

DI

CODICE PENALE ITALIANO
PER I DELITTI

(Libro I)

RELAZIONE

DEL PRESIDENTE

ENRICO FERRI

Approvata dalla Commissione



CASA EDITRICE
DOTTOR FRANCESCO VALLARDI
MILANO

BOLOGNA - CAGLIARI - CATANIA - FIRENZE - GENOVA
NAPOLI - PADOVA - PALERMO - PISA - ROMA - SASSARI - TORINO - TRENTO - TRIESTE

ALESSANDRIA D'EGITTO
BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - RIO JANEIRO - SAN PAULO

ETPI

PROPRIETÀ LETTERARIA

Stabilimenti Riuniti d'Arti Grafiche — Milano-Appiano. — 1921.



Roma, 19 Gennaio 1921

Illustre e caro amico,

Ascrivo a mia fortuna di poterli dare atto, quale Ministro per la Giustizia, della presentazione del Progetto del primo libro del Codice penale e della Relazione illustrativa che l'accompagna, espressioni veramente notevoli e degne delle gloriose, costanti tradizioni del pensiero giuridico italiano.

È confortante constatare come un lavoro così importante di coerente costruzione legislativa si sia potuto compiere nel giro di pochi mesi, e tra i più tempestosi che il nostro paese abbia attraversato.

Al mio illustre predecessore, Senatore MORTARA, il merito per la seconda iniziativa di una riforma sostanziale del nostro diritto punitivo; ai dotti componenti la Commissione, ai valorosi segretari, e particolarmente a te, che di tutti sei stato l'animatore con l'autorità che ti deriva dalla forte e innovatrice opera scientifica, il merito di averne proposto la soluzione con vigoroso ardimento e ammirevole alacrità, che certo non verranno meno nel successivo lavoro, che vi attende per la elaborazione della parte speciale del codice.

Convinto che una radicale riforma della legislazione penale, a prescindere dal suo contenuto tecnico-giuridico, ha valore ed essenza eminentemente politico-sociale, cui devono conferire forza i consensi vari e solenni della pubblica opinione, in conformità all'intendimento che ti manifestai il giorno della presentazione dei lavori, ho disposto che Progetto e Relazione siano sollecitamente stampati e poi diffusi in Italia e oltre confine.

Ritenendo intanto urgenti e indifferibili provvedimenti diretti a combattere il triste allarmante fenomeno della delinquenza abituale e minorile, mi affretterò a chiedere alla Commissione opportune concrete proposte.

Della pronta e sapiente collaborazione ti ringrazio fin da ora vivamente e ti saluto con immutabile cordialissimo sentimento.

LUIGI FERA

On. Prof. ENRICO FERRI

Presidente della Commissione Reale
per la riforma delle leggi penali
ROMA

Roma, 12 Gennaio 1921

Caro e illustre amico

Sono molto grato a te e ai chiarissimi tuoi colleghi per il gentile pensiero di comunicarmi una copia del Progetto del primo libro del nuovo Codice penale, lo stesso giorno in cui fu presentato al Ministro della giustizia.

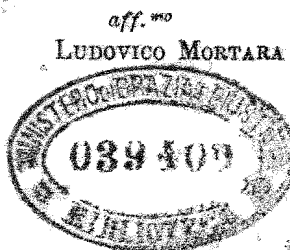
È superfluo ch'io affermi non esservi alcuno più di me convinto della necessità e della somma utilità, per il progresso civile, dell'opera che la Commissione da te presieduta va svolgendo, con sapienza pari alla veramente mirabile alacrità. Mi è assai caro rammentare oggi la lunga ed aspra lotta, che iniziai e sostenni a Pisa nel 1888 affinché la cattedra di Francesco Carrara fosse data a te; altrettanto mi è caro rammentare la relazione, con cui proposi nel 1905 al Consiglio Superiore dell'istruzione il tuo richiamo all'insegnamento ufficiale nell'Università di Roma.

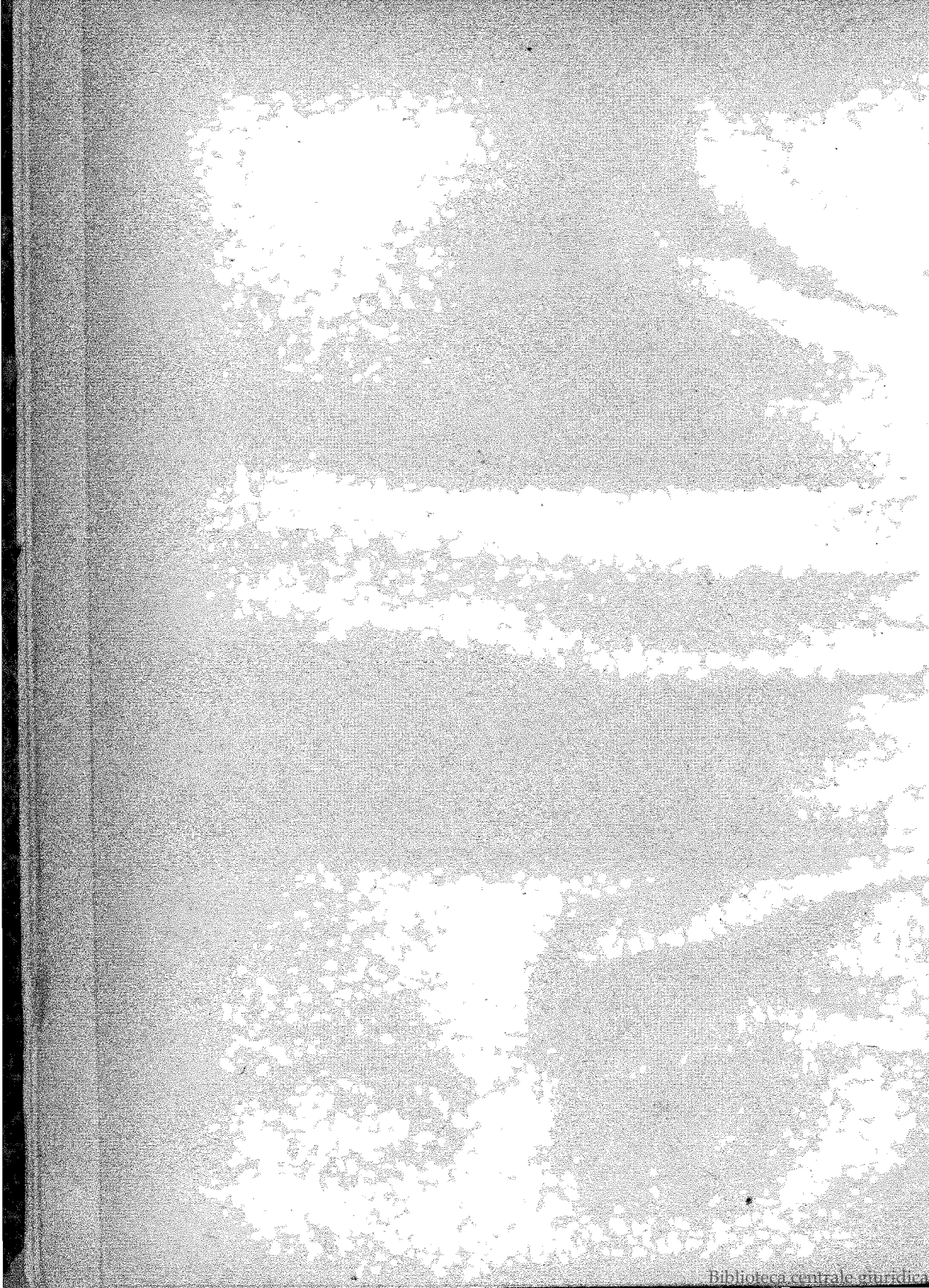
Le mie antiche e costanti convinzioni di studioso hanno potuto avere felice epilogo nell'atto di nascita della Commissione Reale (il decreto e la relazione che lo precede), in cui ho manifestato chiaramente il mio pensiero sui vizi fondamentali della legislazione penale vigente e sull'indirizzo della sua riforma; questo pensiero ho confermato poi nelle parole con le quali inauguravo i lavori affidati alla tua direzione. Il vedere ora concretate le prime proposte, che sono anche le pietre angolari, della riforma, con la precisione tecnica delle formule legislative, illustrata dalla dotta Relazione che tu hai dettata, mi è cagione di alto conforto e, mi sia lecito dirlo, di un certo orgoglio.

Esprimo, dunque, caldo augurio perché l'opera insigne della Commissione sia presto condotta a termine e il tuo nome illustre rimanga saldamente legato a una nuova splendida manifestazione del genio giuridico italiano, che ancora una volta sia esempio e ammaestramento ai popoli civili.

Con cordiale amicizia

Illustre Prof. ENRICO FERRI
Presidente della Commissione Reale
per la riforma delle leggi penali
ROMA





Relazione

SUL

Progetto preliminare di Codice penale italiano.

(Libro I)

All'On. Ministro della Giustizia

La riforma delle leggi penali che, per iniziativa del Ministro Ludovico Mortara, il Decreto Reale del 14 settembre 1919 affidava alla sottoscritta Commissione, poteva consistere o nella semplice revisione e correzione tecnica delle leggi vigenti secondo i risultati e le perplessità della loro interpretazione dottrinale ed applicazione pratica, oppure nella proposta di una nuova ed autonoma sistemazione di norme legislative in accordo coi progressi scientifici e soprattutto colle necessità sociali dimostrate dall'esperienza ormai trentennale della vigente legislazione.

La Commissione unanime (meno il prof. Stoppato, che seguito dal prof. Carnevale, diede le proprie dimissioni) deliberò di realizzare il compito affidatole con un lavoro non di frammentaria revisione, ma di sistematica riforma, pur conservando delle leggi attuali le disposizioni che non siano in contraddizione coi criteri direttivi della riforma e che nella pratica siansi dimostrate opportune ed efficaci.

Tale deliberazione, determinata dalle convinzioni scientifiche e dall'esperienza personale dei Commissari, corrisponde anche agli intendimenti del Ministro proponente ed alle norme e motivazioni del Decreto.

Per l'art. 1 del Decreto, « è istituita presso il Ministero della Giustizia una Commissione, con l'incarico di proporre le riforme necessarie nel *sistema della legislazione penale* per conseguire, in armonia ai principii e metodi razionali della difesa della società contro il delitto in genere, un più efficace e sicuro presidio contro la delinquenza abituale. »

Lo stesso art. 1, dopo avere indicato i principali punti della legislazione penale da riformare, affida alla Commissione il più ampio mandato, stabilendo che « potrà inoltre la Commissione fare proposta *sopra ogni altra parte della legislazione vigente*, la cui riforma si reputi necessaria per meglio attuare la difesa sociale contro la delinquenza in genere e contro quella abituale in particolare ».

E nella relazione del Ministro, premessa al Decreto Reale, è detto:

« La difesa del consorzio civile contro il delitto, oltre che con provvedimenti di saggia e previdente prevenzione, si deve pur svolgere con misure repressive. Queste devono essere adattate con acerto discernimento a un duplice scopo.

« Per i più numerosi delinquenti di occasione, non spinti all'attività criminosa da movimenti ignobili, giova studiare ed applicare umani trattamenti che valgano a preservarli dalle ricadute e ne facilitino la riabilitazione e il pronto ritorno all'utile cooperazione nella convivenza civile.

« Per la delinquenza di carattere veramente abituale convergono misure capaci di separare dal corpo della cittadinanza onesta questi elementi perversi, i quali vi esercitano fatalmente un'azione disgregatrice e perversificatrice.

« La insufficienza della attuale legislazione a queste alte ed ardue finalità, confermata dall'esperienza di un trentennio, addita la opportunità di sottoporla a larga revisione, affinché la difesa contro la delinquenza abituale *sia razionalmente coordinata a un sistema generale, che tenga conto soprattutto delle condizioni personali dei delinquenti*, oltre che della materialità dei fatti delittuosi ».

Infine, nella seduta inaugurale dei lavori, il Ministro Mortara, fra altro diceva: « Nella relazione che precede il Decreto Reale sono tracciate le grandi linee dei lavori della Commissione: *ivi si parla di pericolosità dei delinquenti e di punibilità dei loro atti senza menzionare la imputabilità*. . . Il grado della offesa che subiscono le leggi della convivenza civile da un fatto delittuoso *non si misura dalla imputabilità, ma dalla temibilità o pericolosità dell'autore* ».

Onde il Presidente della Commissione, rispondendo in quella seduta al Ministro, così precisava l'incarico affidato alla Commissione stessa: « Questo compito si riassume nel presentare proposte per una riforma pratica delle leggi penali, ispirata dai principi e dai metodi della difesa sociale contro il delitto in rapporto soprattutto alla pericolosità dei delinquenti ».

E soggiungeva che il lavoro della Commissione doveva essere guidato da due criteri direttivi:

« Il primo è, che, per evitare gli inconvenienti già sperimentati in Italia ed all'estero, di riforme frammentarie e spesso contraddittorie, le riforme che noi proporremo rispondano ad un indirizzo generale e ad un sistema organico, che, come dice la relazione, tenga conto soprattutto delle condizioni personali dei delinquenti oltre che della materialità dei fatti delittuosi. Vale a dire si tratterà di portare il fulcro della legge penale dal delitto al delinquente.

« Il secondo criterio direttivo è che le riforme da noi proposte dovranno temperare le garanzie dei diritti individuali con quelle dei diritti sociali. Noi faremo opera progressiva, ma consolidando le conquiste irrevocabili della civiltà moderna per le garanzie giuridiche ai tre protagonisti della giustizia penale, che sono il delinquente, la società e la parte lesa dal delitto ».

Criteri fondamentali della riforma.

Per queste ragioni la Commissione, prima colle conclusioni e proposte di talune sottocommissioni e poi coll'esame dello schema di progetto presentato dal Presidente, ha seguito i seguenti criteri fondamentali:

I. Codice per i delitti. — Cominciare col redigere un progetto di Codice Penale per i delitti, riservando a proposte ulteriori le disposizioni per le contravvenzioni; sia perchè queste richiedono, in parte, norme speciali così di diritto sostanziale come di procedura, sia perchè i delitti rappresentano la materia, che più urge di regolare colla nuova legislazione penale.

Infatti, sebbene tra delitto e contravvenzione, come fatti dannosi o pericolosi alle condizioni di esistenza sociale, non vi sia, specialmente nelle loro forme intermedie, una differenza sostanziale, ma soltanto di grado e di modalità, tuttavia è evidente che, se il criterio di *difesa sociale* è comune a tutte le norme repressive, il criterio invece della *pericolosità del delinquente* trova molto meno frequente applicazione e non è socialmente nè giuridicamente necessario per i responsabili di contravvenzione.

II. Il delinquente anzichè il delitto. — Dirigere ed adattare le disposizioni di legge al delinquente anzichè al delitto.

Ciò non esclude che si debba tener conto, necessariamente, del fatto delittuoso obbiettivo, sia come condizione giuridica preliminare, perchè sia applicabile una disposizione di legge relativa ad un fatto proibito e, si mettano in movimento gli ingranaggi della giustizia penale sia come indice della maggiore o minore pericolosità del suo autore.

Anche ispirando la legge penale per i delitti ai due criteri fondamentali della difesa sociale e della pericolosità del delinquente, il problema giudiziario rimarrà per gran parte inalterato nella sua pratica esplicazione quotidiana.

Infatti per ogni processo penale il problema preliminare consiste nel raccogliere, discutere e decidere le prove per stabilire: 1. che il fatto è stato commesso — 2. che esso costituisce un delitto previsto dalla legge — 3. che l'imputato ne è stato l'autore o partecipò all'esecuzione di esso.

Per la soluzione di questo triplice problema giudiziario il rilievo dato alla personalità del delinquente sarà di efficace sussidio, insieme alle speciali e tecniche cognizioni psicologiche dei giudici penali, anche per la valutazione obbiettiva e subbiettiva delle prove.

Ma è soprattutto nello stabilire la norma legislativa che il delinquente deve passare in prima linea, poichè la norma legislativa ha per termine di applicazione il condannato, presupponendo essa che il fatto delittuoso sia stato commesso dall'imputato. Onde questa constatazione che è il punto di arrivo per l'azione giudiziaria è invece il punto di partenza per l'opera del legislatore.

Qui sta realmente una prima innovazione decisiva in quel « principio fondamentale del diritto di punire », che giustamente il Carrara disse doversi « prestabilire dal legislatore penale prima di porsi all'opera del suo codice e ad ogni suo passo mantenersi obbediente alle esigenze del medesimo ». (1).

(1) CARRARA, *Lineamenti di pratica legislativa penale*, II Ediz., Torino 1882, osser. I, pag. 11.

Il diritto criminale italiano, elevato a dignità scientifica dalla scuola gloriosa che va da Cesare Beccaria a Francesco Carrara ed Enrico Persina, si è soprattutto sviluppato teoricamente e praticamente come una anatomia giuridica del delitto, considerato come « un ente giuridico costituito dal rapporto di contraddizione tra un fatto e la legge » (Carrara, § 756).

E quando anche la persona del delinquente dovette necessariamente essere oggetto di norme teoriche o legislative essa fu sempre considerata (come disse il Mancini nel suo discorso parlamentare sul progetto del vigente Codice penale) « come sotto una campana di vetro », cioè divelta dalle condizioni del suo ambiente fisico e sociale e non osservata nella sua reale costituzione organica e psichica, e quindi costretta entro i limiti artificiali di talune eccezioni tassative alla presunzione di morale imputabilità, consistenti nell'infermità di mente, nell'età minore, nel sordo-mutismo, nell'ubriachezza, nel comando altrui, nella legittima difesa, nello stato di necessità e nell'impeto d'ira o d'intenso dolore per ingiusta provocazione.

Per l'iniziativa scientifica di Cesare Lombroso e di altri, a questa anatomia giuridica del delitto si è aggiunto la metodica osservazione dell'uomo delinquente nella sua costituzione organica e psichica (1).

Ogni delitto prima di essere un ente od un rapporto giuridico è l'azione di un uomo. E a questo uomo poi, e non al fatto obbiettivo, deve applicarsi il provvedimento repressivo stabilito dalla legge. Ed è quest'uomo infine, che, dopo scontata la condanna, dovrà pur vivere o rispettando gli altrui diritti o commettendo nuovi delitti.

L'esperienza, specialmente nel secolo XIX, ha dimostrato che al progressivo perfezionamento sia delle tradizionali e classiche dottrine criminali e loro derivati, sia delle leggi penali ad esse ispirate, corrispose in ogni paese un aumento di criminalità, non solo come riflesso di mutate condizioni sociali, ma specialmente come attività di speciali categorie di persone (delinquenti abituali, minorenni, ecc.).

Onde si è maturata nella pubblica coscienza la convinzione — espressa nel decreto che istituiva questa commissione per la riforma delle leggi penali — che tale riforma debba per gran parte consistere nel trasportare l'obbiettivo delle norme legislative dal delitto al delinquente.

III. La pericolosità del delinquente. — In conseguenza, i provvedimenti di difesa sociale contro la delinquenza devono essere adattati

(1) All'osservazione dell'uomo delinquente si è pure aggiunta l'osservazione sulle cause naturali del delitto (fattori antropologici, fisici, sociali) e quindi sui rimedi specialmente di prevenzione sociale. Onde il GARBAUD (*Précis de droit criminel*, XI ed. Paris 1917, p. 10) dichiarava: « bisogna ben riconoscere che è alla scuola italiana che noi dobbiamo la posizione del problema della criminalità ». Ed il LISZT (*Lehrb. d. deutsch Strafr.* § 15) confermava, che « l'idea fondamentale è che la pena deve essere, nella sua natura e nella sua misura, in rapporto colla natura del delinquente ».

non tanto alla obbiettiva gravità maggiore o minore del delitto — come si è fatto sinora da tutte le legislazioni penali — quanto alla maggiore o minore pericolosità del delinquente.

Può infatti un delitto grave essere commesso da un delinquente poco pericoloso ed un delitto lieve essere invece il sintoma di una personalità abnorme e molto pericolosa. E poichè i giudici hanno dinanzi a sè un uomo e non un fatto obbiettivo, avviene spesso un contrasto nella loro coscienza e nelle loro sentenze fra la legge e la realtà umana e le condanne non hanno il pubblico consenso perchè troppo rigide o troppo insufficienti.

Onde criterio fondamentale, per una riforma delle leggi di difesa sociale contro la criminalità, deve essere che i provvedimenti repressivi siano più severi, cioè più efficaci, per i delinquenti abituali e più pericolosi per tendenza congenita od acquisita, e siano meno rigorosi ossia meglio adatti per la grande maggioranza dei delinquenti occasionali e meno pericolosi. Per quelli deve il provvedimento repressivo preoccuparsi soprattutto di impedire il ripetersi dei loro atti criminosi pur senza infierire contro di loro, quasi fossero belve feroci, ma segregandoli dal consorzio civile; per questi deve invece preoccuparsi soprattutto di riadattare il condannato al ritorno nella società come cittadino laborioso e non più pericoloso, (1). E così mentre le leggi penali dell' antichità e del medio-evo, cedendo all'illusione psicologica che il castigo sia il rimedio del male, segnarono una ostinata progressione di ferocia penale per tutti i delinquenti senza distinzione (e spesso anzi per i meno pericolosi) le leggi penali moderne invece, per l'impulso generoso della scuola classica criminale a difesa dei « diritti dell'uomo » contro « la tirannide dello Stato » andarono nell'eccesso opposto di una mitezza crescente anche di fronte ai delinquenti più pericolosi. Ond'è che il criterio seguito dalla Commissione, secondo la maggiore o minore pericolosità dei delinquenti, ristabilisce l'equilibrio nella difesa sociale contro la criminalità e promette quindi di renderla praticamente più efficace e più utile.

Questa distinzione dei delinquenti secondo la loro pericolosità deriva dall'essere la loro attività antisociale determinata da tendenze congenite per atrofia del senso morale oppure da condizioni psicopatologiche clinicamente precisate oppure da impulsi passionali od infine da prevalenti influenze dell'ambiente familiare e sociale, e dagl'inconvenienti degli stessi sistemi carcerari, che fanno come da stufe per la cultura dei microbi criminali. Ed è soltanto per questa distinzione e classificazione psico-antropologica dei delinquenti che si potrà dal legislatore praticamente realizzare, colle sanzioni repressive, quel duplice intento della difesa sociale e della correzione dei condannati, che i sistemi penali finora sperimentati non hanno potuto raggiungere, perchè escogitati ed

(1) Sarà pubblicato negli *Atti* di questa Commissione la Relazione della 1.^a Sottocommissione sulla specializzazione delle sanzioni pei delinquenti occasionali (rel. prof. DE SANOTIS).

applicati nel riguardo esteriore della diversa gravità dei delitti anziché nel rapporto intimo delle diverse condizioni personali dei delinquenti.

IV. Delinquenti adulti e delinquenti minorenni. — Senonchè, oltre al criterio psico-antropologico della distinzione e classificazione dei delinquenti, era necessario tener conto di un'altra norma metodica per la distinzione dei provvedimenti di difesa sociale in ordine a talune manifestazioni della criminalità, che sono proprie o più accentuate della civiltà contemporanea.

Il progetto quindi, mentre disciplina provvedimenti più efficaci contro la delinquenza abituale e più pericolosa, stabilisce anche, nelle sue norme generali la duplice distinzione fra delinquenti adulti e delinquenti minorenni e tra delinquenti comuni e delinquenti politico-sociali.

La criminalità dei minorenni è fenomeno acuitizzatosi in ogni paese civile, per effetto prevalentemente della disgregazione familiare portata dalla grande industria, della insufficiente o mancante azione educatrice della scuola ed anche per influenza ereditaria delle degenerazioni fisio-psichiche che insidiano la vita specialmente nei grandi centri urbani, colla triade dolorosa di alcoolismo, sifilide e tubercolosi.

Ond'è che nella legislazione contemporanea, anzitutto nel Nord America ed in Inghilterra, poi in altri paesi, si sono fatte delle leggi speciali con provvedimenti o di semplice ma pur importante modalità procedurale (Tribunali per minorenni) o di sostanziale valore difensivo, che, astraendo nei minorenni dalla condizione della colpa morale e quindi dalla completa od incompleta morale responsabilità (e quindi in contrasto col principio fondamentale e tradizionale della legislazione penale) sono ispirati esclusivamente al criterio della difesa sociale colla segregazione a tempo indeterminato, in vista soprattutto della rieducazione alla vita libera di quei minorenni — e sono di gran lunga i più — che non siano delinquenti per inguaribili degenerazioni ereditarie o condizioni neuro e psico-patologiche.

Era naturale quindi che la Commissione, tenendo conto di queste riforme legislative, ne sistemasse le norme in un ordine di sanzioni, che, facendo, per i minorenni come per gli adulti, astrazione dalla pretesa di misurare e pesare la loro colpa morale, restano in accordo più fecondo con tutta la orientazione della nuova legislazione penale (1).

V. Delinquenti comuni e delinquenti politico-sociali. — L'altra distinzione generale riguarda gli autori di delitti comuni e gli autori

(1) Deve qui ricordarsi a cagion d'onore l'opera di una precedente Commissione, istituita con Decreto 7 novembre 1909, « per studiare le cause del progressivo aumento della delinquenza dei minorenni e proporre quelle riforme legislative che sembrano più adatte ad apportarvi rimedio ».

Essa ha formulato un vero e proprio « *Codice dei Minorenni* » (Roma, 1912) che istituisce e disciplina nel Libro I, « una speciale magistratura, polizia e istituti ausiliari per i minorenni », nel libro II regola « la vigilanza, tutela e protezione sociale dei minorenni » e nel libro III parla « dei reati e del procedimento ». Il presidente, senatore O. QUARTA, ne ha redatta la *Relazione*.

di delitti politico-sociali, quelli determinati da moventi egoistici, anche se non ignobili, come l'amore contrariato, l'onore offeso, ecc., questi determinati da moventi altruistici, anche se aberranti od utopistici, cioè consistenti nella preoccupazione di un migliore assetto politico e sociale a vantaggio dell'intera società o di una classe sociale (1).

La partecipazione, sempre più estesa ed intensa delle masse popolari alla vita pubblica del Comune e dello Stato, la organizzazione sempre più serrata delle forze economiche (capitale e lavoro), i rapporti sempre crescenti di vita internazionale tra i diversi popoli, colle più rapide e facili correnti di emigrazione e di commercio, hanno determinato nei paesi civili contemporanei un aumento di delitti non solo strettamente politici, ma anche e più frequentemente d'indole economico-sociale, mentre la delinquenza comune, aumentando nelle forme di furto e frode, viene o veniva diminuendo prima della guerra, nelle sue forme più brutali di violenza sanguinaria.

Le trasformazioni moderne della criminalità, che seguono come ombra il corpo le trasformazioni sociali, si sono determinate nella progressiva sostituzione delle forme di « delinquenza evolutiva » a quelle di « delinquenza atavica », nel doppio movimento di una prevalenza delle forme fraudolente sulle forme violente nella delinquenza comune, — almeno prima della guerra — e di un aumento crescente delle forme di criminalità politico-sociale in confronto della criminalità comune.

Quando il delitto politico-sociale, al di là della semplice espressione di una idea, che, dopo l'art. 10 della dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e dopo la sapiente e generosa dimostrazione del Filangieri, si ritiene, ormai senza contrasto, dover sempre essere libera, si concreta in una aggressione anche materiale e violenta contro un determinato ordinamento politico-sociale, la legge penale lo colpisce. Ma essa non può dimenticare che generalmente gli autori di tali fatti non sono delinquenti mossi da scopi ignobili o di tornaconto egoistico, ma sono, per quanto pericolosi ad un determinato ordine costituito, delle persone quasi sempre incensurate ed oneste, che hanno intenti ed ideali, più o meno utopistici ma sinceri di miglioramento sociale, oppure sono mossi da filoneismo, non conformismo, spirito di sacrificio, ecc. Ond'è che nella coscienza dei popoli liberi e moderni non solo è tramontata per sempre la tradizione delle tirannidi passate, per la quale i delitti politici dovevano anzi essere colpiti con pene eccezionalmente severe (pena di morte, confisca, ecc.), ma è anche dileguata l'opinione residuale che, nei regimi democratici, i delitti politici non abbiano più ragion d'essere e quindi debbano essere trattati alla pari dei delitti comuni o press'a poco (2).

(1) È questa la ragione per cui alla tradizionale espressione di « delitti politici » si è sostituita quella di « delitti politico-sociali » intendendo comprendere in essa tanto i fatti a intento e per motivi strettamente politici, quanto quelli a intento e per motivi economico-sociali, che hanno però sempre, almeno indirettamente, un'indole anche politica.

(2) LOMBROSO e LASCHI, *Il delitto politico e le rivoluzioni*, Torino 1890.

La Commissione ha quindi approvata la proposta dello schema preliminare, perchè rispondente alla coscienza pubblica del secolo XX, di provvedere ai delitti politico-sociali con sanzioni e trattamento diversi da quelli usati per i delitti comuni, indipendentemente dalle norme speciali per le varie categorie psico-antropologiche di delinquenti che, naturalmente s'incontrano anche fra gli autori di delitti politico-sociali.

Come, infatti, un delitto a scopo di lucro, può essere commesso tanto da un delinquente nato od abituale, quanto da un delinquente pazzo o da un delinquente occasionale, così un delitto politico-sociale, se nel suo tipo classico sarà l'atto di un delinquente passionale od occasionale, può anche essere l'azione di un infermo di mente e talvolta anche di un delinquente nato, nel qual caso però il movente egoistico rivelerà sotto l'apparenza politico-sociale del delitto, la sua indole anti-umana ed antisociale di delitto comune.

Allo stesso modo, i delitti di stampa e per mezzo della stampa, saranno da considerarsi come delitti politico-sociali se determinati da motivi politici o d'interesse generale (compreso il delitto di diffamazione) e dovranno invece sottostare alle sanzioni pei delitti comuni quando essi — anche dicendo materialmente la verità — siano determinati da moventi egoistici ed antisociali, di vendetta o di cupidigia, di ricatto o di odio (1).

VI. Responsabilità legale. — Ma dai due criteri metodici, per i quali la giustizia penale deve avere per obbiettivo la difesa dei consociati contro le aggressioni criminose, anzichè una irrealizzabile retribuzione di colpa morale concretata nel delitto e che quindi i provvedimenti di difesa sociale devono essere adattati alla pericolosità del delinquente, deriva necessariamente un concetto della responsabilità penale radicalmente diverso da quello tradizionale, che, pure attraverso attenuazioni e transazioni successive, costituisce ancora il principio informatore del vigente Codice Penale Italiano ed anche dei più recenti progetti di codici penali stranieri.

(1) La opportunità ed equità di una distinzione fra delitti comuni e delitti politici per la loro repressione, fu intravveduta anche in qualcuno dei progetti di codice penale italiano, colle proposte (poi abbandonate) di due specie di pene carcerarie parallele, da infliggersi alternativamente.

Così ne dava ragione il Mancini: « Fu savio pensiero della Commissione del 1866 di istituire nel codice penale due categorie di pene temporanee parallele; le quali, essendo pari nella durata e nella graduazione, fossero però diverse nella natura e nella intensità e destinate le une (le più severe) a quei reati che si commettono per perversità od abiettezza di animo e le altre (le più miti) ai reati politici, ai reati di stampa, e a tutti quei reati non disonoranti, ai quali il colpevole fu trascinato per impeto degli affetti ».

(*Relazione sul progetto di codice penale*, Atti Parlam. 1876-1877, pag. 36).

Onde risulta che il criterio della diversa pericolosità personale era balenato anche alla mente di qualche criminalista classico meno lontano dalla osservazione positiva dei fatti umani, ma rimase seme senza germoglio in un terreno dottrinale e legislativo, tutto occupato e preoccupato della obbiettività giuridica del delitto.

Fin dal suo inizio la scienza criminale italiana — rinnovata col metodo galileiano di osservazione sperimentale sull'uomo delinquente — aveva tratto colla teoria della « responsabilità sociale » la conclusione giuridica fondamentale, che ora trova nel presente progetto le sistematiche applicazioni che sono proprie delle norme legislative (1).

Nelle dottrine tradizionali si distinguono tre forme di imputabilità: quella *materiale* o fisica, per cui ad un uomo si imputa un fatto delittuoso come azione da lui realmente compiuta; quella *morale*, per cui si ritiene che l'autore materiale di un delitto ne ha anche la colpa morale, in quanto l'abbia compiuto con « coscienza e libertà d'elezione » (art. 34 del Codice Penale Toscano); infine l'imputabilità *legale* o penale, che deriva come conseguenza dell'imputabilità morale congiunta con quella materiale.

Il Codice penale vigente, ad imitazione del « Progetto di Codice Penale per il Regno d'Italia » (del 1806) che fu in parte opera del Romagnosi, e dei codici spagnolo ed ungherese, ridusse l'imputabilità morale alla « volontarietà », come dottrina intermedia fra la tradizionale « libertà d'elezione » e la dottrina della « responsabilità sociale » iniziata dalla scuola criminale positiva (2). Ma il sistema di responsabilità penale rimase pur sempre, nel codice vigente, fondato sul consueto principio etico-giuridico che la imputabilità *morale* è condizione *sine qua non* perchè la imputabilità *materiale* produca una imputabilità *legale*.

Di qui la distinzione dottrinale e legislativa (art. 46, 47, 48, 51, 52 a 59 C. P.) fra imputati responsabili e irresponsabili o più o meno responsabili per eccezionali condizioni fisio-psichiche; distinzione, che per le gravi conseguenze pratiche di assoluzione o di condanna e di condanna più o meno grave, trasforma il dibattito giudiziario fra accusa e difesa in una logomachia e spesso in qualche cosa di peggio per deformare la realtà dei fatti umani.

Esclusa invece dal « ministero punitivo » esercitato dallo Stato qualsiasi pretesa di misurare e castigare la colpa o responsabilità *morale* del delinquente (che può spettare all'autorità religiosa per i credenti o può interessare le dottrine filosofiche od il sentimento comune); e riconosciuto nello Stato il solo diritto, proveniente dalla necessità dell'esistenza sociale, di provvedere alla difesa dei cittadini onesti contro i delinquenti, ne viene necessariamente la conseguenza che

(1) FERRI, *Sociologia criminale*, cap. III, IV ediz. Torino 1900; III ediz. francese Paris, 1914 e II ediz. inglese, Boston 1917 — GAROFALO, *Criminologia*, V ediz. francese, Paris, 1905.

(2) Lo riconobbe esplicitamente il Villa, relatore per la Camera dei Deputati, sul progetto Zanardelli del 1887. — V. FERRI, *Sociologia criminale*, IV ediz., Torino 1900, pag. 617-638.

Del resto il nostro codice civile (art. 725) aveva già usata la formula: essere indegno di succedere « chi avesse *volontariamente* ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta ».

dalla imputabilità *materiale* deriva indissolubilmente la imputabilità *legale* (1).

Vale a dire che ogni uomo, per il solo fatto di vivere in società e quindi di avere tutti i vantaggi, le protezioni e le garanzie del consorzio civile, deve rispondere alla società del suo modo di agire (responsabilità sociale) quando offenda negli altri uomini e nella collettività le condizioni di esistenza ed i conseguenti diritti, cioè, abbia una forma di attività che sia inferiore a quel minimo di disciplina sociale, variabile di epoca in epoca, ma senza del quale non è possibile l'umana convivenza (2).

Questa conclusione portata nel campo della giustizia penale, va certamente contro le abitudini mentali di una secolare tradizione; ma va tuttavia sempre più chiarendosi e radicandosi nella pubblica coscienza contemporanea, alla luce delle continue esperienze di vita quotidiana e delle osservazioni scientifiche di fisio-psicologia e psicopatologia criminale, divenute ormai di comune ammissione, specialmente nei casi dei delitti più strani o più terribili.

Questa conclusione costituisce l'altra decisiva innovazione nel « principio fondamentale del diritto di punire ».

E la Commissione l'ha adottata come criterio fondamentale del nuovo Codice Penale, non solo perchè razionalmente coerente ed inseparabile dai criteri della difesa sociale e della pericolosità del delinquente, ma anche perchè porterà benefici effetti nella pratica amministrazione della giustizia penale.

Infatti, per essa resta eliminata dai dibattiti giudiziarii ogni discussione sulla responsabilità od irresponsabilità morale dell'imputato, riducendoli per una parte ad un esame tecnico degli elementi di prova (per dimostrare o negare che l'imputato sia l'autore del delitto) e per l'altra parte all'esame delle condizioni individuali e sociali dell'imputato in ordine alla sanzione meglio adatta alla sua personalità. E così la difesa sociale contro il delitto sarà molto più efficace, perchè si eserciterà — in forme appropriate — anche di fronte ai delinquenti, che per essere pazzi o nevropatici o comunque anormali (e quindi ritenuti « moralmente irresponsabili ») non sono per questo meno pericolosi.

E le forme di sanzione più moderne ed umane, troveranno applicazioni più sicure ed utili tanto per la società che provvede alla propria preservazione, quanto per gli individui che più o meno pericolosamente ne offendono le condizioni di esistenza.

(1) E per togliere ogni equivoco, alla parola « imputabilità » troppo legata al concetto tradizionale di colpa morale, si è preferito la parola « responsabilità » che esprime chiaramente il concetto che l'autore di un delitto ne *risponde* di fronte alla Società e, per essa, allo Stato.

(2) Questo concetto giuridico generale, che « l'uomo in Società agisce sempre a suo rischio e pericolo, qualunque sia nel caso lo stato della sua coscienza » HOLMES, *Diritto Anglo-americano*, p. 110; è proprio, spiccatamente, della coscienza anglo-sassone, in contrapposto a quella dell'Europa continentale, influenzata dalle stratificazioni successive del Diritto Romano e del misticismo medioevale.

VII. Sanzioni di difesa sociale. — Ulteriore criterio direttivo della riforma delle leggi penali è che, dunque, le sanzioni da queste stabilite per i fatti delittuosi, debbono essere estranee a qualsiasi pretesa di infliggere un castigo proporzionato ad una colpa morale.

Nessun giudice umano può misurare la colpa morale di una umana creatura, perchè non può conoscere le infinite condizioni di eredità fisio-psichica, di vita familiare e sociale, di esistenza economica, intellettuale, morale, oltre alle infinite condizioni di ambiente fisico e sociale delle quali, inseparabilmente, ogni delitto è la inesorabile risultante.

Senza dire che, come lealmente riconobbero alcuni criminalisti (Ellero, Conforti, Tissot) la proporzione assoluta fra colpa e castigo, fra delitto e pena è irrealizzabile; poichè non si possono in via assoluta, commisurare due entità essenzialmente eterogenee come la speranza di un utile (delitto) e il timore di un danno (pena). E soltanto si può empiricamente ed arbitrariamente dare una parvenza di soluzione al problema, istituendo due scale degradanti di delitti e di pene corrispondenti, nelle quali però lo stabilire quale sia la pena massima assolutamente proporzionata al delitto massimo, rimane sempre un prodotto di fantasia logica e giuridica, variabile da codice a codice, secondo i preconetti dei suoi compilatori, come si è visto nel trentennio di lavori preparatorii del Codice Penale Italiano.

Il legislatore — non potendo pretendere alla onniscienza — deve provvedere alle condizioni di esistenza e di progresso sociale, così nel campo penale, come nel campo giuridico in genere, e come, del resto, nel campo intellettuale, morale, sanitario, ecc., all'infuori ed al disopra di dottrine filosofiche o di credenze religiose. Il valore sociale delle leggi, come fu rilevato, si determina soprattutto dai loro risultati (1).

E quindi le sanzioni stabilite per gli autori di delitti, sia nel loro sistema generale, sia nei loro atteggiamenti particolari, devono soltanto provvedere alla più efficace difesa sociale verso i delinquenti pericolosi ed alla più rapida e sicura redenzione e riutilizzazione dei delinquenti meno pericolosi e più numerosi (2).

VIII. Segregazione a tempo indeterminato. — Onde il sistema tradizionale delle pene detentive a termine fisso — anche all'infuori delle tristi conseguenze delle pene carcerarie di breve durata — non solo, come diceva l'Holtendorff al primo congresso internazionale di antropologia criminale in Roma, nel 1885 « ha fatto bancarotta », ma è in sostanziale contraddizione coi criteri positivi di una efficace riforma penale.

Infatti, se non è realizzabile la pretesa di precisare un castigo proporzionato ad una colpa, e si tratta, invece, di segregare, quando sia necessario, un individuo inadatto alla vita sociale, questa segrega-

(1) SALDANA, *La reforma del codigo penal*, Madrid 1920, p. 100.

(2) Questo principio direttivo si riconnette al pensiero scientifico di ROMAGNOSI sulla « genesi del diritto penale », che, materiato di osservazioni positive, non ebbe influenza né seguito nella corrente classica del diritto penale, guidata dal metodo deduttivo e dalla logica astratta.

zione non può avere un termine prefisso, ma deve durare tanto tempo quanto sia necessario perchè l'individuo divenga adatto alla vita libera: e quando esso sia incorreggibile deve durare a tempo assolutamente indeterminato. E la forza delle cose è tale che anche col Codice attuale, la pena a termine fisso è resa in realtà, ma empiricamente, di variabile ma non prevedibile durata dalle norme non giurisdizionali per la liberazione condizionale e col diritto di grazia nel potere esecutivo.

Il sistema tradizionale di pene carcerarie a termine fisso, deve quindi essere sostituito dalla segregazione a tempo relativamente od assolutamente indeterminato, pure assicurando al diritto individuale le necessarie garanzie (1).

IX. Sanzioni e misure di sicurezza. — Per le stesse ragioni, il progetto elimina qualsiasi differenza fra le pene e quelle così dette misure di sicurezza, che negli ultimi anni furono disciplinate o in leggi speciali (contro i delinquenti abituali, pazzi, ecc.), o nei più recenti progetti di Codice penale. Evidentemente, come già fu sostenuto nella dottrina positivista, esclusa ogni pretesa di retribuzione della colpa morale nel delitto, le misure di sicurezza hanno la stessa funzione e natura delle pene (2).

(1) Nell'ultimo congresso internazionale di antropologia criminale (Colonia, novembre 1911) come già nel congresso penitenziario di Washington, (ottobre 1910) e nel congresso dell' *Unione intern. di dir. penale* (Copenaghen, agosto 1913) su relazioni dei prof. GARRAUD di Lione, NABOKOFF di Pietroburgo e CORNATENAU di Budapest, fu approvato il principio della pena a tempo indeterminato, che, proposto ed attuato dapprima negli Stati Uniti col rapporto Wines-Dwight e poi col Riformatorio di Elmira del dott. Brockway (1869-76) fu poi accennato dal GAROFALO, *Criterio positivo della penalità*, Napoli 1880, pag. 72 e dal FERRI, *Diritto di punire come funzione sociale* (in Arch. di psich. III) e *Nuovi orizzonti del diritto penale* (I ediz. Bologna, 1881, pag. 45) proposto dal KRAEPELIN, *Die Abschaffung des Strafmasses*, Stuttgart, 1880 e più esplicitamente sistemato dal VAN HAMEL, nel suo *Rapport au I Congrès international d'Anthropologie Criminelle*, Rome, 1885 (negli *Actes du Congrès*, Rome, 1887, I, 100).

Il I congresso della *Società italiana di antrop. sociol. e diritto criminale* (Roma, aprile 1914) su relazioni di R. GAROFALO e A. TAMBURINI approvò l'ordine del giorno FERRI-BERENINI, che riconosceva « essere la segregazione a tempo indeterminato il provvedimento normale di difesa sociale verso i delinquenti e alienati per constatata pericolosità inadatti alla vita libera » e affermava la necessità di « garanzie giuridiche per i condannati a tempo indeterminato ».

Com'è noto, le leggi penali di molti degli Stati Uniti d'America e in Europa il codice penale norvegese (§ 65) e le leggi speciali per i delinquenti abituali hanno da parecchi anni, introdotto il sistema della segregazione a tempo indeterminato che giustamente il prof. GAUTHIER chiamava « il coronamento logico della penalità difensiva ». (*Zeitsch. f. Schweiz. Strafr.* 1893, p. 5).

(2) FLORIAN, *Trattato di diritto penale*, II ediz., Vol. I, parte II, pag. 43 e seg. — FRANCHI, *Il sistema giuridico della difesa sociale*, in *Scuola positiva*, marzo 1910. — FERRI, *Giustizia penale e giustizia sociale*, nella *Scuola positiva*, gennaio 1911. — GRISPIANI, *Il nuovo diritto criminale negli avamprogetti della Svizzera, Germania ed Austria*, *ibidem*, maggio-giugno 1911 e Milano Soc. ed. libr., 1911.

La identità fondamentale fra pene e misure di sicurezza fu proclamata, senza opposizione, anche nel *Congresso intern. di antrop. criminale* a Colonia (novembre 1911) sulla relazione Ferri, *Les avant-projets de code pénal en Allemagne, Autriche, Suisse, au point de vue de l'antrop. et de la sociologie criminelle*.

Ed anzi colla loro assimilazione nel novero delle sanzioni repressive, non solo si toglie l'empirico ed illogico espediente di far prima scontare al delinquente pericoloso una quantità fissa di pena, per poi trattenerlo a tempo indeterminato per misura di sicurezza, ma si sottraggono le così dette misure di sicurezza all'arbitrio del potere amministrativo per sottoporle alle garanzie giurisdizionali come qualsiasi altra forma di sanzione (1).

X. Varietà maggiore di sanzioni. — D'altra parte l'aver fatto fulcro della legge penale il delinquente anziché il delitto, ha portato la Commissione ad ammettere una maggiore varietà di sanzioni appunto per meglio adattarle — anche per una stessa forma di delitto — alle diverse categorie di delinquenti, secondo le loro condizioni personali e la diversa pericolosità degli adulti o minorenni, degli autori di delitti comuni o di delitti politico-sociali, per tendenza congenita o per passione, per infermità mentale o per abitudine o per incentivo occasionale.

Criterio questo che è diametralmente opposto a quello che ispirò il vigente Codice Penale, di cui la relazione ministeriale dichiarò appunto che per il sistema penale eransi seguiti i due criteri della « unificazione delle pene » e delle « pene brevi ma intense ». Mentre era facile prevedere — e fu allora previsto e l'esperienza ha confermato — che l'uniformità delle pene contraddice alla grande varietà psico-antropologica dei delinquenti anche per una stessa forma di delitto, per es. l'omicidio od il furto, e « le pene brevi ma intense » mentre continuano lo spirito atavico del castigo afflittivo contraddicono, colla brevità in ogni caso, alla necessità pratica di prolungare invece la segregazione dei delinquenti incorreggibili, abituali o pazzi non guaribili.

È ormai accertato, infatti, che la sanzione repressiva mentre ha un'efficacia molto scarsa come minaccia intimidatrice (prevenzione generale) perchè frustrata dalla imprevidenza e dalla impulsività dei delinquenti, può invece essere praticamente utile come segregazione a tempo indeterminato fino a quando il regime carcerario abbia reso il delinquente non più pericoloso e riadatto alla vita libera (prevenzione speciale) (2).

XI. Abolizione dell'isolamento cellulare diurno. — Finalmente, per quanto riguarda la segregazione dei delinquenti condannati, il progetto, ha tenuto conto dell'esperienza di tutti i paesi, compreso il nostro. Per essa infatti il sistema del continuo isolamento cellulare dei con-

(1) Ciò avverrà, per esempio, della disposizione del capoverso dell'art. 46 codice vigente, che contiene appunto contro il delinquente pazzo e pericoloso, pur dichiarandolo « non punibile », una misura di sicurezza, che può consistere anche nella segregazione perpetua in un manicomio comune, colla sole incomplete garanzie stabilite dagli art. 594 e 595 del codice di procedura penale.

(2) Alla fine del capo I del Titolo III si vedrà, tuttavia, che le sanzioni, principali e complementari, stabilite in questo Progetto sono 21 di fronte a 18 indicate nel Codice penale vigente.

dannati si è dimostrato veramente — come del resto fu detto anche prima che si approvasse l'attuale Codice Penale — « una delle aberrazioni del secolo XIX ». Ed invece di recare gli effetti sperati di una sicura « emenda del colpevole » ha dimostrato di produrre, nella maggior parte dei casi, specie se prolungato, una depressione, una irritabilità fisio-psichica nel condannato, che sono la condizione opposta al suo valido riadattamento per la vita libera.

E poichè le leggi devono anche rispondere alle peculiari condizioni del paese per cui sono fatte, la Commissione, ai penitenziari che furono già chiamati « tombe di esseri viventi », ha preferito, in un paese di sole e di clima mite come l'Italia, la forma della colonia agricola, che meglio corrisponde alla vita precedente del più gran numero di condannati ed offre, col lavoro all'aria libera, un efficace disinfettante fisico e morale.

*
* *

A questi criteri si è ispirata la Commissione, nel redigere il progetto preliminare di Codice Penale per i delitti, che ha l'onore di presentare come frutto dei suoi primi lavori.

Esso comprende ora soltanto il primo libro, che è però il più importante ed essenziale, poichè contiene ed organizza le norme fondamentali di tutta la legislazione penale.

Nel seguito dei suoi lavori la Commissione, con opera meno ardua, formulerà il progetto del Libro secondo del Codice Penale sui singoli delitti, tenendo come base il libro secondo del Codice vigente e solo riformandone le forme di sanzioni, in accordo colle norme del Primo Libro e modificandone, ove occorra, le particolari disposizioni per ciascun delitto, tenendo conto soprattutto della elaborazione dottrinale, della giurisprudenza e delle mutate condizioni sociali.

La Commissione dovrà, inoltre, per espletare il compito affidatole proporre le necessarie e consequenziali riforme delle leggi penali speciali (pubblica sicurezza, stampa, ecc.), e del Codice di Procedura, specialmente nella parte relativa alla polizia giudiziaria, alla istruttoria del processo ed al sistema delle perizie, oltre al regolamento carcerario. E dovrà infine proporre le riforme relative alla materia delle contravvenzioni.

Il Libro Primo del Codice Penale.

Sul progetto preliminare di primo libro del Codice Penale per i delitti, la Commissione si onora di accennare succintamente, e senza sfoggio di facile erudizione, le ragioni decisive delle proposte in esso contenute.

Cominciando dalla distribuzione delle singole parti del Libro Primo è facile rilevare come essa si allontani da quella di tutti i Codici Penali passati e presenti, poichè dopo le consuete disposizioni preliminari,

sull'applicabilità della legge penale, il progetto consta di 3 titoli ed in ordine completamente diverso dal consueto.

Infatti il Titolo I riguarda *il delitto*: il Titolo II riguarda *il delinquente* ed il Titolo III *le sanzioni*.

Ordine, che è più logico e naturale di quello tradizionalmente seguito, per cui nei codici vigenti ed anche nei più recenti progetti stranieri, il titolo delle *pene* precede quello dell'*imputabilità*, e questo quello del *delitto*, per ritornare poi alla *recidiva* ed all'estinzione delle *condanne*.

È evidente, invece, che l'ordine delle norme legislative deve accordarsi coll'ordine naturale dei fatti; e cioè prendere come punto di partenza il *delitto* scoperto, occuparsi del *delinquente* che l'ha commesso e stabilire le *sanzioni* che a questi per quello devono essere applicate (1).

Quanto alla forma si è curato che questa fosse il più possibile chiara, e precisa senza superflui tecnicismi di linguaggio che o si possono sostituire colle parole d'uso comune o non servono troppo spesso che a nascondere nebulosità od assenza di contenuto e rendono la disposizione meno limpida e sincera alla mente di chiunque, anche non giurista, intenda conoscere le leggi che lo governano.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

Per l'applicazione della legge penale in ordine al tempo ed al luogo del delitto, questo progetto riproduce sostanzialmente le disposizioni del Codice vigente, tranne le seguenti modificazioni.

La prima parte dell'art. 1 del progetto riunisce la norma generica dell'art. 1 del Codice vigente (*nullum delictum sine lege*) con la prima parte dell'art. 2 c. p. vigente, dando un contenuto positivo alla norma

(1) Il progetto preliminare di codice penale Germanico (1909) segue l'ordine tradizionale: legge penale, pena, imputabilità, delitto (tentativo, complicità, concorso di reati), estinzione dell'azione penale e delle condanne.

E così i recenti progetti di codice penale per la Serbia (1910) per la Svezia (1915) per la Repubblica Argentina (1917) per il Perù (1917), ecc.

Invece il progetto austriaco (1909) comincia colle disposizioni sulla *imputabilità* per passare poi alla *complicità* ed al *tentativo* e poi alle *pene e misure di sicurezza*, per ritornare ai *minorenni* e passare poi al *concorso di reati e recidivi*, alla *querela*, alla *prescrizione*, ed infine all'*applicazione della legge penale* in ordine al tempo ed al territorio.

Il progetto svizzero (1915) premette le norme sull'*applicazione della legge penale* e poi segue un ordine analogo a quello austriaco e che si trovava già nel primo progetto preliminare svizzero, redatto dal Prof. Stoops nel 1893.

Con l'ordine seguito dal nostro Progetto c'è, inevitabile, l'inconveniente che a proposito del *delitto* e *delinquente* qualche articolo deve riferirsi alle *sanzioni*, delle quali ancora non si è parlato. Ma, a parte l'osservazione che tale inconveniente è soltanto formale e facilmente rimediabile colla lettura degli articoli successivi, sta in fatto che esso non si eviterebbe neppure premettendo il Titolo delle *sanzioni*, perché in questo si dettano norme relative ai delinquenti abituali, pazzi, minorenni, politico-sociali, dei quali si parlerebbe soltanto in seguito.

stessa. E sostituisce alle parole « punito » e « pene » le parole « condannato » e « sanzioni ».

Come già si è detto a proposito della parola *responsabilità* che si è sostituita a quella di *imputabilità*, per evitare qualsiasi equivoco od allusione alla retribuzione di una colpa morale, così ora si dice *condannato*, invece di *punito*, e *sanzioni*, invece di *pene*, per togliere nei provvedimenti di difesa sociale, ogni riferimento ad un concetto di castigo (1). E ciò per sincerità di linguaggio sebbene la parola *pena*, pur restando la stessa, abbia radicalmente cambiato di contenuto e di significato nelle varie fasi dell'evoluzione sociale, da vendetta-difensiva dell'offeso e sua famiglia a vendetta pubblica, da penitenza a castigo proporzionato alla gravità del delitto ed ora a provvedimento di sicurezza sociale proporzionato alla pericolosità del delinquente.

Retroattività della legge penale. — Il primo capoverso dell'art. 1 (corrispondente all'art. 2 del Codice vigente) porta un'eccezione al principio della retroattività della legge penale più favorevole all'imputato.

Si era proposto, nello schema preliminare, di dichiarare sempre retroattiva la legge penale (tranne il solo caso di nuovo delitto) perchè essa risponde alle necessità sociali del momento di sua promulgazione e queste quindi dovrebbero prevalere; anche perchè di « diritti acquisiti » da parte dell'imputato per la legge precedente più mite non è esatto parlare in tema di diritto pubblico. Il cittadino ha diritto di compiere qualsiasi atto che non sia proibito dalla legge; ma se commette un delitto dovrebbe sottostare alle sanzioni o più miti o più gravi stabilite nella legge imperante al momento del giudizio, sopportando le conseguenze legali del suo modo di agire antisociale ed antiggiuridico.

Si è osservato però che tale forma di retroattività potrebbe prestarsi a rappresaglie in tema di delitti politici e sarebbe eccessiva per i delinquenti occasionali e meno pericolosi. Onde la commissione ha stabilito di mantenere come regola la retroattività della legge penale più favorevole all'imputato, ma facendovi eccezione per i delinquenti abituali. Quanto agli infermi di mente e minorenni, per i quali è urgente utilizzare i provvedimenti difensivi che le leggi successive stabiliscono come necessari, è stabilito che per essi si applica sempre la legge vigente al tempo del giudizio (2).

Art. 2-8.

La legge penale in ordine al territorio. — Nelle disposizioni per i delitti commessi all'estero, il progetto riproduce sostanzialmente gli articoli 3 a 8 del Codice attuale.

(1) Fu osservato che l'espressione « *condannato* » ha piuttosto un significato procedurale; ma si ritenne che il cittadino s'intende « *punito* » soltanto in seguito a *condanna* e quindi le due espressioni sono praticamente equivalenti.

Del resto lo stesso codice penale Toscano ora dice « è punito » ed ora « soggiace al carcere », ecc.

(2) Il progetto austriaco (par. 80) impone la retroattività della legge anche più rigorosa, ma soltanto per le « misure di sicurezza » e non per « le pene ».

Seguiranno poi le disposizioni transitorie per l'art. 1 in ordine alle sanzioni nuove (manicomi criminali, segregazione a tempo indeterminato ecc.).

All'art. 3 si dice *falsità* nel sigillo dello Stato (invece di *contraffazione*) per comprendervi anche l'uso del sigillo contraffatto e, trattandosi di delitti contro la sicurezza economica dello Stato, si è tolta la condizione vigente che per tali delitti sia stabilita dalla legge italiana « una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo ai cinque anni », e quindi rimane anche soppresso l'ultimo capoverso dell'art. 4 del Codice Penale attuale e si ammette il procedimento in contumacia per ogni caso.

Nell'art. 4 è abolita la diminuzione di pena per il delitto commesso all'estero dal cittadino (ora stabilita nell'art. 5 C. P.) perchè non c'è ragione di ritenere meno pericoloso un delinquente per la sola circostanza che egli abbia commesso il delitto fuori dai confini dello Stato. Ed è tolta nell'art. 5 tale diminuzione di pena anche per lo straniero, contro il quale è stabilito che non occorra la richiesta del Ministro o la querela di parte come ora è voluto dal 1.^o capoverso dell'art. 6 C. P. E si aggiunge, per evidenti ragioni di pratica opportunità, che lo straniero che abbia commesso all'estero un delitto a danno di un altro straniero sarà processato in Italia soltanto se si trovi nel territorio del Regno (art. 5 n. 1).

E per territorio del Regno si deve intendere, secondo l'art. 554 del Codice di Procedura Penale, non soltanto il territorio compreso nei confini politici del Regno d'Italia, ma anche « le colonie e gli altri territorii soggetti alla sovranità dello Stato ».

L'art. 6 modifica l'attuale art. 7 stabilendo, al n. 3, che l'imputato giudicato e *prosciolto* all'estero, possa essere giudicato in Italia, a richiesta del Ministro della Giustizia, quando il delitto per cui fu processato sia stato in danno dello Stato o di un cittadino. E ciò per ovviare agli inconvenienti, talvolta verificatisi, di scandalose assoluzioni in paese straniero del proprio connazionale che aveva commesso un delitto contro uno straniero. Nel Codice di procedura penale sarà poi da aggiungere un articolo, che prescriva al Pubblico Ministero, appena ne abbia notizia, di informare il Ministro dell'esistenza di un caso, in cui potrebbe esercitare la richiesta prevista nell'ult. capov. dell'art. 2, nel capov. dell'art. 3, nel capov. dell'art. 5 e nel n. 3 dell'art. 6. Altrimenti il Ministro è quasi nella impossibilità di esercitare tale richiesta, se non si tratti di casi eccezionalmente clamorosi.

Il n. 4 dell'art. 6 aggiunge che non si procede se il fatto commesso all'estero non era previsto come delitto dalla legge del luogo in cui fu compiuto, ad eccezione però che si tratti di cittadino imputato di delitto a danno dello Stato o di altro cittadino. Analoga disposizione — ma senza quella eccezione ora introdotta — era nel Codice Penale Toscano (art. 6) e nel progetto Zanardelli (art. 6) e trovasi in alcuni Codici stranieri. Se nel campo del diritto — che è diverso da quello della morale — ognuno ha facoltà di compiere ogni atto che non sia proibito dalla legge del luogo dove si trova, sarebbe eccessivo chiedere conto al cittadino italiano di un atto compiuto non a danno

dello Stato o di un cittadino e non proibito dalla legge territoriale, poichè lo straniero da lui danneggiato potrebbe allora invocare dall'autorità giudiziaria italiana a proprio vantaggio, non la legge della sua patria o del luogo in cui fu compiuto il fatto non proibito, ma la legge italiana a cui egli non è sottoposto.

Art. 9.

Estradizione. — Per l'estradizione dell'imputato il progetto riproduce l'art. 9 del Codice vigente.

Soltanto al II capoverso si è aggiunto che la estrazione è offerta, consentita o *negata* dal Governo, previa deliberazione conforme dell'autorità giudiziaria, salvo che l'estradando stesso non richieda di essere senz'altro consegnato al Governo richiedente (art. 644 C. P. P.).

E si è detto « o *negata* », per evitare che, come ora può accadere, il Governo abbia facoltà di negare l'estradizione di un giudicabile (che deve essere imputato di delitto comune, dacchè per i delitti politico-sociali non è ammessa l'estradizione) anche quando l'autorità giudiziaria abbia dato parere favorevole.

La Commissione non ha creduto di affidare alla sola autorità giudiziaria la facoltà di richiedere, concedere o negare l'estradizione, perchè il tramite del Governo è sempre necessario per i rapporti cogli Stati esteri. Ma obbligando il Governo ad uniformarsi in ogni caso al parere dell'autorità giudiziaria, si è inteso di rendere più giurisdizionale e meno arbitrario l'atto del procedersi oppur no contro chi sia imputato di avere commesso all'estero un delitto di diritto comune.

*
* *

Infine, per i delitti commessi all'estero, considerando il caso di chi per la legge straniera sia stato assolto e lasciato libero per infermità mentale e quindi rientri in Italia ed il caso dei delinquenti abituali che per le leggi straniere non siano sottoposti a sanzioni speciali, si era proposto di dichiarare per essi l'applicabilità della legge italiana.

Ma fu osservato che per tale applicazione si sarebbe dovuto sempre rinnovare il processo, con gravi difficoltà pratiche e la Commissione ha quindi lasciato che per questi casi provvedano le leggi speciali sui manicomi e di pubblica sicurezza.

TITOLO I

Il delitto.

Art. 11.

Il delitto, considerato astrattamente dal punto di vista giuridico, consiste, secondo la teoria classica, in una « lesione di diritto », sia come « diritto soggettivo », sia come « bene o interesse giuridico » protetto dalle norme penali (1). Dal punto di vista naturale e sociale, il delitto consiste, secondo le dottrine positiviste, nell'« azione determinata da moventi individuali antisociali, che turbano le condizioni di vita e contravvengono alla moralità media di un popolo in un dato momento » (2).

Ma praticamente — per il legislatore, come per i cittadini e per i magistrati — il delitto non può essere che l'azione od omissione con cui si viola la legge penale e contro la quale questa commina una sanzione repressiva. Onde l'art. 11 del progetto stabilisce essere delitto « ogni fatto per il quale è stabilita una delle sanzioni di questo codice ». È una definizione in forma elittica, perchè esprime soltanto la conseguenza *pratica* della sanzione, sottintendendo che prima di questa, nella disposizione di legge, c'è il divieto dell'azione delittuosa.

Sarà poi nel libro II del Codice che verranno enumerati i singoli fatti delittuosi e le rispettive sanzioni stabilite per l'ipotesi ordinaria di ciascun delitto, nel duplice intento: di precisare quali sono le azioni delittuose proibite dalla legge e quale sia la loro relativa gravità giuridico-sociale, obbiettivamente considerata. Onde in questa parte della legge penale non viene eliminata del tutto una funzione etica, almeno indiretta: perchè se il fondamento giuridico del diritto di punire nello Stato sta nella necessità della difesa sociale e non nella pretesa di retribuire la colpa col castigo, ciò non toglie che la proibizione e repressione di taluni atti, che si chiamano delitti, non abbia un'influenza educativa sul sentimento pubblico. Per essa, oltre che per l'educazione familiare e sociale, si consolida il senso di ripugnanza per tali fatti, che è la forza psicologica più potente per distogliere dai delitti, che rappresentano non tutte ma le più gravi ed evidenti offese alle norme

(1) Poichè, dopo il BINDING, l'espressione « norma penale » è divenuta un caposaldo, specie per i criminalisti che riducono tutta la scienza dei delitti e delle pene alla esposizione ed esegesi dalla legge positiva, è bene ricordare che quella espressione fu adoperata, prima, dal MORI, *Teorica del codice penale Toscano*, Firenze 1854, p. 68 ecc.

(2) È la definizione che, riunendo il concetto fondamentale di GAROFALO sul delitto naturale con altri di FERRI e LISZT, ha dato il BERENINI in *Offese e difese*, Parma 1886, pag. 79.

di pubblica e privata moralità. Queste norme, come quelle del galateo da una parte e delle leggi penali e civili dall'altra, costituiscono quella disciplina sociale, quel coadattamento dell'individuo alla collettività e viceversa, che variano di epoca in epoca e da popolo a popolo, ma sono sempre condizione necessaria per l'esistenza umana in qualsiasi stadio della sua evoluzione.

Il capoverso dello stesso articolo stabilisce che « è pure delitto ogni fatto previsto da leggi speciali, che sia sottoposto alle sanzioni di cauzione di buona condotta, interdizione dai pubblici uffici e segregazione (semplice, rigorosa, perpetua) ».

Vale a dire che i fatti proibiti da leggi speciali costituiranno contravvenzione, in quanto i loro autori siano sottoposti a sanzioni diverse da quelle ora enumerate. Con che s'intende dirimere qualsiasi incertezza della giurisprudenza nel dichiarare se un fatto punito da una legge speciale costituisca delitto o contravvenzione, non bastando le disquisizioni teoriche a creare fra le due forme di azione antisociale una differenza sostanziale che in realtà non esiste, malgrado che l'art. 21 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Penale dichiara che « per determinare se un reato preveduto nelle leggi sia un delitto ovvero una contravvenzione, non si deve avere riguardo alla pena, ma soltanto al *carattere del reato* secondo la distinzione fatta dal Codice Penale fra delitti e contravvenzioni ».

Ora, la verità è che parecchi fatti i quali nel progetto ministeriale erano considerati contravvenzioni, nel testo definitivo del Codice divennero delitti e viceversa — ed in qualche codice penale è pure stabilito che lo stesso fatto può essere punito o come delitto o come contravvenzione — confermando così, insieme alle fluttuazioni della giurisprudenza pratica, che la nozione consueta essere il delitto « violazione di un diritto » e la contravvenzione « la trasgressione di una norma intesa ad evitare le violazioni di diritto », non basta a precisare una delimitazione costante, che non è nella realtà dei fatti. Basti ricordare per esempio, che fu giudicato dalla Corte di Cassazione essere delitto e non contravvenzione « la vendita di fuochi artificiali senza licenza » (10 ottobre 1911 ric. Aruzzolo) e viceversa essere contravvenzione (per l'art. 462 C. P.) e non delitto « la fabbricazione di polveri piriche senza la relativa licenza » (5 settembre 1911 ric. Maltomali).

Delitto e contravvenzione sono azioni antisociali ed antiggiuridiche, di importanza talvolta minima nel delitto (per es. ingiuria verbale, furto campestre di valore minimo, ecc.), e massima nelle contravvenzioni di comune pericolo.

E la loro distinzione, per le modalità dell'atto, non può concretarsi, in modo costante e positivo, che nella diversa sanzione repressiva stabilita dalla legge.

Art. 12.

Delitto doloso e delitto colposo. — L'azione od omissione sotto-

posta alle sanzioni di un codice penale non costituisce delitto per la sola obbiettività materiale del fatto: questo deve essere l'espressione di una personalità più o meno socialmente pericolosa. E quindi o questa è tale per la propria condizione psicopatologica o per l'immaturo sviluppo psichico od altrimenti il fatto deve essere un'azione dell'individuo mossa da intendimenti delittuosi. Se l'atto dannoso non è spontaneo (come nel caso di coazione fisica e di suggestione patologica) l'imputato può giustamente dire che quell'atto non è *suo* e quindi non ne deve legalmente rispondere. Ma se anche l'atto sia *suo*, come estrinsecazione ed indice della sua personalità, occorre — perchè sia delitto — che sia stato determinato da intendimento delittuoso o da trascuranza di quel minimo di disciplina sociale che la vita civile impone.

Queste constatazioni evidentemente non hanno alcun rapporto nè colla libera elezione (art. 34 C. P. Toscano) nè colla volontarietà (art. 45 C. P. Italiano) perchè non pretendono, come nelle legislazioni vigenti, distinguere gli imputati moralmente responsabili (e quindi punibili) dai non moralmente responsabili (e quindi non punibili).

Stabilita la norma fondamentale (art. 18 di questo Progetto) che l'autore di un delitto ne è sempre legalmente responsabile, quali che siano le sue condizioni fisio-psichiche per-età, pazzia, ubriachezza, ecc., non è più possibile che ci siano degli autori di delitto legalmente irresponsabili, tranne i casi di giustificazione del fatto, perchè allora l'atto compiuto è soltanto in apparenza un delitto, ma in sostanza è un fatto giuridicamente lecito.

La legale responsabilità per tutti gli autori di un delitto esige però che essi siano autori di un « delitto » nel senso sociale e giuridico della parola, cioè siano autori di un fatto socialmente pericoloso.

Ora, il fatto può essere socialmente pericoloso per due ragioni fondamentali: o perchè esso sia l'espressione di una personalità priva dello sviluppo intellettuale e delle condizioni psichiche che rendono l'uomo adatto al vivere in società con altri uomini; o perchè esso sia l'espressione di una personalità cosciente ma priva, per condizione congenita od acquisita, permanente o transitoria, di quel senso morale o senso sociale, per cui ogni uomo si astiene dagli atti illeciti e dannosi.

Ora — fuori dei casi dell'infanzia o dell'alienazione mentale, — che per la legale responsabilità riconosciuta anche in essi, sono regolati dal capo V e dal capo VI del Titolo II — per stabilire se un fatto sia delittuoso oppur no l'elemento decisivo è sempre quello psichico. Ma elemento psichico, non nel senso di una pretesa « libera elezione » o « libertà volitiva » od anche semplice « volontarietà » come fondamento di colpa morale: bensì nel senso psicologico della genesi di ogni atto umano. Escludendo dal campo della giustizia penale ogni supposizione di libertà volitiva — come fa il codice vigente — e di qualsiasi suo equivalente (parlato sotto formule diverse) non si escludono per ciò le condizioni psichiche di sensazione, sentimento, intelligenza, volontà, che sono dati di fatto incontestabili e per comune esperienza sono i determinanti inseparabili di ogni atto umano.

Anzi, per l'importanza maggiore data dalla criminologia moderna ai motivi determinanti al delitto, l'analisi psicologica di esso, è, per il legislatore come per il giudice, condizione preliminare e preminente onde, in questo senso, fu detto che le dottrine positiviste spiritualizzano la giustizia penale, in quanto danno maggior valore all'*animus* del delitto anzichè alla sua obbiettiva materialità. E se ne ha un esempio evidente nelle norme relative al tentativo.

Ond'è che mentre il codice vigente, pur restando nel campo tradizionale della imputabilità morale come condizione *sine qua non* della responsabilità penale, riduce tutto l'elemento psichico del delitto alla semplice volontarietà; noi constatiamo invece che — pur essendo la volontarietà dell'atto un carattere comune e quindi di frequentissima constatazione — tuttavia l'elemento psichico del delitto ha una complessità maggiore, che bisogna analizzare non come criterio etico di distinzione fra moralmente responsabili ed irresponsabili, ma come condizione per l'esistenza giuridica del delitto e soprattutto come indice di una personalità più o meno antisociale e pericolosa nell'autore del fatto sottoposto a sanzione repressiva.

*
* *

Anzitutto però bisogna confermare la tradizionale distinzione fra delitti dolosi e delitti colposi, che corrisponde ad una incontestabile realtà.

La violazione del diritto altrui, protetto da una norma penale, può essere prevista e voluta dall'agente; ma può anche non essere stato nei suoi intendimenti l'effetto dannoso cagionato dalla sua azione od omissione, che in tal caso il linguaggio comune chiama appunto « involontaria » o « senza cattiva intenzione ».

Se il fatto delittuoso si punisse perchè effetto di libera elezione od anche di semplice volontarietà, non sarebbe possibile dare una giustificazione logica e giuridica della punizione dei delitti colposi specialmente quando consistano in una omissione involontaria, per es. quando il ferroviere nella cabina di blocco *dimentica* di dare il passaggio libero al treno in arrivo e per la sua omissione lo fa urtare contro un altro. In questo caso non si può nemmeno dire che sia volontario almeno l'atto iniziale da cui derivò il danno, come nel caso del cacciatore che volontariamente spara contro la siepe e ferisce od uccide un uomo da lui non visto. Onde taluni criminalisti, per rigore di deduzione logica astratta dalle premesse tradizionali sull'imputabilità umana, negarono la punibilità dei delitti colposi.

Tale conclusione logica però era troppo contraria alle più evidenti necessità della vita sociale, — crescenti anzi col complicarsi vertiginoso della civiltà moderna, fomentatrice progressiva di delitti colposi — perchè criminalisti e legislatori non adottassero invece la opposta norma, che alcuni teorici inesattamente dissero giustificata come « legge eccezionale » (Mori) o per « sospetto di dolo » (Carmignani) ecc. Il Car-

rara ne diede la ragione vera e positiva nella necessità della difesa sociale; ragione che e in pieno accordo colle dottrine positiviste, mentre contraddice o per lo meno prescinde in questo caso dalla dottrina tradizionale della morale imputabilità.

Per la nozione del delitto colposo, qual'è nell'art. 12, si è riprodotta la disposizione dell'art. 371 codice vigente, che — insieme con gli altri analoghi — ha fatto buona prova nella pratica, aggiungendovi però — oltre l'inosservanza dei proprii doveri speciali, che è ragione evidente — l'elemento dell'imprevidenza, che non si può escludere nel delitto colposo, tutto riducendolo, come talvolta fece la giurisprudenza, al nesso causale fra l'azione od omissione ed il danno che ne deriva. Il nesso di causalità è necessario ma non basta: tanto è vero che nello stesso art. 371 si aggiungono gli elementi psichici dell'imperizia, imprudenza e negligenza. Il cittadino che vive in società ha il dovere di un minimo di attenzione e previdenza per non offendere i diritti altrui. Chi manca di tale minimo o è un incosciente (alienato di mente o minore di anni 12) ed allora il suo fatto esige un'altra forma di sanzione, adatta alla sua personalità; o è un uomo cosciente ed allora la sanzione sarà adattata alle condizioni psichiche che determinarono il suo delitto colposo e che ne dimostrano una maggiore o minore pericolosità. Onde al n. 17 dell'art. 22 è annoverato come circostanza di maggiore pericolosità « l'averne nei delitti colposi cagionato il danno in circostanze che lo rendevano molto probabile e facilmente prevedibile », come ad esempio per chi manda l'automobile ad eccessiva velocità per una strada frequentata.

Anche nel delitto colposo concorre inseparabilmente un elemento psichico ed un elemento materiale: dalla loro unione risulta la *causalità giuridica* che è condizione perchè si applichi la sanzione, espressamente stabilita dalla legge per ciascun delitto colposo.

La causalità *naturale* del danno non va identificata colla causalità *giuridica*.

La causalità naturale è data da una serie indefinita di condizioni materiali, preesistenti, predisponenti e concorrenti, e appunto perciò inafferrabili come base di responsabilità penale, perchè non limitabili.

La causalità giuridica invece fonda la responsabilità penale sul rapporto dell'elemento psichico con quella fra le cause naturali, che l'indagine tecnica e giudiziaria sul fatto dimostra essere la causa naturale efficiente, cioè non solo prossima all'evento, ma senza della quale l'evento stesso non si sarebbe realizzato.

Nei delitti colposi a trasformarne la causalità naturale in causalità giuridica concorre il fatto obiettivo dell'inosservanza di doveri speciali o di regolamenti, ordini, discipline oppure il fatto soggettivo dell'imperizia, imprudenza, negligenza ed anche della imprevidenza, che perciò non è affatto in contrasto col criterio della causalità.

Ecco perchè il Progetto, per meglio assicurare la repressione dei delitti colposi, aggiunge la responsabilità per imprevidenza. Con questa

disposizione si intende di chiarire che, anche quando nell'accaduto non si riscontri una inosservanza di regolamenti od un caso di imprudenza, imperizia, negligenza si applica la sanzione perchè l'evento dannoso potevasi dall'agente evitare e prevenire con opportuna previdenza, valutata in rapporto all'esperienza comune ed al comune modo di operare secondo la condizione sociale dell'agente stesso.

Con questo art. 12 si renderà poi inutile la ripetizione, al Libro II, C. P., per le singole ipotesi di delitti colposi, la ripetizione descrittiva del loro elemento psichico.

*
* *

Ma un'analisi psicologica più profonda è necessaria nel delitto doloso.

La prima parte dell'art. 12 ne concentra l'elemento caratteristico nell'essere il fatto « intenzionalmente commesso ». Però (anche tralasciando il problema se il dolo consista nell'intenzione di violare la legge o nell'intenzione di nuocere o di recare un danno, poichè il dolo può essere nei diversi individui l'una o l'altra cosa od ambedue insieme) l'elemento psichico nel delitto doloso, come in ogni atto umano di cui si prevedono e si vogliono gli effetti, consta di tre atteggiamenti inseparabili: la volontà, l'intenzione, lo scopo. E questi tre aspetti del dolo vanno sempre presi in considerazione, benchè con diversità di criterio e di valore giuridico.

La volontà consiste nella fase finale del processo fisio-psichico, per cui dallo stimolo di una sensazione quasi sempre del mondo esterno, ma anche di una sensazione interna (per esempio il dolore in una parte del corpo) l'uomo giunge, per una catena di cause ed effetti, a volere un movimento muscolare, per determinare una variazione nell'ambiente esteriore.

L'atto è in tal caso *volontario*: e questo basterà per distinguere l'atto cosciente dall'atto incosciente. Ma tuttavia la semplice volontarietà non basta in tutti i casi per valutare un atto umano o moralmente, nella vita sociale, o giuridicamente, nella giustizia penale; bisogna guardare anche all'*intenzione*, che aveva l'autore volontario di quell'atto, ed anche allo *scopo*, che intendeva raggiungere.

Tizio porta un fucile: un colpo ne parte e uccide Caio.

Se il colpo è partito per una combustione spontanea dell'esplosivo o per qualsiasi altra accidentalità imprevedibile, quella uccisione è una sventura, una *pauperies*, come se fosse cagionata dal fulmine.

Se il colpo è partito perchè Tizio nel camminare e nel cambiare di posto al fucile o credendolo scarico ne ha imprudentemente cagionato l'esplosione, quella uccisione è delitto colposo.

Se Tizio invece ha volontariamente sparato il colpo, la volontarietà del suo atto non basta a farne un delitto doloso. Se Tizio volon-

tariamente sparò contro un uccello e invece uccide Caio, che era dietro la siepe, questa uccisione è delitto colposo e non doloso, perchè alla volontà va unita una intenzione non criminosa.

È dunque *l'intenzione* l'elemento psichico che giuridicamente qualifica l'atto *volontario* come delitto.

Ma anche l'intenzione offensiva non è l'ultimo punto di arrivo per il legislatore nè per il giudice. Sia pure con diversa funzione in rapporto all'elemento soggettivo del delitto, bisogna indagare anche da quale scopo sia stata accompagnata la *volontarietà* e l'*intenzionalità* dell'atto compiuto.

Se Tizio *volontariamente* spara il fucile contro Caio *coll'intenzione* di ucciderlo, il suo atto sarà omicidio doloso se Tizio aveva uno *scopo* antiggiuridico, criminoso (di vendetta, odio, cupidigia, ecc.) non sarà nemmeno delitto se Tizio aveva uno scopo giuridico (per es. di legittima difesa). Lo scopo costituisce più precisamente — dal punto di vista psicologico — il motivo determinante ed è per questo che i motivi determinanti al delitto sono anche il criterio fondamentale di una maggiore o minore pericolosità nei diversi autori di una stessa forma di delitto: e dal punto di vista giuridico costituisce « il dolo specifico ».

Non sempre quindi lo *scopo* è condizione *sine qua non* per l'esistenza giuridica del delitto, perchè nei casi in cui a costituirlo basta un dolo generico, il delitto giuridicamente sussiste colla sola intenzionalità. Ma anche in questi casi lo scopo deve assurgere ad elemento di valutazione della maggiore o minore pericolosità.

Ad esempio, la sottrazione o distrazione del denaro affidato al pubblico ufficiale, non costituisce delitto, se l'atto — anche se volontario — fu compiuto senza intenzione criminosa, ad esempio per errore contabile o per negligenza. Se invece fu intenzionalmente commesso, ciò basta giuridicamente a costituire il delitto di peculato e lo scopo che mosse il peculatore non ha funzione giuridica per la sussistenza del delitto. Ma tuttavia di tale scopo è utile e necessaria l'indagine perchè esso è l'indice caratteristico della maggiore o minore pericolosità del delinquente, e quindi elemento decisivo non solo per la quantità ma soprattutto per la qualità della sanzione da applicare a quell'imputato. Il peculatore che sottrae il denaro per consumarlo nell'orgia o per arricchirsi indebitamente è autore di delitto quanto il peculatore che sottrae il denaro ad esempio per rimediare ad una grave jattura familiare o per altro motivo non egoistico: ma tuttavia l'uno e l'altro scopo indica una personalità più o meno pericolosa e quindi assurge a criterio decisivo per il grado e la forma della sanzione, fino, nei congrui casi, al perdono giudiziale.

Del resto, anche fuori del campo giuridico-criminale, i motivi determinanti sono sempre il criterio di valutazione sociale e morale di qualsiasi atto umano. L'abbondante elemosina fatta ad una giovine mendicante può essere atto di filantropia, atto di ostentazione, atto di cor-

ruzione, ecc. secondo i motivi che determinano l'atto esteriore, il quale nella sua obbiettività materiale è sempre lo stesso.

Nella nozione del delitto doloso, contenuta nella prima parte dell'art. 12, per precisare l'*animus* dell'atto obbiettivo, si è indicato soltanto l'elemento della intenzionalità, perchè esso è veramente il nucleo centrale dell'attività psichica criminosa e quindi la condizione giuridica necessaria per ogni delitto e comprende inseparabilmente l'elemento della volontarietà — poichè un atto intenzionale non può essere involontario — mentre lo scopo, cioè il motivo determinante, è oggetto di altre disposizioni o generali (art. 13, 22° n. 6, 23 n. 2) o particolari come dolo specifico in taluni delitti.

Per tal modo, com'è nella tecnica legislativa più recente, quando nel Libro II del Codice si dettano le norme per ciascun delitto cessa la necessità di indicarne l'elemento psichico del dolo generico colle parole « scientemente », « intenzionalmente », « dolosamente » ecc., che si leggono nei codici meno recenti. E l'elemento psichico sarà accennato negli articoli del Libro II, soltanto quando per un determinato delitto, oltre al dolo generico, indicato una volta per sempre nella prima parte dell'art. 12, sia necessario richiederne come estremo inderogabile un dolo specifico, cioè uno speciale scopo antiggiuridico.

Naturalmente poichè questa descrizione psicologica e giuridica del delitto doloso e delitto colposo non contiene alcuna innovazione sostanziale sulle nozioni ormai tradizionalmente consolidate, nei riguardi della prova, resta inteso che essa non porta nessuna variazione sull'onere di provare l'elemento della intenzionalità criminosa, che spetta sempre all'accusa quando l'imputato, eccependo la sua buona fede o la giustificazione del fatto, non si assuma di darne esso la prova.

*
*
*

Chiarita così la nozione psicologica e quindi giuridica di delitto doloso e di delitto colposo, ogni equivoco resta eliminato.

Delle dottrine tradizionali si accetta la parte vitale, perchè rispondente alla realtà umana, dell'elemento psichico necessario nel delitto, e della espressa disposizione di legge, necessaria per la repressione dei fatti colposi. Ma mentre si toglie a tale elemento psichico qualsiasi funzione etica, di fondamento della morale imputabilità come condizione di penale responsabilità, e quindi di distinzione fra delinquenti responsabili e non responsabili, se ne completa l'analisi psicologica e la valutazione giuridica come condizione di applicabilità della sanzione repressiva e come criterio di maggiore o minore pericolosità. E così si esclude la possibilità, che nella interpretazione ed applicazione della norma di legale responsabilità per tutti gli autori di un fatto sottoposto a sanzione repressiva, questa venga applicata anche quando il fatto abbia la materiale apparenza di un delitto previsto nel codice, ma manchi invece — fuori dei casi di incoscienza — degli elementi psi-

chici senza dei quali il suo autore materiale non è un delinquente, nè doloso nè colposo.

Art. 13.

Delitti politico-sociali. — Una distinzione fra delitti comuni e delitti politico-sociali non può avere nella differenza obbiettiva del fatto che un elemento secondario ed accessorio. Anche di fronte alla legge scritta, da una parte i fatti contemplati nel Titolo I del Libro II del Codice attuale, come « delitti contro la sicurezza dello Stato » non si possono sempre considerare come delitti politici se essi siano commessi per motivi egoistici, per esempio di cupidigia (come il tradimento a scopo di lucro) o di vendetta (per es. il regicidio a scopo di vendetta privata) e da altra parte i delitti comuni possono considerarsi come delitti politico-sociali se determinati esclusivamente da motivi politici, connessi oppur no con un delitto politico principale.

L'elemento decisivo è sempre quello psicologico e personale dei motivi determinanti l'autore del delitto.

A questo elemento psicologico è quindi ispirata la nozione dei delitti politico-sociali contenuta nell'art. 13 del Progetto (1).

Questo dispone che sono delitti politico-sociali « quelli commessi esclusivamente per motivi politici o d'interesse collettivo », intendendo con questa espressione i motivi e gli scopi di miglioramento collettivo, anche economico, cioè superiori e diversi dai moventi di vantaggio egoistico e personale.

In pratica, ora sono considerati delitti politici quelli previsti nel Libro II del Codice Penale vigente, dal Titolo I° (delitti contro la sicurezza dello Stato) e dal Titolo II capo 1 e 2 (delitti contro le libertà politiche e contro le libertà dei culti), e talvolta anche quelli previsti dal capo 6 (delitti contro la libertà del lavoro).

Ma mentre finora la sola ubicazione nel Titolo I del Libro II delle disposizioni repressive di speciali delitti bastava a farli considerare, per il loro obbietto giuridico, come delitti politici, almeno teoricamente (poichè in pratica tranne la diversa competenza secondo l'art. 14, n. 2 Cod. p. p., il Codice Penale vigente stabilisce delle pene fisse, con alternativa, solo in alcuni casi fra reclusione e detenzione) nel Progetto invece il valore della stessa ubicazione resta subordinato all'elemento soggettivo dei motivi determinanti. Sicchè se l'autore di uno di quei delitti abbia agito per motivi di interesse esclusivamente personale sarà sottoposto alle sanzioni comuni anzichè alle sanzioni per delitti politico-sociali.

Per delitto politico-sociale si intende quello commesso esclusiva-

(1) Non occorre richiamare le diverse definizioni del delitto politico proposte sinora nel campo dottrinale — da quella del Filangieri in poi — perchè esse sono — specie nei criminalisti moderni — quasi esclusivamente poggiate sull'elemento obbiettivo anzichè su quello psicologico.

mente per motivi politici e di interesse collettivo. Ma la parola « *esclusivamente* » deve intendersi nel senso che i motivi determinanti siano di natura politica o sociale e quindi altruistica, senza disconoscere che negli atti umani l'egoismo, come base personale di chi agisce, non è mai estraneo neanche all'altruismo più puro, per esempio all'amore materno: onde bisogna distinguere l'egoismo sociale, cioè non contrario all'utile generale, dall'egoismo antisociale, che ha nel delitto comune la propria espressione più grave. Perciò nei delitti politico-sociali un qualche movente egoistico esiste sempre, non foss'altro la soddisfazione di un proprio ideale; ma il fatto commesso perde la sua caratteristica generosa e scusabile quando l'interesse od il vantaggio egoistico ne sia il decisivo movente e la parvenza di un ideale politico o sociale non sia che la bandiera per nascondere la merce di contrabbando, cioè lo scopo del lucro, della vendetta, ecc. Nel qual caso anzi il delinquente darebbe prova di una più raffinata e pericolosa malvagità.

Naturalmente, nella ulteriore redazione del Libro II del Codice Penale, la Commissione dovrà non soltanto rivedere se tutte le ipotesi attuali di delitti contro la sicurezza dello Stato siano da conservare in quella rubrica e se altre forme nuove di delitti politico-sociali non siano da aggiungere, ma dovrà pure stabilire le sanzioni per i delitti comuni che corrispondano e debbano sostituirsi alle sanzioni speciali per delitti politico-sociali, quando questi malgrado l'apparenza esteriore non siano che dei delitti comuni, per i motivi ignobili ed antisociali onde siano determinati.

Art. 14.

Aberratio delicti. — L'art. 14, disciplinando la responsabilità nei casi di errore (*aberratio delicti*) o deviazione di colpo (*aberratio ictus*) nell'esecuzione del delitto, riproduce la prima parte del vigente art. 52, per cui l'autore non risponde delle circostanze aggravanti che derivano dalla qualità dell'offeso per *aberratio delicti* (quando il delinquente offenda Tizio credendolo Caio) o per *aberratio ictus* (quando il colpo diretto contro Caio va ad offendere Tizio).

Ma modifica la seconda parte della norma, nel senso di valutare agli effetti della sanzione tutte le circostanze soggettive e quindi non soltanto quelle favorevoli all'imputato (com'è nel vigente art. 52) ma anche quelle aggravanti, per es. la premeditazione, e quelle inerenti alla persona contro la quale l'azione era diretta, per es. i vincoli di sangue tra offensore ed offeso.

E ciò evidentemente perchè l'atto compiuto, pur costituendo un delitto unico (come dottrina e giurisprudenza stabilirono nell'interpretazione del vigente art. 52) rimane pur sempre l'indice della maggiore o minore pericolosità del delinquente. Chi, coll'intenzione di uccidere il proprio genitore, spara contro di lui è sempre un parricida malgrado la accidentalità che, per deviazione del colpo, abbia causato la morte di un'altra persona; come è sempre delinquente passionale chi, in determinate condizioni personali, per amore contrariato, esplode l'arma contro l'amante ed invece uccide o ferisce il proprio padre.

Art. 15-16.

Tentativo. — Considerando il delitto soltanto nella sua obbiettività giuridica è logico ritenerlo « perfetto » cioè *consumato*, appena sia leso il diritto che è protetto dalla norma penale, anche se il delinquente non raggiunga l'intento pratico che si era prefisso e cioè anche se il delitto non sia *esaurito*. E, per la stessa ragione, si ritiene, dalle dottrine tradizionali e dalle legislazioni, che il delitto sia sempre « imperfetto » quando l'esito di esso, malgrado il proposito dell'agente, non raggiunga il momento decisivo della giuridica consumazione.

È questa la « teorica oggettiva », seguita specialmente dai criminalisti italiani e dal codice vigente.

Pur restando nella considerazione della obbiettività giuridica del delitto, può invece darsi maggiore rilievo all'elemento intenzionale e giungere allora alle conclusioni della « teorica soggettiva » seguita specialmente dai criminalisti tedeschi.

Ma nè l'una nè l'altra teorica risponde completamente alla realtà delle cose e soddisfa le necessità della difesa sociale.

Colla teorica obbiettiva si materializza la giustizia penale, dando valore tirannico ai risultati materiali ed esteriori dell'azione umana e beneficando così i delinquenti anche più pericolosi delle accidentalità loro favorevoli (delitto mancato): colla teorica soggettiva si spiritualizza unilateralmente la giustizia penale, dando valore tirannico alla mera intenzione del delinquente e staccandola dalla sua attività esteriore.

Considerando invece il delitto come « un fatto naturale e sociale » e, per la difesa sociale come sintoma della pericolosità del delinquente, è logico dire che il tentativo del delitto è già una perfetta manifestazione concreta della personalità antisociale del suo autore. Ma la giuridica consumazione ed il materiale esaurimento hanno un valore complementare per precisare la pericolosità del delinquente.

Sebbene i dati dell'antropologia e psicologia criminale non siano ancora completi, si può anche affermare che la pericolosità od antisocialità di un uomo si può arguire dai caratteri della sua personalità in rapporto alla sua condotta sociale, anche prima che esso compia o tenti di compiere un delitto. Ma se questa probabile pericolosità può dar luogo a provvedimenti di prevenzione sociale e personale (come ad es. la selezione scolastica ed educativa dei moralmente deficienti « candidati alla delinquenza ») non basta, evidentemente, per provocare dei provvedimenti di repressione giudiziaria. Come per la segregazione in un manicomio occorra almeno il dato concreto di una manifestazione morbosa da parte dell'ammalato, così per una sanzione repressiva occorre almeno il tentativo di commettere un delitto.

Il tentativo di delitto costituisce quindi il *minimum* di attività antisociale necessario per mettere in movimento gli ingranaggi della giustizia penale, perchè esso — sia come « conato prossimo » sia come

« conato remoto » — costituisce con la aggressione contro il diritto, la manifestazione positiva di una personalità criminale.

La qualità e quantità di sanzione difensiva che convenga all'autore di un tentativo di delitto dipenderà, come sempre, dagli atti obiettivamente compiuti in rapporto alla maggiore o minore pericolosità personale che con essi viene manifestata.

Di qui le norme stabilite negli art. 15 e 16 del Progetto.

Per la desistenza dall'esecuzione del delitto alla parola « volontariamente » del vigente art. 61 capov. si sostituisce la parola « spontaneamente » (già usata dall'art. 48 del Codice Penale Toscano) per indicare, come già diceva il Mori, illustrando questo articolo, che la desistenza deve indicare un proposito di ravvedimento od almeno non essere imposta da circostanze esteriori urtanti contro il proposito delittuoso (per es. grida o resistenza delle vittime, accorrere di persone, di funzionari, mancanza di strumenti adatti, di circostanze favorevoli, ecc.). La desistenza cioè esclude la sanzione repressiva (quando gli atti compiuti non costituiscano già un altro delitto od una contravvenzione) se essa dimostri che il delinquente non è pericoloso o lo è in grado trascurabile, onde prevalga il vantaggio di non provocarne l'ostinata prosecuzione dell'attività criminosa (1).

*
*
*

Per disciplinare le varie ipotesi del tentativo, la Commissione pur riconoscendo che la distinzione, portata dal Romagnosi, fra « delitto tentato » e « delitto frustrato » o mancato, costituisce un perfezionamento notevole nell'anatomia giuridica del delitto, ha considerato però che ai fini della legislazione positiva e della pratica giudiziaria tale sottile distinzione dà luogo a facili sofisticazioni, e difficilmente i giudici, specialmente popolari, comprendono ed ammettono la figura del delitto mancato, perchè può sempre pensarsi che se la consumazione non fu raggiunta ciò dipese dal non avere il delinquente — in quel caso — fatto « tutto ciò che era necessario ». Tanto più quando, accogliendo il voto ripetutamente espresso da criminalisti, anche non consenzienti in tutto colle proposte della sociologia criminale, si stabilisce che per il delitto mancato la sanzione sia eguale a quella stabilita per il delitto consumato.

Onde il progetto non distingue esplicitamente il delitto tentato dal

(1) Nè regge l'argomento per il quale nei lavori preparatorii del vigente codice penale si preferì la parola « volontariamente » perchè « non appartiene alla giustizia punitiva indagare i motivi intimi delle azioni umane » (*Relaz. Min. 1887, n. LIV*). Mentre è evidente che quando la legge esige un dolo specifico per la punizione di un delitto, ogni giorno la giustizia punitiva indaga sui motivi determinanti all'azione, per stabilire il fine « di lucro » « di uccidere » « di libidine o di matrimonio » « di servire all'altrui libidine » « di fare atto di sprezzo » « di offendere un culto » « di conoscere un segreto epistolare » « di facilitare la evasione », « di esercitare un preteso diritto » « di incutere timore », « di suscitare tumulti », ecc.

delitto mancato, ma lascia al giudice la valutazione dell'azione spiegata dal delinquente, come manifestazione della sua maggiore o minore pericolosità; e quindi gli dà facoltà anche di applicare, nei casi che si direbbero di delitto mancato, una sanzione eguale a quella stabilita per il delitto consumato.

Ed in questo pensiero la Commissione è stata confortata dal precedente significantissimo, che il Carrara lodava il codice penale germanico (del 1870) « per avere (nel § 43) affatto abbandonata la configurazione del reato mancato, la quale se è vera nel punto di vista scientifico, è così difficile a capirsi dai non giuristi, che produce difficoltà insuperabili ed ingiustizie ».

Nelle altre ipotesi, quando cioè le modalità del fatto e l'azione spiegata dal delinquente e le sue condizioni personali ne dimostrino una minore pericolosità, l'art. 16 ammette una sanzione minore. Ad esempio: quando l'agente non abbia fatto tutto ciò che era necessario per consumare il delitto od abbia usato mezzi inidonei o tentato di raggiungere un fine giuridicamente o materialmente irrealizzabile (come chi ruba la cosa propria credendola altrui o chi pugnala un malato morto poco prima o la donna infanticida che inveisce sul nato morto od il ladro che sfonda la cassa forte e la trova vuota dei valori poco prima asportati dal proprietario, ecc.).

Però nel caso che per il delitto sia stabilita la segregazione perpetua le diminuzioni sono ammesse in limiti più ristretti, per la gravità massima del delitto che rivela una grave pericolosità. Negli altri casi le diminuzioni possono giungere fino al perdono giudiziale, come quando si tratti di delinquente occasionale o passionale che abbia usato mezzi assolutamente inidonei o perseguito un fine assolutamente irrealizzabile.

Nella nozione del tentativo si è poi preferita l'espressione « circostanze accidentali » a quella del Codice attuale (art. 61-62) « circostanze indipendenti dalla sua volontà » ed a quella meno incompleta del Codice Toscano (art. 46) « per cause indipendenti dalla volontà e dal modo di operare dell'agente ». Infatti la espressione « circostanze accidentali » mentre conferma che queste devono dipendere da un accidente e quindi non dalla intenzione dell'agente, non esclude la dipendenza dal « modo di operare », che è sempre un elemento diagnostico notevole nel giudizio di pericolosità e non merita l'ostracismo assoluto che ad esso fu dato nei progetti del codice vigente, per le note ragioni attinenti soprattutto alla teorica obbiettiva sul tentativo.

Con l'art. 16 resta così semplificata e chiarita la materia del conato criminoso, che era venuta, nella teoria e nella pratica, soverchiamente intricandosi, tanto da provocare per parte di qualche criminalista classico la proposta disperata ed empirica di sopprimerla, riducendo il tentativo a delitto per sè stante nei congrui casi (per esempio, considerando il tentativo di omicidio come un ferimento), ed a contravvenzione di polizia in ogni altro caso (1).

(1) BUCELLATI, *Istituzioni di diritto e procedura penale*, par. 366.

Ma, soprattutto, restano così le diverse ipotesi dell'*iter crimini* regolate in rapporto al criterio fondamentale della pericolosità in modo più efficace per la difesa sociale e più rispondente ai dettami della coscienza morale, pur rispettando le garanzie del diritto individuale nell'imputato.

Art. 17.

Compartecipazione. — Quando il delitto sia commesso da più persone, improvvisamente o previo concerto concorrenti in vario modo e in diversi tempi (prima e dopo) alla esecuzione, consumazione, esaurimento di esso, sarebbe un'astrazione teorica il non vedere il legame psicologico che unisce i compartecipi. E non è quindi opportuno che la legge penale, come fa il codice norvegese, mostri di ignorare il fatto della compartecipazione criminosa, non disciplinando il concorso di più persone in uno stesso delitto e considerando schematicamente ogni compartecipe come autore (mediato o immediato) del delitto stesso, secondo la dottrina di qualche criminalista (Foinitzki, Getz, ecc.).

Tanto più, quando non si dimentichi il dato dell'antropologia criminale per il quale la compartecipazione criminosa, specie se preordinata, è caratteristica dei delinquenti più pericolosi (delinquenti per tendenza congenita ed abituali) e non si verifica nei delinquenti passionali (fatta eccezione per i delinquenti politico-sociali)

Alla descrizione analitica delle varie forme di compartecipazione criminosa, che è nel codice vigente e che non può tutte comprenderle il Progetto preferisce una disposizione sintetica che tutte le comprende sia come partecipazione prevalentemente psicologica (mandato, istigazione, consiglio, ecc.) sia come partecipazione prevalentemente materiale (autori, coautori e complici).

E stabilisce l'art. 17 che ciascuno di coloro che « in qualsiasi modo » concorrono materialmente o moralmente al delitto, sia sottoposto alla sanzione stabilita « per il delitto stesso », che viene quindi considerato come azione unica e collettiva.

Però, se è vero, come dicono taluni criminalisti, che il delitto è l'effetto risultante da tutte, inseparabilmente, le parziali azioni onde i compartecipi hanno cagionato il risultato finale, e quindi non c'è da fare giuridicamente alcuna distinzione fra i vari compartecipi; è anche vero però che il modo di concorrere all'esecuzione di un delitto non solo può essere obbiettivamente diverso, cioè più o meno prossimo ed efficiente al momento consumativo, ma vale soprattutto ad indicare la diversa pericolosità di ciascun compartecipe, che può anche essere più grave in chi dia un concorso obbiettivamente meno importante e viceversa.

Infatti può un delinquente abituale riserbarsi la parte obbiettivamente secondaria, di consigliere, istigatore o complice di fronte all'autore principale, che sia un delinquente occasionale o passionale, o minorenne o infermo di mente e può l'autore principale essere determinato ad agire da motivi meno ignobili di quelli che hanno determinato il complice a promettere e dare la sua opera prima, durante e dopo il delitto.

Onde la norma generica sulla responsabilità comune a tutti i compartecipi, viene specificata col disporre che tale responsabilità avrà diverse forme e gradi di sanzione secondo le circostanze di pericolosità maggiore (art. 22) o minore (art. 23), che il giudice riscontrerà in ciascuno dei compartecipi.

Tale norma è preferibile a quella dapprima proposta dal Sighele ed attuata in qualche codice penale, per cui la compartecipazione criminosa costituisce *in ogni caso* una circostanza aggravante; mentre ciò è ammissibile soltanto, come il Sighele stesso riconobbe, nei casi di compartecipazione preordinata. Così dicasi pure dell'altra proposta pure del Sighele, che l'aver partecipato ad un delitto commesso da una folla tumultuante debba sempre costituire per tutti i compartecipi una circostanza attenuante.

Infatti secondo la diversa personalità dei compartecipi (provocatori e provocati, capi e gregari, *meneurs et menés*) e secondo i loro motivi determinanti, la compartecipazione criminosa e la folla delinquente sono modalità psicologiche che possono — come il Sighele in seguito riconobbe — indicare diversa pericolosità nei vari compartecipi e non possono quindi tradursi in una norma penale uniforme e schematica.

Con l'art. 17 restano inutili le ulteriori disposizioni del codice vigente — non sempre adeguate in ogni caso — per cui nel solo rilievo della entità obbiettiva del concorso, il complice deve sempre essere punito meno dell'autore (immediato) o dei coautori ed i complici sono inesattamente distinti in necessari o non necessari.

È così, viceversa, il mandante è punito alla pari del mandatario, salvo a diminuirgli la pena se abbia malignamente scelto un mandatario che al delitto fosse spinto anche da motivi proprii.

E restano del pari superflue le disposizioni degli art. 65 e 66 del Codice vigente, sulla comunicabilità ai vari compartecipi delle circostanze personali e materiali, che abbiano oppur no « servito ad agevolare la esecuzione del delitto » e fossero dai compartecipi « conosciute nel momento in cui sono concorsi nel reato ». Queste circostanze, per es. di chi intenzionalmente oppur no concorre all'esecuzione di un parricidio, di un furto con effrazione, ecc., hanno appunto per gli art. 22 e 23, il valore sintomatico di una diversa pericolosità nei compartecipi alla quale devonsi adeguare le singole sanzioni.

Da ultimo, il capoverso dell'art. 17 disciplina l'ipotesi del mandato accettato ma non eseguito oppure non accettato, applicando ad essa le disposizioni sul tentativo di delitto, che graduano le sanzioni relative secondo la pericolosità del delinquente. È infatti inammissibile, da una parte, che chi abbia seriamente e perversamente dato il mandato di commettere un delitto, vada impunito sol perchè il presunto mandatario, per senso morale o per impossibilità materiale o per qualsiasi altra ragione, siasi rifiutato di accettare o non abbia eseguito il mandato a delinquere.

In tal caso la propria pericolosità andrebbe impunita soltanto in grazia della non pericolosità altrui.

Ma d'altra parte è inammissibile che il mandato non accolto o non eseguito costituisca *in ogni caso* l'espressione di una pericolosità personale trascurabile nel mandante. Nel mandato non accettato e tanto più in quello accolto ma non eseguito c'è, per il mandante, un elemento psichico ed una manifestazione che completa la obbiettività di un vero e proprio delitto, onde esso è punito da alcuni codici, sull'esempio dell'art. 54 del Codice Toscano. Soltanto vedrà il giudice caso per caso quale grado di pericolosità manifesti col suo atto il mandante, appunto secondo le diverse modalità del tentativo con mezzi più o meno idonei e per un fine più o meno realizzabile da parte di un delinquente più o meno pericoloso per età, condizioni mentali, perversità, abitualità, ecc., e per motivi più o meno antiumani e antisociali.

Oltre il mandato non accettato o non eseguito, le ipotesi della istigazione non seguita e dell'offerta di delitto non accolta saranno disciplinate del Libro II del Codice, non dimostrando esse, in via generica, nei loro autori una pericolosità sufficiente per sottoporle a sanzione con una norma generale, applicabile per tutti i delitti, anche i più lievi. Ed egualmente sarà, nelle proposte per una riforma sulle leggi della stampa, eliminata la questione della complicità per presunzione *juris et de jure* attribuita per i delitti, al gerente responsabile delle pubblicazioni periodiche.

Sicchè anche in questa materia della delinquenza associata — onde alle primitive bande criminali e brigantesche, fugate dai territori disabitati, non già colla pena di morte o le procedure sommarie, ma con i mezzi tecnici della viabilità ferroviaria, si son venute sostituendo le forme gravi ed endemiche delle associazioni criminali (di adulti e di minorenni) specie nei grandi centri urbani e persino con diramazioni internazionali — il criterio di una più efficace difesa sociale secondo la diversa temibilità dei delinquenti trova in questo Progetto un'attuazione adeguata pel solo fatto di avere trasportato le norme repressive dal momento obbiettivo del delitto in quello soggettivo e vivente del delinquente (1).

(1) Un'impressione, che può dare l'esame di questo titolo I (*delitto*) è che esso sia scarsamente svolto con 7 articoli, in confronto dei 20 articoli del titolo II (*delinquente*) e dei 93 articoli del titolo III (*sanzioni*).

Ma questa è press'a poco, la proporzione nel codice penale vigente di cui gli articoli relativi al *delitto* sono 10, quelli relativi alla *responsabilità* sono 17 e quelli relativi alle *pene* e loro esecuzione ed estinzione sono 62. Ed analoga distribuzione si osserva nel progetto svizzero (1915).

Ciò dipende dall'avere questo progetto sostituito il delinquente al delitto come obbiettivo precipuo delle norme legislative.

Onde, ad esempio, le norme sul delitto complesso e sul delitto continuato che obbiettivamente riguardano il delitto, per il loro valore sintomatico vanno meglio disposte fra le circostanze di maggiore pericolosità.

Senza dire che se le norme su *delitto* e *delinquente* possono assumere forma breviloquante anche perchè suppongono la illustrazione ed applicazione della dottrina e giurisprudenza, le norme sulle *sanzioni*, invece hanno indole anche descrittiva e devono essere precisate, non potendo, a garanzia dei condannati, le essenziali modalità dei provvedimenti repressivi essere lasciate al regolamento carcerario.

TITOLO II

Il delinquente.

L'uomo delinquente, anche prima che la iniziativa di Cesare Lombroso ne diffondesse l'osservazione scientifica e quindi la cognizione più positiva, era sempre stato, in realtà, ed è sempre il protagonista della giustizia penale, come quotidiana e pratica esplicazione di attività giudiziaria.

Il delitto scoperto è il punto di partenza; la sentenza e la sua esecuzione sono il punto di arrivo. Per giungere dall'uno all'altro — rifacendo a ritroso l'*iter criminis* — bisogna sempre occuparsi del delinquente, che nel delitto ha manifestata la sua personalità e che dopo l'esecuzione della sentenza riporterà le tendenze ed attitudini della sua personalità nel cimento della vita sociale.

Ma mentre la persona viva del delinquente attira — anche troppo — sopra di sé l'incandescente attenzione pubblica, nei casi di delitti strani o feroci, ed è l'obbiettivo principale di ogni dibattito giudiziario, le leggi penali sinora polarizzate verso l'entità giuridica del delitto, hanno lasciato l'uomo delinquente nella penombra, come una figura media a cui applicare un articolo del Codice penale, riducendolo poi ad un numero nella esecuzione della pena carceraria. Le poche e tassative condizioni fisio-psichiche elencate nella legge penale, come modificatrici dell'imputabilità, non rappresentano che una parte eccezionale ed incompleta della personalità del delinquente e quindi portano ad un artificialismo di norme astratte, che non garantiscono nè la sicurezza sociale nè il diritto individuale.

I dati dell'antropologia e della psicologia criminale portarono nella dottrina un movimento progressivo di orientazione della giustizia penale verso il delinquente e la sua maggiore pericolosità. Onde si divulgò il criterio fondamentale della « individualizzazione delle pene » che può essere legale — giudiziaria — amministrativa, secondo che la preoccupazione di adattare la sanzione alla personalità del delinquente sta nella norma legislativa, nel giudizio penale o nella esecuzione della condanna.

Queste tre forme di individualizzazione, che ora sono abbandonate all'empirismo carcerario od all'insufficiente tecnicismo psicologico dei giudici giurisperiti, non possono però avere uguale grado di applicazione, anche in un ordinamento legislativo giudiziario e carcerario ispirato ai dati scientifici sull'uomo delinquente.

È infatti evidente che le norme generali di un codice penale (Libro I) non si possono « individualizzare », mentre ciò è completamente pos-

sibile nel giudizio penale che esamina caso per caso, e lo è meno completamente nell'esecuzione della condanna, specie quando sia grande il numero dei detenuti.

Per questo fu sostenuto, fin dai primordi della scuola positiva italiana, che alla individualizzazione legale ed in parte anche alla individualizzazione amministrativa bisogna sostituire il criterio della classificazione, come più pratico e facilmente attuabile.

Per le norme legislative la classificazione dei delinquenti è anzi il solo criterio possibile, mentre nell'esecuzione amministrativa delle condanne, alla classificazione (per la quale in ogni stabilimento di segregazione, com'è detto nell'art. 70 di questo progetto, si raccoglieranno i condannati che si trovino in condizioni fisiche e psichiche più affini) si può aggiungere anche la individualizzazione, quando in ogni stabilimento il numero dei segregati non sia soverchio e la loro disciplina e rieducazione siano affidate ad un personale direttivo e di custodia, tecnicamente specializzato nel trattamento dei delinquenti.

Per queste ragioni il Titolo II di questo Progetto contiene un sistema di norme, che sostanzialmente sono adattate alle diverse e principali categorie dei delinquenti, che sono tutte soggette al principio della responsabilità legale, ma che devono trovare sanzioni adatte alle loro caratteristiche di maggiore o minore pericolosità e di più o meno facile riadattamento alla vita libera ed onesta.

Quindi in questo Titolo II dopo il Capo I che disciplina la responsabilità legale ed i casi di giustificazione del fatto, il capo II tratta della pericolosità, distinguendo secondo le circostanze di minore pericolosità i delinquenti occasionali ed i delinquenti passionali e secondo le circostanze di maggiore pericolosità i delinquenti per tendenza congenita o acquisita. E nei capi seguenti si precisano norme particolari per i delinquenti recidivi ed abituali, per i delinquenti infermi di mente e per i delinquenti minorenni.

E nel Titolo III a questa classificazione personale dei delinquenti corrisponde la classificazione delle sanzioni più specialmente stabilite per ciascuna categoria dei delinquenti, colle norme per la loro applicazione giudiziaria ad ogni singolo imputato.

Si completa così, in questo Progetto, il sistema legislativo, giudiziario ed amministrativo di individualizzazione della giustizia penale, che è la conseguenza diretta dell'aver portato il fulcro della legge repressiva dal delitto al delinquente.

Quindi questo Titolo II porta le più profonde innovazioni di fronte alle legislazioni penali vigenti, perchè da un lato orientando la norma penale dall'entità giuridica del delitto alla personalità del suo autore, si rende necessaria una sistemazione delle disposizioni relative alla diversa pericolosità dei delinquenti e dall'altro lato, le riforme, talvolta radicali ma sempre frammentarie e spesso contraddittorie — che leggi speciali, soprattutto all'estero, hanno già portate nel trattamento dei delinquenti abituali, pazzi, minorenni — vengono in questo Progetto riordinate ed integrate sul terreno, comune a tutti i delinquenti, della legale responsabilità.

CAPO I

Della responsabilità.

Art. 18.

Responsabilità legale. — Come si disse a proposito del V criterio direttivo dei lavori della Commissione, l'art. 18 per cui si stabilisce che « gli autori e compartecipi di un delitto ne sono sempre legalmente responsabili, tranne i casi di giustificazione del fatto », contiene la norma fondamentale e caratteristica del presente Progetto di Codice Penale, consacrando la conclusione più decisiva cui sin dall'inizio giunse la scienza criminale, rinnovata dal metodo galileiano, e completando il ciclo di evoluzione che le più recenti legislazioni penali avevano dovuto accettare dall'incoercibile predominio delle nuove idee e dagli innegabili insegnamenti dell'esperienza sociale sui risultati della giustizia punitiva.

Infatti nella codificazione penale dei secoli XIX e XX, si constata una graduale ma progressiva trasformazione della norma basilare sulla responsabilità penale.

Si comincia coll'affermarla nella sua forma classica ed aperta di imputabilità morale come condizione di imputabilità penale e l'imputabilità morale si fonda esplicitamente, come dice l'art. 34 del C. P. Toscano, sul principio che « le violazioni di legge penale non sono imputabili quando chi le commise non ebbe coscienza dei suoi atti e libertà di elezione ». È la traduzione del misticismo medievale e dello spirito religioso di penitenza che, pur temperato dai principi giuridici trionfanti dopo la rivoluzione francese, ancora persiste e francamente si afferma nelle leggi penali.

Ma coll'imporsi del metodo di osservazione sperimentale in tutte le scienze non solo fisiche ma anche biologiche e morali e sociali, che si verificò soprattutto nella seconda metà del secolo XIX, fu clamorosamente discussa la « libertà di elezione » onde i legislatori penali dovettero farne astrazione, trincerandosi (come i codici di Spagna, Ungheria, Italia, ecc.) nell'elemento di una semplice volontarietà (art. 45 C. P. vigente). Essi però con questo restarono sempre sul terreno tradizionale di una separazione fra delinquenti moralmente responsabili e moralmente non responsabili, sostituendo alla limpida espressione del Codice Toscano una serie svariaticissima di faticose formule analitiche o sintetiche, di cui (con notevoli ed improvvise variazioni dal progetto ministeriale al testo definitivo) dà esempio l'art. 46 del Codice Italiano vigente.

L'art. 47 del progetto ministeriale (1887) abbandonava la formula dei progetti precedenti sullo « stato di follia o qualsivoglia stato di mente che tolga la coscienza di commettere un reato ovvero una forza alla quale non si potè resistere » e sostituiva la formula che « non è punibile colui che nel momento in cui commise il fatto era in tale stato di deficienza o di *morbo*sa alterazione di mente da toglierli la coscienza

dei propri atti o la possibilità di operare altrimenti ». Ma il testo definitivo (art. 46) disse invece, che « non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da toglierli la coscienza o la libertà dei suoi atti ».

Era così compiuto un notevole abbandono dei tradizionali principii sull'umana imputabilità, riducendo la « libera elezione » del Codice Toscano alla semplice « volontarietà » ed alla « libertà dei propri atti » che si disse essenzialmente diversa dalla « libertà della volontà ».

Questa transazione però, come tutti gli eclettismi, non tolse le difficoltà e le perniciose conseguenze pratiche, per esempio di delinquenti pazzi più volte recidivi in omicidio, e di delinquenti abituali, che grottescamente contano le loro condanne a dozzine e a ventine, perchè, pur transigendo sulle formule, la giustizia penale restò sempre come pretesa « retribuzione di una colpa mediante un castigo proporzionato » e quindi con la separazione fra delinquenti moralmente responsabili e non responsabili. Nè gli inconvenienti si evitarono quando con altra transazione (stigmatizzata pochi anni prima in Parlamento dal Ministro Mancini) il capoverso dell'art. 46 stabilì che il giudice « ove stimi pericolosa la liberazione (ancora non si parla di pericolosità personale) dell'imputato proscioltto, ne ordina la consegna all'autorità competente » ed ora, per il sopravvenuto art. 594 del Codice di Procedura Penale, direttamente, con la sentenza di proscioglimento « ne ordina il ricovero in un manicomio ».

Ma sotto l'influenza delle divulgate cognizioni scientifiche sull'uomo delinquente e delle continue esperienze di mancata difesa sociale contro i delinquenti più pericolosi, qualche progetto estero di codice penale compì un altro passo nelle transazioni sui principii tradizionali circa la punibilità. Infatti, mentre il progetto germanico (1909) all'art. 63 ancora parla della « libera determinazione della propria volontà » come condizione di punibilità e tuttavia (art. 81) stabilisce che « i motivi determinanti, lo scopo, *le condizioni personali e sociali dell'autore* » devono valutarsi nella misura delle pene, il progetto austriaco invece (settembre 1909) all'art. 43 francamente dispone che « la pena deve commisurarsi secondo *la colpa e la pericolosità dell'autore* » riunendo così in un connubio incompatibile i due opposti criteri dell'astratta colpa morale e della concreta pericolosità.

Il nostro Progetto quindi non fa che compiere l'ultimo passo logico, poichè, ritenendo estranea alla giustizia penale ogni pretesa, che è irrealizzabile, di misurare « la colpa » del delinquente, non le attribuisce che una funzione di difesa sociale in rapporto alla « pericolosità » di esso.

La pericolosità del delinquente può derivare dalle cause più diverse, come la tendenza congenita al delitto, la malattia mentale o nervosa, l'età minore, l'ubriachezza, l'abitudine al delitto, il *raptus* di una emozione, l'impulso di una passione, l'occasione transitoria, il tumulto travolgente, ecc. Ma quando col delitto consumato o tentato questa pericolosità si manifesta, la difesa sociale non può mancare sol perchè i

principii teorici sull'imputabilità sembrano non ammetterla. Le diverse cause onde quella pericolosità si origina e si atteggia non possono avere altra funzione, nella giustizia penale pratica, che di adattare alla personalità del delinquente la sanzione che meglio raggiunga lo scopo di impedire il ripetersi del delitto da parte del condannato o colla sua segregazione a tempo indeterminato se esso sia inguaribile ed incorreggibile oppure col rieducarlo alla vita libera ed onesta, come è possibile nella maggior parte dei casi.

Ond'è che, superata la prima impressione misoneistica che le abitudini mentali possono ricevere dalla norma stabilita dall'art. 18, noi siamo certi che come nei secoli passati, per continua evoluzione si trasformarono i concetti astratti ed i criteri pratici sull'umana responsabilità, così ora il principio della legale responsabilità per tutti i delinquenti — quali che siano le loro condizioni fisio-psichiche — come nel quarantennio decorso ha progressivamente conquistato il consenso degli studiosi di sociologia criminale, continuerà a conquistare anche la comune coscienza, già molto modificata dalle continuate esperienze sulle deplorevoli deficienze della tradizionale giustizia punitiva. Sicchè lasciando alla coscienza religiosa, alla filosofia morale, al pubblico sentimento nelle loro incessanti modificazioni il giudizio sulla colpa morale dei delinquenti, la giustizia penale compirà — in modo più efficace e più umano ad un tempo — la sua pratica funzione di difendere in ogni caso il consorzio civile dai delinquenti, senza sacrificare i diritti dell'umana personalità a tiranniche prepotenze dell'interesse sociale, ma pur senza sacrificare a sopravvivenze teoriche ormai superate, le indeclinabili necessità del vivere civile contro la criminalità.

Art. 19.

Giustificazione del fatto. — Per la legislazione penale vigente, la imputabilità morale e quindi penale, può essere, secondo le dottrine tradizionali, modificata da condizioni *fisiche* (costrizione) — *ideologiche* (ignoranza ed errore) — *fisio-psichiche* (infermità di mente, età minore, sordomutismo, ubriachezza, impeto d'ira o di dolore) e *giuridiche* (esecuzione della legge o di un ordine, legittima difesa, stato di necessità).

Sostituita all'imputabilità morale la responsabilità legale, questa non può essere esclusa che dalle condizioni per cui il fatto di che si tratta sia giustificato o in senso positivo, perchè compiuto *secundum jus* od in senso negativo, perchè compiuto *non contra jus*.

L'art. 19 ai n. 1 e 2 stabilisce le cause di giustificazione negativa ed ai n. 3-4-5 le cause di giustificazione positiva.

L'insuperabile costrizione da parte di altri a compiere un'azione o, più spesso, un'ommissione delittuosa, toglie la possibilità di attribuire quest'azione od ommissione al suo autore immediato, che non ebbe né volontà né intenzione né scopo di commetterla.

Così dicasi dell'azione od omissione delittuosa compiuta in stato di suggestione patologica per quelle manovre ipnotiche o di fascina-

zione che però in pratica — contro le iniziali previsioni teoriche — hanno condotto alla perpetrazione di veri delitti soltanto in casi rari. Ed altrettanto dicasi del fatto delittuoso compiuto in piena buona fede da chi, non essendo un infermo di mente od un minore di 12 anni, fu determinato ad agire da un inganno altrui, che nelle sue condizioni personali al momento del fatto era invincibile.

In questi tre casi, siamo di fronte ad individui non delinquenti per propria iniziativa (ed i loro precedenti personali e le circostanze del fatto ne completeranno la prova) e quindi la responsabilità legale del fatto anti-giuridico da essi compiuto spetterà a colui che li determinò ad agire, come dispone il primo capoverso dell'art. 19.

Il n. 2 disciplina l'ignoranza e l'errore di diritto e di fatto. Quanto all'ignoranza della legge, nella giustizia penale domina il principio dogmatico dell'obbligatorietà della legge, ammissibile nell'ordine giuridico generale ma che portato nel campo della giustizia penale urta contro la realtà umana per cui è assolutamente impossibile che ogni cittadino — anche se fuori di quella *rusticitas*, che la praticità dei giureconsulti romani valutava appunto in rapporto all'ignoranza della legge — conosca tutte le leggi in genere e nemmeno tutte le leggi penali in specie, che hanno vigore nel momento in cui agisce. La complicazione progressiva dei rapporti sociali e la mania di legiferare, reprimendo superficialmente i fatti sintomatici anziché prevenirne od attenuarne le cause generali e profonde, hanno reso così numerose ed effimere le leggi, che perfino la loro completa elencazione diviene impossibile, senza dire che talvolta la giurisprudenza è oscillante nel dire se una legge o parte di legge sia ancora vigente per implicita abrogazione di leggi sopravvenute.

Pretendere quindi che il cittadino conosca tutte le leggi penali del suo Paese non è possibile.

Malgrado ciò l'art. 44 del Codice vigente confermò che « nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale », solo concedendo colla formula « legge penale » alle censure di quella arcaica presunzione, che si possa in giustizia penale invocare a propria scusa l'ignoranza di una legge civile o commerciale od amministrativa, ecc.

Era naturale che il presente Progetto, ispirandosi ad un senso schietto di realtà, fuori dagli irretimenti dei convenzionalismi giuristici, non potesse riprodurre invariata la norma del vigente art. 44. E fu proposto di ammettere sempre, a propria giustificazione, l'ignoranza anche della legge penale, non nel senso di ignorare la redazione degli articoli di un codice, ma nel senso positivo di avere agito in buona fede non sapendo che quell'atto fosse proibito da una legge.

Naturalmente tale ignoranza — per la quale, come sempre nel campo del diritto, è pregiudiziale la questione della prova — non è possibile per i delitti naturali, che per senso morale congenito e per educazione familiare, scolastica e sociale ogni cittadino, che non sia

incosciente per infermità mentale e per infanzia, sa e sente che sono azioni illecite. Ma tale ignoranza è possibile per i delitti puramente legali, spesso di natura contravvenzionale o di mera creazione politica, contro i quali il senso morale istintivo non ha ripugnanze evidenti, onde chi compie un atto simile non rivela realmente alcuna pericolosità.

Il n. 2 dell'art. 19 ammette questa giustificazione non in tutti i casi, ma quando l'ignoranza di una legge penale sia « derivata da forza maggiore » per esempio in caso di grave malattia, prolungata assenza, isolamento di vita in territori disabitati, analfabetismo non per propria colpa, ecc. Questa giustificazione però non è ammessa se il fatto compiuto sia dalla legge penale « sottoposto alla sanzione della segregazione rigorosa » (temporanea o perpetua) perchè allora, evidentemente, si tratta di un grave delitto, repugnante alla coscienza dell'uomo anche senza la cognizione speciale della legge. Tanto più che, in simili casi, la notorietà della legge repressiva è molto maggiore che per le leggi relative a lievi delitti più o meno contravvenzionali.

Lo stesso n. 2 ammette la giustificazione del fatto, quando questo fu compiuto « per errore sostanziale di diritto o di fatto, non proveniente da negligenza ». Ed è questa una norma comune a molte legislazioni vigenti (e che si può ritenere compresa nell'art. 45 del codice vigente), ripetutamente illustrata nella dottrina e nella giurisprudenza; onde per essa non occorrono altre osservazioni.

Dopo questi casi di giustificazione negativa del fatto — cioè per non avere agito *contra jus* — si era proposto di disciplinare con una norma generale, l'altro caso di giustificazione negativa consistente nel consenso dell'offeso. Ma fu considerato che tale norma o sarebbe superflua perchè intuitiva nei casi riguardanti i diritti patrimoniali ed anche quei diritti personali che senza discussione sono ritenuti di libera disponibilità (per esempio, la libertà del domicilio) o sarebbe stata eccessiva, come disposizione generale, per quei pochi casi, che troveranno più precisa disciplina nel Libro II (per esempio l'aiuto al suicidio, l'eccisione del consenziente), coll'aggiungere al criterio giuridico del « valido consenso » il criterio psicologico preminente dei motivi determinanti ad agire e delle speciali pietose circostanze in cui il consenso sia dato ed accolto (1).

I tre casi di collisione giuridica irreparabile, nella quale uno dei diritti in conflitto deve essere sacrificato poichè il potere statale è nella impossibilità di dirimere altrimenti tale conflitto, erano già stati disciplinati, con perspicue disposizioni, dall'art. 49 del Codice penale vigente. I numeri 3-4 e 5 dell'art. 19 riproducono — con lievi variazioni di forma, che non intendono modificare la sostanza — quelle disposizioni che in pratica fecero buona prova, sebbene i giudici — perchè la giustizia penale è attualmente orientata verso le obbiettività del delitto e non ha dal processo dati metodicamente raccolti per precisare la

(1) FERRI, *L'omicidio-suicidio*, IV ediz. Torino 1885.

personalità fisio-psichica dell'imputato — talvolta cadano (i giudici popolari) nell'eccesso di ammettere con soverchia larghezza una pretesa ed artificiosa legittima difesa o, più spesso (i giudici togati) nell'eccesso della diffidenza e della restrizioni sia per la legittima difesa sia, soprattutto, per lo stato di necessità. Mentre è evidente che se chi invoca tale giustificazione è un individuo onesto, di precedente vita illibata, ed ha agito contro un delinquente aggressore o di fronte ad un pericolo, il giudice deve essere più favorevole all'onesto anzichè al delinquente.

Sono i tre casi di giustificazione positiva, nei quali il cittadino non è legalmente responsabile del fatto compiuto, non per le ragioni psicologiche di perturbamento, di coazione psichica, ecc. escogitate da taluni criminalisti (Puffendorf, Feuerbach, ecc.), ma perchè quel fatto « non costituisce delitto » — come dicono esattamente taluni codici — cioè l'azione compiuta non solo non è *contra jus*, ma è anzi *secundum jus* o per il diritto alla propria conservazione di fronte al pericolo o perchè il cittadino che fu determinato da motivi legittimi a difendersi contro un delinquente, conclude col giureconsulto romano: *feci sed jure feci* e soggiunge, colle dottrine positiviste, ho nello stesso tempo, provveduto anche alla difesa sociale contro i delinquenti (1).

*
* *

L'ultimo capoverso dell'art. 19 dispone che « quando il fatto non sia completamente giustificato » abbiano vigore le norme dell'art. 76, sull'applicazione giudiziaria delle sanzioni, per le quali il giudice, valutando le circostanze di minore pericolosità, può applicare sanzioni più miti fino al perdono giudiziale.

Appunto perchè nei casi di giustificazione incompleta, per esempio nell'eccesso di difesa, si tratta pur sempre di imputati che non sono dei delinquenti, la legge e il giudice devono usare molta clemenza, fino ad assolvere o perdonare, quando la buona fede o la mancanza di malignità nell'autore del fatto siano rese certe dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto stesso, tra le quali devono essere valutate anche la personalità ed i precedenti dell'aggressore.

(1) È questo il più esatto angolo visuale da cui la scuola criminale positiva considerò, fin dall'inizio, la legittima difesa.

FERRI, *Teorica dell'imputabilità e negazione del libero arbitrio*, 1888, p. 534 (per la legittimità dei motivi determinanti).

FIORETTI, *La legittima difesa*, I ed., 1885 (come forma di lotta contro il delitto, nella quale l'interesse dell'aggredito coincide coll'interesse sociale).

CAPO II

Della pericolosità.

Quando il fatto non sia giustificato, l'autore di esso ne è sempre legalmente responsabile.

Vi è però — oltre la legale responsabilità — un'altra condizione comune a tutti i delinquenti, ed è che la loro responsabilità deve concretarsi in una sanzione, la quale caso per caso corrisponda alla diversa pericolosità del delinquente.

Onde il capo II di questo Titolo relativo al delinquente disciplina appunto la valutazione della pericolosità.

*
* *

Art. 20.

Valutazione della pericolosità. — Gli articoli 20, 21, 22 contengono l'altra radicale innovazione che, in tema di responsabilità penale, deriva dai criteri fondamentali di questa riforma legislativa.

Essi disciplinano cioè quella valutazione di maggiore o minore pericolosità nell'autore del delitto, che è il pernio di una giustizia penale ispirata al senso dell'umana realtà individuale e sociale (1).

E poichè nel libro II del Codice a ciascun delitto è minacciata una sanzione-base, che deve servire all'individualizzazione giudiziaria della norma penale e che, perciò, nella sentenza di condanna riceverà delimitazioni concrete e precise, era necessario, a garanzia così dei diritti dell'imputato come dei diritti della società, stabilire le norme per le quali il giudice, nell'applicazione delle sanzioni — disciplinata negli art. 74 a 77 — preciserà la forma, la gravità e la durata di ciascuna condanna.

Naturalmente, come fu riconosciuto da tutti i criminalisti contemporanei, quando si pongono la difesa sociale e la pericolosità del delinquente a fondamento e criterio della giustizia penale, è inevitabile che i poteri del giudice ricevano estensione maggiore.

Gli abusi del potere giudiziario — che alla fine del medio-evo provocarono, finalmente, la generosa protesta di Cesare Beccaria, cui seguì tanta gloria di pensiero scientifico per rendere più umana la giustizia punitiva, — hanno portato anche nelle leggi positive ad una affermazione dei diritti dell'uomo, che nella seconda metà del secolo XIX giunse anche ad accessi ora non ammissibili, con sacrificio delle più evidenti necessità sociali. Ed è per questo generale indirizzo della scuola classica criminale — parallelo all'indirizzo individualistico prevalso,

(1) Una sistemazione giuridica del concetto di pericolosità è data, nelle sue linee somme, dal GRISPIGNI, *La pericolosità criminale e il valore sintomatico del reato* in *Scuola Positiva*, marzo-aprile 1920.

sino alla metà del secolo XIX, in ogni scienza sociale per contraccolpo della Rivoluzione francese, che si è radicata nella coscienza dei criminalisti la regola « essere ottima la legge che lascia il meno di arbitrio al giudice ed ottimo il giudice che il meno di arbitrio lascia a se stesso ».

Ora che, per esempio, nell'osservanza delle forme sostanziali di procedura penale l'arbitrio del giudice non sia ammissibile, è evidente; perchè le norme di procedura stanno a suprema garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino, che ancora non è constatato se sia, e per quanto, un delinquente, e che, anche come delinquente ed anche come condannato, conserva pur sempre i fondamentali, intangibili diritti di persona umana.

Ed è pure evidente che nell'applicare le sanzioni repressive ai fatti delittuosi l'arbitrio del giudice non può e non deve oltrepassare i limiti che la legge, a garanzia della società e dei cittadini insieme, ha preventivamente stabiliti.

Ma entro questi limiti legali non è possibile togliere al giudice una certa larghezza di poteri, poichè altrimenti egli si ridurrebbe ad un contatore meccanico di dosimetria penale.

Per questa stessa ragione, al medioevale sistema delle prove legali, automaticamente valutate, si è dovuto modernamente sostituire l'intimo convincimento del giudice, che può essere empirico ed irrazionale, se affidato al solo cosiddetto senso comune degli incompetenti, ma che è l'unico e ragionevole criterio direttivo, quando sia affidato alle cognizioni tecniche di magistrati, non solo giurisperiti, ma anche esperti in fatto di fisiopsicologia e di psicopatologia criminale, come in fatto di medicina legale e sociologia criminale.

Eguale per l'applicazione delle sanzioni all'imputato — dopo risolto il problema probatorio — anche sotto l'impero delle leggi vigenti i poteri del giudice penale hanno una notevole estensione, sia nel dedurre dai dati di fatto gli elementi giuridici soggettivi ed oggettivi di ciascun delitto, sia nel fissare la pena tra il minimo ed il massimo stabilito dalla legge.

Quando poi il giudice all'esame obbiettivo del delitto ed alla determinazione numerica della pena dovrà aggiungere la valutazione sociale e giuridica della pericolosità del delinquente, inevitabilmente i suoi poteri acquisteranno estensione anche maggiore. Il clinico che dalla diagnosi arriva alla prescrizione di una cura, che sia adatta non solo alla forma nosologica del morbo secondo un ricettario prestabilito, ma soprattutto alla personalità dell'ammalato, inevitabilmente deve avere più estese facoltà che non l'infermiere a cui venga affidata, sia pure con qualche discrezione, l'esecuzione della cura prescritta.

Qui sta una parte molto delicata ed importante delle riforme proposte; poichè il rilievo dato alla personalità viva del delinquente, mentre da un lato rende anche meno possibile di fissare nella legge, con norme rigide ed automatiche, le sanzioni per ciascun autore di un fatto de-

jittuoso, dall'altro lato non può lasciare al giudice un arbitrio sconfinato e senza controllo, che potrebbe compromettere le irrevocabili garanzie di diritto individuale, conquistate dalla scuola classica criminale nella moderna civiltà (1).

Questa difficoltà può essere superata con un triplice ordine di provvedimenti:

1.° colla scelta, le garanzie e le responsabilità dei giudici specializzati nelle discipline criminologiche;

2.° colle norme che, sulla maggiore o minore pericolosità del delinquente e relativa applicazione o sostituzione di sanzioni, vengano precisate nello stesso Codice Penale, tanto nel I libro delle norme generali, quanto nel II libro delle particolari disposizioni per i singoli delitti;

3.° colle garanzie di tutela giuridica assicurate al condannato ed alla sua famiglia nella esecuzione della sentenza, su cui deve prolungarsi l'azione giurisdizionale del giudice, con una forma adeguata di contraddittorio delle parti.

I provvedimenti del n. 1) spettano alla riforma del nostro ordinamento giudiziario ed anche universitario (2).

(1) È noto, come rilevò il MANCINI (Relazione Ministeriale, par. XXIX) che l'Assemblea Costituente Francese ai precedenti abusi dell'arbitrio giudiziario, cercò invano di contrapporre, nel codice penale del 1791, « un sistema di pene fisse, inflessibili, ingraduabili, stabilendo una eguaglianza che era, come dissero Chauveau e Hélie, la più odiosa delle ineguaglianze ».

(2) In una delle sue prime riunioni la Commissione presentò all'on. Ministro della giustizia il seguente ordine del giorno:

« La Commissione per la riforma delle leggi penali, considerato che qualsiasi riforma della legislazione è destinata a riuscire inefficace ove contemporaneamente non si provveda ad assicurare una maggior capacità tecnica — secondo i più moderni studi di diritto, psicologia e sociologia criminale — nelle persone che amministrano la giustizia penale e concorrono all'amministrazione della medesima come accusatori o come difensori;

considerato che tale maggiore capacità tecnica è resa assolutamente indispensabile a causa degli aumentati poteri che tutte le più moderne legislazioni riconoscono al magistrato nella scelta e nella misura delle sanzioni;

esprime il parere che sia necessario:

1.° nei riguardi dei *magistrati* attuare una netta distinzione, sia nel reclutamento sia nelle funzioni istruttorie e decisorie, fra giudici civili e penali;

2.° nel campo degli *studi universitari* provvedere per una specializzazione della cultura dei giovani, disponendo che per coloro i quali vogliano dedicarsi di preferenza agli studi di diritto penale anziché a quelli di diritto pubblico o privato — dopo un triennio comune — sia resa obbligatoria la frequenza dei corsi di antropologia, psicologia e sociologia criminale, statistica e medicina legale, colla possibilità di conseguire uno speciale diploma;

3.° nei riguardi dei difensori, per quelli che d'ora innanzi chiederanno l'iscrizione nell'albo, stabilire che per essere ammessi al patrocinio davanti alle Corti di Assise occorre ottenere una speciale abilitazione, con iscrizione in albo speciale, mediante esame di pratica professionale sopra le suindicate materie di studio.

Il Ministro Mortara rispose che « per sua parte riconosceva la opportunità dei voti espressi e condivideva pienamente i razionali e pratici criteri che li hanno informati ». E trasmettendo al Ministro della Istruzione lo stesso ordine del giorno confermava la stessa approvazione e così nel trasmetterlo al Presidente della Commissione per la riforma della legge professionale forense. E nel progetto di questa legge fu accolta la parte relativa di questo ordine del giorno.

I provvedimenti del n. 2, sono contenuti negli art. 20 a 22 e 74 a 77 di questo I libro.

I provvedimenti del n. 3, sono contenuti specialmente nel capo V del titolo III di questo I libro, colle norme sulla liberazione condizionale.

*
* *

L'art. 20 dice che « nei limiti segnati dalla legge la sanzione si applica al delinquente secondo la sua pericolosità ».

La maggiore o minore gravità obbiettiva del delitto non è dunque più, com'è invece nelle leggi penali vigenti, il criterio dominante per l'applicazione delle sanzioni. Essa vi concorre sempre, anche in questo progetto, ma soltanto come indice di maggiore o minore pericolosità, come si disse a proposito del II e del III fra i criteri fondamentali seguiti dalla Commissione.

Questa prima parte dell'art. 20 contiene una norma generale, che potrebbe sembrare soltanto teorica, se non avesse lo scopo e la funzione pratica di richiamare l'attenzione del giudice (e quindi l'obbligo di una adeguata motivazione nella sua sentenza) sul grado, la probabile durata e la tendenza della pericolosità. È evidente, infatti, che, anche a parità obbiettiva di delitto commesso, la pericolosità del delinquente varia secondo che essa sia incipiente o già inveterata e quindi di durata più o meno transitoria come nel feritore o nel ladro occasionale in confronto all'abituale od all'alienato di mente. A ciò si aggiunge pure il criterio della tendenza della pericolosità, secondo i dati dell'antropologia criminale, dai quali risulta che mentre, ad esempio, gli art. 80 a 83 del Codice vigente, aggravano automaticamente la pena nel caso di recidiva specifica, lo studio dell'uomo delinquente dimostra invece — come rilevò il Garofalo — che chi si specializza nella esecuzione di una sola forma di delitto (per esempio il borseggio, la truffa, ecc.), può essere meno pericoloso di chi, con profonda insensibilità morale, passa dal furto al ferimento, all'incendio, allo stupro, ecc. Ond'è che la tendenza unilaterale o molteplice, per delitti lievi e per delitti gravi, è appunto un criterio decisivo per valutare la pericolosità dell'imputato.

Il capoverso poi dello stesso art. 20 precisa ulteriormente che « la pericolosità si determina in base alla *gravità e modalità* del fatto delittuoso, ai *motivi determinanti* ed alla *personalità* del delinquente » (1).

E questa norma generica, di evidente significato, si precisa e si concreta, e quindi si interpreta in modo positivo, colle norme specifiche contenute nei successivi articoli 21 e 22.

Art. 21.

Circostanze di maggiore pericolosità. — Le circostanze personali e reali nelle quali un delitto si compie — anche se non ne siano gli

(1) Fra i più recenti progetti di Codice Penale segue esplicitamente questo criterio della pericolosità del delinquente per la graduazione delle pene, il progetto preliminare di codice penale per la Svezia. — THYREN, *Prinzipien einer Strafgesetzsreform*, Lund 1911 e *Remarques sur la partie générale d'un avant-projet de c. p. suédois*, Lund 1917.

elementi costitutivi — hanno tale e così evidente importanza per il giudizio sopra di esso, che sin nelle più antiche legislazioni esse furono poste in rilievo. È caratteristico, a tale riguardo, il frammento di diritto romano, che dice: « Aut *facta* puniuntur aut *dicta* aut *scripta* aut *consilia* ... Sed haec quatuor genera consideranda sunt septem modis: *causa, persona, loco, tempore, qualitate, quantitate et eventu* » (L. 16 D. *Proem. De poenis*). E dei codici vigenti basta ricordare quelli di Spagna (Libro I, capitolo II e III) e della Repubblica di S. Martino (Libro I, Tit. IV) che elencano specificamente le circostanze aggravanti ed attenuanti della responsabilità penale, comuni a tutti i delitti ed in quanto non siano altrimenti contemplate dalla legge come elementi costitutivi o circostanze modificatrici del delitto.

Il Codice penale italiano non ha alcuna norma al riguardo, tranne l'art. 59 sulla diminuzione fissa di un sesto della pena « per circostanze attenuanti » generiche, che è anche più automatico del sistema del codice penale francese (1810) e poi della legge 1832 per la parziale riforma di esso.

Durante i lavori preparatorii del Codice Penale italiano, sino dal 1867 il Mancini, — che per l'ingegno vasto e profondo e per la pratica sapiente di grande avvocato aveva più squisito il senso della realtà umana — propose particolari disposizioni sulle circostanze aggravanti ed attenuanti comuni a tutti i reati: e le riprodusse nel suo Progetto del 1876, col sistema di due specie di pene carcerarie parallele, l'una — a regime più rigoroso — destinata alla repressione dei delitti commessi « per impulso più malvagio, abietto e disonorevole », l'altra come semplice privazione di libertà, destinata ai delitti commessi « per impulso non malvagio e meno biasimevole per se stesso ». Ed era data facoltà al giudice di sostituire l'una all'altra specie di pena appunto per riguardo alla diversità dell'impulso a delinquere.

Ma questa facoltà, in parte riprodotta nel I progetto Zanardelli (1883), fu tolta dal II progetto Zanardelli (1887), onde nel codice vigente non si ha nè questa facoltà del giudice nè l'elenco di circostanze aggravanti ed attenuanti. E tale soppressione se rende la legge penale più lontana ed estranea alla realtà umana, è però più sistematicamente in accordo coll'indirizzo del codice vigente, rivolto alla obbiettività del delitto anziché alla personalità del delinquente.

Infatti una norma generale sulle « circostanze aggravanti ed attenuanti » poichè si riferisce al modo di agire ed ai motivi determinanti del delinquente non può trovare un posto opportuno e fecondo di buoni risultati che in una legge, la quale sia rivolta costantemente alla personalità del delinquente ed alla sua maggiore o minore pericolosità (1).

(1) Ed è per questo che anche per altri istituti moderni, come la condanna condizionale, fu previsto e la esperienza confermo, che essi avrebbero dato scarsi vantaggi, perchè sono degli innasti di criteri soggettivi (condizioni personali del delinquente) sopra un tronco di criteri obbiettivi (entità giuridica del delitto).
FERRI, *Sociologia criminale*, IV Ediz. Torino 1900, pag. 717 e seg., pag. 907 e seg.
È interessante, a questo proposito, ricordare come il codice penale Toscano,

Ond'è che in questo progetto si disciplina, come criterio e sussidio rispondente alla realtà umana, la valutazione legislativa e quindi giudiziaria delle circostanze, che indicano una maggiore o una minore pericolosità del delinquente. E poichè tale norma, in quanto rispecchia le condizioni di esistenza e di attività dei delinquenti, corrisponde all'indirizzo generale di questa riforma legislativa, essa ha tutte le probabilità di dare utili ed efficaci risultati nella sua pratica applicazione, specialmente se l'attuazione di questo Progetto sarà affidata a magistrati che, per nozioni tecniche specializzate, sappiano orientarsi nei loro giudizi verso la personalità del delinquente, anzichè verso l'obiettività del delitto.

Nè può aver valore decisivo l'obiezione empirica, che è impossibile in un elenco legislativo comprendere tutte le circostanze che, nelle infinite varietà dei fatti umani, possono indicare e precisare la pericolosità del delinquente, giacchè — a parte l'osservazione che il non poter fare cosa perfetta non deve impedire di far cosa buona — questo elenco, oltre all'essere numericamente più completo in confronto di quelli sinora scritti nei codici o proposti nei progetti, ha soprattutto questa garanzia, che le circostanze in esso specificate valgono per se stesse (come nei codici vigenti) ma anche e soprattutto come sintomi. Così ad esempio il n. 8 viene a comprendere qualsiasi modalità delittuosa anche non specificamente precisata, quando dice che sono circostanze di maggiore pericolosità « il tempo, il luogo, gli strumenti, il modo di esecuzione del delitto quando abbiano reso più difficile la difesa dell'offeso o danneggiato o *dimostrino una maggiore insensibilità morale nel delinquente* ».

Delle 17 circostanze enumerate nell'art. 21 — e che sono elencate per ordine non di gravità ma di valore sintomatico — le prime 6 riguardano *le condizioni personali* dell'imputato e cioè i suoi precedenti, le sue condizioni organiche e psichiche, la precocità criminosa, la qualità antisociale dei motivi determinanti, i rapporti di parentela e sociali con l'offeso.

Sono queste le circostanze che più specialmente si rilevano dalla antropologia e psicologia criminale: ond'è prevedibile che il fervore scientifico per tali studi diminuito negli ultimi anni (perchè una scienza che non abbia pratiche e quotidiane applicazioni difficilmente può conservare un ritmo costante e crescente di sviluppo) saranno ripresi e progressivamente accresciuti quando i dati dell'antropologia criminale

malgrado la sua linea veramente classica di norme giuridiche, avesse un art. 63, che era implicito riconoscimento della necessità indeclinabile per il legislatore di regolare il valore sintomatico delle circostanze anche personali, che accompagnano ogni delitto.

Infatti l'art. 63 disponeva che « i tribunali devono decretare una pena più grave o più mite, entro i suoi limiti legali, secondo *le circostanze del fatto* e specialmente secondo *la malvagità e la forza della volontà dell'agente* ».

Disposizione che doveva rimanere, specie per questo barlume di osservazione sulla malvagità dell'agente, come una foglia secca in un albero legislativo tutto pervaso dai concetti di giuridica obiettività del delitto.

troveranno quotidiano impiego, come ora quelli della psico-patologia e della medicina legale, per l'applicazione delle nuove leggi penali, così nel campo giudiziario come in quello carcerario (1),

Le circostanze dal n. 7 al n. 14 riflettono le modalità dell'*esecuzione criminosa*, in quanto dimostrino un grado maggiore di pericolosità e sono evidenti per sè stesse come sintomi di più ostinata persistenza criminosa.

Tra queste al n. 9 si parla di chi si serva dell'opera di altri delinquenti nel senso che non vi sia consenso o complicità da parte di questi e quindi per una ipotesi diversa da quella del n. 11 che annovera « la complicità preordinata ». Questa a sua volta sembrerebbe una ripetizione della norma generale sulla compartecipazione criminosa (art. 17). Ma è facile rilevare che per l'art. 17 ognuno dei compartecipi risponde del proprio contributo personale alla esecuzione del delitto, mentre in questo n. 11 si aggiunge, per tutti i compartecipi, indistintamente, l'indice di maggiore pericolosità coll'aver cooperato in più persone e non per moto improvviso, ma preordinatamente, ad ottenere il risultato finale delittuoso.

Il n. 15 comprende, oltre a quella di avere aggravato le conseguenze del delitto commesso, delle circostanze che nel codice vigente costituiscono invece delle *figure speciali di delitto* (art. 78 e 79) cioè il concorso formale di reati ed il delitto continuato. Ma mentre nel codice attuale l'aver con un medesimo fatto commesso più delitti e l'aver per un'unica risoluzione continuato a commettere in tempi diversi una serie di delitti eguali, procura al delinquente una condizione di favore — perchè nel primo caso si applica soltanto la pena per il delitto più grave e nel secondo caso la serie dei delitti viene considerata come un delitto unico col solo aumento di pena da un sesto alla metà — il Progetto invece stabilisce che l'uno come l'altro caso indicano sempre una maggiore pericolosità del delinquente e quindi devono portare ad un grado maggiore e nei congrui casi (come vedremo al capo III del titolo III) ad una forma più rigorosa di sanzione repressiva, non coi calcoli fissi e schematici del codice attuale, ma col criterio pratico del magistrato.

Il n. 16 riguarda il contegno del delinquente dopo l'*esecuzione del delitto*, che è circostanza estranea all'obiettività giuridica del delitto stesso e perciò ora non è contemplata nella nostra legge penale, ma che tuttavia ha un tale valore sintomatico da imporsi anche ora, sel-

(1) Una conferma di questa previsione si ha nel grande fervore scientifico che ora si constata negli Stati Uniti di America per lo studio dei delinquenti, secondo i metodi dell'antropologia e della sociologia criminale. L'*American Institute of Criminal Law and Criminology* (Presidente il giudice superiore Hugo Pam e Direttore il Prof. John Wigmore) è il centro principale di tali studi ed esercita, coi suoi congressi annuali e colle sue pubblicazioni (*Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology*, diretto dal Prof. Robert H. Gault, Chicago) una grande influenza sulla pubblica opinione e sulla legislazione pratica. In tal senso opera anche l'*American Prison Association*, Presid. George A. Wickersham (N. York) e Segret. gen. Joseph P. Byers (Philadelphia).

bene empiricamente, all'attenzione del giudice e da doversi quindi disciplinare per legge.

Finalmente il n. 17 riguarda, come indice speciale per gli autori di delitti colposi, l'aver cagionato il danno « in circostanze che lo rendevano molto probabile e facilmente prevedibile ». Infatti le più frequenti osservazioni personali che la vita giudiziaria moderna ha permesso circa i delinquenti colposi, hanno dimostrato che questi sono pure degli individui socialmente pericolosi, sebbene per ragioni diverse da quelle dei delinquenti dolosi, perchè mancanti di quel minimo di attenzione e di disciplina sociale che è necessario nella convivenza civile, onde anche i delinquenti colposi presentano delle varietà di tipi che giungono fino alla soglia della vera e propria criminalità dolosa (1). Infatti in taluni dei casi che si avvicinano al cosiddetto « dolo eventuale », l'autore colposo del danno rasenta la vera e propria delinquenza: l'automobilista che lancia la sua macchina a velocità eccessiva in luoghi frequentati, non ha l'intenzione precisa e positiva di ferire od uccidere qualcuno, ma non può tuttavia non pensare alla grande probabilità che ciò avvenga. E se, malgrado questo pensiero indeterminato, continua la marcia vertiginosa od anche nel caso che, nemmeno questa previsione eventuale si presenti al suo pensiero, evidentemente è un individuo pericoloso, che, ove il danno si verifichi, deve incontrare un'adeguata e più rigorosa sanzione repressiva.

Art. 22.

Circostanze di minore pericolosità. — Delle 8 circostanze di minore pericolosità qui enumerate, le prime 6 riguardano le *condizioni personali* ed il *modo di agire* del delinquente e le ultime 2 riguardano il contegno di esso *dopo il delitto*.

Il n. 4 — come già il n. 8 dell'articolo precedente — quando all'occasione speciale e transitoria aggiunge le « eccezionali e scusabili circostanze personali o familiari » comprende ogni possibile condizione personale, che indichi minore pericolosità. Così in questa espressione rientrano le condizioni di sesso femminile, vecchiaia, cecità, sordomutismo, ecc. (quando non costituiscano infermità di mente) e resta per esempio compresa la circostanza specificata nel n. 3 dell'art. 36 del Codice Penale di S. Marino per « essersi lasciato imporre dall'altrui autorità o distinta posizione sociale » quando ciò non raggiunge il grado di « timore riverenziale » che lo stesso art. 36 prevede al n. 2 e che è preveduto al n. 3 dell'art. 22 di questo Progetto, che all'intenso dolore ed all'impeto d'ira del vigente codice penale (art. 51) aggiunge la emozione d'intenso timore. Onde quella espressione comprende ogni altra circostanza di ristrettezza o miseria personale od anche di mancata istruzione ed educazione, o d'ingiusta provocazione dipendente non

(1) ANGIOLINI, *I delitti colposi*, Torino 1901 — ALTAVILLA, *I fattori della delinquenza colposa*, Napoli 1907.

da atti altrui immediatamente precedenti all'impeto d'ira, ma da una condotta deplorevole e vessatoria del provocatore (teppismo, mala vita, ecc.) che induca il provocato « in eccezionali e scusabili condizioni personali o famigliari ». Queste ed altre consimili condizioni, quando siano scusabili e quando il delitto sia compiuto da un uomo di precedente vita onesta e per motivi non ignobili, evidentemente indicano una minore pericolosità. Che se la circostanza di eccezionali e scusabili condizioni personali si verificasse anche per il delitto commesso ad esempio da un uomo di vita precedente disonesta o altre volte condannato o dimostrante tendenze criminose, interverrebbe allora la norma stabilita nell'art. 77, per la quale « se concorrano insieme circostanze di maggiore pericolosità e circostanze di minore pericolosità il giudice stabilirà quali circostanze siano prevalenti per graduare la pericolosità dell'imputato e per applicare, secondo l'art. 20, la sanzione più adatta alla sua personalità ».

I n. 3 e 4 di questo articolo 22 si riferiscono più specialmente alle figure del delinquente passionale ed emotivo e del delinquente occasionale, come i n. 1-2-3-4 dell'art. 21 si riferiscono più specialmente alle figure del delinquente per tendenza congenita o per abitudine acquisita (1).

Ma naturalmente le norme ad essi relative non possono avere l'ampiezza descrittiva, che è riservata alle osservazioni scientifiche di antropologia e psicologia criminale e quindi alle loro applicazioni nell'amministrazione quotidiana della giustizia penale. Soltanto qui è da rilevare che la circostanza di avere agito « in stato di passione » è diversa, perchè specifica, dalla circostanza generica, e comune a tutti i delinquenti, di avere agito « per motivi scusabili ».

Per questa espressione generica di « motivi scusabili » come per l'altra dell'articolo precedente, di « motivi ignobili o futili » si potrebbe rilevare che in un Progetto, che alla dottrina dei motivi determinanti al delitto dà un valore preminente, sarebbe stato opportuno mettere una descrizione o classificazione di tali motivi. Ma la Commissione ha preferito attenersi a queste espressioni sintetiche per due ragioni principali.

La prima è che la distinzione fondamentale dei motivi determinanti all'azione è, per il legislatore, quella tra motivi antisociali (in senso psicologico, come la vendetta, l'odio, la cupidigia, ecc.) od anti-giuridici (in senso tecnico, cioè contrari al diritto) e motivi sociali (cioè

(1) Veramente il n. 4 dell'art. 22 allude « ad una speciale e transitoria occasione », perchè considera un delinquente occasionale che dimostri una pericolosità minore di quella comune ai delinquenti più numerosi e primari (cioè non pazzi nè minorenni nè abituali nè per tendenza congenita nè per impulso passionale). Si può dire che la sanzione-base stabilita nel Libro II del codice per ciascun delitto riguarda, nella maggior parte dei casi, i delinquenti occasionali o primari: ed essa viene o accresciuta per circostanze di maggiore pericolosità od attenuata per circostanze di minore pericolosità, tra cui appunto « una speciale e transitoria occasione ».

favorevoli alla convivenza sociale, come l'amore, l'onore, ecc.) o giuridici (cioè conformi al diritto) e quindi a questa indole sociale od antisociale, giuridica od antigjuridica si riferiscono le espressioni di motivi scusabili e di motivi ignobili e futili.

La seconda ragione è che una descrizione o classificazione analitica di tutti i singoli motivi sociali ed antisociali, che possono determinare il delinquente è praticamente irrealizzabile e quindi, per la tecnica legislativa, è preferibile lasciare che il giudice interpreti le espressioni sintetiche della norma penale secondo gli innumerevoli e svariati atteggiamenti dell'umana psicologia, rilevati dall'osservazione quotidiana e dalle ricerche scientifiche.

Ubriachezza e delinquenza. — Il n. 5 disciplina l'influenza della ubriachezza (e di altre consimili intossicazioni acute) sulla quantità e qualità di sanzione da applicarsi.

Al sistema vigente (art. 48 Codice Penale) per cui l'ubriachezza *accidentale*, se completa, del senso dell'art. 46, può cancellare qualsiasi responsabilità penale nell'autore del fatto delittuoso e la attenua sempre, anche nei casi assai più frequenti di ubriachezza incompleta, non solo *accidentale*, ma anche *volontaria* e persino *abituale*, il Progetto sostituisce norme radicalmente diverse per regolare i rapporti fra alcoolismo e delinquenza.

Le ormai notorie constatazioni scientifiche e di quotidiana esperienza sulle dolorose influenze dell'alcoolismo per ogni forma di umana degenerazione e quindi anche di criminalità, hanno portato, in altri paesi, alla promulgazione di leggi speciali per i delinquenti in stato di ubriachezza e specialmente di alcoolismo cronico.

Il progetto non poteva in questa parte non modificare profondamente l'attuale nostra legislazione penale, anche per l'esperienza trentennale ormai fattane.

E l'alcoolismo — che insieme colla tubercolosi e la sifilide, costituisce la triade dissolvente dell'umanità contemporanea ed oramai esige da ogni Stato una serie pronta, sistematica e costante di provvedimenti, soprattutto preventivi e profilattici — viene, nei suoi rapporti colla delinquenza, disciplinato in questo Progetto colle norme seguenti:

1.° i delinquenti « in stato di cronica intossicazione da alcool o da altra sostanza venefica » (come oppio, morfina, etere, cocaina, haschish, ecc.) sono considerati, per l'art. 33, come infermi di mente e destinati a speciali colonie di segregazione;

2.° coloro che volontariamente — con o senza preordinazione al delitto — ed anche abitualmente (senza giungere all'infermità di mente per intossicazione cronica) si ubriacano più o meno completamente e in tale stato commettono un delitto, ne sono penalmente responsabili e soltanto il grado di loro pericolosità sarà desunto dalle diverse altre circostanze, che il giudice deve apprezzare;

3.° gli ubriachi accidentali, cioè quelli nei quali l'ubriachezza non solo non fu da loro voluta ma non fu nemmeno prevista perchè

non era prevedibile (per esempio avendo bevuto una moderata quantità di vino) e perchè fu causata da eccezionali e transitorie condizioni del loro organismo o da altre circostanze materiali a loro ignote (per es. la qualità del liquido bevuto, una droga che altri abbia messo a loro insaputa nella bevanda, ecc.) ed in tale stato commettono un delitto, ne sono sempre responsabili; ma il giudice può valutare tale circostanza, specialmente in rapporto alla vita precedente, alla personalità dell'imputato (poichè anche l'ubriachezza accidentale può rivelare una condizione di nevrosi più o meno larvata) ed alle altre circostanze del fatto, per concludere ad una minore pericolosità, fino, nei congrui casi, al perdono giudiziale.

Con tali norme, che — essendo repressive cioè, come disse Pietro Ellero, « negative ed estreme » (1) — non possono certamente dare l'illusione di arginare l'alcoolismo, che nella civiltà contemporanea è l'effetto di cause sociali e climatiche e fisio-psichiche assai profonde ed estese, si avrà tuttavia da una parte il vantaggio morale di togliere anzitutto l'incongruenza del codice vigente per cui l'ubriachezza, mentre è considerata come reato (art. 488) è anche valutata come circostanza dirimente o minorante a favore di chi commette un reato e dall'altra parte si elimineranno dai processi penali gli artifici onde ora, troppo spesso, gli imputati accampano la scusa della propria ubriachezza.

Folla delinquente. — Il n. 6 dello stesso art. 22 disciplina il trattamento giuridico di chi abbia commesso qualche delitto, come correo o complice, mentre faceva parte di una folla.

Questo fenomeno di psicologia collettiva che nella civiltà moderna si fa occasione sempre più frequente ed impressionante di fatti delittuosi, ha ricevuto — con incontestabile priorità — dalla criminologia italiana, una analisi ed anche una sistemazione giuridica troppo conosciuta ormai, perchè sia necessario insistervi. E le proposte della scuola positiva sulla folla delinquente, che integrano le prime proposte del compianto SIGHELE, hanno ormai, da parecchi anni, diritto di cittadinanza nei tribunali italiani, anche sotto l'impero del codice vigente.

Siccome questo però non contempla in modo esplicito il caso della folla delinquente, la giurisprudenza, per fare ossequio alla più evidente realtà umana, ha dovuto ricorrere alla solita applicazione dell'articolo 47 del codice, sulla parziale infermità di mente.

Col progetto attuale anche in questo argomento la giustizia penale viene ricondotta sul terreno della sincerità ed il riconoscimento di un fenomeno di psicologia collettiva — per cui l'individuo che si trovi in una folla tumultuante può facilmente perdere la sua forza di volontà inhibitoria e la stessa sua sensibilità morale — non costringe a contorte od eccessive interpretazioni della norma penale.

Come fu detto a proposito della compartecipazione criminosa, il fatto della folla delinquente rientra nei casi di compartecipazione raramente preordinata e quasi sempre improvvisa.

(1) ELLERO, *Opuscoli criminali*, 1874, p. 53.

Per i delitti commessi da una folla tumultuante, la responsabilità penale spetterà come sempre a ciascuno degli autori o complici o istigatori, secondo l'azione da ciascuno di essi spiegata in quel frangente. Ed il giudice quindi distinguerà i provocatori ed i *méneurs* dai provocati e dai *ménés* e valuterà — secondo le circostanze di maggiore o minore pericolosità — la personalità di coloro che agirono nella folla, la quale sempre comprende e travolge i tipi umani più diversi: minorenni e donne, persone oneste e persone equivocate o disoneste, uomini incensurati e recidivi, uomini sobrii ed ubriachi, uomini normali ed uomini infermi di mente, individui a calcolo freddo ed individui ingenui od esaltati o fanatici ecc.

Ma oltre questa valutazione personale, il solo fatto di avere agito « per suggestione di una folla in tumulto » deve essere considerato come comune circostanza di minore pericolosità, essendo dimostrato che, all'infuori dei provocatori ed istigatori, specie se con premeditazione, chiunque altro compie fatti delittuosi per « suggestione della folla » nelle condizioni ordinarie della vita, fuori dall'uragano psicologico che la folla costituisce, non commise nè commetterebbe consimili eccessi criminosi.

E quindi anche per chi abbia commesso un delitto « per suggestione di una folla in tumulto » non vi sarà mai l'irresponsabilità, ma il giudice potrà umanamente giungere sino al perdono giudiziale, contemperandosi con questa norma penale, ancora una volta, le necessità della convivenza sociale con le garanzie del diritto individuale, senza improvvido ed iniquo sacrificio delle une o delle altre.

*
* *

I numeri 7 ed 8 dell'art. 22 contengono la valutazione giuridica del contegno tenuto dal delinquente dopo avere commesso il delitto. E mentre ora lo essersi adoperato per diminuire le conseguenze del proprio fatto delittuoso o l'averne risarcito il danno o l'averne confessato il delitto non hanno altra valutazione giudiziaria che quella generica ed insufficiente delle indistinte « circostanze attenuanti » dell'art. 59 del Codice vigente — oltre le norme particolari per taluni delitti circa il risarcimento del danno o la restituzione del tolto — col Progetto invece tali circostanze acquistano per ogni delitto un valore concreto, che il giudice dovrà precisare nella sua sentenza. Ma ciò varrà soltanto nei casi in cui esse esprimano veramente una minore pericolosità per essere effetto di spontaneo ravvedimento e di sacrificio economico apprezzabile da parte di delinquenti occasionali o passionali, anzichè essere frutto di un calcolo furbesco da parte di delinquenti scaltri od abituali, che vi siano determinati da impedimenti sopravvenuti alla propria impunità o, comunque, da egoistico calcolo o tornaconto.

CAPO III

Dei responsabili di più delitti e dei recidivi.

Art. 23-26.

L'esperienza comune insegna che chi commette più delitti, con o senza precedente condanna, è individuo più pericoloso di chi debba rispondere di un solo delitto, salvo che questo non dimostri per le circostanze personali e materiali una eccezionale perversità. Le osservazioni scientifiche hanno poi confermato che appunto i delinquenti meno pericolosi, cioè gli occasionali e specialmente i passionali non commettono mai o quasi mai altri delitti; mentre i delinquenti pazzi per la loro condizione patologica e i delinquenti per tendenza congenita o per abitudine acquisita ripetono frequentemente le loro azioni criminose, sino a farne il tessuto quasi quotidiano della loro esistenza.

È però anche un dato di osservazione scientifica, che la reiterazione dei delitti ed anche la recidiva indicano diversi gradi di pericolosità secondo che esse siano, specie nei casi di delitti lievi, l'effetto di speciali circostanze disgraziate, od invece, di una ostinata tendenza alla criminalità (1).

Ond'è che nel capo III e nel capo IV di questo progetto si distinguono i responsabili di più delitti ed i recidivi dai veri e proprii delinquenti abituali, stabilendo provvedimenti di difesa sociale adatti alla loro diversa pericolosità, la quale è maggiore, naturalmente, nei delinquenti abituali, che spesso fanno anzi della delinquenza un vero e proprio mestiere organizzato, con accorgimenti e regole simili alla organizzazione del lavoro onesto, individuale od associato.

Per i responsabili di più delitti le legislazioni moderne, orientate come sono verso l'obiettività del delitto, considerano « il concorso di reati » e si preoccupano soltanto di regolare aritmeticamente il cumulo delle pene stabilite per i singoli reati concorrenti.

Al sistema più antico del « cumulo materiale » per cui si applica la somma di tutte le pene singolarmente stabilite per ciascun delitto, si oppone spesso la impossibilità materiale della esecuzione pratica, quando la somma delle pene pecuniarie raggiunga cifre iperboliche o la durata complessiva delle pene carcerarie oltrepassi il limite massimo della vita umana.

All'opposto sistema dell' « assorbimento » si oppone l'ingiustizia evidente e l'inconveniente di lasciare impuniti i delitti minori coll'applicare soltanto la pena del delitto più grave.

Ma anche il sistema intermedio, del « cumulo giuridico », sebbene perfezionato nel Codice italiano vigente, col principio della « responsabilità unica con unica pena progressiva » ha il difetto di considerare

(1) GAROFALO e CARELLI, *Dei recidivi e della recidiva* nel *Trattato di dir. pen.* del COGLIOLO, Milano 1891.

sempre il concorso di delitti nella sua esteriore obbiettività, anzichè come sintoma di una maggiore pericolosità personale; senza dire che tale sistema considera — come disse il MAJNO — i responsabili di più delitti come delinquenti all'ingrosso, cui si faccia lo sconto di un tanto per cento.

L'art. 23 sostituisce alle norme aritmetiche sul cumulo delle pene la disposizione generale che al responsabile di più delitti si applica una sanzione che risulta dal prendere come base la sanzione stabilita pel delitto più grave, aggiungendovi l'aggravamento, per quantità e qualità, portato dal valutare gli altri delitti come circostanze di maggiore pericolosità, più o meno eccezionalmente grave, secondo le norme stabilite nei capoversi dell'art. 75.

Con questa disposizione generale è dunque il giudice, che, entro i limiti legali, adatterà la sanzione definitiva alla diversa pericolosità del responsabile di più delitti, non per formule aritmetiche ma per un giudizio complessivo sulle diverse condizioni personali e materiali relative ai delitti per cui è giudicato l'imputato. E ciò tanto se i diversi delitti di cui debba rispondere l'imputato siano stati commessi in tempi diversi oppure in un solo contesto di azione (diverso dal caso che in un medesimo fatto si violino più disposizioni di legge) e siano tali delitti fra loro legati, oppur no, dal vincolo di mezzo a fine.

Il capoverso dell'art. 23 dispone che quando la sanzione risultante sia diversa dalla multa, questa debba sempre essere aggiunta, limitando il cumulo delle multe al doppio del massimo, per evitare che il condannato o la sua famiglia siano privati dei mezzi di sussistenza. Le multe infatti non sono incompatibili colla esecuzione di una sanzione detentiva e non vi è alcuna ragione perchè il responsabile di più delitti non sopporti anche le conseguenze finanziarie della sua attività criminale.

L'art. 24 disciplina la recidiva, nelle forme che non costituiscono delinquenza abituale, stabilendo che essa si verifica anche per le condanne riportate all'estero e senza limite di tempo; poichè se la recidiva si deve pur considerare come indice di pericolosità personale, l'aver riportato una condanna all'estero non ne diminuisce il valore sintomatico, come pure non lo elimina del tutto l'aver commesso un delitto dopo molti anni da una precedente condanna (1). A parte il dubbio — fondato sull'esperienza — che il periodo trascorso senza recidiva potrebbe anche essere soltanto apparente, per la maggiore scalrezza adoperata anche nel compiere altri delitti, è incontestabile che il ricadere nel delitto è sempre indizio di maggiore pericolosità. Il giudice però avrà sempre modo di aggravare meno la sanzione finale, quando il lungo lasso di tempo e le altre circostanze della vita condotta dall'imputato dopo la prima condanna, ne dimostrino un grado non ele-

(1) Per le condanne riportate all'estero dovranno poi le norme per l'attuazione stabilire i criteri di congruaggio tra le pene sancite in leggi estere e le sanzioni adottate in questo Progetto.

vato di maggiore pericolosità. Ond'è che con questa facoltà del giudice di valutare anche le circostanze di minore pericolosità concorrenti colla recidiva, si realizzano i vantaggi della proposta di rendere facoltativo l'aggravamento di sanzione pel caso di recidiva, ma vi si sostituisce la norma, più rispondente ai dati dell'esperienza, che il recidivo è per ciò solo più pericoloso del delinquente primario e quindi la difesa verso di lui deve essere più efficace.

Le norme per la recidiva si riassumono in ciò che per il fatto della sola recidiva, si applicano le sanzioni normali ma con un minimo non inferiore alla metà fra il minimo ed il massimo, quando il nuovo delitto sia sottoposto a sanzione diversa dalla segregazione e quindi minore di questa. Se invece per il nuovo delitto sia stabilita la segregazione (semplice o rigorosa) il minimo è aumentato di un terzo.

L'art. 26 riproduce, con alcune modificazioni, l'art. 83 del Codice vigente, disponendo che agli effetti della recidiva in delitti non si tiene conto delle contravvenzioni, dei delitti colposi, dei reati esclusivamente militari. Si è tolta — come si è detto sopra — l'esclusione delle condanne pronunziate dai Tribunali stranieri e si è aggiunta la esclusione dei delitti politico-sociali che non siano stati commessi con omicidio incendio, saccheggio, rapina, per la evidente gravità di questi delitti, che, se commessi per uno scopo politico, avranno od avranno avuto le sanzioni stabilite per i delitti politico-sociali, ma non tolgono in chi sia recidivo la ragione di una sanzione più rigorosa.

Se però alla condanna precedente per i delitti enumerati nell'art. 26 si toglie il valore di costituire lo stato legale di recidiva, è evidente tuttavia che anche di questi precedenti il giudice terrà conto sotto l'aspetto di circostanze relative alla vita anteatta dell'imputato, secondo il loro significato sintomatico sulla sua personalità.

L'art. 25, a somiglianza del vigente art. 84, disciplina il caso del delitto commesso da chi sia già condannato alla reclusione perpetua. Al nuovo periodo di isolamento completo da sei mesi ad un anno e nei casi più gravi fino a 5 anni (mentre per il vigente art. 84 tale nuovo periodo di isolamento non è minore di un anno e può estendersi a tutta la vita del condannato) l'art. 25 aggiunge altre sanzioni e cioè la privazione della quota riservata al condannato sul peculio guadagnato col lavoro carcerario e la sottoposizione ad una delle forme più dure di lavoro carcerario che siano in quello stabilimento di segregazione, riservandosi le forme meno faticose e più redditizie di lavoro carcerario ai condannati non recidivi.

Privazione della quota-peculio, specie più faticosa di lavoro, nuovo periodo di isolamento completo, che possono applicarsi separatamente od insieme secondo le circostanze del fatto e la personalità del condannato recidivo.

CAPO IV

Dei delinquenti abituali.

Art. 27-31.

La delinquenza abituale, mentre costituisce un permanente e grave pericolo e danno sociale, mette in piena evidenza l'inefficacia delle ordinarie leggi penali. Poichè se, come dice Bentham, anche il primo delitto commesso prova — almeno per il suo autore — l'impotenza della minaccia penale scritta nella legge, la reiterazione abituale dei delitti, specialmente nelle forme che i grandi centri urbani hanno intensificate e diffuse, è fenomeno di vera e propria patologia sociale.

Era naturale quindi che i provvedimenti speciali di repressione, che modernamente i legislatori sentirono la necessità di aggiungere alle astratte norme consuete di giustizia penale — ed in oblio od in contrasto con esse — si escogitassero anzitutto contro i delinquenti abituali. Ed è notorio che l'esempio più notevole ne fu dato dalla legge francese del 1885 per la relegazione dei recidivi, che esplicitamente si dichiarò essere ispirata alle constatazioni della moderna scuola criminale italiana. Quella legge, però, rimase ancora sul terreno della obbiettività del delitto e del numero aritmetico di recidive e quindi non risponde pienamente ai dati scientifici sull'uomo delinquente; ed infatti la sua pratica applicazione, malgrado le parziali riforme successive, non ha corrisposto completamente alle aspettative.

Nelle successive leggi speciali per la delinquenza abituale in altri paesi, specialmente nella più recente legge inglese di *prevention of crime* (II parte) del 1908 (dopo quelle del 1869 e 1871 per gli *Abitual Criminals*) e nel codice penale norvegese del 1902, meglio si affermò invece il criterio della personalità del delinquente per adattare a questa i provvedimenti preventivi e repressivi, che in alcuni degli Stati Uniti di America, a cominciare da una legge 9 marzo 1907 dello Stato di Indiana, si fanno giungere sino alla sterilizzazione sessuale dei delinquenti abituali, incorreggibili ed affetti da anomalie psichiche, per impedire, almeno dopo la condanna, la trasmissione per eredità biologica delle loro tendenze antisociali.

I progetti italiani per l'abolizione del domicilio coatto e la sua sostituzione con provvedimenti verso i delinquenti abituali, fino all'ultimo progetto del novembre 1910, rimasero sempre al criterio aritmetico del numero di recidive. Ma, come già si è osservato al capo precedente, recidiva ed abitualità non sono fenomeni equivalenti.

Non solo: ma anche distinto il vero e proprio delinquente abituale dai recidivi e dai responsabili di più delitti, bisogna nella legge e soprattutto nella individualizzazione giudiziaria ed amministrativa della sanzione repressiva, tener conto dei diversi tipi di delinquenti abituali.

Questi possono ridursi a quattro principali: 1) il delinquente per tendenza congenita ai delitti di sangue e di violenza, oppure a quelli

contro la proprietà, che prima o dopo della condanna, reitera le sue azioni criminose; 2) il delinquente che commette abitualmente delitti non gravi, specialmente contro la proprietà per una congenita ripugnanza al lavoro metodico (1); 3) il delinquente occasionale, che — specie nei casi di infanzia moralmente abbandonata — condannato a brevi pene carcerarie, viene da queste progressivamente peggiorato nella sua personalità fisico-psichica ed è il tipo caratteristico e più frequente di delinquente per abitudine acquisita; 4) il delinquente per mestiere o professionale, che organizza, o da solo o più spesso in associazione con altri, una vera industria criminosa specialmente contro la proprietà (ladri, truffatori e falsari internazionali, topi d'albergo, ladri in ferrovia, camorristi, mafiosi, mala vita, teppa, ecc.), ma spesso anche senza ripugnanza alla violenza e persino ai delitti di sangue, come mezzi per consumare l'altrui depredazione.

In questi quattro tipi di delinquenti abituali è molto diverso tanto il grado di pericolosità quanto il grado di incorreggibilità; e si può dire che esso è ordinariamente maggiore nei delinquenti abituali per tendenza congenita ed in quelli per mestiere.

Minore invece è la pericolosità ed anche l'incorreggibilità nei delinquenti abituali per ripugnanza al lavoro metodico e nei veri e propri delinquenti per abitudine acquisita.

In accordo con queste constatazioni dell'esperienza quotidiana e dell'osservazione scientifica, il Progetto negli articoli 27 a 31 organizza la difesa sociale contro i delinquenti abituali con le norme seguenti che riproducono in parte i provvedimenti già adottati all'estero ma che, invece di essere una incoerente sovrapposizione legislativa sul tronco della tradizionale giustizia punitiva, sono sistematicamente coerenti all'indirizzo fondamentale di questo Progetto (2).

Dichiarazione di abitualità. — Anzitutto perchè sia applicata la sanzione speciale, che è la segregazione a tempo indeterminato, occorre, per l'art. 27, che il giudice constati e dichiari che l'imputato non soltanto è responsabile di più delitti o recidivo, ma è anche un vero e proprio delinquente abituale.

Per questa dichiarazione di abitualità, occorrono norme così di diritto sostantivo come di procedura penale.

Quanto alle prime l'art. 27 completa l'indice legale del numero di delitti e recidive, con l'indice psicologico della abitualità, che viene desunto dalla natura e modalità dei delitti commessi o dai motivi determinati o specialmente dalle condizioni personali e dal genere di vita tenuto oppure da tutti o da molti di questi criteri riuniti insieme.

L'indice legale si fa consistere o nella recidiva in delitti per i quali sia stabilita la segregazione od anche nel dover rispondere

(1) FLORIAN e CAVAGLIERI, *I vagabondi*, Torino 1899, vol. II, parte IV.

(2) Sui delinquenti abituali e sui provvedimenti ad essi relativi, la II sotto-commissione ha presentato due relazioni dell'on. GAROFALO e del Prof. OTTOLENGHI, che saranno pubblicate negli Atti di questa Commissione.

di due o più di tali delitti senza precedente condanna, perchè l'antropologia criminale ha bene stabilito che tanto la pericolosità generica, quanto la pericolosità specifica data dall'abitualità si verificano anche nei delinquenti che abbiano avuto la fortuna o la furberia di evitare condanne precedenti. E soltanto, poichè l'avere già riportato ed espiato condanne precedenti, può indicare una maggiore incorreggibilità, si è stabilito che la segregazione a tempo relativamente indeterminato si possa applicare a chi sia dichiarato delinquente abituale tanto nel caso di recidiva, quanto nel caso di concorso di delitti; ma che per applicare la segregazione a tempo assolutamente indeterminato occorra invece una duplice o triplice recidiva.

L'indice psicologico consiste nel significato antropologico e sociale che, per la personalità dell'imputato reo di più delitti o recidivo, si desume dalla natura e modalità dei delitti commessi, che indichino cioè non l'occasione transitoria o l'improvviso impulso, ma il calcolo e la preparazione; dai motivi determinanti, che siano cioè di tornaconto personale più o meno cinico, chiedendo alla « consuetudine delinquendi » i mezzi di sussistenza e di orgia; dalle condizioni personali e dal genere di vita tenuto, che sono appunto la caratteristica dei delinquenti abituali e di mestiere, per le ovvie e notorie constatazioni di vita quotidiana, specialmente nei centri urbani.

Dall'indice legale e dall'indice psicologico insieme riuniti deve palesarsi nell'imputato una persistente tendenza al delitto; con la quale espressione di « tendenza persistente » si comprendono evidentemente tanto i casi di tendenza congenita quanto quelli di abitudine acquisita e divenuta ormai cronica e più o meno correggibile (1).

Quanto alle norme di procedura penale, che devono disciplinare l'applicazione di queste sanzioni speciali per i delinquenti abituali, non potendo esse includersi in un progetto di codice penale, basterà accennarne qui talune principali.

Anzitutto ci sarà, nella riforma del Codice di Procedura Penale, da risolvere una questione pregiudiziale. E cioè, quella dichiarazione giudiziaria di abitualità (senza la quale non è possibile applicare le sanzioni speciali degli art. 28 e 29) quando l'imputato sia alla Corte di Assise, dovrà esser fatto dai giurati o dal Presidente della Corte?

La Commissione ha ora soltanto deliberato tale questione, che dovrà risolversi in seguito.

E si può dire che il concetto prevalente è di sottrarre ai giurati un giudizio che richiede cognizioni tecniche ed attitudine alle osservazioni psicologiche e sociali, al disopra del semplice senso comune. Si può anzi dire che la tendenza della Commissione è nel senso di proporre oramai — più che una radicale riforma — l'abolizione dei giuri per i delitti comuni, soprattutto perchè dovendo il giudizio penale di-

(1) Il codice vigente (art. 421 ult. cap.) per stabilire chi sia « ricettatore abituale » non dà nessun criterio, come si era invece proposto durante i lavori preparatori.

venire sempre più un processo tecnico, si imporrà sempre più la necessità di affidarlo a dei magistrati tecnici e che siano anzi specializzati nello studio dell'uomo delinquente. Onde la valutazione delle condizioni personali dell'imputato che ora, da parte dei giurati, viene fatta per semplice intuito, che si presta a facili deformazioni, avrà coi giudici specializzati, un'applicazione sistematica in rapporto alle norme di questo Progetto.

E per questa ragione anche il sistema degli scabini, giudicanti insieme col magistrato, si ritiene da molti inadeguato, poichè la preminenza tecnica del magistrato paralizza ed elimina, troppo spesso, il giudizio personale degli scabini.

Naturalmente, per la tradizione di conquista liberale che ancora circonda la giuria, ma che non ha tuttavia impedito di esautorarla, mutilandone continuamente la competenza per i delitti comuni e restringendone la scelta fra le varie classi sociali, bisognerà che l'abolizione di essa per il giudizio dei delinquenti comuni sia preceduta da una radicale riforma per il reclutamento e le garanzie della magistratura tecnica.

Il sistema dei giurati, appunto per la prevalenza in esso del carattere storico di conquista liberale, potrà continuare per il giudizio dei delinquenti politico-sociali, purchè però si eviti, per essi, il pericolo derivante dalle continue restrizioni portate nella scelta dei giurati, fra i quali tutte le classi e categorie sociali dovrebbero essere equamente rappresentate.

Quanto alle altre norme di procedura, è evidente che la richiesta di dichiarazione dell'abitualità dovrà essere contestata all'imputato, come ora gli si contesta la recidiva nell'atto di accusa (art. 238 C. P. P.), o nella richiesta per il decreto di citazione (art. 355 C. P. P.) e dovrà essere indicata nella sentenza del giudice istruttore o della sezione di accusa (art. 275 n. I P. P.). E se tale richiesta sorgesse soltanto per fatti nuovi, in pubblico dibattimento, all'imputato dovrà essere riservata la garanzia stabilita nell'art. 410 del Codice di Procedura Penale, per la quale egli può chiedere che sia rinviato il dibattimento per avere il tempo di provvedere alla propria difesa sulla nuova ed inaspettata richiesta.

Inoltre, per il caso che l'autore di più delitti sia giudicato per ciascun delitto in processi separati, bisognerà stabilire a quale dei giudici spetti la eventuale dichiarazione di abitualità. Sarà probabilmente il giudice di esecuzione, che, nel coordinamento del vigente Codice di Procedura Penale, avrà l'incarico di segnalare al giudice di merito la dichiarazione di abitualità da pronunziarsi.

E così è ovvio che la dichiarazione di abitualità dovrà avere speciale menzione nel casellario giudiziario, in aggiunta all'art. 619 del Codice di Procedura penale (1).

(1) A confermare l'opportunità di questa dichiarazione giudiziaria dell'abitualità si può ricordare che nel recente progetto di legge per il divorzio, la Commissione parlamentare ha incluso, fra le cause di divorzio, anche « l'abitualità nel delitto o l'immoralità della condotta lesiva dell'onore della famiglia ».

Delinquenti abituali meno pericolosi e più pericolosi. — Gli art. 28 e 29 distinguono i delinquenti abituali, che, per la natura dei delitti commessi e soprattutto per le loro condizioni personali ed il genere di vita tenuto, si dimostrino meno pericolosi e meno difficilmente suscettibili di riadattamento alla vita libera ed onesta ed i delinquenti abituali, che per queste ragioni si dimostrino invece più pericolosi e forse anche incorreggibili.

Per la prima categoria è stabilita la segregazione semplice a tempo relativamente indeterminato in ogni caso per non meno di 6 anni e non più di 20, appunto per dar tempo e modo, nell'esecuzione di essa, di provvedere efficacemente alla rieducazione e riutilizzazione sociale dei condannati.

Per i delinquenti abituali più pericolosi per gravità di delitti e soprattutto per ostinata tendenza alla criminalità, è stabilita la segregazione rigorosa a tempo assolutamente indeterminato, cioè senza limite di tempo massimo e per non meno di 15 anni.

Gli art. 51 e 52 dispongono poi che tanto la segregazione semplice quanto quella rigorosa siano scontate dai delinquenti abituali in stabilimenti speciali, perchè vi siano delle discipline di lavoro e di educazione specialmente adatte alle attitudini personali dei diversi tipi di delinquenti abituali.

Per gli uni e per gli altri l'art. 30 stabilisce l'applicabilità delle norme per la liberazione condizionale (però con termini più rigorosi secondo l'art. 83 di questo Progetto) giacchè senza di questa verrebbe meno nel condannato uno stimolo efficace per la propria emenda colla speranza di riacquistare la libertà. Questa però potrà essere concessa soltanto se il delinquente abituale abbia, durante la segregazione a tempo indeterminato, imparato un mestiere per guadagnarsi la vita e non prima che il Consiglio di Patronato gli abbia trovato un lavoro retribuito (art. 85).

È stabilito inoltre, dall'art. 30, che accordando la liberazione condizionale ad un delinquente abituale il giudice potrà aggiungere l'obbligo del confino o dell'esilio locale per un periodo da 6 mesi a due anni e ciò per l'evidente opportunità di tenere per qualche tempo il liberato condizionalmente lontano dall'ambiente, nel quale egli già contrasse le sue abitudini delittuose.

Comunque, per i delinquenti abituali più pericolosi condannati, per l'art. 29, alla segregazione rigorosa per un tempo assolutamente indeterminato, la liberazione anticipata non è mai definitiva ed essi saranno sempre in libertà condizionale.

Infine l'art. 31 stabilisce che se durante la liberazione condizionale il delinquente abituale commette un delitto per il quale sia necessaria la querela di parte, si procede d'ufficio.

Questa disposizione eccezionale è suffragata dalla preminente necessità sociale di non lasciare in libertà, sia pure condizionale, un delinquente abituale che commetta un vero e proprio delitto, sol perchè

al giudizio di questo sia prescritta la querela di parte. Il ladro abituale che commetta per maggiore scaltrezza un semplice danneggiamento od una semplice appropriazione indebita; il violento od il sanguinario che commetta una violenza carnale od un ferimento rimasto lieve forse per mera accidentalità, quando siano già stati riconosciuti come delinquenti abituali, rivelano con questi atti ulteriori, anche se siano di lieve entità, una persistente tendenza criminosa, alla quale urge riparare colla loro segregazione, senza attendere l'arrivo della querela privata, che potrebbe anche essere impedita dal timore per il querelabile pericoloso.

Fu osservato che però con questa norma possono compromettersi i diritti e gli interessi della parte che è lesa da un delitto subordinato a querela privata, specie nei casi di delitti contro il pudore e l'ordine delle famiglie. Ed il rilievo è esatto. Ma la Commissione, che, anche in fatto di necessità della querela di parte per alcuni delitti, si propone di modificare la vigente legislazione, ha ritenuto però che la preminenza del diritto e dell'interesse sociale sul diritto e l'interesse privato sia frattanto incontestabile nel caso dei delinquenti abituali; onde gli inconvenienti possibili per il privato non querelante sono compensati e superati dal vantaggio di una più efficace difesa contro delinquenti eccezionalmente pericolosi (1).

CAPO V

Dei delinquenti infermi di mente.

Art. 32-33.

Stabilita la norma fondamentale della responsabilità legale per tutti gli autori di un delitto, quali che siano le loro condizioni fisico-psichiche — responsabilità, che deve soltanto corrispondere per grado e qualità di sanzione alla maggiore o minore pericolosità del delinquente — resta risoluto il faticoso problema della condizione giuridico-penale degli infermi di mente, autori di un fatto delittuoso.

Per gli autori di un delitto manifestamente colpiti da una *alienatio mentis*, come nel caso dei *furiosi*, fin dal diritto romano si stabilì la loro morale e penale irresponsabilità, pur ammettendosi in loro confronto dei provvedimenti « ad securitatem proximorum ».

Nei casi di pazzia meno manifesta, la responsabilità penale degli infermi di mente non era esclusa.

Ma dopo il medio-evo, la diffusione e precisione delle osservazioni scientifiche sulla genesi e le manifestazioni delle infermità mentali ha portato nella dottrina e quindi nella pratica, un continuo movimento di trasformazione.

(1) Per l'abolizione della necessità di querela privata nei delitti contro minorenni la Commissione sui provvedimenti relativi alla criminalità dei minorenni espresse un voto unanime (*Atti*, vol. V, p. 91.).

Tuttavia fino alla prima metà del secolo XIX c'era ancora qualche alienista, che, resistendo alla corrente scientifica già affermata, riteneva doversi la pazzia attribuire alla colpa morale dell'alienato.

Il medico Heinroth, in un trattato pubblicato nel 1801, scriveva: « la pazzia è la perdita della libertà morale e non dipende mai da una causa fisica; essa non è una malattia del corpo, ma una malattia dello spirito, *un peccato*. L'uomo che in tutta la sua vita ha davanti agli occhi e nel cuore l'immagine di Dio, non ha a temere di perdere mai la ragione » (1). Onde nel medio-evo e fino al secolo XIX « il trattamento degli alienati consisteva per lo più in castighi ed esorcismi; anzi non di rado essi dovettero soggiacere alla tortura ed anche alla pena capitale » (2).

E non solo il Kant, dalla premessa che la pazzia è una malattia dello spirito, traeva la conclusione che il giudizio se un uomo sia pazzo oppur no deve spettare al filosofo e non al medico, ma anche criminalisti celebrati come Pellegrino Rossi, scrivevano in pieno secolo XIX: « Un dato numero di delitti, soprattutto dei più atroci e paurosi, sono al momento della loro consumazione, l'effetto di una vera monomania... Ma questo parziale soffocamento della ragione dell'uomo gli è imputabile, come risultamento dell'intera sua vita, di una vita tutta di libertà... Noi dunque non siamo stati scandalizzati nè stupefatti nel vedere la giustizia umana colpire *con la sua scure* dei parricidi e degli assassini, *evidentemente monomaniaci*. La loro punizione ci è parsa utile, ma più giusta che utile » (3).

Col diffondersi però dei dati scientifici, sulla psicopatologia, e colle riforme umanitarie nel trattamento dei pazzi, iniziate alla fine del secolo XVIII, da Valsalva, Chiarugi, Pinel, si è giunti nella dottrina, nel sentimento comune e nelle leggi positive al concetto che gli infermi di mente — anche se non colpiti da una forma evidente di pazzia — non hanno colpa delle loro malattie.

Ma da questa constatazione, che ne indirizzava il trattamento alla cura pietosa, come per ogni altra categoria di ammalati, le dottrine criminali trassero la conclusione che dunque il pazzo non fosse in nessun modo responsabile del delitto commesso ed anzi non si potesse nemmeno parlare di pazzi delinquenti (4). Il senso pratico degli anglosassoni — continuando il senso pratico degli antichi romani — istituì « ad securitatem proximorum » nel 1816 a Bedlam e specialmente nel 1863 a Broadmoor, dei manicomi criminali, per la segregazione dei delinquenti assolti per infermità mentale; ma la dottrina criminale classica continuò ad opporsi a tale istituzione, per logica coerenza ai principi astratti sulla morale responsabilità come condizione *sine qua non* di

(1) Citato da RIBOT, *L'hérédité psychologique*, II ed. Paris, 1882, p. 140.

(2) LEIDESDORF, *Trattato delle malattie mentali*, Torino 1878, p. 10.

(3) P. ROSSI, *Trattato di Diritto penale*, Libro I, cap. 9.

(4) SETTI, *Dell'imputabilità secondo gli art. 44 a 48 del codice Penale Italiano*, Torino 1892. — IDEM; *La forza irresistibile*, Torino, 1884.

responsabilità penale. Nel 1877 il grande giureconsulto Mancini rispondendo — come ministro — ad una proposta del deputato Righi per l'istituzione anche in Italia dei manicomi criminali disse: « Io non saprei comprendere come mai quella medesima Corte, la quale è obbligata per legge a pronunciare l'assoluzione in seguito alla dichiarazione del giuri, che nell'epoca in cui avvenne il reato l'accusato era alienato di mente e quindi *non responsabile*, possa ad un tempo ordinare la sua forzata reclusione, per un tempo qualsiasi, in un manicomio . . . Forse perchè ha commesso un reato? Ma ciò non è vero *non avendo commesso alcun reato* colui il quale non comprese quello che fece, che non ebbe coscienza dei suoi atti, che perciò fu dichiarato innocente in faccia alla legge ed irresponsabile: non vi ha dunque motivo giuridico perchè egli decada dall'esercizio e dal godimento di quella libertà, che non si nega a tutti gli altri infelici, travagliati dalla stessa sua malattia » (1).

Però, contro la logica giuridica astratta, le constatazioni evidenti della psicopatologia criminale e le continue esperienze di delitti ripetuti da pazzi assolti e messi in libertà, reclamarono dei provvedimenti di difesa sociale. E questi assunsero forma intermedia ed insufficiente di misura di sicurezza nel capoverso dell'art. 46 del Codice penale vigente. Il quale rimase anche più frustrato nella sua possibile efficacia di difesa sociale, dalla legge 1904, per la quale anche gli assolti per infermità mentale, ma di cui la liberazione sia ritenuta pericolosa, anzichè nei manicomi giudiziari devono essere internati nei manicomi comuni. Ora, in questi, poichè l'indole dei pazzi delinquenti è diversa da quella dei pazzi non delinquenti, la presenza di criminali assolti per infermità mentale, porta inconvenienti-molteplici e quotidiani e quindi facilita e provoca la loro liberazione, malgrado le cautele imposte dal sopravvenuto art. 595 del Codice di Procedura Penale.

Seguitando quel movimento di trasformazione, i più recenti progetti di Codice Penale non solo usano l'espressione, già dai giuristi teorici ritenuta assurda, di « pazzi delinquenti » ma stabiliscono come provvedimento di sicurezza, con atto giurisdizionale, la loro segregazione nei manicomi criminali.

L'ulteriore passo che si compie con questo Progetto, dichiarando che anche i delinquenti infermi di mente devono essere sottoposti alle sanzioni legali ed alle norme per la liberazione condizionale dei condannati, non è dunque che il riconoscimento di una urgente necessità sociale, come del resto essa è già riconosciuta quando la legittima difesa dell'aggredito è ammessa anche contro il pazzo, indipendentemente dallo stato della sua coscienza, come incoercibile reazione al suo atto pericoloso.

Soltanto, questa norma, — eliminando lo scandalo ed il pericolo

(1) E lo ripeteva, nel 1910, l'ALIMENA, *Principii di diritto penale*, Vol. I pag. 489, dicendo che « i manicomi giudiziari sono, come concetto, illegittimi e praticamente assurdi ».

di delinquenti pazzi recidivi anche in omicidio — promette risultati più efficaci ed utili, perchè essa è in armonia sistematica coi principii informatori della nuova legislazione penale, anzichè essere transazione empirica e contraddittoria fra i principii astratti e le concrete necessità della vita civile (1).

*
*
*

Il sistema giuridico del presente Progetto si rileva quindi dal combinato disposto degli articoli 11, 12, 18, 32 e 33, 34 e 35.

Stabilito che « gli autori e compartecipi di un delitto ne sono sempre legalmente responsabili, tranne i casi di giustificazione del fatto »: stabilito che « è delitto ogni fatto per il quale sia stabilita una delle sanzioni di questo Codice », ne deriva che queste sanzioni si applicano sempre, soltanto adattandole alla personalità del delinquente.

E poichè per ogni fatto umano dalla esteriore materialità dell'atto bisogna risalire alla condizione psicologica che lo ha determinato, così, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, gli autori di fatti delittuosi o sono giustificati secondo le norme dell'art. 19 ed allora non sono dei delinquenti, od altrimenti si distinguono in delinquenti a condizioni psichiche comuni, in delinquenti infermi di mente ed in delinquenti a sviluppo psichico normalmente immaturo, cioè in stato infantile.

Vale a dire che vi sono delle violazioni della legge penale, le quali essendo la espressione di una personalità, che è inadatta alla vita sociale per una sua condizione psico-patologica o per immaturità di sviluppo, devono senz'altro essere sottoposte alle sanzioni, che la legge stabilisce nelle forme più adatte alle condizioni personali dell'infermo di mente o del minorenne.

Il fatto delittuoso da essi commesso è fuori dei termini e delle condizioni di psicologia comune e quindi non è nè fatto doloso nè fatto colposo, ma è un fatto più o meno incosciente. Ad esso quindi si applica la sanzione non per l'intenzione (dolo generico) o lo scopo dell'agente (dolo specifico), anche se il pazzo abbia una forma di follia lucida o se il minore di 12 anni abbia un certo grado di discernimento.

La sanzione — che ha poi una forma di segregazione educativa o curativa — si applica loro unicamente per la speciale condizione personale onde si è manifestata la loro pericolosità. Il diverso loro atteggiamento psicologico nelle modalità del fatto potrà soltanto servire al giudice per la scelta e graduazione della sanzione meglio adatta a ciascun individuo.

(1) Saranno pubblicate negli *Atti* di questa Commissione la Relazione della terza sottocommissione, sui delinquenti alcoolizzati (Prof. LUSTIG) sulla riforma degli articoli 46 e 47 del C. P. (Prof. DE SANOTIS) sul trattamento dei delinquenti alienati ed anormali (Prof. FERRARI) oltre le norme processuali per le perizie psichiatriche (Prof. FLORIAN).

Potrebbe tuttavia, sebbene il caso sia rarissimo, un pazzo agire in stato di legittima difesa, (per respingere, ad esempio, l'aggressione di un individuo entrato in casa sua o in stato di necessità per salvarsi da un incendio, ecc.). Ed allora poichè il fatto non esprime più una temibilità criminale, resterà nella competenza dei provvedimenti amministrativi per la cura a domicilio o nel manicomio comune.

E così dicasi per il minore di anni 12.

In ogni caso però, il giudizio se un infermo di mente od un minore dei 12 anni abbia agito per legittima difesa od in istato di necessità, dipenderà assai più dall'esame delle circostanze di fatto anzichè dalla intenzionalità loro, che non può essere criterio valido di valutazione, specialmente per gli alienati di mente. Il paranoico che uccide per delirio di persecuzione, pensa di difendere la propria vita; ma questa intenzionalità patologica non corrisponde alle circostanze obbiettive del fatto (contegno dell'offeso, modalità di tempo, luogo, esecuzione, ecc.) e quindi non può essere elemento di giudizio se non, appunto, per confermare che quell'infermo di mente è pericoloso e quindi deve essere segregato, per necessità di difesa sociale.

Per il minore degli anni 18, che non sia infermo di mente, varranno invece pienamente le norme del dolo e della colpa, perchè allora si tratta di una personalità ormai in condizioni psichiche comuni.

Si potrebbe qui rilevare che anche i delinquenti abituali e tanto più quelli per tendenza congenita, ed in genere tutti i delinquenti, per il solo fatto che hanno commesso un delitto — mentre la maggioranza degli uomini, anche trovandosi in analoghe condizioni di ambiente familiare e sociale, si astiene dal delitto — rivelano una abnorme condizione fisio-psichica per lo meno nel momento del fatto delittuoso.

Ed è vero. Ma è pur vero che le anomalie psichiche, messe in luce nell'uomo delinquente, riguardano soprattutto lo stato della sensibilità fisica e morale, — da cui soprattutto proviene la spinta o la ripugnanza al delitto — mentre le loro condizioni intellettuali, specialmente di raziocinio logico e di esperienza della vita, sono press'a poco quelle della classe sociale a cui ogni delinquente appartiene. E quindi, posto il principio giuridico basilare che l'abnormità delle condizioni fisio-psichiche non esime dalla legale responsabilità dei delitti commessi, gli atteggiamenti psichici del dolo e della colpa devono essere rilevati nei delinquenti che non siano incoscienti per infermità mentale o per età minore dei 12 anni. E devono rilevarsi come criterio di maggiore o minore pericolosità, come fu detto illustrando l'art. 12 di questo Progetto.

Ed è per questo che il capoverso dell'art. 33 — ad eliminare qualsiasi dubbio in proposito — dispone che la speciale sanzione stabilita per i delinquenti nei quali sia constatata una grave anomalia psichica « non si applica quando l'anomalia psichica consista esclusivamente o principalmente nella tendenza al delitto, congenita od acquisita ».

E si dice « esclusivamente o principalmente », perchè, secondo i dati dell'antropologia criminale, quasi sempre il delinquente per tendenza congenita od acquisita, presenta anche anomalie neuro-psichiche oltre il difetto di senso morale. Ma si è voluto, con questa disposizione, esplicitamente eliminare il pericolo che per i delinquenti più pericolosi le accessorie anomalie neuro-psichiche, potessero far loro pretendere al trattamento di chi sia in stato di grave anomalia psichica, nel senso psichiatrico della parola.

*
* *

Sistemata così la condizione giuridica degli infermi di mente di fronte alla giustizia penale, si presenta ora un secondo problema: ed è l'adattamento delle sanzioni alle diverse forme di infermità mentale. E ciò non nel senso e colla pretesa irrealizzabile di catalogare in un articolo di legge le svariatissime forme cliniche di alienazione, ma nell'intendimento di distinguere, secondo i dati più sicuri della psicopatologia criminale, quei due tipi di infermità mentale, che, nella varietà delle singole forme nosologiche, presentano una diversa pericolosità criminale ed esigono quindi due tipi di sanzioni difensive.

Il capo V è intitolato « dei delinquenti infermi di mente » e questa espressione « infermi di mente » va intesa in un senso generico, non come sinonimo di « malattia », ma come condizione generale di mente non ferma. Analogamente, anche nel linguaggio comune, la salute non ferma o malferma comprende tanto la vera e propria malattia, quanto, e più spesso, uno stato di malessere che non è una forma di morbo, clinicamente individualizzato.

Questa condizione generica di infermità di mente, comprende due tipi specificamente distinti: l'uno previsto nell'art. 32, ed è la vera e propria alienazione di mente, nel senso clinico della parola, l'altro previsto dall'art. 33 ed è la cronica intossicazione da alcool od altra sostanza venefica oppure la grave anomalia psichica (epilessia, isterismo, neurastenia, ecc.) che non raggiunge la forma di vera e propria pazzia od alienazione di mente.

L'art. 32 poi, per il trattamento dei veri e propri alienati di mente, li distingue a loro volta in più o meno pericolosi.

Il pazzo delinquente può infatti commettere delle azioni di lieve entità (come ingiurie, oltraggi, lievi offese al pudore, ecc.) o, comunque, non essere molto pericoloso: ed allora sarebbe eccessiva ed inadatta una segregazione molto prolungata o rigorosa, quale si ha nel manicomio criminale: e può bastare invece una casa di custodia.

Se il pazzo commetta invece un grave delitto o, comunque, la sua malattia lo renda molto pericoloso, allora la sua segregazione e cura avverrà in un vero e proprio manicomio criminale.

Ma è facile constatare che i delitti commessi da veri alienati di mente (cioè affetti da una forma clinica di pazzia come frenastenia, mania, melanconia, paranoia, demenza, ecc.) sono assai meno frequenti di quelli commessi da delinquenti psico-neuropatici, per epilessia so-

prattutto e per isterismo, debolezza mentale, degenerazione, neurastenia, paranoidismo, ecc.

Questi infermi di mente per psico-neuropatia, come quelli per cronica intossicazione da alcool o da altra sostanza venefica, hanno personalità e quindi condotta, tanto in libertà quanto nelle case di cura, molto diverse da quelle degli alienati di mente. E perciò l'art. 33 stabilisce che essi saranno segregati in stabilimenti diversi dal manicomio criminale e dalla casa di custodia, che devono avere prevalente carattere ospitaliero, e cioè in speciali colonie di lavoro, poco dissimili da quelle per i delinquenti comuni.

Onde, con queste disposizioni resterà esclusa la possibilità che gli infermi di mente (per alienazione o per anomalia psichica) quando hanno commesso un delitto abbiano per qualsiasi ragione ad essere internati — anche per sola osservazione — nei manicomi comuni, che devono essere esclusivamente riservati ai pazzi non delinquenti.

E così si risolve in modo corrispondente ai dati della psicopatologia criminale e soddisfacente per la pratica amministrazione della giustizia penale, la *vecchia quæstio* dei semi responsabili per infermità di mente (*demi-fous*), che ora l'art. 47 del Codice improvvidamente sottopone ad una pena ordinaria e fissa, ma attenuata, lasciando che al termine di essa l'infermo di mente sia rimesso in libertà, non certo migliorato dalla permanenza in un carcere comune. Infatti la « casa di custodia » facoltativamente stabilita per essi nel capoverso ultimo dell'art. 47 rimase — dalla promulgazione del Codice in poi — lettera morta, appunto perchè innesto non vitale sul tronco legislativo della morale responsabilità, completa od incompleta.

Nello stesso senso rimane regolata la condizione giuridica dei sordomuti delinquenti, che caso per caso saranno, secondo le loro condizioni personali, sottoposti all'una o all'altra delle sanzioni stabilite negli art. 32 e 33.

Il capoverso dell'art. 33, come già si è detto, rappresenta una norma di precauzione soprattutto per l'interpretazione giurisprudenziale. Fu infatti osservato esattamente, in seno alla Commissione, che la anomalia consistente nella tendenza al delitto — congenita od acquisita e quindi permanente o transitoria — non esiste mai sola nell'uomo delinquente, ma è sempre o quasi sempre accompagnata da altra anomalia nervosa o psichica. Ma la Commissione ha preferito essere meno tecnicamente esatta, ma socialmente più provvida, stabilendo che lo speciale trattamento dell'art. 33 non sia applicabile ai delinquenti comuni, per evitare il pericolo che, secondo la dottrina di qualche psichiatra, il giudice potesse ritenere che, per esempio al delinquente per tendenza congenita dovesse applicarsi, per la sua « grave anomalia psichica » il trattamento dell'art. 33 per gli infermi di mente, anzichè quello stabilito colle sanzioni per i delitti comuni commessi dai maggiori di anni 18.

Viene superata così l'abitudine mentale per cui dall'eccesso delle torture e pene medievali contro i pazzi si era passati nel secolo XIX

all'eccesso opposto della loro assoluta impunità e liberazione, malgrado la gravità dei delitti commessi, poichè, ad esempio, il massacro di più persone è caratteristico degli epilettici, specialmente sotto l'influenza dell'alcoolismo (1). Questo progetto, mentre col genere delle sanzioni stabilite rispetta per gli infermi di mente quel sentimento comune di pietà, che non si ha per altre forme di degenerazione umana o di patologia umana, d'altra parte colle norme della loro legale responsabilità provvede sistematicamente alle necessità della difesa sociale, che sono indeclinabili ed urgenti di fronte al delinquente per infermità di mente non meno che di fronte al delinquente per tendenza congenita o per abitudine acquisita.

CAPO VI.

Dei delinquenti minorenni.

Art. 34-38.

Il fenomeno della criminalità nei minorenni, che nella civiltà contemporanea, specialmente per i grandi centri urbani ed industriali — e durante e dopo la guerra, per la mancata disciplina famigliare, anche nei centri minori — ha assunto estensione ed intensità sempre crescente, è stato ormai completamente studiato soprattutto col metodo positivo dell'antropologia e sociologia criminale (2). E si è così constatato che per tale aumento di delinquenza, come del resto per ogni altro, i rimedi più efficaci stanno fuori del Codice Penale.

Le sorgenti della criminalità dei minorenni consistono nelle condizioni di *infanzia materialmente abbandonata* (che nella civiltà moderna non è in sensibile aumento) e soprattutto di *infanzia moralmente abbandonata*, che si è enormemente accresciuta e che spesso è anche *infanzia maltrattata o torturata*, vittima della nevrosi isterica od isterico-epilettica specialmente nelle madri, dell'alcoolismo nei padri e vittima della demoralizzazione prodotta dalla miseria, per la quale c'è anche l'infanzia e l'adolescenza *immoralmente sfruttata* colla mendicizia, i furti, la prostituzione, ecc.

Su questo terreno pullulano i minorenni *deficienti, discoli, viziosi, candidati alla delinquenza, delinquenti*.

Ed è evidente che i rimedi contro questa piaga sociale, che minaccia di divenire cancerenosa, sono soprattutto i rimedi sociali di pre-

(1) FERRI, *L'omicidio nell'antropologia criminale*, (omicida nato e omicida pazzo) Torino, 1894, sez. III, cap. 3.

(2) Per il triennio precedente la guerra (1912-13-14) si hanno le seguenti medie annuali, relative a decisioni irrevocabili per delitti:

Minori di anni 9, prosciolti	707
Dai 9 ai 14 anni, assolti per mancanza di discernimento	4.856
Condannati: { 9-14 anni	2.827
{ 14-18 "	14.809
{ 18-21 "	15.580

venzione, di profilassi, di educazione, di cura, di un'atmosfera economica e familiare libera dal veleno della miseria materiale e morale (1).

Tuttavia anche i rimedi legali, di ordine civile e di ordine penale, sono indispensabili. E soltanto, invece di essere guidati dalle consuete norme astratte di responsabilità morale, aritmeticamente graduata secondo le diverse età, dovranno ispirarsi sempre al criterio fondamentale della personalità del delinquente, più o meno pericolosa e più o meno correggibile: criterio fondamentale che, specialmente per i minorenni, offre le maggiori probabilità di buoni risultati, poichè è l'albero giovane che può più facilmente essere raddrizzato.

Tutte le leggi speciali dettate nel secolo XX per la tutela civile ed il trattamento penale dei minorenni, hanno abbandonato i criteri classici e tradizionali della giustizia punitiva e persino le forme consuete di procedura. Dalla legge inglese del 1908 (*Children Act*) al progetto italiano di *Codice dei minorenni* (1912) i provvedimenti di ordine penale si riassumono: — 1) nel sostituire delle sanzioni speciali, a scopo di educazione e di cura, alle pene stabilite per i delinquenti adulti; — 2) nel sottrarre i delinquenti minorenni alle forme ordinarie di istruttoria e di giudizio penale (2); — 3) nell'istituire in ogni principale circoscrizione giudiziaria un magistrato dei minorenni, con ampi poteri discrezionali, coadiuvato da funzionari specializzati, anche donne, in accordo coi consigli di Patronato e Società di assistenza.

Per questi ultimi provvedimenti (n. 2 e 3) la Commissione si riserva di proporre norme adeguate nella revisione del Codice di Procedura Penale.

Quanto alle disposizioni repressive relativamente ai minorenni delinquenti, il sistema del Progetto risultante dagli articoli 34 a 38, consiste anzitutto nel distinguere le diverse categorie di minorenni delinquenti secondo la loro personalità più o meno pericolosa e correggibile.

I limiti di età e la diversa gravità del delitto commesso concorrono naturalmente per questa distinzione come criteri complementari.

Il progetto distingue i delinquenti minorenni che siano: — 1) non moralmente abbandonati; — 2) moralmente abbandonati; — 3) moralmente pervertiti; — 4) con tendenza persistente al delitto; — 5) infermi di mente.

Quanto ai limiti di tempo, anzitutto è stabilita la maggiore età, per gli effetti della legge penale, al diciottesimo anno compiuto, come era già nel Codice penale toscano e come è in molti codici anche dei paesi del nord di Europa, cioè per popolazioni a sviluppo meno precoce dell'Italiana. Poi si distinguono dagli altri minorenni quelli che al momento del giudizio (poichè è questa l'epoca decisiva in cui il giu-

(1) Un mezzo efficace di prevenzione sarebbe il permanente censimento antropologico compiuto in tutte le scuole dai medici scolastici specializzati: per esso lo Stato avrebbe modo di conoscere il valore biologico di tutti i cittadini, sia per le attitudini al lavoro ed allo studio, sia per le deficienze fisio-psichiche, sia per le tendenze alla condotta immorale ed alla delinquenza.

(2) È noto che tale iniziativa si deve al Giudice Lindsey della città di Denver (Stati Uniti) fino dal 1898.

dice deve adattare i provvedimenti alla personalità dell'imputato) non abbiano ancora compiuto il dodicesimo anno. Questa età segna, secondo i dati della fisio-psicologia, il passaggio dalla fanciullezza (più o meno incosciente ed immatura alla vita sociale) all'adolescenza, che precede di poco l'epoca decisiva della pubertà, la quale sin dal diritto romano fu tenuta in conto dal legislatore penale.

E quanto alla gravità del delitto commesso si sono distinti i minori delitti da quelli, per i quali sia stabilita la sanzione ordinaria di segregazione rigorosa (temporanea o perpetua).

Ciò posto l'art. 34 dispone che per il minore degli anni dodici che commetta un delitto non eccezionalmente grave, la forma ordinaria di sanzione è la consegna, in stato di libertà vigilata, non oltre il 18.^o anno compiuto, od alla sua stessa famiglia, se esso non è moralmente abbandonato, o ad altra onesta famiglia, se egli sia moralmente abbandonato, cioè cresciuto in un ambiente familiare di miseria morale.

E l'art. 58 stabilisce che la libertà vigilata consiste nell'affidare, con obblighi speciali, il minore ad una famiglia o ad un istituto di educazione o ad un laboratorio privato con sorveglianza da parte del Consiglio di Patronato, che, come vedremo, al capo VII del titolo III, avrà una sistematica funzione sociale di assistenza e di sorveglianza per i delinquenti adulti e minorenni.

Se la consegna ad una famiglia non sia possibile o se gli obblighi speciali, che — secondo l'art. 58 — il giudice imporrà alla famiglia secondo le sue condizioni e secondo le circostanze del fatto, siano trasgrediti, il minore degli anni 12 sarà affidato ad un istituto di educazione o ad un laboratorio privato con la sorveglianza del Consiglio di Patronato.

Sarà quindi, per l'applicazione di queste norme, necessario che i magistrati dei minorenni ed i loro uffici centrali provvedano ad una specie di censimento e di federazione tra i vari istituti di beneficenza educativa per minorenni, sia per assicurare il loro concorso regolare evitando inutili sperperi di energie e di mezzi finanziari sia per disciplinarne taluni alla consegna di questi minorenni delinquenti, che per quanto non perversi, nè con tendenza persistente al delitto, nè infermi di mente, sono però sempre degli anormali, più o meno moralmente deficienti, che non conviene amalgamare coi minorenni normali, che vengono educati in quegli istituti. E così spetterà ai magistrati dei minorenni, d'accordo coi Consigli di Patronato, l'assicurarsi il concorso volonteroso di laboratori privati, che possano dare impiego adatto al minore di 12 anni, specialmente quando il delitto da lui commesso indichi il minor grado di pericolosità e quindi la maggiore correggibilità.

Se invece il delitto commesso dal minore di dodici anni sia molto grave e cioè sia per esso stabilita la segregazione rigorosa (o perpetua o temporanea per un minimo non inferiore ai 10 anni) od anche quando il delitto non sia così grave ma il minore degli anni sia moralmente perverso o riveli persistente tendenza al delitto, allora la sanzione consisterà nel segregarlo non oltre il 18.^o anno e per non meno di

4 anni in una scuola professionale e di correzione (che sarà industriale od agricola) in una nave-scuola (per la marina mercantile), oppure in una casa di lavoro o colonia agricola per minorenni (art. 35).

È infatti un dato certo dell'antropologia criminale che la precocità è uno dei caratteri del delinquente per tendenza congenita, che può essere anche poco pericoloso se la sua tendenza sia per non gravi delitti contro la proprietà o contro il pudore, ma che può raggiungere i gradi maggiori di pericolosità quando la tendenza sia per i delitti di sangue o per delitti di comune pericolo, come l'incendio ecc.

Eguale provvedimento, con adattamento da parte del giudice alle condizioni personali ed alle modalità del fatto, è stabilito per il minore di anni dodici che sia moralmente perverso, pur non avendo una tendenza congenita al delitto. In tal caso la sua pericolosità è altrettanto notevole, ma la sua correggibilità è molto maggiore.

Per questi minorenni delinquenti occorrono istituti che per rigore progressivo di disciplina, ma sempre con metodi educativi anziché repressivi, vadano dalla scuola professionale e di correzione alla nave-scuola, alla casa di lavoro o colonia agricola. E la Commissione espressamente fa cenno delle navi-scuola, per la massima parte mercantili, perchè in Italia esse rappresentano una forma utilissima di scuola professionale e disciplinare per i figli delle popolazioni rivierasche, ed hanno già fatto buona prova, malgrado la scarsità dei mezzi privati, per l'abnegazione di taluni filantropi, come la nave-asilo Garaventa a Genova, la nave Caracciolo a Napoli, la nave Scilla a Venezia, ecc.; e meritano quindi di essere incoraggiate e sviluppate, anche per le condizioni particolari del nostro Paese, che nel mare ha certo molta parte del suo avvenire.

L'art. 36 riguarda i delinquenti che al momento del giudizio abbiano compiuto il dodicesimo anno e non ancora il diciottesimo.

Se per il delitto commesso sia stabilita una sanzione non superiore alla segregazione semplice per 5 anni e se nell'imputato non si riveli una persistente tendenza al delitto, si può applicare la condanna condizionale, per evitare al minorenne i pericoli e i danni della vita carceraria, anche se riordinata coi criteri stabiliti in questo progetto, e per rendere maggiori gli stimoli e le probabilità del suo riadattamento alla vita libera ed onesta, sotto la sorveglianza del Consiglio di Patronato.

Naturalmente, se il minorenne durante il periodo di prova commette altro delitto o trasgredisce gli obblighi speciali, sarà sottoposto alla sanzione stabilita per il delitto da lui commesso.

Se non è applicata la condanna condizionale, il minore di anni 18, nei casi suddetti, sarà condannato alla casa di lavoro o colonia agricola per minorenni.

Se per il delitto commesso è stabilita la segregazione rigorosa temporanea o se il minore degli anni 18 riveli persistente tendenza al delitto si applica la segregazione in una casa di lavoro o colonia agricola a tempo indeterminato da 5 a 15 anni. E si applica invece la

stessa sanzione ma a tempo assolutamente indeterminato, per non meno di dieci anni, se per il delitto commesso sia stabilita la segregazione rigorosa non inferiore nel minimo a dieci anni (e quindi anche la segregazione perpetua).

In questi casi lo stabilimento di segregazione è sempre la casa di lavoro o la colonia agricola, per evitare che i minori degli anni 18 siano internati negli stabilimenti per condannati adulti: tranne il caso in cui la segregazione del minorenni debba protrarsi al di là del 21.^o anno. E per questi minorenni si è tenuto il limite del 21.^o anno (anzichè quello del 18.^o, che vale per i minori di anni 12) allo scopo di permettere al regime della casa di lavoro o colonia agricola di completare, in periodo più lungo, la rieducazione sociale del condannato, che potrebbe anche essere al momento della condanna non lontano dal 18.^o anno di età.

L'art. 37 stabilisce che il trattamento del minorenni recidivo sia equiparato a quello del minorenni moralmente pervertito o con persistente tendenza al delitto, salvo il fargli scontare la segregazione in reparti speciali, come dispone il capov. dell'art. 41.

Naturalmente — per l'art. 38 — se il delinquente minorenni, di qualunque età, sia un infermo di mente — per alienazione, per deficienza o per grave anomalia secondo gli art. 32 e 33 — sarà curato in una speciale casa di custodia per minorenni o nel reparto speciale di una casa di custodia per adulti.

A completare queste norme di diritto sostanziale relative ai delinquenti minorenni, occorreranno naturalmente altre norme di procedura penale, che in questo progetto non avrebbero sede opportuna.

Ma sin da ora la Commissione crede necessario indicarne alcune che hanno un significato caratteristico nel trattamento giudiziario dei delinquenti minorenni e per riaffermare legislativamente sin da ora la figura e l'ufficio del magistrato dei minorenni.

Tali norme escludono la detenzione preventiva dei minorenni nei carceri giudiziari, per l'evidente scopo di preservarli da inevitabili contatti più o meno corruttori: onde i minori dei dodici anni saranno anche durante l'istruttoria consegnati ad una famiglia o ad un istituto di educazione, ed i minori dei 18 anni saranno consegnati ad una scuola professionale e di correzione, ad una nave-scuola, ed, in mancanza, ad un reparto speciale del carcere giudiziario. Verrebbe così reso obbligatorio il provvedimento che ora, per l'art. 306 capov. secondo e terzo (e art. 319 e 234) del Cod. di proc. pen., è soltanto facoltativo.

Sarà inoltre stabilito che il magistrato dei minorenni possa applicare ai minori di dodici anni i provvedimenti indicati in questo capo VI del Progetto; anche senza rinviare l'imputato a dibattimento, appunto per semplificare la procedura in questi casi, nei quali la giustizia penale deve assumere ufficio e carattere di correzione paterna anzichè di rigore repressivo, pur disciplinando l'intervento della difesa durante l'istruttoria speciale per il minore di dodici anni. E restano poi sempre

le disposizioni dell'art. 373 secondo capov. del Cod. di proc. pen., per cui « il dibattimento ha sempre luogo a porte chiuse se l'imputato presente non abbia compiuto diciotto anni e non vi sia o non sia presente alcun coimputato di età superiore ».

In attesa poi che nelle scuole popolari pubbliche e private — come fu proposto ed in qualche paese attuato — si istituisca la scheda biografica redatta dai medici scolastici specializzati, un'altra norma stabilirà che per ogni minorenni delinquente il magistrato dei minorenni faccia redigere una scheda biografica, che in parte esiste anche ora nei riformatorii governativi e che ne rilevi in modo completo e sistematico i dati ereditari e familiari, le condizioni organiche e psichiche, le tendenze ed attitudini intellettuali, morali, di lavoro. Poichè è evidente che in tal modo si avranno dati positivi non solo per l'educazione e la disciplina meglio adatte a ciascun minorenni, ma anche per i provvedimenti successivi, che fosse necessario prendere per i minorenni che continuassero una vita dissoluta o criminosa.

TITOLO III

Le sanzioni.

Affermata nella giustizia penale la funzione diretta e preminente della difesa sociale, (senza escludere che essa abbia anche una funzione indiretta di educazione e disciplina sociale, consolidando nei cittadini l'esperienza e quindi il sentimento della responsabilità dei propri atti di fronte alla società) ne deriva che i provvedimenti stabiliti dalla legge per ogni autore di un fatto delittuoso perdono gli ultimi residui di una pretesa ed irrealizzabile « retribuzione della colpa mediante un castigo » così come dopo Beccaria la giustizia penale perdette sempre più qualsiasi spirito di vendetta, ed assumono invece il carattere positivo di reazione sociale difensiva contro l'azione offensiva del delinquente.

La parola sanzione — che si sostituisce perciò a quella tradizionale di pena — ha appunto questo significato: essa esprime il fatto costante ed universale in ogni ordine di fenomeni fisici, biologici e sociali, di una reazione corrispondente ad un'azione.

La sanzione penale non è che una delle forme di sanzione sociale, che vanno — nel campo extra legale — dal giudizio della opinione pubblica alle conseguenze di ordine economico o politico, per gli autori di fatti che turbano le condizioni sociali di vita morale od economica o politica e — nel campo legale — dai provvedimenti di diritto amministrativo o civile ai provvedimenti di diritto repressivo, per gli autori di fatti che offendono le condizioni sociali di vita giuridica (1).

È in questo fatto costante e quindi necessario — della reazione determinata da ogni azione — cioè in una legge naturale imprescindibile, che sta la giustificazione razionale e giuridica del potere coercitivo verso gli individui che, comunque, offendono le condizioni di esistenza sociale, quali che siano le loro condizioni fisico-psichiche di infermità o di anomalia o di sviluppo incompleto o di ordinaria costituzione. Che il delitto, ed ogni altro atto che offenda meno urgenti condizioni di vita, si ritenga l'effetto necessario delle cause individuali ed ambientali che lo hanno determinato od il *fiat* di una libera volontà,

(1) Trattasi qui, evidentemente, delle sanzioni sociali *coercitive*. Ma ad esse fanno riscontro le sanzioni sociali *rimunerative*, tanto nel campo extra-legale quanto in quello legale. E sebbene di queste non sia possibile occuparsi in un progetto di codice penale, la Commissione però esprime l'augurio che nella società civile le sanzioni remunerative vadano assumendo uno sviluppo maggiore, di quello che ora non abbiano nella educazione familiare e sociale. Se per i delinquenti sono necessarie le sanzioni coercitive, per gli onesti sarebbero altrettanto necessarie e feconde di bene le sanzioni remunerative o premiali, sistematicamente applicate.

la Società — e per essa lo Stato — si trova sempre, di fronte al fatto compiuto ed all'autore di esso, nella necessità incoercibile di provvedere alla propria conservazione e difesa. E per questo in ogni tempo e per ogni paese gli autori dei fatti dichiarati delittuosi dai costumi o dalle leggi, hanno incontrato sempre le relative sanzioni.

Le stesse sanzioni penali poi a loro volta, si distinguono in sanzioni *riparatorie, repressive ed eliminative*: poichè, tralasciando le sanzioni *preventive* che non trovano posto in un progetto di codice penale, e considerando soltanto le sanzioni che sopravvivono a delitto commesso e scoperto, esse realizzano tre forme e gradazioni diverse di difesa sociale.

Quando il delitto sia lieve e non offenda notevolmente i sentimenti primordiali di pietà e probità e sia commesso da un delinquente non pericoloso, può bastare nei casi di perdono giudiziale una sanzione riparatoria, come la pubblicazione speciale della sentenza, oltre il risarcimento del danno più sicuramente e più rapidamente effettuato. È questa una delle proposte, su cui più hanno insistito fino da principio gli scrittori di sociologia criminale a proposito di una difesa sociale, meno improvvida delle brevi pene carcerarie, contro quelle che furono dette le quote minime della delinquenza.

Quando però il delinquente si dimostra pericoloso, sia per l'atto commesso, sia per i precedenti e caratteri della sua personalità, è necessaria una sanzione repressiva, consistente in una forma più o meno rigida di coercizione personale, fino alla segregazione temporanea in uno stabilimento di detenzione.

E quando il delinquente presenti il massimo della pericolosità si rende necessaria una sanzione eliminativa, che — esclusa oramai la pena di morte, anche per l'esperienza trentennale fatta in Italia — realizzi a perpetuità od a tempo assolutamente indeterminato, la segregazione del delinquente dal consorzio sociale.

A ciò si aggiungono tre altri caratteri fondamentali per le sanzioni di un codice penale ispirato al principio della difesa sociale contro la diversa pericolosità dei delinquenti.

Anzitutto, per le considerazioni già esposte a proposito dell'VIII criterio direttivo dei lavori della Commissione, se possono essere a misura fissa le sanzioni diverse dalla segregazione personale, questa così nella legge (libro II del Codice Penale) come nella sentenza di condanna sarà sempre a tempo o relativamente od assolutamente indeterminato. Poichè questa è condizione inseparabile dallo scopo di sicurezza sociale o di rieducazione individuale, che è insito nella restrizione alla libertà personale e quindi nell'internamento in qualsiasi stabilimento di detenzione o di custodia.

In secondo luogo, la sanzione — o riparatoria o repressiva od eliminativa — non deve proporsi altro scopo che quello di garantire la società senza sacrificare i diritti della persona umana, al di là dei limiti imposti dalla necessità.

Quindi il trattamento dei condannati anche più pericolosi deve spogliarsi di qualsiasi risentimento e spirito di afflizione dolorosa, proponendosi soltanto di utilizzare il meglio possibile — per la società come per l'individuo — l'opera dei delinquenti non riadattabili alla vita sociale ed impiegando la costrizione fisica nel minimo necessario per impedirne gli eccessi eriminosi, dando alla dinamica igienica e psicologica la maggiore importanza per regolarne l'attività. E per i delinquenti riadattabili alla vita sociale deve curarne e svilupparne l'attività economicamente produttiva nel modo più utile per la guarigione od il rinvirgamento delle loro condizioni ed attitudini fisio-psichiche.

Questi scopi pratici delle sanzioni penali danno ragione delle norme contenute nel capo I e II di questo Titolo III e saranno, nella parte educativa, disciplinare e tecnica, più precisamente determinati con un regolamento generale carcerario, che la Commissione si riserva di presentare (1).

In terzo luogo, tutte le forme di sanzioni non solo devono emanare dal potere giurisdizionale del giudice, ma devono da questo essere regolate e sorvegliate anche durante la loro esecuzione amministrativa, offrendo così una garanzia costante non solo per la società ma anche per i condannati, contro qualsiasi abuso od empirismo successivo alle sentenze. Onde, per questa prosecuzione degli atti giurisdizionali al di là della sentenza, sarà eliminato il grave difetto dell'attuale amministrazione della giustizia penale, per cui le diverse funzioni di essa e gli organi incaricati di eseguirle rimangono estranei gli uni agli altri. Infatti ora il giudice istruttore nulla sa di quello che il giudice decidente avrà fatto della sua istruttoria e nulla il giudice che condanna, sa di quello che si farà della sua sentenza, e nulla sanno gli esecutori di questa delle ragioni e dei fatti per cui il delinquente fu sottoposto a quella sanzione. E così gli uni e gli altri, perdono gli insegnamenti dati dall'esperienza degli effetti utili o dannosi dell'opera propria, che sono invece la guida più efficace e suggestiva nella pratica ordinaria della vita quotidiana.

(1) Le pene corporali (bastone, frusta, ecc.) sono escluse dal progetto, perchè il loro ritorno sarebbe un'aberrazione di atavismo medievale contrario ai dati della psicologia criminale, per cui i delinquenti per tendenza congenita o per abitudine non risentono da tali castighi che un'irritazione ed un abbruttimento ulteriore ed i delinquenti occasionali un senso di depressione e di offesa dignità personale, che ostacola la loro rieducazione. E la recente esperienza della Danimarca, che in pochi anni ripristinò e tornò ad abolire la pena del bastone, ne è conferma positiva.

Ma anche nella disciplina carceraria sono da escludere le pene corporali e per le stesse ragioni. Tanto più che, con un personale specializzato, non mancano le più efficaci risorse di igiene fisica e morale, come mezzo di rieducazione: e la disciplina si ottiene assai più coi mezzi psicologici che col rigore dei castighi, bastando nei casi estremi i provvedimenti che sono usati nei manicomiali per gli ammalati non tranquilli.

CAPO I

Diverse specie di sanzioni.

Quattro categorie di sanzioni. — Questo capo primo enumera e definisce le sanzioni adottate nel Progetto e che nel libro II saranno applicate per ogni singolo delitto, distinguendole anzitutto — oltre le sanzioni anche complementari — nelle quattro categorie di sanzioni: 1) per i delitti comuni commessi dai maggiori di anni 18 — 2) per i delitti politico-sociali commessi dai maggiori di anni 18 — 3) per i delitti commessi dai minori di anni 18 — 4) per i delitti commessi dai maggiori di anni 18 in istato di infermità mentale.

Delle pene stabilite dal vigente codice penale per i delitti non si è conservata la riprensione giudiziale (art. 26); perchè, come ha dimostrato l'applicazione trentennale del codice, la riprensione giudiziale o è superflua per i delinquenti occasionali e passionali, che già dal processo e dal dibattimento più che dalle parole del giudice hanno ritratto l'insegnamento di cui sono capaci, od è inutile ed esautora il magistrato che l'applica, per i delinquenti di senso morale difettoso od anormale. Resta invece, fra le sanzioni accessorie, la cauzione e malleva di buona condotta.

Non si è neppure conservata la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 28) perchè la Commissione — in accordo coll'esperienza ormai evidente e conclamata — intende proporre l'abolizione di questa vecchia forma di sorveglianza, insieme con l'ammonizione ed il domicilio coatto, sostituendovi le norme di questo Progetto per l'opera dei Consigli di Patronato circa la condotta dei condannati condizionalmente e dei liberati condizionalmente.

E per deliberazione quasi unanime non si è riprodotta la riparazione pecuniaria (art. 38 C. P. e capov. art. 7 C. P. P.) perchè essa non è che una sopravvivenza di istituti medievali (la *busse* germanica) informati ancora ad uno spirito di vendetta personale. Infatti se il delitto ha cagionato un danno materiale o morale, questo deve essere sempre risarcito dal delinquente ed il Progetto anzi disciplina tale risarcimento del danno in modo molto più efficace che sinora non siasi fatto, considerando il risarcimento del danno *ex delicto* come un rapporto anche di diritto pubblico e non soltanto di diritto privato come se fosse danno *ex contractu*.

O il delitto non ha prodotto danno — come è presupposto nel caso della riparazione pecuniaria — ed allora la sanzione per l'autore di esso non può avere altra sorgente ed altro effetto che nel diritto pubblico, onde sono regolati i rapporti fra l'individuo delinquente e la società che si difende. La riparazione pecuniaria « ancorchè il delitto non abbia cagionato danno » si riduce invece ad una pena pecuniaria, che si paga non allo Stato ma alla parte lesa.

La relazione ministeriale sul progetto del vigente Codice Penale giustificava l'istituto della riparazione pecuniaria (che poi nella dottrina e nella pratica ha dato luogo a tante discrepanze sul suo carattere di pena o complemento di pena o conseguenza penale o conseguenza civile della condanna) colle seguenti parole: « Il fine della riparazione non è il risarcimento di un danno diretto: è la *soddisfazione dell'oltraggio patito, del risentimento, del rammarico* prodotto dall'offesa sull'animo di chi ne è stato vittima ». Onde ne risalta evidente lo spirito di risentimento e quindi di vendetta personale: tanto, che il Carrara, combattendone la riproduzione dal Codice Sardo nel Codice Italiano, la chiamava appunto « una riparazione vendicativa » (*Programma*, § 552).

Nè d'altra parte si comprende perchè tale riparazione pecuniaria sia ammessa soltanto « per ogni delitto che offende l'onore della persona o della famiglia ». Ed infatti l'art. 7 del Codice di Procedura penale vi ha aggiunto anche i delitti « che offendono la libertà individuale e la inviolabilità del domicilio e dei segreti ». Mentre è evidente che, allora, per ogni delitto contro i privati si dovrebbe accordare questa « soddisfazione del risentimento » personale.

La Commissione pensa che alla tutela dei diritti della parte lesa dal delitto si debbano accordare presidi più efficaci di quelli contenuti nelle leggi vigenti, e li propone in questo Progetto; ritiene però che bisogna anche impedire alla parte lesa di portare nella giustizia penale, oltre l'affermazione sacrosanta dei suoi diritti, la cupidigia del lucro od i risentimenti e le vendette personali. Onde l'art. 64 del Progetto ammette che « la pubblicazione speciale della sentenza potrà anche essere ordinata, come riparazione, a richiesta della parte lesa » perchè in questi limiti tale riparazione è perfettamente equa e doverosa. E l'ultimo capoverso dell'art. 90 stabilisce, che quando il delitto non abbia recato danno economicamente valutabile, il giudice possa aggiungere l'obbligo di pagare a beneficio della Cassa delle ammende, una somma non superiore a lire 50.000; con che si conserva della « riparazione pecuniaria » la parte utile, e si ammette anzi per ogni delitto, ma se ne toglie il carattere di riparazione o speculazione privata per spirito di risentimento.

Si era proposto anche di introdurre per i delitti l'istituto dell'oblazione volontaria, che l'art. 101 del Codice vigente ammette per le contravvenzioni punite colla sola ammenda non oltre 300 lire, poichè sembrava che per i delinquenti non pericolosi e responsabili di delitti lievi tale forma minima di sanzione potesse avere un'utile applicazione. Ma si è considerato, d'altra parte, che tale oblazione, mentre sembra una specie di transazione fra il delinquente e lo Stato e mentre può dar luogo a troppo evidenti disuguaglianze dipendenti dalla diversa condizione finanziaria dei delinquenti, può essere invece sostituita nei suoi effetti utili e nei casi veramente adeguati, dal perdono giudiziale con risarcimento del danno in seguito anche alla condotta del delinquente dopo il delitto, per « essersi adoperato spontaneamente ed immediatamente dopo avere commesso il fatto a diminuirne le conseguenze

od a risarcirne il danno anche parzialmente se con sacrificio per le proprie condizioni economiche » secondo il n. 7 dell'art. 22 (1).

*
* *

Le sanzioni stabilite in questo Progetto che rappresentano una innovazione sulle leggi vigenti sono: per i delinquenti comuni l'esilio locale e la prestazione obbligatoria di lavoro diurno cioè senza detenzione notturna del condannato; per i delinquenti politico-sociali l'esilio generale e la detenzione semplice o *custodia honesta*; per i delinquenti minorenni la scuola professionale e di correzione, la nave-scuola e la casa di custodia; per i delinquenti infermi di mente il manicomio criminale e la speciale colonia di lavoro.

Ma anche per le forme di sanzione che già sono nelle leggi vigenti, specialmente per quelle di segregazione carceraria, il Progetto porta radicali innovazioni di ordinamento, dipendenti dal criterio fondamentale di adattare le sanzioni non all'entità giuridica del delitto ma alla diversa pericolosità dei delinquenti e dal criterio consequenziale di applicare ciascuna forma di sanzione ai delinquenti che più sono affini tra loro per condizioni personali e caratteri fisio-psichici e quindi per diversa riadattabilità alla vita libera ed onesta.

Si rileva quindi in questo Progetto — come già si disse a proposito del X criterio direttivo — una varietà maggiore di stabilimenti di detenzione e di custodia, contro la quale sorge spontanea la difficoltà delle spese necessarie per la loro costruzione e per il personale che dovrà farli funzionare. La Commissione però ha creduto di non arrestarsi a tale difficoltà — pur tenendone conto nell'astenersi dal proporre novità superflue — perchè ha pensato che compito suo era di presentare un razionale sistema di difesa sociale contro il delitto, che corrisponda al minimo necessario secondo i dati della scienza e dell'esperienza pratica, lasciando a chi di ragione il provvedere ai mezzi finanziari adeguati, senza dei quali del resto nessun ramo dell'attività di uno Stato civile può realizzarsi in modo efficace e veramente utile.

*
* *

Le sanzioni per delitti comuni. — Venendo ora alle singole sanzioni, devesi notare anzitutto che le cinque sanzioni dell'art. 43 e cioè

(1).Dalla *Statistica giudiziaria penale* pubblicata nel 1920 risultano i seguenti dati sull'applicazione di talune sanzioni secondarie del Codice Penale vigente.

	CONDANNATI	
	Nel 1915	nel 1916
1.° Riparazione pecuniaria (art. 38 C. P.)	—	—
2.° Confinio (art. 18 C. P.)	74	99
3.° Arresto in casa (art. 21 capov. C. P.)	5	21
4.° Arresto in casa di lavoro (art. 22C. P.)	5	4
o prestazione d'opera.	4	8
5.° Interdizione dai pubblici Uffici (art. 20 C. P.)	561 t. 626 p.	474 559
6.° Sospensione da un'arte ecc. (art. 25 C. P.)	239	357
7.° Riprensione giudiziale (art. 26 C. P.)	257	260
8.° Malleveria (art. 27 C. P.)	—	—
9.° Condanna condizionale	57,524	79,524

la pubblicazione speciale della sentenza, la cauzione di buona condotta, la sospensione dall'esercizio di un'arte o professione, l'interdizione dai pubblici uffici e l'espulsione dello straniero sono di regola sanzioni complementari od accessorie, ma potranno anche essere principali e per sé stanti, nelle disposizioni del libro II, per i delinquenti che abbiano commesso un lieve delitto, in circostanze di minore pericolosità. Onde esse serviranno come sostitutivi delle ormai condannate brevi pene carcerarie.

Viceversa la *multa* che è di regola sanzione principale, deve essere applicata come sanzione accessoria, anche se per il delitto commesso essa non sia stabilita, quando il delitto sia commesso a scopo di lucro o per cupidigia. Con questa norma il capoverso dell'art. 46 che riproduce un'analoga disposizione dell'art. 49 del Progetto Svizzero di Codice Penale (agosto 1915), viene a dare un'attuazione pratica al principio da quasi tutti i criminalisti affermato, essere utile applicare la pena pecuniaria ai delitti commessi per cupidigia; principio positivo, ma irrealizzabile nei Codici che fissano la pena secondo la entità giuridica del delitto e realizzabile soltanto con un Codice, che dia al giudice la facoltà e l'obbligo di adattare la sanzione alla personalità del delinquente, di cui i motivi determinanti sono una caratteristica decisiva.

La *multa* è regolata dall'art. 46 con una elevazione notevole non solo del minimo (100 lire, invece delle lire 10 dell'art. 19 C. P. vigente) ma soprattutto del massimo, che è portato a 100 mila lire (invece di 10 mila) non solo per ragioni evidenti delle cambiate condizioni economiche generali, ma soprattutto perchè essa deve essere « commisurata alle condizioni economiche del condannato e della sua famiglia ed alla gravità del delitto », con una formula che non ha precisione tecnicamente giuridica, ma che corrisponde chiaramente alla realtà dei fatti sociali.

L'obiezione principale che si muove alle pene pecuniarie, della loro disuguaglianza per i condannati ricchi e poveri, viene ad essere quasi del tutto eliminata da questa commisurazione personale e familiare e la sanzione pecuniaria resta così suffragata dalle ragioni soprattutto psicologiche e sociali che, nella vita moderna agitata dalla « febbre dei subiti guadagni », la rendono provvedimento adatto a talune categorie di delinquenti meno pericolosi.

Come poi si dirà al capo VII di questo titolo, il Progetto riprostando e modernizzando la Cassa delle ammende¹, dispone che le multe non vadano sommerse nell'erario pubblico generale, ma costituiscano invece il fondo principale della Cassa delle ammende, esclusivamente dedicato alle opere sussidiarie di difesa sociale, all'indomani sia del delitto sia della eseguita condanna.

L'art. 47 poi stabilisce che se il condannato con sentenza definitiva muore prima del pagamento della multa, questa grava sul patrimonio ereditario.

Tale disposizione, che è opposta a quella del capoverso dell'art. 85

C. P. vigente — ma che era nel C. P. Toscano (art. 86) e nel C. P. Sardo-italiano (art. 134) — e che sarà più particolarmente disciplinata nel Codice di procedura penale, si giustifica col considerare che se la sentenza sia già definitiva non vi ha dubbio che al patrimonio del condannato non appartiene più, giuridicamente, la parte corrispondente alla multa e non vi è quindi ragione perchè, per la sola accidentalità del non essersi il pagamento effettuato prima della morte del condannato, gli eredi suoi debbano godere di una parte del patrimonio che ormai spettava di diritto ad altri, cioè agli aventi diritto alle prestazioni della Cassa delle ammende. E soltanto, per ragione di equità che non può essere estranea all'azione dello Stato, si è stabilito che il pagamento della multa non debba privare dei mezzi di sussistenza gli eredi aventi diritto ad una porzione legittima, perchè in tal caso, trattandosi di congiunti già colpiti dalla morte del condannato, il pagamento integrale della multa potrebbe essere di soverchio oneroso.

*
**

Per l'*esilio locale*, da 3 mesi a 3 anni, che esisteva nel Codice Sardo e nel Codice Toscano, e per il *confino* negli stessi limiti di tempo, si è portata la distanza a 100 chilometri (dai 60 dell'art. 18 C. P. vigente) dato il maggiore sviluppo della rete stradale e ferroviaria in quasi tutte le provincie. E la Commissione ha, per queste due sanzioni, superata l'unica obiezione della possibile disuguaglianza nelle conseguenze risentite dai condannati di diversa condizione sociale, non solo perchè tale obiezione, come fu bene osservato (1), si può accampare contro qualsiasi forma di sanzione, ma soprattutto perchè l'*esilio locale* ed il *confino* sono provvedimenti adatti per taluni delinquenti che, turbolenti ed irrequieti nel loro ambiente abituale, in altro ambiente possono trovare un assestamento più facile per la loro esistenza e comunque vi trovano maggior difficoltà a ripetere i loro delitti, che naturalmente non devono essere gravi nè commessi da individui pericolosi. E ciò riesce tanto più plausibile, quando si pensi che nel Progetto sono meno meccanicamente regolate le facoltà del giudice per adattare ogni sanzione alla personalità dell'imputato.

*
**

La *prestazione obbligatoria di lavoro diurno* in una casa di lavoro o colonia agricola dello Stato e cioè*senza detenzione notturna del condannato, è una forma nuova di sanzione, che la Commissione crede potrà dare buoni risultati. Essa viene a regolare in modo più pratico e concreto quella « prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato, della Provincia o del Comune » che l'art. 19 del Codice vigente ammette come possibile sostituzione, per domanda del condannato, alla detenzione in cui venga convertita la multa non pagata, ma che finora non ha trovato che scarsissima applicazione nel nostro paese,

(1) RIVAROLA, *Derecho penal argentino*, B. Aires, 1910, p. 369.

anchè perchè l'art. 6 delle norme per l'esecuzione di alcune disposizioni del C. P. affida al Procuratore del Re l'incarico della pratica attuazione, che è abbastanza estraneo alle sue funzioni ordinarie.

Questo Progetto invece la stabilisce come forma speciale ed autonoma di sanzione, che sarà disciplinata nel regolamento carcerario. Applicata a delinquenti occasionali e non pericolosi per delitti non gravi, essa avrà il vantaggio di disciplinarne il lavoro e di completarne l'istruzione tecnica, senza obbligarli alla detenzione anche notturna e quindi senza staccarli dalla loro famiglia.

La privazione dei rapporti sessuali è certamente la coercizione che più sentono i condannati alla segregazione carceraria e che determina purtroppo gravi fenomeni di corruzione o di esaurimento nervoso. Essa tuttavia è inevitabile per i delinquenti pericolosi che devono essere segregati e soltanto se ne possono attenuare le conseguenze colle discipline igieniche e col lavoro all'aria libera.

Ma per i delinquenti non pericolosi l'obbligo del lavoro diurno senza detenzione notturna è certamente una forma di segregazione parziale, che, applicata dal giudice con criteri di adattamento alla personalità ed alla vita precedente degli imputati meno pericolosi, promette di essere un'opportuno mezzo di rieducazione alla vita libera ed onesta.

*
* *

La *segregazione semplice in una casa di lavoro o colonia agricola* sarà certamente la sanzione che avrà più frequente applicazione, perchè essa riguarderà, nelle disposizioni del libro II, la maggioranza dei delitti comuni, che non abbiano eccezionale gravità e che siano commessi da delinquenti occasionali o primari. Tale segregazione, che sarà sempre data a tempo relativamente indeterminato — tranne che per i delinquenti abituali — sarà stabilita dal giudice per una casa di lavoro industriale oppure per una colonia agricola secondo la vita precedente e le attitudini al lavoro del condannato. E nulla impedisce che la stessa colonia agricola abbia annessa una casa di lavoro, per quelle opere da muratore, falegname, fabbroferraio, meccanico, ecc. che sono inseparabili da un'azienda agraria. Ma vi saranno anche delle vere e proprie case di lavoro industriale, tecnicamente organizzate per un rendimento economico, che mentre darà ai condannati il modo di imparare un mestiere, per guadagnarsi la vita dopo il ritorno alla libertà e di guadagnare, durante la segregazione, il necessario per il proprio mantenimento e per risarcire almeno parzialmente la parte lesa, potrà diminuire di molto le spese dell'erario per il funzionamento di tali stabilimenti, come si verifica in alcune località dell'America (1).

(1) FERRI, A. *Ballvé e la penitenziaria di Buenos Aires*, nella *Scuola positiva*, dic. 1909.

Dal 21° Rapporto della prigione dello Stato di Minnesota risulta, che, nel 1919, la spesa annuale per ogni detenuto (tutto compreso) fu di 368 dollari. Ma il lavoro annuale di ogni detenuto in media fruttò 906 dollari. Onde lo stabilimento nel 1919 ebbe un attivo di 471.602 dollari.

Per i delinquenti abituali meno pericolosi, e per ciò condannati alla segregazione semplice secondo l'art. 28, saranno destinate alcune Case di lavoro o Colonie agricole, per impedirne il contatto coi delinquenti non abituali.

*
* *

La *segregazione rigorosa* si scontrerà in stabilimenti di reclusione, che abbiano regime disciplinare e qualità di lavoro più gravi che nella segregazione semplice. Anche in tali stabilimenti però dovrà preferibilmente organizzarsi il lavoro all'aria libera onde sarà abolito l'attuale ergastolo, « tomba cellulare di esseri viventi ». E saranno radicalmente trasformati gli odierni stabilimenti di reclusione, rimasti immutati anche dopo la legge del 1904 sul lavoro dei condannati all'aperto, che — malgrado la sapiente iniziativa — rimase innesto poco organico e vitale sul vecchio tronco del sistema cellulare, a cui, malgrado l'esperienza, si attenne il Codice penale vigente.

E la Commissione ha deliberato di stabilire poi nel regolamento carcerario che i condannati alla segregazione rigorosa dovranno per le speciali condizioni del nostro paese, essere adibiti soprattutto ai lavori di bonifica agraria nelle terre malariche od incolte, tanto più che ora colle cure anche preventive è eliminata la difficoltà sentimentale (che però sussisterebbe anche per i lavoratori onesti, pure obbligati a vivere nelle zone malariche) di esporre tali condannati, indirettamente, ad una morte anticipata. D'altra parte poichè la redenzione delle terre malariche non può ottenersi che col lavoro degli uomini, è evidente che sarà preferibile adibire a tale opera i delinquenti più pericolosi ed anormali anzichè i lavoratori onesti. E la colonia agricola dei condannati diventerà così l'avanguardia delle colonie agricole libere, che la sostituiranno appena essa sia in condizioni di proficua utilizzazione.

La Commissione, a questo proposito, ha discusso la proposta di far scontare la segregazione rigorosa, specialmente quella perpetua, nelle colonie dell'Eritrea o del Benadir o della Libia (1). Ma la sua maggioranza ha ritenuto che di fronte all'innegabile vantaggio di liberare la madre patria dalla presenza dei delinquenti più pericolosi e meno correggibili, e di fronte all'incerta e discutibile speranza di aumentare con tale mezzo i rapporti commerciali tra metropoli e colonie, prevalgono i non evitabili inconvenienti ormai confermati dall'esperienza specialmente da quella secolare dell'Inghilterra, che ha dovuto finire — dopo un secolo di ingenti spese — coll'abolire la deportazione oltre mare.

Questi inconvenienti sono principalmente la grande spesa per cia-

Un tipo di casa di lavoro a tempo relativamente indeterminato per adulti vagabondi e mendicanti, suscettibili di rieducazione, fu visitato a Brauweiler in occasione dell'ultimo congresso internazionale di antropologia criminale, a Colonia nel 1911.

V. CARRARA, *La casa di lavoro di Brauweiler*, nella *Rivista di psicologia correttiva*, Torino, n. 2 e 3 del 1912.

(1) Tale proposta fu accennata in una relazione del Prof. G. C. FERRARI, che sarà pubblicata negli Atti.

scun condannato con obbligo di immobilizzare per essi una parte della marina militare o comunque di guardia ed il pericolo che i condannati facciano lega cogli indigeni o si diano al brigantaggio quando non siano continuamente reclusi in stabilimenti carcerari, che allora tanto vale siano costruiti nel territorio nazionale. Tanto più per l'Italia, che, specialmente nelle sue isole, come nell'interno della Sicilia e della Sardegna, ma anche in altre provincie, ha una notevole estensione di territorio o malarico o incolto o male coltivato, che può offrire un ambiente molto adatto per colonie di condannati, alle quali saranno progressivamente sostituite le colonie di lavoratori liberi ed onesti (1).

Anche per la segregazione rigorosa vi saranno taluni stabilimenti destinati per i delinquenti abituali pericolosi, dei quali dispone l'art. 29 e vi saranno in questi stabilimenti dei reparti speciali per incorreggibili, che sono giustamente reclamati dai moderni cultori di discipline carcerarie integrate coi dati dell'antropologia criminale (2).

* *

La segregazione rigorosa perpetua, riservata ai delinquenti comuni più pericolosi e responsabili dei più efferati delitti, sarà pure scontata in stabilimenti di reclusione ad essa destinati. Per essa non sono ammesse nè la liberazione condizionale nè la prescrizione.

La segregazione rigorosa quindi sarà applicata a tempo relativamente indeterminato ed a tempo assolutamente indeterminato oppure sarà perpetua; ma sempre cogli ordinamenti dianzi accennati e che saranno precisati nel regolamento carcerario.

Fin da ora però il Progetto di codice penale cogli art. 51, 52, e 54 stabilisce che l'isolamento cellulare diurno viene abolito, per le ragioni accennate a proposito dell'XI criterio direttivo dei lavori della Commissione ed ormai notorie dopo l'esperienza fattane in ogni paese, e specialmente in quelli a clima meno rigido e rallegrati dal sole.

È ammesso tuttavia un primo periodo di isolamento anche diurno a richiesta del condannato o per disposizione dell'autorità carceraria, ma riducendolo al massimo di un mese nella segregazione semplice, di sei mesi nella segregazione rigorosa temporanea e di un anno nella segregazione perpetua. Poichè mentre i periodi assai più lunghi stabiliti nel codice vigente, e che possono arrivare ai setti anni nella

(1) Dalla *statistica carceraria* del 1912 e dall'ultima del 1917 (in cui si constata una diminuzione di carcerati per effetto della guerra) si rileva che:

	nel 1912	nel 1917
i condannati a vita erano	1664	1353
» oltre i 24 anni	1844	1598
» da 20 a 24 »	1114	862
» da 15 a 20 »	1701	1381
» da 10 a 15 »	1938	1707
» da 5 a 10 »	2633	1998
» da 1 a 5 »	5143	3088
	<u>13,097</u>	<u>13,007</u>

(2) SAPORITO, *Gli incorreggibili e il loro governo razionale*, in *Rivista Carceraria*, marzo-novembre 1908.

reclusione perpetua, producono effetti contrari a quelli propostisi dai penitenziaristi teorici e dai legislatori, che non avevano sufficiente nozione dei dati dell'antropologia e psicologia criminale, un breve periodo di isolamento continuo può essere utile per preparare il condannato al nuovo ambiente ed alle nuove condizioni di vita quotidiana, senza toglierli o corrodergli le energie fisico-psichiche, che sono condizione indispensabile per la sua utilizzazione o rieducazione alla vita libera.

* * *

Le sanzioni per delitti politico-sociali. — Le sanzioni per i delitti politico-sociali commessi dai maggiori di anni 18 rappresentano, come si disse, un trattamento speciale e meno rigoroso: e pertanto sono applicabili soltanto ai delinquenti politico-sociali nel senso stabilito dall'art. 13. Vale a dire che se un imputato di delitto politico-sociale risultasse autore anche di un delitto comune, a quello non connesso e compiuto in tempo precedente o con azione indipendente, il giudice applicherà le norme per i responsabili di più delitti o recidivi e quelle relative al concorso di circostanze di maggiore o minore pericolosità, quando risulti che la personalità del responsabile di un delitto politico-sociale non appartiene alla categoria vera e propria del delinquente politico passionale od anche occasionale; e quindi non esige un trattamento di favore.

Per i delinquenti politico-sociali la Commissione ha adottato come sanzione l'*esilio generale*, che veramente le legislazioni moderne avevano abbandonato, mentre esso perdura nel codice penale francese. L'esilio dal territorio dello Stato si presenta però come provvedimento adeguato per gli autori di delitti politico-sociali non gravi, perchè essi agiscono per motivi non egoistici o d'interesse collettivo e, perciò, quando trascendono all'esecuzione materiale più o meno violenta delle loro idee, sono perturbatori dell'ambiente in cui si trovano, ma allontanati da questo, possono trovare che in altro paese le loro idee siano già attuate; come ad esempio il cospiratore repubblicano che da un paese retto a monarchia trapassi in paese retto a repubblica oppure chi da un paese dove i diritti dei lavoratori non siano ancora riconosciuti nelle leggi vada in paese che abbia già realizzato più moderne istituzioni.

Quando però il delitto politico-sociale sia tale che anche in altro paese l'autore di esso troverebbe uguale ambiente politico e sociale e sarebbe quindi ospite poco gradito, si presenta come necessaria la segregazione temporanea del condannato. Ma, anche quando si tratti di delitti eccezionalmente gravi commessi in condizioni di maggiore pericolosità per i quali occorra la segregazione rigorosa, questa segregazione dovrà sempre essere sostanzialmente diversa dalla segregazione per i delinquenti comuni.

Per ciò l'art. 56 stabilisce che la *detenzione semplice* consiste nell'isolamento notturno ma anche diurno se il condannato lo richieda. Si sa infatti che il continuo isolamento cellulare è esiziale per i con-

dannati di scarsa cultura intellettuale, che dalla mancanza o quasi di sensazioni esteriori restano ancor più atrofizzati nel loro sviluppo mentale, mentre per il condannato di una certa cultura, l'isolamento più o meno assoluto può essere preferito almeno per un certo tempo, specialmente quando esso possa cessare, a richiesta del condannato stesso.

Questa detenzione semplice si scontrerà in stabilimenti speciali, ed ivi il condannato avrà facoltà di scegliere una forma di lavoro industriale o intellettuale, artistico, di giardinaggio, ecc. ed avrà libertà di colloqui colle persone di sua famiglia e di colloqui sorvegliati con altre persone ed avrà facoltà di usare libri, riviste, giornali, col permesso della direzione.

Un analogo regime di favore, ai condannati per delitti politici e di stampa, viene ora usato, per esempio, in Francia. Ed esso segna certamente una nota simpatica ed umana nell'applicazione delle leggi penali e per questo si è stabilita — *pro memoria* — nel capoverso dell'art. 56 questa disposizione, che avrà sede più opportuna nel regolamento carcerario.

Anche la *detenzione rigorosa*, che per i delinquenti politico-sociali non può mai essere perpetua, sarà scontata in stabilimenti speciali od in reparti speciali di stabilimenti comuni, secondo le norme regolamentari che saranno precisate in seguito.

* * *

Le sanzioni per i delinquenti minorenni. — Per i delinquenti minorenni non infermi di mente, si hanno tre forme di sanzione. Anzitutto la *libertà vigilata* presso la famiglia del minorenne se questa offre sufficienti garanzie morali o presso altra famiglia onesta e laboriosa od in un istituto di educazione o laboratorio privato, con sorveglianza da parte del Consiglio di Patronato.

In secondo luogo la *scuola professionale e di correzione* per l'insegnamento tecnico e soprattutto educativo mediante il lavoro industriale od agricolo, oppure mediante l'avviamento alla marina mercantile in una *nave-scuola*, secondo la vita precedente, le condizioni personali e le attitudini del minorenne.

In terzo luogo, per i minorenni che siano più pericolosi od abbiano commesso un delitto più grave la *casa di lavoro o colonia agricola*, con ordinamenti e discipline speciali, meglio adatte alla rieducazione sociale dei minorenni.

Infine per i delinquenti minorenni deficienti o infermi di mente è stabilita una speciale *casa di custodia* e di cura ed, ove questa manchi, un reparto speciale della casa di custodia per adulti.

Vale a dire che i delinquenti minorenni di qualunque categoria sono con questo Progetto sempre sottratti al regime carcerario stabilito per gli adulti e si elimina così il gravissimo e cronico inconveniente per cui le carceri attuali, anche nei sistemi tecnicamente più perfezionati, perchè prescindono dalla personalità dei condannati, hanno su

di questi, specialmente se minorenni, influenze deleterie, che producono effetti contrari ad ogni elementare necessità di preservazione sociale dal morbo della criminalità.

* * *

Le sanzioni per i delinquenti infermi di mente. — Le sanzioni per i delinquenti infermi di mente sono: il *manicomio criminale* per i veri e propri alienati di mente più pericolosi, la *casa di custodia* per gli alienati di mente meno pericolosi e la *colonia speciale di lavoro* per gli alcoolizzati od intossicati cronici e per i psico-neuropatici, di cui la grave anomalia non consista esclusivamente o principalmente nella tendenza al delitto, congenita od acquisita, come si disse al capo V del titolo II.

Quanto a questa speciale colonia di lavoro l'art. 63 stabilisce che essa abbia regime analogo a quella della segregazione semplice o rigorosa dei delinquenti comuni, appunto perchè la psicopatologia criminale ha ormai constatato che quando la neuropatia porta anche dei disturbi psichici ed è quindi psico-neuropatia, diviene un fomite frequente di criminalità, che poco si discosta dal tipo di delinquente comune, nel quale assai spesso si rilevano pure delle anomalie psichiche e nervose (1).

Per la casa di custodia e per il manicomio criminale l'art. 62 dispone che esse siano sotto la direzione di una psichiatra antropologo-criminalista, cioè specializzato negli studi e nelle osservazioni di psicopatologia criminale. Era naturale infatti che questo Progetto proponendosi, nel trattamento dei condannati, di adattare anche il regime detentivo alle diverse categorie di delinquenti, ne affidasse l'esecuzione e la direzione ad un personale specializzato, per raggiungere il duplice intento di provvedere efficacemente alla difesa sociale colla segregazione dei delinquenti più pericolosi fino a che permanga la loro condizione anormale e colla più rapida rieducazione sociale dei delinquenti meno pericolosi, che sono più facilmente riadattabili alla vita libera, purchè durante la loro segregazione siano sottoposti ad un razionale ed umano trattamento di igiene fisica e morale.

Infine, nel regolamento carcerario si stabilirà, per evidenti esigenze di attività giudiziaria, che negli stabilimenti di preventiva detenzione, specialmente delle grandi città, un reparto speciale di osservazione sia adibito per i giudicabili e condannati sospetti di infermità mentale.

* * *

Le sanzioni complementari. — La condanna per il delitto commesso da delinquenti comuni o politico-sociali od anche minorenni oltre la sanzione pecuniaria o coercitiva potrà portare, per le disposizioni del libro II, anche delle sanzioni complementari od accessorie adatte

(1) Analoga a questa speciale colonia di lavoro per psiconeuropatici, è la colonia istituita nel 1911 in Danimarca, all'isola di Livo. Di essa ha dato notizia il CARRARA (*Una colonia di alienati criminali*, in *Riv. carceraria*, luglio 1912) richiamando la precedente proposta fattane dal MIRABELLA in *Riv. carceraria*, marzo 1911.

alla personalità dell'imputato ed alle modalità del fatto, che abbiano carattere riparatorio e preventivo.

Queste sono, per l'art. 43, le cinque seguenti.

La pubblicazione speciale della sentenza, che nel Codice vigente è regolata soltanto in taluni casi speciali (art. 43, 185, 186, 296, 399) viene dal Progetto annoverata come forma speciale di sanzione a soddisfazione sia della parte lesa sia dell'imputato assolto per insussistenza del fatto o per non averlo commesso. E ciò per riparare anche ai resoconti talvolta incompleti, inesatti o deformati dei giornali. L'art. 64 poi stabilisce delle condizioni tendenti ad evitare che la pubblicazione stessa avvenga in modo da eludere gli scopi di tale sanzione. Onde l'inserzione della sentenza — che il giudice disporrà, secondo le opportunità del caso e le spese necessarie, se debba essere integrale o parziale — dovrà essere fatta, entro il termine stabilito nella sentenza, in un solo numero ed unico contesto del giornale.

E nella riforma della legge sulla stampa la Commissione vedrà se non sia il caso di dare come sanzione alla mancata pubblicazione regolare, quando essa dipenda dal direttore del giornale, invece della multa insufficiente ora stabilita per la mancata inserzione di risposte o rettifiche (art. 43 legge sulla stampa) la sospensione del giornale stesso sino a che la pubblicazione non sia fatta.

Quando invece la pubblicazione della sentenza non avvenga per responsabilità del condannato ad eseguirla, provvede l'art. 109 di questo Progetto colla sanzione della multa fino a 10.000 lire e colla inserzione ordinata d'ufficio a spese del condannato.

A queste disposizioni sarà poi coordinato l'attuale art. 428 del Codice di Procedura Penale.

* * *

La cauzione e malleveria di buona condotta è regolata dagli art. 65 e 66 e per la mancata prestazione dall'art. 110, come un altro dei sostitutivi delle brevi pene carcerarie per i delinquenti non pericolosi responsabili di lievi delitti (1). Essa può essere depositata anche a rate, per non togliere ai delinquenti che non abbiano un patrimonio od una somma disponibile, la possibilità di usufruirne.

Essa può inoltre essere accompagnata da obblighi speciali « di residenza o di non restare fuori di casa durante la notte o di non associarsi a persone di cattiva fama o di non frequentare spacci di bevande alcoliche » che possono dal giudice essere imposti anche in altri casi, come nella condanna condizionale e nella liberazione condizionale.

Naturalmente questi obblighi speciali devono essere stabiliti dal giudice secondo le condizioni personali, familiari e sociali del condannato, per non renderli vessatorii e tali da paralizzare le iniziative dei condannati per la loro occupazione e sussistenza, chè altrimenti si continuerebbero gli attuali inconvenienti della vigilanza speciale e dell'am-

(1) Per queste norme fu presentata una relazione del commissario cons. ALBERTINI, che sarà pubblicata negli Atti della Commissione.

monizione di polizia; tanto più che tutti i condannati in periodo di prova sono sotto la sorveglianza del Consiglio di Patronato e dei suoi ispettori specializzati, che debbono appunto richiamare i condannati in periodo di prova al dovere della buona condotta, consigliandoli e soprattutto assistendoli.

*
*
*

Per la *sospensione dall'esercizio di un'arte o professione e per l'interdizione dai pubblici uffici* gli art. 67 e 68 riproducono gli art. 25 e 20 del Codice vigente, elevando, poichè si applica anche ai condannati per delitto, il minimo della sospensione a 10 giorni, invece di tre, ed il minimo dell'interdizione temporanea ad un anno, invece di 3 mesi, per renderne l'applicazione più efficace e meno trascurabile dal condannato. E nel penultimo capoverso dell'art. 68 si sono cancellate le onorificenze, non potendosi ammettere che queste siano senz'altro riprese da chi ne sia stato temporaneamente privato per indegnità.

L'espulsione dello straniero (art. 69) che potrà essere sanzione principale od accessoria alla segregazione e può essere perpetua o temporanea da 2 a 10 anni, corrisponde evidentemente alla funzione della giustizia penale, che deve consistere soprattutto nel segregare od allontanare dal consorzio civile i delinquenti che vi si mostrano inadatti e pericolosi. E quindi tale provvedimento, oltre le discipline che riceve dalle leggi speciali vigenti, (art. 90 legge P. S.) può essere utilizzato come vera e propria sanzione per i delinquenti che appartengono ad altro Stato (1).

(1) Per i delitti colposi, come risulterà dal libro II, la Commissione ha stabilito di applicare — oltre le sanzioni complementari — soltanto le prime cinque sanzioni dell'art. 39, esclusa cioè la segregazione rigorosa.

Quanto al numero e varietà delle sanzioni, risulta che le sanzioni, principali e complementari, di questo Progetto sono 21 di fronte a 18 pene o misure di sicurezza indicate nel Codice Penale vigente. E quindi l'aumento proposto nel Progetto è minore di quanto potrebbe sembrare.

nel Progetto

nel Codice Penale vigente

1. Multa.
2. Esilio locale
3. Confino
4. Lavoro diurno
5. Casa di lavoro o colonia agricola
6. Segregazione rigorosa
7. Segregazione perpetua
8. Esilio generale
9. Detenzione semplice
10. Detenzione rigorosa per del. polit.
11. Libertà vigilata
12. Scuola professionale e di correzione o nave scuola
13. Casa di lavoro o col. agric. per min.
14. Casa di custodia
15. Manicomio criminale
16. Speciale colonia di lavoro
17. Pubblicazione speciale della sentenza
18. Cauzione di b. condotta
19. Sospensione dall'esercizio di un'arte.
20. Interdiz. dai pubbl. uffici
21. Espulsione dello straniero

1. Ergastolo
2. Reclusione
3. Detenzione
4. Confino
5. Multa
6. Interdiz. dai pubbl. uffici
7. Riprensione giudiziale (art. 26).
8. Cauzione di b. condotta (art. 27)
9. Vigilanza speciale di P. S. (art. 28)
10. Casa di custodia per semi-resp. (art. 47)
11. Stabilimento speciale per ubriachi abituali
12. Libertà vigilata per min. (art. 53)
13. Istituto di educaz. e correz. (art. 53)
14. Casa di correzione (art. 54)
15. Pubblicazione speciale della sentenza (art. 185 ecc.)
16. Riparazione pecuniaria (art. 38)
17. Espulsione dello straniero (art. 90 legge P. S.)
18. Sospensione dall'esercizio di un'arte ecc. (art. 11, 25, 35).

CAPO II.

Lavoro carcerario.

Art. 70-73.

Sempre per delineare fin da ora il sistema di difesa contro la delinquenza, che il Progetto intende organizzare, questo capo II contiene delle norme, che forse starebbero più propriamente in un regolamento carcerario.

La Commissione però ha pensato che il lavoro dei condannati richiede un sistema di norme fondamentali, che riguardano intimamente i diritti dell'individuo e quelli della società e debbono quindi essere — almeno le principali fra esse — stabilite nella legge penale. Ed infatti delle norme sul lavoro carcerario, per quanto più elementari delle presenti, si trovano anche in altri codici penali: per es. l'art. 41 del Codice Penale francese stabilisce una ripartizione dei prodotti del lavoro carcerario (in tre parti: una per lo Stato, una per l'uso personale del detenuto ed una per il suo peculio di risparmio). E così si trova qualche disposizione sul lavoro carcerario nel progetto di Codice penale tedesco (§ 15, 16).

L'ordinamento, che in questo capo II viene determinato, risponde anzitutto al criterio essenziale che la condanna per un delitto commesso, da una parte non deve esimere il delinquente da quell'obbligo di provvedere alla propria esistenza mediante il lavoro, che è o dovrebbe essere il dovere elementare di ogni cittadino, che non sia invalido per infanzia, malattia o vecchiaia. E dall'altra parte non deve togliere alla società il diritto di farsi compensare dal condannato valido al lavoro delle spese necessarie per il suo mantenimento.

Mentre il medioevo abbandonò i carcerati quasi soltanto alla carità e beneficenza pubblica, tenendoli in quella abbiezione di ozio e di corruzione, che sollevò le generose proteste di John Howard, onde sorse la scuola classica penitenziaria; nel secolo XIX, per l'eccesso opposto, i criminalisti sostennero che colla condanna penale lo Stato incontrava il dovere giuridico di mantenere gratuitamente il delinquente carcerato, quello stesso Stato che all'operaio onesto e senza sua colpa disoccupato non ha modo di assicurare un lavoro quotidiano redditizio e dignitoso.

Onde si verificò e si verifica frequentemente il caso che dei disgraziati commettono qualche lieve delitto, per lo più di oltraggio agli agenti di pubblica sicurezza, soltanto per ricevere, specie durante il rigore invernale, alloggio e vitto gratuito nelle carceri dello Stato.

In seguito venne, nelle leggi penali, affermato l'obbligo del lavoro per i condannati; ma questo fu, tranne poche eccezioni, così male organizzato da produrre il doppio inconveniente di una iniqua concorrenza al lavoro libero ed onesto e di una risibile risorsa finanziaria per il pubblico erario.

A questi inconvenienti il Progetto rimedia collo stabilire anzitutto (art. 71) che il lavoro carcerario deve essere organizzato a scopo non soltanto educativo ed igienico, ma anche di abilità tecnica e di rendimento economico.

In tal modo, mentre si mette il condannato in condizione di guadagnare la vita dopo la sua liberazione, si compensano le spese che il pubblico erario deve anticipare per la costruzione e manutenzione degli stabilimenti di detenzione e di custodia, per il personale direttivo e di custodia, per la organizzazione economica del lavoro industriale od agricolo.

In secondo luogo è stabilito (art. 72) che, per eliminare gli effetti della concorrenza del lavoro carcerario al lavoro libero, ogni condannato valido al lavoro deve avere un orario di lavoro ed un salario eguale a quello del corrispondente mercato libero circostante allo stabilimento. Infatti alla obbiezione che il lavoro carcerario non può recare concorrenza apprezzabile al lavoro libero, perchè anzitutto molti condannati lavoravano anche prima di essere carcerati, e perchè il loro numero di fronte alla massa dei lavoratori liberi e così esiguo da non potersi ritenere dannoso; fu osservato che la concorrenza non deve guardarsi nel campo sterminato del mercato nazionale ed internazionale, ma bensì nel campo ristretto del mercato circostante allo stabilimento di detenzione, che getta sul mercato stesso i prodotti industriali ed agricoli, che sopravanzano dal consumo giornaliero dello stabilimento, e ad un prezzo molto inferiore, dati i sistemi attuali di retribuire il lavoro dei carcerati con mercedi meschine ed assurde.

Siccome il dilemma per cui il carcerato o sta in ozio o lavora, non si può evidentemente risolvere che nel senso dell'obbligo al lavoro, pagando i condannati collo stesso salario e per un orario eguale a quello del lavoro libero, i prodotti industriali od agricoli avranno i prezzi ordinari ed il reddito economico del proprio lavoro quotidiano servirà al condannato per adempiere ai propri doveri speciali, incontrati col delitto commesso.

Questi doveri del carcerato sono: risarcire almeno parzialmente la parte lesa del danno cagionato — compensare lo Stato delle spese che deve incontrare per il suo mantenimento — provvedere alle necessità della propria famiglia (1).

Onde l'art. 73 stabilisce appunto che il salario dei condannati sarà diviso in tre parti destinate a soddisfare questi tre doveri speciali. E soggiunge, nel caso che il condannato abbia un patrimonio e non provveda col lavoro alle spese del proprio mantenimento, che lo Stato ha diritto di ripeterne il rimborso.

Dopo di questo si mettono in nota due articoli, di natura pretta-

(1) Nel regolamento carcerario si dovrà anche ordinare il lavoro carcerario per i giudicabili in detenzione preventiva, che sono, in media giornaliera, circa 12.000. Dopo i primi e più decisivi atti di istruttoria, l'isolamento assoluto dei giudicabili non è più necessario ed in pratica poi non si realizza. E quindi inutile tenerli nell'ozio durante il tempo, spesso troppo lungo, di attesa del dibattimento; ed il loro lavoro, opportunamente regolato, avrà certamente buoni effetti economici e morali. Nel regolamento carcerario si ordinerà pure il trattamento degli imputati di delitto politico-sociale, durante la loro detenzione preventiva.

mente regolamentare, ma che conviene ricordare qui tra i capisaldi di una riforma carceraria ispirata alla conoscenza ed alla riutilizzazione sociale dei segregati (1).

Questi due articoli indicano come alla migliore organizzazione economica del lavoro carcerario — stabilita nel Codice — debba andare unita un'opportuna organizzazione personale, igienica e disciplinare.

È stabilito nel Progetto (art. 70) che a ciascuno stabilimento di detenzione (nel senso dell'art. 45) si assegneranno i condannati che si trovino in condizioni fisico-psichiche più affini, anche in rapporto al delitto commesso, alla vita precedente ed alle attitudini di lavoro, per rendere così non solo più facile ma soprattutto più redditizia ed efficace la direzione e sorveglianza tanto psicologica quanto tecnica, che sui condannati devono essere quotidianamente e sapientemente esercitate.

A tale norma, si aggiungerà, nel regolamento, che le donne saranno segregate in stabilimenti speciali, per i quali il regolamento carcerario applicherà le norme fondamentali di questo capo II con discipline meglio adatte al sesso femminile. Ed è pure stabilito, anche per un intento educativo, che in tutti gli stabilimenti vi è divieto di bevande alcoliche, tranne che per prescrizione medica.

Lo stesso articolo regolamentare dispone che negli stabilimenti di detenzione (poichè negli stabilimenti di custodia la regola deve sottostare alle speciali condizioni degli infermi ivi ricoverati) la giornata dei condannati, oltre il riposo domenicale che sarà dedicato specialmente alla ricreazione educativa, deve essere destinato per metà al riposo notturno e diurno e per metà al lavoro ed all'istruzione educativa.

Infine il secondo articolo regolamentare delinea un sistema disciplinare, che mentre corrisponde ai dati dell'antropologia e psicologia criminale produrrà certamente i migliori risultati sia per la sicurezza sociale sia per la rieducazione dei condannati.

I condannati saranno assegnati prima alla categoria *comune* e poi, secondo il lavoro e la condotta, potranno passare alla categoria dei *buoni* ed a quella degli *ottimi* con progressive facilitazioni di trattamento; viceversa saranno retrocessi, con progressiva perdita di tali

(1) Art. 1. — *Per i detenuti vi sarà sempre separazione di sesso e divieto di bevande alcoliche, tranne che per prescrizione medica.*

In ogni Stabilimento di detenzione la giornata dei condannati deve essere destinata per metà al riposo notturno e diurno e per metà al lavoro ed all'istruzione educativa.

Sarà osservato il riposo festivo.

Art. 2. — *In ogni stabilimento di detenzione il direttore del personale, d'accordo col direttore amministrativo, stabilirà norme di lavoro, di istruzione educativa, di igiene e di disciplina, che saranno fatte applicare da un Consiglio di sorveglianza di cui faccia parte anche un condannato della categoria degli ottimi e che consentano ad ogni detenuto di passare dalla categoria comune a quella dei buoni ed a quella degli ottimi, con progressive facilitazioni di trattamento e viceversa.*

I detenuti di cattiva condotta saranno assegnati alla categoria di disciplina, quando non occorra la loro assegnazione ad uno stabilimento di custodia.

Per ogni detenuto si istituirà una scheda biografica, da tenersi al corrente dall'inizio alla fine della sua segregazione.

facilitazioni, fino alla categoria di *disciplina*, quando non occorra di inviarli in uno stabilimento di custodia.

Una notevole innovazione, in fatto di disciplina carceraria, è contenuta nella disposizione per la quale le norme di lavoro e di istruzione educativa saranno applicate, in ogni stabilimento di detenzione, da un Consiglio di sorveglianza, di cui faccia parte anche un condannato.

Questo condannato dovrà essere scelto nella categoria degli ottimi e preferibilmente fra i condannati per un delitto determinato da motivi non ignobili. Si vedrà poi, nel regolamento, se la scelta ne debba essere fatta dai condannati delle due categorie di buoni e di ottimi.

Tale riconoscimento di una personalità morale e giuridica nei condannati che hanno meritato di uscire dalla categoria comune, per giungere fino a quella degli ottimi, avrà indubbiamente una grande e benefica influenza educatrice, come stimolo alla propria redenzione morale. E d'altra parte darà al Consiglio di sorveglianza un'autorità disciplinare immensamente più efficace e persuasiva presso i condannati, perchè questi sapranno che ogni provvedimento preso da tale Consiglio di sorveglianza — come ogni parere da esso dato sulle domande di liberazione condizionale — è stato preventivamente esaminato e discusso anche da chi sarà il loro naturale rappresentante nel Consiglio stesso (1).

Basta avere veduto una volta qualche stabilimento diretto da chi conosca e segua i dati dell'antropologia e psicologia criminale e faccia leva, per la rieducazione sociale specialmente dei delinquenti occasionali che sono i più, sul loro sentimento di dignità personale e sulla fiducia in essi dimostrata — com'era ad esempio la penitenziaria di Buenos Aires sotto la direzione del compianto Antonio Ballvé — per constatarvi come i detenuti, non più bollati con un numero, ma personalmente conosciuti e chiamati per nome, trovandosi adibiti al lavoro meglio confacente per loro e con retribuzione adeguata e spesso incaricati di operazioni di fiducia, manifestino nel contegno, nello sguardo, nelle parole una serenità d'animo ed una volontà disposta e decisa alla propria redenzione morale, che purtroppo non si riscontrano nei penitenziari regolati coi vietati sistemi della repressione autoritaria — per la quale « il superiore ha sempre ragione... specialmente quando ha torto » ed applicati poi con personale inadeguato e male retribuito.

Questa del personale è infatti una condizione fondamentale e decisiva. Come le leggi anche buone danno cattivi risultati se chi le applica non ha le qualità necessarie al suo ufficio, e viceversa le leggi anche meno buone danno effetti utili quando abbiano degli esecutori sapienti e retti, così gli ordinamenti carcerari dipendono in massima parte dalle qualità ed attività del personale che deve farli funzionare.

(1) Con questa norma si eliminano le preoccupazioni di chi pensa che la condanna a tempo indeterminato addossi al direttore dello stabilimento una responsabilità troppo grave e lo esponga alle vendette dei condannati cui sia negata la liberazione condizionale. Questa e le misure disciplinari dipenderanno sempre non dalla sola volontà individuale del direttore, ma anche dal Consiglio di sorveglianza così costituito.

Lo stesso articolo stabilisce per questo che in ogni stabilimento di detenzione (e così anche per gli stabilimenti di custodia) il direttore del personale sia diverso dal direttore amministrativo. Essendo ora unico il direttore del penitenziario, esso è troppo occupato e preoccupato delle sue tangibili responsabilità amministrative e contabili e non ha modo nè tempo di occuparsi sistematicamente della psicologia e delle condizioni personali dei condannati. Questi restano così in balia del personale subalterno, che spesso dà esempi di abnegazione e di sentimenti umani, ma che mancando di cognizioni specializzate ed essendo male recluso con inadeguata retribuzione, talvolta dà luogo ad inconvenienti e, comunque, non ha nemmeno la possibilità di compiere una funzione utile, e soddisfacente anche per sé, colla rieducazione sociale dei condannati.

Ogni stabilimento deve quindi avere un direttore amministrativo, che si occupi, e non avrà poco da fare, della gestione economica; ed un direttore di personale, preferibilmente medico, ma che sia specializzato in antropologia e psicologia criminale e nelle discipline carcerarie, coll'ufficio di occuparsi soltanto dei condannati, per la loro assegnazione al lavoro meglio adatto alla loro personalità e per la loro disciplina igienica ed educativa.

E lo stesso personale subalterno dovrà essere scelto secondo le esigenze e con una retribuzione, che meglio rispondano alla difficile e pur tanto meritoria opera di sorveglianza e di educazione (1).

Si stabilisce inoltre, come già fu detto per i minorenni, che per ogni detenuto si istituisca una scheda biografica, che dovrà essere tenuta al corrente dal principio alla fine della sua segregazione e dovrà essere redatta dal direttore del personale. Con ciò si costituirà non soltanto un materiale prezioso per lo studio scientifico dell'uomo delinquente, ma soprattutto si offriranno ai Consigli di Patronato, alle autorità di polizia giudiziaria ed ai giudici dei dati positivi e dei criteri meno empirici ed arbitrari per il trattamento dei liberati dal carcere e dei recidivi (2).

CAPO III

Applicazione giudiziaria delle sanzioni.

Art. 74-77.

Stabilita la norma penale nella legge, che funziona, come disse Beccaria, quale « motivo psicologico opposto al delitto » e quindi provvede soltanto alla prevenzione generale diretta (distogliere i male in-

(1) Nel 1907 in Italia si attuò la riforma Giolitti-Doria dei riformatorii governativi per minorenni, sostituendo agli agenti carcerari, gli istitutori. Si tratta ora di completare tale riforma riguardo al trattamento dei minorenni e di integrarla estendendola a tutti gli stabilimenti di detenzione e di custodia.

(2) Nel Belgio, fino dal 1907, fu istituito nel carcere di Forest (Bruxelles) un *Laboratorio di antropologia penitenziaria* diretto, secondo i metodi della scuola italiana, dal dott. L. Vervaeck, che ne riferì al Congr. intern. di antrop. crim. in Colonia, nel 1911.

Poiché le carceri, nel Belgio, razionalmente dipendono dal Ministero della

tenzionati) ed indiretta (dare agli onesti l'opinione della pubblica sicurezza), bisogna che essa riceva applicazione concreta come prevenzione speciale (verso l'autore di un delitto).

È questo l'ufficio precipuo del giudice, dopo che egli abbia risolto il preliminare triplice problema probatorio: se il fatto sia stato commesso, se esso costituisca delitto, se l'imputato ne sia stato autore o compartecipe.

E questo ufficio, che col codice penale vigente si è ridotto ad un computo puramente aritmetico di pene e di frazioni di pena, nell'irrealizzabile pretesa di « proporzionare la pena al delitto », deve invece consistere nell'adattare — caso per caso — alla personalità dell'imputato la sanzione legale, che più si convenga ad esso in ragione del delitto compiuto, della vita precedente, dei motivi determinanti e quindi della sua maggiore o minore pericolosità (1).

Si tratta cioè di sistemare legalmente la individualizzazione della sanzione penale, nel suo momento *giudiziario*, dopo che gli articoli del Libro II del Codice Penale vi hanno provveduto nel momento *legale* e prima che essa si attui nel momento *amministrativo* cioè esecutivo della sentenza (2).

A ciò provvedono gli art. 74 a 77 del Progetto.

Questi dovevano risolvere il problema di non lasciare al giudice un arbitrio senza confini, che sarebbe pericoloso così per i diritti dell'individuo come per quelli della società e d'altra parte di non costringere in barriere meccaniche e troppo rigide la facoltà, che il giudice

Giustizia, il Ministro E. Vandervelde ha iniziato nel 1919-20 notevoli riforme, che tutte rappresentano un trionfo delle dottrine e proposte della scuola positiva italiana.

Le principali riforme sono:

1.° l'istituzione dei *laboratori di antropologia penitenziaria* anche nelle carceri di S. Gilles (Bruxelles) e Louvain, 2.° l'istituzione di reparti *psichiatrici* per il trattamento dei delinquenti psiconeuropatici, 3.° progetto di una *colonia agricola* per recidivi abituali, epilettici, alcoolizzati cronici, ecc., 4.° migliore *organizzazione del lavoro* nelle carceri, retribuendolo « secondo il valore delle prestazioni » e diviso in 5 quote, allo stato per le spese di mantenimento, alla parte lesa per il danno sofferto, al detenuto per il sopra-vitto giornaliero, al detenuto per il suo peculio di risparmio, allo stabilimento penitenziario per le spese di istruzione industriale, 5.° miglioramento nella scelta, retribuzione ed istruzione del *personale di custodia* ed istituzione di un *Consiglio superiore delle prigioni* per espletare praticamente i problemi « derivanti dalla evoluzione del diritto penale, e dai progressi della psichiatria e dell'antropologia criminale », 6.° istituzione di una *Scuola di criminologia e di polizia scientifica*, che ha cominciato i suoi corsi nel 1920 e che riproduce sostanzialmente la *Scuola d'applicazione giuridico-criminale* presso l'Università di Roma e la *Scuola di polizia scientifica* a Roma.

HEGER-GILBERT, *Les riformes du regime penitentiaire*, nella *Revue belge de droit penal et de criminologie*, août 1920 e janv. 1921.

(1) « Per il giudice si tratta di prendere una decisione non sul grado di responsabilità né sulla misura della pena, ma sulla natura del pericolo che presenta il delinquente e sulla qualità del regime da applicarsi » PRINS, *Science pénale et droit positif*, Bruxelles 1899, § 277.

(2) WAHLBERG, *Das Prinzip der Individualisierung in der Strafrechtspflege*, Wien 1869. — CUCHE, in *Revue pénit.* 1894 e *Traité de Science pénitentiaire*, Paris 1905 p. 16. — SALEILLES, *L'individualisation de la peine*, Paris 1898 e II ediz. 1908.

deve avere di adattare la norma legale al caso speciale, se la sua opera deve essere pratica e feconda di utili risultati.

Con tale criterio, è stabilito dall'art. 74 che il giudice deve prendere come sanzione-base quella che è stabilita nel libro II del Codice per il delitto commesso dall'imputato. Se la modalità del fatto e soprattutto la personalità del giudicabile non offrono un rilievo notevole, il giudice applicherà, nei limiti di legge, questa sanzione-base, tranne naturalmente i casi dei responsabili di più delitti e dei recidivi, che sottostanno a norme speciali (capo III del titolo II) e tranne il caso del capoverso dell'art. 46, cioè della multa che il giudice può aggiungere quando il delitto sia stato commesso a scopo di lucro o per cupidigia, anche se per il delitto commesso una multa non sia stabilita nella sanzione-base.

Naturalmente entro i limiti di legge, fra il minimo ed il massimo, il giudice anche nel caso dell'art. 74 si atterrà ai criteri stabiliti nell'art. 20 e cioè per precisare la sanzione da applicarsi all'imputato valuterà il grado, la probabile durata e la tendenza della pericolosità nell'imputato stesso, secondo le gravità e modalità del fatto delittuoso, i motivi determinanti e la sua personalità.

Quasi sempre però in ogni giudizio penale si rileveranno alcune di quelle circostanze di maggiore o di minore pericolosità, che sono elencate negli articoli 21 e 22, poichè la vita reale non è mai così semplice e schematica come le formule che la rappresentano e quindi ogni delitto realmente commesso è sempre più complesso e multiforme che non la sua figura giuridica contenuta in ciascun articolo del libro II.

Ed allora, per le circostanze di maggiore pericolosità l'art. 75 (e così l'art. 76 per quelle di minore pericolosità) stabilisce tre ipotesi, entro le quali può spaziare la facoltà di valutazione del giudice.

La prima ipotesi di variazione della sanzione-base è che nel delitto da giudicare concorra una sola circostanza. In tal caso, se la circostanza sia di maggiore pericolosità, il giudice applicherà la sanzione-base in misura non inferiore alla metà fra il minimo ed il massimo di essa e se la circostanza sia di minore pericolosità egli applicherà la sanzione-base in misura inferiore a tale metà.

La seconda ipotesi è che nel delitto da giudicare concorrano due o più circostanze. In tal caso, se le circostanze siano di maggiore pericolosità il giudice applicherà la sanzione-base nel suo massimo e potrà anche sorpassarlo non oltre un terzo; e se le circostanze siano di minore pericolosità egli applicherà la sanzione-base nel suo minimo e potrà anche abbassarlo non oltre un terzo.

La terza ed ultima ipotesi è che nel delitto concorrano circostanze di eccezionale gravità od importanza. Allora, se siano circostanze di maggiore pericolosità il giudice potrà, come stabiliscono anche i più recenti progetti esteri di codice penale, applicare la sanzione immediatamente superiore alla sanzione-base e quella immediatamente inferiore, fino al perdono, se siano circostanze di minore pericolosità.

Questa norma vale per le sanzioni elencate nei numeri 2 a 6 dell'art. 39, nell'art. 40, nei numeri 1-2-3 dell'art. 41 ed 1-2 dell'art. 42, perchè esse sono sanzioni analoghe e comparabili per limiti di tempo e sono elencate in ordine progressivo dalla minore alla maggiore gravità.

Per le sanzioni dei numeri 2 a 6 dell'art. 39, relative ai delinquenti comuni maggiori di anni 18, si va gradualmente, dall'esilio locale al confino alla prestazione obbligatoria di lavoro diurno fino alla segregazione semplice e rigorosa temporanea, perchè quella perpetua dev'essere stabilita per espressa disposizione di legge.

Per le sanzioni poi dell'art. 41, relative ai delinquenti minorenni, si esclude dagli articoli 75 e 76 quella del n. 4 (casa di custodia) perchè è speciale ai minorenni infermi di mente e quindi non è graduabile colle precedenti (libertà vigilata, scuola professionale, casa di lavoro).

E così per le sanzioni dell'art. 42 relative ai delinquenti infermi di mente maggiori di anni 18, si ammette la sostituzione soltanto fra manicomio criminale e casa di custodia, che sono dello stesso tipo, e non paragonabili colla colonia speciale di lavoro per i delinquenti psiconeuropatici.

Per questa, come per la segregazione rigorosa, l'aggravamento eccezionale potrà effettuarsi coll'applicarla a tempo assolutamente indeterminato, quando ciò sia ammesso dalla disposizione contenuta nel relativo articolo del libro II.

Quando si tratti di applicare la multa, poichè questa non è comparabile colle pene privative della libertà personale, l'art. 75 stabilisce che nel caso di circostanze di maggiore pericolosità eccezionalmente gravi il massimo della sanzione-base possa sorpassarsi anche della metà.

Se invece le circostanze eccezionali siano di minore pericolosità, nel caso della multa, si è ritenuto che non fosse necessaria la facoltà di scendere oltre il terzo del minimo, lasciando al giudice in questo caso, la facoltà di applicare il perdono.

Senonchè è facilmente prevedibile che nella realtà dei fatti umani avverrà molto frequentemente che nello stesso delitto commesso dall'imputato concorrano insieme circostanze di maggiore e di minore pericolosità, per l'alternativa sia fra circostanze oggettive (tempo, luogo, modalità di esecuzione, ecc.) e circostanze soggettive (vita precedente, motivi determinanti, contegno dopo il delitto, ecc.) sia per i diversi atteggiamenti personali dello stesso imputato prima, durante e dopo il delitto.

In tali casi, il codice penale spagnolo vigente (art. 81 n. 4) stabilisce che « concorrendo circostanze attenuanti ed aggravanti, i tribunali le compenseranno razionalmente secondo il loro numero ed importanza ». E così è detto nel progetto preliminare di riforma del codice penale spagnolo (art. 69 n. 4).

Eguale disposizione conteneva il progetto Mancini ma in forma meno plausibile, stabilendo (art. 94) che « quando in un medesimo reato concorrono insieme circostanze aggravanti e scusanti, può il giudice *compensarle e non tenerne conto* ». Ma la relazione ministeriale non dava alcuna spiegazione di questa norma poco razionale.

Nel codice penale per la Repubblica di S. Marino la stessa disposizione ha una forma meno meccanica, poichè gli art. 40 e 41 prevedono che prevalgano o le circostanze aggravanti o quelle attenuanti, stabilendo che « se vi ha concorso di circostanze aggravanti o se queste preponderano sulle concorrenti circostanze attenuanti, si accresce il medio della pena » e « nel caso che le circostanze attenuanti preponderino sulle concorrenti circostanze aggravanti la pena si applica sotto il medio ».

Evidentemente queste legislazioni, e le altre che ne seguono l'esempio hanno lasciato il problema sopra il campo obbiettivo delle circostanze, di fatto, senza assurgere al concetto finale della personalità delinquente, che con esso viene a delinearsi.

Era naturale quindi che questo Progetto, seguendo il proprio criterio fondamentale, che il fulcro della legge penale deve trasportarsi dal delitto al delinquente, risolvesse il problema col disporre (art. 77) che « se concorrano insieme circostanze di maggiore pericolosità e circostanze di minore pericolosità, il giudice stabilirà quali circostanze siano prevalenti per graduare la pericolosità dell'imputato e per applicare secondo l'art. 20 la sanzione più adatta alla sua personalità ».

Con questa disposizione risalta evidente la funzione che la legge affida al giudice per la individualizzazione della sanzione: funzione, che ora empiricamente si impone pure ai giudici tecnici o popolari, che hanno davanti a sè la persona viva dell'imputato, ma soltanto è funzione indistinta che si esercita da essi entro le barriere meccaniche della legge orientata verso l'entità giuridica del delitto e senza le adeguate cognizioni, specialmente di psicologia criminale.

Con questo Progetto, invece, il giudice specializzato valuterà analiticamente i dati oggettivi e soggettivi più completamente raccolti nel processo e poi sinteticamente concluderà che l'imputato presenta un determinato grado di pericolosità (dalla minima, alla media, alla grave, alla massima) ed a questo adatterà la qualità e la quantità del mezzo repressivo.

Resta infine da rilevare, a proposito dell'applicazione giudiziaria delle sanzioni, che con questo Progetto sono dunque abolite le circostanze attenuanti generiche, stabilite nell'art. 59 del cod. pen. italiano vigente ed in quasi tutti i codici penali contemporanei.

Ma è ormai un dato notorio dell'esperienza e della critica quotidiana, che queste circostanze attenuanti innominate e non motivate neppure nelle sentenze dei giudici tecnici, non solo si danno per applicazione quasi automatica e spesso contraddittoria col resto della sentenza o del verdetto, ma sono soprattutto, sotto la parvenza di maggiore equità, una sostanziale denegazione di giustizia. Se infatti il legislatore ammette ed il giudice genericamente constata che « a favore del colpevole concorrano circostanze attenuanti » perchè non approfondirne l'esame e la valutazione? La diminuzione automatica ed indistinta, ridotta nel Cod. pen. vigente per tutti i casi ad un sesto della pena, diventa una transazione empirica tra l'ammettere genericamente che a favore del colpevole ci sono state delle circostanze attenuanti ed

il non rilevarle in modo preciso e concrete. Questa transazione naturalmente è imposta, nei sistemi attuali di giustizia penale, dall'essere obbiettivo assorbente per il legislatore e quindi per il giudice l'entità giuridica del delitto, restando il delinquente nella penombra del processo penale, senza che questo raccolga dati e circostanze per valutarne la personalità.

Invece, per l'applicazione delle norme di questo Progetto, tutto orientato verso la conoscenza e la valutazione del delinquente, il sistema delle circostanze attenuanti generiche non potè essere conservato, sostituito com'è dalla valutazione specifica delle circostanze di maggiore e di minore pericolosità, che tutte comprendono nelle loro espressioni sintomatiche, le possibili modalità oggettive e soggettive dei fatti delittuosi.

I due capoversi dell'art. 77 stabiliscono il conguaglio fra le sanzioni per i delinquenti comuni (che saranno le sanzioni-basi nel libro II del Progetto) e le sanzioni per i delinquenti politico-sociali e per i delinquenti minorenni, ai quali invece delle sanzioni ordinarie il giudice dovrà applicare le sanzioni speciali, per essi indicate negli art. 40 e 41.

Per i delinquenti infermi di mente il conguaglio delle sanzioni è già negli art. 32 e 89.

CAPO IV.

Condanna condizionale e perdono giudiziale.

Art. 78-82.

Le disposizioni di questo capo realizzano uno dei criteri fondamentali di questa riforma delle leggi penali, per cui mentre si rende più efficace la difesa sociale contro i delinquenti pericolosi e specialmente contro i delinquenti abituali, d'altra parte si rende più mite il trattamento dei delinquenti occasionali e passionali.

Specialmente in sostituzione delle brevi pene carcerarie fu adottato ormai da molte legislazioni l'istituto della condanna condizionale, ammesso, dopo un'ostinata propaganda dell'*Unione internazionale di diritto penale*, anche nel progetto di cod. pen. per la Germania, malgrado che ivi fossero state molto più ostinate le opposizioni contro di esso, perchè tale istituto porta veramente una ferita mortale al principio classico della « retribuzione di una colpa mediante un castigo ».

In Italia la condanna condizionale, introdotta dalla legge del 1904 col sistema belga-francese della sospensione della esecuzione a differenza del sistema americano della sospensione della sentenza, è regolata da parecchi articoli del Cod. di proc. pen. Essa però, come fu previsto e l'esperienza ha confermato (1) innestandosi sul tronco di una legislazione penale tutta orientata sulla entità obbiettiva del delitto, non ha potuto dare nella pratica i risultati che se ne speravano. Essa è divenuta quasi un'applicazione automatica nei casi ammessi dalla legge,

(1) FERRI, *Sociologia criminale*, IV ediz., Torino 1900, pag. 207 e segg.

come quella delle circostanze attenuanti generiche: e talvolta essa rappresenta anche una transazione di coscienza, quando sia dubbia la prova che l'imputato abbia realmente commesso il delitto imputatogli.

Il progetto conserva naturalmente la condanna condizionale, ma la disciplina soprattutto in rapporto alla pericolosità del delinquente e quindi dispone, coll'art. 78, che — oltre la condanna condizionale dei minori di anni 18, che è disposta all' art. 36 come sanzione più frequente, quando per il loro delitto sia stabilita una sanzione non superiore a 5 anni di segregazione semplice, — il giudice può accordare la condanna condizionale nei seguenti casi.

Anzitutto, poichè tale beneficio è destinato a chi dimostri di non essere pericoloso, occorre che l'imputato non sia stato altra volta condannato alla segregazione semplice o rigorosa. E ciò — anche nel caso del perdono — quando pure sia intervenuta amnistia o riabilitazione. Tra il fatto storico, della condanna riportata per delitto abbastanza grave ed il fatto giuridico dell'amnistia o della riabilitazione, evidentemente quello ha maggior valore per un Progetto, che s'impenna sulla personalità del delinquente, tanto più che, se anche non conceda la condanna condizionale od il perdono, il giudice ha sempre modo di valutare la minore pericolosità del giudicabile.

Per concedere la sospensione occorre però sempre che concorra almeno una delle circostanze di minore pericolosità elencate nell'art. 22: ed il giudice dovrà dare adeguata motivazione, anche secondo le norme del capov. dell'art. 20, sia sulla valutazione della pericolosità sia sulla concessione o rifiuto della sospensione; appunto per evitare che la decisione avvenga in maniera automatica e senza darne alla pubblica coscienza le ragioni speciali, che devono potersi anche sottoporre all'esame del giudice di appello.

Questa disposizione, contenuta nel capov. dell'art. 78, appartarrebbe propriamente al Cod. di proc. pen., ma pur riservandosi di modificarne le disposizioni in accordo con questi articoli, la Commissione ha creduto opportuno affermare fin da ora questo obbligo di adeguata motivazione da parte del giudice.

Senonchè, oltre il criterio soggettivo della minore pericolosità, l'art. 78 conserva anche, ma non in modo quasi esclusivo come nelle leggi vigenti, il criterio oggettivo della minore gravità del delitto.

E quindi la facoltà della condanna condizionale è ammessa soltanto quando l'imputato debba rispondere di un delitto comune pel quale sia stabilita la sospensione dell'esercizio di un'arte o professione o l'interdizione dai pubblici uffici o la multa o l'esilio locale od il confino o la prestazione obbligatoria di lavoro diurno.

Anche se per il delitto commesso sia stabilita la segregazione semplice è ammessa la condanna condizionale, ma purchè la segregazione semplice per quel delitto non sia applicata per più di due anni, ad evitare che il beneficio sia concesso ai responsabili di delitti gravi.

Così è ammessa nel caso in cui per il delitto politico-sociale commesso dall'imputato sia stabilito l'esilio generale o la detenzione semplice

od anche la segregazione rigorosa — poichè ai delinquenti politico-sociali si conviene un trattamento più benigno — ma purchè tale segregazione rigorosa non sia superiore ai cinque anni.

Infine è ammessa la condanna condizionale anche per i delinquenti minorenni che non si trovino nel caso previsto dall'art. 36 e debbano rispondere di un delitto per cui sia stabilita la libertà vigilata, la scuola professionale o la casa di lavoro.

Naturalmente la condanna condizionale non è ammessa per gli infermi di mente, adulti o minorenni. Ma quando è concessa deve essere totale, cioè comprendere tutte le sanzioni, che in quel caso sono inflitte al condannato.

Il periodo di prova si è portato però ad un termine più lungo, di cinque a dieci anni — essendo questo il termine minimo per la prescrizione delle condanne — appunto come garanzia resa necessaria dalla larghezza delle facoltà accordate al giudice.

E per la stessa ragione si è stabilito, coll'art. 80, che la condanna condizionale possa essere accompagnata dagli obblighi speciali di residenza, ecc. stabiliti nell'art. 65.

Ma la condizione decisiva per cui la condanna condizionale può dare i risultati utili di cui è capace, sta nel non abbandonare a sè stesso il condannato condizionalmente, com'è ora nell'Europa continentale. Bisogna invece che il periodo di prova del condannato condizionalmente sia sorvegliato da quelli, che negli Stati Uniti d'America ed in Inghilterra si chiamano *probation officers* e che in questo Progetto sono i funzionari od ispettori speciali, uomini e donne, di cui deve valersi ogni Consiglio di Patronato per « sorvegliare i minorenni in istato di libertà vigilata ed i condannati in periodo di prova od in istato di liberazione condizionale ». Evidentemente con questi funzionari specializzati, esercitanti un ufficio radicalmente diverso da quello dell'attuale vessatoria vigilanza speciale di polizia, le probabilità di rieducazione sociale dei condannati in periodo di prova sono molto maggiori ed anche il dispendio rappresentato da quei funzionari si risolverà nell'economia derivante dal minor numero di delitti e di processi.

L'art. 79 dispone poi che la condanna condizionale non sia mai concessa più di una volta, neppure se sia intervenuta amnistia o riabilitazione, appunto perchè il concederla due o più volte smentirebbe la minore pericolosità del condannato ed andrebbe apertamente contro il principio informatore dell'istituto, che è stato intuito, anche fuori del campo penale, dal sentimento popolare che dice: « la prima si perdona, la seconda si bastona ». È ammessa però la condanna condizionale per delitto se una prima e sola volta sia stata concessa per contravvenzione, specialmente se di lieve entità.

Infine, come vedremo all'art. 92 la condanna condizionale deve essere (e non facoltativamente come ora) subordinata alla condizione che il condannato abbia risarcito o risarcisca entro un dato termine il danno alla parte lesa, almeno per la quota parziale stabilita nella sentenza secondo le norme del capo VI di questo titolo III; tranne che il giudice non lo esoneri da tale obbligo per riconosciuta impossibilità a soddisfarlo.

Se durante il periodo di prova il condannato condizionalmente commetta altro delitto o trasgredisca più volte (poichè una volta sola si può perdonare) agli obblighi speciali o non risarcisca il danno alla parte lesa entro il termine stabilito nella sentenza, la condanna viene eseguita.

E questa invece non sarà più eseguita, se il condannato tiene regolare condotta, cioè adempie ai suoi obblighi speciali e non commette altro delitto, fino alla scadenza del periodo di prova determinato nella sentenza. E ciò anche per gli art. 585 e 586 del Codice di Procedura penale.

*
* *

Per il criterio direttivo sul trattamento più benigno per i delinquenti non pericolosi e responsabili di lievi delitti, la Commissione ha introdotto, oltre la condanna condizionale, anche l'istituto del vero e proprio perdono giudiziale.

Proposto, ma finora senza successo, più volte in Francia e dopo precedenti proposte di « circostanze molto attenuanti » il perdono giudiziale è ammesso nei recenti progetti di codice penale per la Svizzera, Austria e Germania (1).

(1) In Francia il più recente progetto di « loi du pardon » è quello dei senatori H. Cheron e E. Cauvin (presentato il 25 settembre 1917). Esso ebbe relazione favorevole da parte della Commissione di iniziativa parlamentare, relatore Ch. Deloncle. Il Senato lo discusse ampiamente nel gennaio e febbraio 1918, ma nella seduta del 14 febbraio lo respinse con 130 voti contro 110.

I Senatori Cheron e Cauvin lo riproposero il 14 novembre 1918. I diversi progetti furono anche discussi alla *Société générale des Prisons*; ma incontrarono sempre da parte del prof. GARÇON e d'altri, molte opposizioni, non del tutto ingiustificate quando si tratta di portare il perdono giudiziale in un codice, che tiene scarso conto della personalità del delinquente.

L'ultima redazione dell'articolo principale del progetto di legge Cheron-Cauvin è la seguente: « Quando il delitto è constatato, se l'imputato non ha subito anteriormente condanna per crimine o delitto di diritto comune, le corti o i tribunali se giudicano che i precedenti dell'imputato e le circostanze eccezionali della causa giustificano una semplice ammonizione, possono assolvere l'imputato con decisione motivata ».

Per i precedenti: RAPPOPORT, *La loi du pardon*, Paris 1911.

Il progetto svizzero (agosto 1915) al parag. 65 dispone: « Nei casi in cui la legge lo autorizzi espressamente ad attenuare liberamente la pena, il giudice non è legato nè dal genere nè dal minimo della pena prevista per il delitto ». E la facoltà di attenuare liberamente la pena è accordata assai di frequente nello stesso Progetto.

Il progetto Austriaco (settembre 1909) al parag. 47 sotto il titolo « esclusione della pena » dispone che « se un giovane, per impertinenza irreflessione o analoghi motivi, che non denotano un carattere corrotto, ha commesso un fatto secondo le circostanze lieve e minacciato con pena restrittiva della libertà non superiore a tre mesi o con pena pecuniaria non superiore a 1000 corona, il Tribunale, dopo accertato il fatto e la responsabilità, può nella sentenza presiedere dalla irrogazione di una pena e rilasciare l'autore, dopo una seria esortazione alla buona condotta ».

Il progetto Germanico al parag. 83 dispone che « in casi particolarmente lievi il giudice può prescindere da ogni pena ove ciò sia espressamente concesso ». E tale concessione è accordata nelle false testimonianze (parag. 168) nelle lesioni personali (parag. 227) nella diffamazione (parag. 259) e nel furto domestico (parag. 272). E nella parte generale lo stesso Progetto ammette la possibile rinuncia alla pena per il tentativo (parag. 76), per la complicità (parag. 79) e per l'eccesso di difesa (parag. 86).

Come si vede, l'art. 86 del nostro Progetto disciplina il perdono giudiziale

Suffragato dalle stesse ragioni che alle leggi moderne hanno imposto la condanna condizionale, il perdono giudiziale ne rappresenta la applicazione logica e finale. Se il giudice riconoscendo per le modalità del delitto e per le condizioni personali del delinquente una minore pericolosità, può sospendere per un periodo di prova la esecuzione della condanna, è naturale che possa completamente esonerare dalla sanzione il delinquente, che egli riconosca non essere affatto pericoloso e presentare quindi le minime probabilità di una ricaduta nel delitto, tanto più quando già l'imputato abbia scontato un periodo di detenzione preventiva.

In questi casi, ora i giudici e specialmente i giurati, ricorrono all'art. 46 sulla non punibilità per infermità mentale e l'applicano artificiosamente e senza sincerità o addirittura negano che l'imputato abbia commesso il fatto, e talvolta malgrado la sua confessione, o lo dichiarano non colpevole, perchè essi lo giudicano meritevole di perdono. Ma la coscienza pubblica non ha l'impressione e l'educazione di una retta e leale amministrazione della giustizia penale quando vede adoperate, sia pure a fin di bene, simili contorsioni o deformazioni della legge.

Meglio quindi andare per la strada maestra e dritti al perdono giudiziale, quando questo s'imponga di fronte al delinquente passionale od occasionale o per eccezionali circostanze di minore pericolosità o per lievissima entità del fatto commesso, per il quale sia stabilita una sanzione inferiore alla segregazione semplice o non superiore alla detenzione semplice per i delinquenti politico-sociali o non superiore alla scuola professionale e di correzione per i minorenni. Col perdono infatti il giudice constata che l'imputato ha commesso un delitto e quindi la sua sentenza, dovendo dare le ragioni per cui viene applicato il perdono (e nel caso del verdetto ciò risulterà dalla discussione e dalla forma delle questioni) meno si presterà alle scandalose apoteosi, che talvolta si fanno nelle assise e nei tribunali ai delinquenti passionali od occasionali assolti anche per delitti di sangue.

Non solo, ma il perdono, può essere, con criteri equitativi e quando non vi sia compensazione di colpe, accompagnato dall'onere del risarcimento, almeno parziale, del danno recato alla parte lesa, a meno che il giudice non lo esoneri da tale obbligo. Ed in caso di trasgressione, a chi ebbe il perdono con obbligo di risarcire il danno, si applicano, per questo, le disposizioni del capo VI di questo titolo III.

Onde il perdono giudiziale, anche per questo riflesso, servirà a rendere non solo più sincera ma anche più morale l'esenzione dalla sanzione di chi ha pur sempre commesso un delitto.

con criteri meno unilaterali aggiungendo alla lieve entità del delitto le condizioni personali del delinquente e dando al giudice la facoltà di subordinarne l'applicazione, che come nel progetto francese ha possibilità meno ristrette, alla condizione del risarcimento del danno.

Il nostro progetto poi non ha accolto — meno che per i minorenni — la proposta del progetto francese del senatore Berenger di accordare la facoltà del perdono al giudice istruttore. Il perdono deve essere preceduto, per soddisfazione ed educazione del pubblico sentimento, dal dibattimento e dalla sentenza, che ne dà le ragioni.

Resta infine da rilevare che il perdono, come atto giurisdizionale, si differenzia dal diritto di grazia, che spetta al potere esecutivo per ogni caso.

Disciplinati così, questi due istituti giuridici della condanna condizionale e del perdono giudiziale, non più come un ramo legislativo sul tronco di un codice foggiano soltanto in vista dall'entità obbiettiva del delitto, ma sì come norme organicamente concordi col sistema di tutto il Progetto, foggiano soprattutto in vista della personalità del delinquente, è prevedibile che essi porteranno nella giustizia penale uno spirito di umanità giustificato e vivificato dalle ragioni positive di una difesa sociale più efficace di fronte ai delinquenti abituali e pericolosi e più mite ed anche socialmente più utile di fronte ai delinquenti meno pericolosi e più sicuramente riutilizzabili come cittadini liberi e laboriosi (1).

CAPO V

Liberazione condizionale.

Art. 83-89.

Un'altra grave ferita al principio tradizionale della « retribuzione di una colpa mediante un castigo proporzionato » era stata portata dall'istituto della liberazione anticipata e condizionale dei condannati,

(1) Oltre i casi di delitti molto lievi, che saranno i più frequenti, si possono immaginare esempi anche di delitti gravi, per i quali, bene ponderate le straordinarie circostanze oggettive e soggettive del fatto, potrebbe il giudice accordare il perdono.

Tale potrebbe essere il caso di quella telegrafista che venne assolta (per l'art. 46) dopo avere falsificato la ricevuta di un telegramma, scrivendo L. 2 invece di L. 12, perchè fu provato che essa si appropriò di quelle 10 lire per comprare una medicina urgente per la madre gravemente ammalata: e l'imputata era stata descritta come laboriosa ed onesta, con una vita di continuo sacrificio.

Un altro caso potrebbe essere quello della guardia daziaria che, a Bologna molti anni fa, uccise un signore nelle seguenti circostanze. Un giorno quella guardia aveva contestata una contravvenzione daziaria ad un signorotto di campagna prepotente, che le giurò si sarebbe vendicato. Infatti una notte la guardia udendo bussare alla porta chiusa della città, dov'era di guardia, aprì lo sportello per vedere che cosa si voleva; e fu accolta da parte di quel signorotto con un colpo di rivoltella, che fortunatamente la ferì soltanto.

Una sera quella guardia si trovava in perlustrazione attorno alle mura della città: svoltando ad un angolo della muraglia si trovò improvvisamente di fronte a quel signorotto ed essa, per un moto istintivo, gli sparò contro un colpo di revolver e lo uccise, pur confessando che quel signore non aveva nemmeno accennato ad aggredirla.

Era risultato che quella guardia era persona di carattere mite ed onesto. Essa fu assolta « per forza irresistibile » secondo il Codice sardo-italiano.

Un'altro esempio di perdono giudiziale, fuori dalle ipotesi più frequenti di delitti lievissimi, può essere offerto dal caso del padre, che accorrendo subito dopo che un assassino ha ucciso suo figlio, lo insegue e lo uccide in un vero *raptus* di amore paterno offeso. In tal caso non si può parlare di legittima difesa, poichè la violenza era già passata, nè di infermità mentale in senso psicopatologico: e tuttavia la pubblica coscienza approverebbe l'assoluzione, che quindi non potrebbe sinceramente attuarsi se non col perdono giudiziale.

che trasforma la pena a termine fisso in pena a tempo indeterminato, se pure soltanto nel senso della diminuzione. E per ciò contro di essa si opposero apertamente, dapprima, i custodi del pensiero classico criminale (1).

Ma poichè la realtà dei fatti umani è sempre più forte delle teorie astratte, la liberazione condizionale è diventata norma comune a tutte le legislazioni penali moderne, per i condannati che durante l'esecuzione della sentenza diano prova ed offrano probabilità di riadattamento alla vita libera ed onesta.

Questo Progetto mantiene naturalmente, pur disciplinandolo in migliore accordo coi dati della psicologia e sociologia criminale, l'istituto della liberazione condizionale anticipata, alla quale fa logico e necessario riscontro il prolungamento a tempo indeterminato della segregazione dei condannati, che dimostrino invece, per tendenze congenite od acquisite, di non essere adatti alla vita libera, com'è stabilito nel capo IV del titolo II per i delinquenti abituali.

La Commissione, considerando che la liberazione condizionale è una continuazione della sentenza applicata, ha stabilito che essa pure debba dipendere da un atto giurisdizionale, che meglio garantisce i diritti dell'individuo e della società. Ed ha pensato che il giudice di esecuzione, istituito nel libro IV del Codice di Procedura penale, sia il più adatto per compiere tale funzione. E poichè trattasi di atto giurisdizionale occorreranno delle norme da coordinarsi in seguito cogli articoli 558, 587, 588 del Codice di procedura penale, per le quali, pur non ammettendo per la liberazione condizionale un dibattimento pubblico come per il giudizio, si disciplini però un procedimento che dia modo al giudice di raccogliere gli elementi necessari per una provvida decisione (2).

La domanda di liberazione condizionale deve essere presentata al direttore dello stabilimento, poichè essa non è ammessa che per i sottoposti ad una sanzione restrittiva della libertà personale, cioè con internamento diurno e notturno, e quindi soltanto per i condannati alla detenzione semplice, alla casa di lavoro o colonia agricola per minorenni ed alla segregazione semplice o rigorosa temporanea per un minimo non inferiore a tre anni, poichè la liberazione condizionale non funziona per le condanne di breve durata.

Resta così conservata l'attuale esclusione dalla libertà condizionale per i condannati alla segregazione perpetua, ai quali non resta applicabile che il diritto di grazia da parte del potere esecutivo.

(1) CARRARA, *Opuscoli*, vol. I.

(2) Tali norme potrebbero formularsi nel seguente articolo:

« La domanda di liberazione condizionale è presentata dal condannato al direttore dello stabilimento, che la trasmette, col parere del Consiglio di sorveglianza, all'autorità giudiziaria incaricata dell'esecuzione delle sentenze penali pronunciate in ciascun distretto di Corte d'Appello.

« Il P. M., il difensore del condannato, e la parte lesa che abbia sporto querela e non sia stata risarcita del danno, potranno presentare conclusioni motivate al giudice, entro il termine da questi fissato nella notifica della domanda di liberazione ».

Il Direttore del personale, ricevuta la domanda, deve provocare il parere del Consiglio di sorveglianza se trattasi di stabilimento di detenzione e del Consiglio di Patronato se trattasi di stabilimento di custodia, poichè in questo sono internati gli infermi di mente, per i quali nè sarebbe opportuno un Consiglio disciplinare di sorveglianza, oltre l'opera dei medici, nè potrebbe del Consiglio stesso far parte un condannato, com'è disposto invece per gli stabilimenti di detenzione.

Ottenuto questo parere, il Direttore trasmette la domanda al giudice di esecuzione.

Questi la fa notificare al Pubblico Ministero, al condannato ed alla parte lesa, e stabilisce il termine entro il quale potranno presentare a lui delle conclusioni motivate.

La parte lesa però avrà questo diritto soltanto, se abbia sporcato querela al momento del delitto e non sia ancora indennizzata del danno sofferto; perchè è necessario non lasciare assoluta inframmettenza a postumi risentimenti privati nell'esercizio di una sanzione essenzialmente pubblica qual'è l'esecuzione delle sentenze di condanna. Criterio limitativo, che sarà disciplinato anche più precisamente nelle modificazioni al Codice di procedura penale per ciò che riguarda i diritti della parte lesa e della parte civile nel processo penale, che devono essere più efficacemente tutelati di quel che non siano ora, ma che devono anche non essere strumento di indebito lucro nè di vendetta.

Se il giudice respinge la domanda, stabilisce il termine dopo il quale essa può essere ripresentata dal condannato o dalla sua famiglia, nei limiti segnati dall'art. 84.

Quanto alle condizioni cui è sottoposta la concessione della libertà condizionale, il Progetto semplifica molto le norme del Codice penale vigente, appunto perchè rende tale istituto meno empiricamente od arbitrariamente applicato, sottoponendolo al dibattito delle parti ed alla decisione del giudice.

Tuttavia la liberazione condizionale non può, per l'art. 83, essere domandata se prima non siasi scontata una parte della condanna, che naturalmente varia dai delinquenti comuni ai delinquenti politico-sociali e dai delinquenti occasionali ai delinquenti abituali ed agli infermi di mente.

Per i delinquenti abituali l'art. 85 aggiunge la condizione che non potranno ottenere la libertà condizionale se durante la segregazione non abbiano imparato un mestiere ed anche dimostrata attitudine costante al lavoro per evitare che il mestiere siasi imparato solo per salvare le apparenze. E si soggiunge « qualunque sia la loro condizione economica » per non dare a chi abbia un patrimonio il privilegio di esimersi dall'obbligo di dimostrarsi realmente abituato al lavoro.

Perchè il giudice accolga la domanda di liberazione condizionale occorre, per l'art. 86, che il condannato sia classificato almeno nella categoria dei buoni, cioè abbia sorpassato la categoria comune e non sia retrocesso alla categoria disciplinare. E ciò servirà appunto di sti-

molo ai condannati per tenere tale condotta da avere, col passaggio da una categoria ad un'altra, le progressive facilitazioni di trattamento, fra le quali appunto la possibilità di ottenere la libertà condizionale, e di chiederla dopo un termine più breve se si appartenga alla categoria degli ottimi (art. 83, I capov.).

La condizione essenziale però perchè questa sia concessa dal giudice è che il condannato « risulti adatto alla vita libera ». Non basterà cioè, come avviene ora, che si constati empiricamente « la buona condotta » che spesso — poichè, coi sistemi attuali, la personalità dei condannati non è conosciuta — ha soltanto il valore negativo di mancanza di gravi punizioni disciplinari e può anche essere manifestazione di servilismo egoistico o di maggiore ipocrisia da parte del detenuto; ma occorrerà invece che, secondo i dati della scheda biografica e le osservazioni del direttore del personale, il condannato risulti personalmente non più pericoloso e quindi capace di vita libera e laboriosa.

Il capoverso dell'art. 86 stabilisce che alla liberazione condizionale non possa ostare il mancato pagamento della multa, poichè il criterio personale del riadattamento alla vita libera deve prevalere. E ciò porta anche alla conseguenza, che per il mancato pagamento non si applichi al liberato condizionalmente la conversione della multa in segregazione.

L'art. 86 non aggiunge la facoltà data al giudice dall'art. 80, per cui si possono imporre obblighi speciali. Questi sono opportuni per il condannato condizionalmente che non è stato sottoposto alla segregazione e non ha quindi passato un periodo di rieducazione sociale; ma sarebbero vessatorii per il liberato condizionalmente, che durante la sua detenzione deve avere dimostrato di essere riadatto alla vita libera, senza di che non sarebbe liberato. Tanto più che questo Progetto organizza la sorveglianza dei Consigli di Patronato per tutti i condannati in periodo di prova e sostituisce quindi un'opera di consiglio e di assistenza alla vigilanza della polizia, ormai dimostratasi ostacolo anzichè presidio al riadattamento sociale del liberato.

Al liberato condizionalmente si fa scontare la condanna residua, se durante il periodo di prova esso commetta un altro delitto, « che ne dimostri la pericolosità »: poichè non sarebbe opportuno che ogni delitto commesso in periodo di prova dal liberato dovesse automaticamente farlo ritornare in istato di detenzione se in rapporto alla sua personalità, il delitto (per esempio un'ingiuria verbale, un delitto colposo lieve, ecc.) non ne dimostri l'inadattabilità alla vita libera.

Quando invece il periodo di prova sia trascorso con regolare condotta, la liberazione diviene definitiva. Onde, come dicono gli inglesi, che introdussero questo istituto nel loro sistema penitenziario a periodi progressivi, per la liberazione condizionale ottenuta, « ogni condannato tiene nella propria tasca la chiave della sua prigione ».

Gli articoli 88 e 89 regolano la liberazione condizionale dei condannati infermi di mente.

Anzitutto, poichè questi sono il più spesso sottoposti a segregazione per un tempo assolutamente indeterminato, la domanda di liberazione condizionale non potrà essere presentata prima di nove anni se la sanzione comune stabilita per il delitto commesso sia la segregazione perpetua, nè prima di tre anni se questa sia la segregazione rigorosa temporanea, nè prima di un anno se la sanzione sia della segregazione semplice.

Questa norma si è stabilita per impedire che anche col sistema del Progetto si ricadesse negli attuali inconvenienti, che si vogliono invece evitare. E quindi si dispone che i delinquenti riconosciuti infermi di mente non possono essere rimessi in libertà dopo breve tempo dalla sentenza, anche nel caso di guarigione dalla infermità mentale. E soltanto si accorda al giudice la facoltà di abbreviare di un terzo i termini per la domanda di liberazione, quando le modalità del delitto e la personalità dell'imputato ne consiglino la concessione.

La domanda dell'internato in uno stabilimento di custodia (cioè, secondo la nomenclatura dell'art. 45, nella casa di custodia per minorenni o per adulti, nel manicomio criminale o nella speciale colonia di lavoro) deve essere accompagnata dal parere del Consiglio di Patronato, che compie ufficio di sorveglianza anche negli stabilimenti di custodia.

Se l'infermo di mente risulti guarito e riadatto alla vita libera la sua liberazione è decretata dal giudice. E si dice « riadatto alla vita libera » perchè, trattandosi di infermo di mente, il concetto di pericolosità per le condizioni psico-patologiche dell'individuo, assume atteggiamenti e criteri speciali e più complessi in confronto dei delinquenti comuni.

Se il condannato risulti guarito dall'infermità mentale ma non ancora adatto alla vita libera, il giudice ne ordina l'assegnazione per un tempo relativamente indeterminato ad uno stabilimento di detenzione che corrisponda a quello di custodia, secondo l'ultimo capoverso dell'art. 89.

Evidentemente, il delinquente alienato di mente o psico-neuropatico o intossicato cronico per il fatto solo che sia guarito dalla sua infermità non si può rimettere in libertà, quando si constati che esso non è ancora adatto alla vita libera per le tendenze dimostrate sia nella sua vita precedente al delitto, sia nel delitto stesso e sia soprattutto durante la sua segregazione. E se non si può rimettere in libertà, nell'alternativa o di mantenerlo ancora nello stabilimento di custodia o di assegnarlo ad un corrispondente stabilimento di detenzione, questa seconda soluzione si presenta come più opportuna, poichè il regime degli stabilimenti per infermi di mente meno si presterebbe per chi non si trovi più in condizioni psico-patologiche.

CAPO VI

Risarcimento del danno.

Art. 90-99.

Una delle proposte su cui la scuola italiana di sociologia criminale ha più insistito fino dai suoi primordi, è stata ed è la protezione efficace che lo Stato deve alle vittime del delitto. E poichè il delitto avvenuto non può purtroppo essere annullato, il risarcimento del danno da esso prodotto è l'unico rimedio che lo Stato possa attuare a diretta tutela dell'offeso.

Nella difesa sociale contro la criminalità prendono così un posto importante i mezzi *riparatorii* che, insieme ai mezzi *preventivi* del delitto, sono stati finora troppo trascurati in confronto dei mezzi *repressivi* ed *eliminativi*.

E poichè tutti questi mezzi di difesa sociale contro il delitto sono di interesse pubblico, ne deriva naturalmente il concetto giuridico, fin dall'inizio sostenuto dalla scuola criminale positiva, che l'obbligo del delinquente al risarcimento del danno verso la parte lesa non è soltanto di diritto privato, come l'obbligo derivante ad esempio dalla inesecuzione di un contratto; ma è essenzialmente e sempre di diritto pubblico. E deve quindi essere funzione dello Stato, come lo è la prevenzione e la repressione dei delitti.

Fin dal primo congresso internazionale di antropologia criminale in Roma, nel 1885, fu votato un ordine del giorno Ferri-Fioretti-Venezian, che riassume questi principii giuridici nei termini seguenti:

« Il congresso, convinto che importa assicurare la riparazione civile dei danni, non solo nell'interesse immediato della parte lesa, ma anche nell'interesse immediato della difesa sociale preventiva e repressiva del delitto, fa voti perchè le legislazioni positive possano mettere in pratica nei processi penali i mezzi più convenienti contro gli autori del danno, i loro complici e ricettatori, considerando la realizzazione del risarcimento come una funzione sociale affidata d'ufficio al pubblico ministero durante il processo, ai giudici nella condanna, all'amministrazione carceraria nell'eventuale ricompensa del lavoro penitenziario e nelle proposte di liberazione condizionale » (1).

Voti analoghi furono poi espressi in diversi Congressi dell'*Unione internazionale di diritto penale* ed al III Congresso giuridico nazionale in Firenze, soprattutto per togliere lo scandalo perpetuato coi sistemi legislativi attuali, per cui la parte lesa ha sì il diritto di farsi risarcire il danno sofferto, ma dopo ottenutone il riconoscimento platonico nella sentenza di condanna penale, deve esporsi alle lungaggini, ai dispendi ed alle sorprese di un processo civile, per realizzare praticamente il suo diritto verso il delinquente, che nel frattempo avrà avuto agio di sottrarre il suo patrimonio all'obbligo della riparazione.

(1) GAROFALO, *Riparazione alle vittime del delitto*, Torino, 1887. — VENEZIAN, *Danno e risarcimento in Opere giuridiche*, Roma 1918.

Questo capo VI del Progetto contiene un sistema di disposizioni per le quali — riconoscendo nel risarcimento del danno *ex delicto* il carattere di diritto pubblico — si intende dare alla parte lesa le maggiori e più pratiche e sollecite garanzie per il risarcimento del danno sofferto senza tuttavia giungere a provvedimenti troppo vessatorii contro i condannati, specialmente contro quelli che si trovino senza malizia in condizioni economiche e di esistenza meno capaci di soddisfare l'obbligo del risarcimento (1).

Veramente tutte le disposizioni di questo capo VI troveranno il loro posto definitivo nelle riforme al Codice di Procedura Penale, meno la norma fondamentale che ogni sentenza di condanna deve imporre l'obbligo di restituire il tolto alla parte lesa od eredi e di risarcire il danno. Ma per esporre fin da ora un sistema pratico di efficace risarcimento del danno, la Commissione ha pensato di lasciare provvisoriamente in questo I Libro del Progetto di Codice Penale le disposizioni circa il risarcimento del danno.

L'art. 90 dispone anzitutto — in accordo coll'art. 430 del Codice di Procedura Penale, ma con norme aggiuntive — che in ogni sentenza di condanna sia imposto l'obbligo di risarcire il danno e non solo in via generica, ma fissandone la somma totale se questa possa stabilirsi dagli atti processuali.

Anche ora l'art. 190 del Codice di Procedura Penale fa obbligo al giudice istruttore « di ricercare altresì quale danno il reato abbia prodotto, ancorchè il danneggiato non sia costituito parte civile ». Ma questa disposizione finora è rimasta quasi dimenticata, appunto perchè domina ancora il concetto che il risarcimento del danno non è funzione pubblica, ma è interesse privato, da lasciarsi alla cura dei danneggiati. E per questo, nelle modificazioni al Codice di Procedura Penale che la Commissione proporrà, questa disposizione sarà rafforzata e resa di quotidiana pratica giudiziaria nella raccolta delle prove da parte della polizia giudiziaria.

Se la somma totale del danno non si possa fissare cogli atti processuali, per non ritardare di troppo la sentenza penale, e per rendere più facilmente eseguibile la condanna al risarcimento, l'art. 90 dispone che il giudice stabilisca sempre una somma parziale, proporzionata al danno recato alla gravità e modalità del delitto ed alle condizioni economiche dell'imputato e dell'offeso.

Si avranno così le maggiori probabilità che il condannato sia realmente nella possibilità pratica di soddisfare l'obbligo del risarcimento almeno parziale: giacchè lo scoglio principale sta appunto nella impossibilità economica o personale in cui si trovi realmente il condannato, in molti casi, a risarcire tutto il danno recato dal delitto.

E questa somma parziale potrà essere dal giudice fatta pagare anche entro un mese dalla sentenza di condanna in prima istanza,

(1) Il Commissario R. DE NOTARISTEFANI ha presentato su questo argomento una relazione, che sarà pubblicata negli Atti della Commissione.

quando vi sia urgenza o pericolo nel ritardo, come dice il n. 9 dell'art. 363 del Codice di Procedura civile. E ciò per impedire che durante il tempo necessario perchè la condanna divenga definitiva, la parte lesa debba soffrire ulteriori privazioni. Al quale scopo è anche stabilito che, in ogni caso, la Cassa delle Ammende possa anticipare alle parti lese e loro famiglie, ridotte dal delitto in condizioni di urgente necessità, almeno una parte della quota stabilita nella sentenza di condanna in prima istanza, quando le condizioni economiche dell'imputato facciano presumere inefficace la immediata esecuzione provvisoria stabilita nell'art. 96.

L'art. 90 aggiunge che la somma parziale fissata nella sentenza di condanna potrà essere aumentata o diminuita da parte del giudice di esecuzione, su domanda del danneggiato od eredi oppure del condannato, quando le condizioni economiche di questi siano mutate dopo la sentenza di condanna in aumento o in diminuzione, ad esempio anche per malattia od invalidità del condannato stesso.

Infine, se il delitto non abbia recato nè direttamente nè indirettamente danno economicamente valutabile, il giudice, secondo le circostanze del fatto e le condizioni finanziarie dell'imputato, potrà aggiungere l'obbligo di pagare non già per il risentimento personale dell'offeso, ma a pubblico beneficio della Cassa delle ammende, una somma non superiore alle lire cinquantamila, sempre per rafforzare l'idea che ognuno deve risentire anche finanziariamente le conseguenze del proprio delitto, anche se esse non siano economicamente valutabili come danno materiale o morale e quando l'imputato sia in condizioni economiche agiate.

Considerando il risarcimento del danno come un rapporto di diritto pubblico, l'art. 91 dispone che il Pubblico Ministero quando richiede la condanna dell'imputato, debba anche (e non solo facoltativamente, come ora per l'art. 64 della Procedura Penale e nel solo caso che la parte lesa sia minorenni o giuridicamente incapace) richiedere il risarcimento del danno per lo meno nella somma parziale indicata nell'articolo precedente.

E, completando il disposto dell'art. 556 della Procedura Penale, lo stesso art. 91 stabilisce espressamente che il Pubblico Ministero provvederà all'esecuzione delle sentenze anche nella parte relativa al pagamento della somma stabilita per risarcimento.

Queste norme dell'art. 91, relative all'azione del Pubblico Ministero, si potrebbero anche ritenere implicitamente supposte dal precedente articolo, che parla delle sentenze di condanna. Ma la Commissione ha pensato che fosse opportuno formularle in modo espresso come ufficio del Pubblico Ministero, appunto per imprimere al risarcimento del danno il carattere di diritto pubblico e di funzione dello Stato, che è una delle riforme ormai mature nella pubblica coscienza.

Perchè poi la condanna al risarcimento, almeno parziale, del danno sia non più una platonica dichiarazione come ora, ma un provvedimento

di pronta e sicura esecuzione, gli art. 92 a 99 aggiungono le norme seguenti.

Anzitutto la concessione della condanna condizionale, della liberazione condizionale, della restituzione di cauzione e della riabilitazione è obbligatoriamente subordinata alla condizione che il condannato abbia risarcito o risarcisca, entro il termine stabilito nella sentenza o provvedimento, almeno la quota parziale determinata insieme colla condanna. È ammessa però la facoltà nel giudice di esonerare in tutto o in parte da questa condizione ed agli effetti penali (cioè senza pregiudizio dei diritti civili della parte lesa) il condannato che sia delinquente occasionale e primario e dimostri la propria impossibilità personale ed economica di soddisfarla.

Per il perdono giudiziale questa condizione si è rimessa alla prudenza del giudice, anzichè renderla obbligatoria. Perchè, oltre la considerazione che nei casi di perdono giudiziale si tratterà il più spesso di delitti che hanno recato lieve danno alla parte lesa, c'è da osservare che, se anche il delitto sia grave, potrebbe il perdono giudiziale essere frustrato e diventare quasi una ironia quando fosse sempre legato dall'obbligo imprescindibile di risarcire il danno, all'infuori dei casi di compensazione delle colpe. Nè potrebbe obbiettarsi che esonerando il perdonato dall'obbligo di risarcire il danno, si viene colla condanna penale a ledere il diritto della parte lesa, poichè in questi casi eccezionali il carattere di rapporto di diritto pubblico che s'intende imprimere al risarcimento del danno *ex delicto*, deve prevalere sull'interesse privato, per quelle considerazioni personali e sociali che il giudice penale seguirà con prudente criterio, caso per caso.

Dopo queste disposizioni, che indirettamente, ma efficacemente spingeranno i delinquenti a risarcire il danno recato per ottenere la condanna o la liberazione condizionale o la riabilitazione, l'articolo seguente dispone che contemporaneamente all'arresto dell'imputato in flagranza od alla spedizione di un mandato di comparizione o di cattura, o nei casi di citazione diretta o direttissima, il Pubblico Ministero debba sempre provvedere all'immediata iscrizione dell'ipoteca legale sui beni immobili dell'imputato, in accordo con le disposizioni dell'art. 604 del Codice di Procedura Penale.

E nello stesso art. 93 si è reso obbligatorio, da parte del Pubblico Ministero, (e non facoltativo come è ora per l'art. 606 del Codice di Procedura Penale) lo immediato sequestro dei beni mobili ed anche (ciò che non è ora) di una parte del reddito, stipendio o salario, che lasci all'imputato e sua famiglia i mezzi di sussistenza.

Ed è ammesso che l'imputato o suoi fideiussori possano invece prestare un'adequata cauzione.

Lo stesso art. 93 stabilisce a favore del danneggiato od eredi la priorità su ogni altro credito privilegiato od ipotecario (posteriore al commesso delitto) e nonostante qualsiasi insequestrabilità di stipendi, redditi o salari, tranne che per i mezzi di sussistenza necessari al condannato

e sua famiglia. E ciò a modificazione delle relative disposizioni del Codice Civile e di Procedura Civile, perchè la Commissione ha ritenuto che il risarcimento del danno alle vittime del delitto abbia una precedenza ed una preminenza morale e giuridica ad esempio sulle spese di giustizia anticipate dallo Stato, che fra i suoi doveri ha pur quello di prevenire i delitti, mentre ora coll'esazione delle multe sembra quasi ottenere un premio del non avere impedito il delitto e dimentica comunque di tutelare in modo efficace e sicuro i diritti degli offesi dal delitto stesso.

Ad evitare le fraudolenze, sottrazioni e simulazioni patrimoniali degli imputati e ritenendo che il loro patrimonio sia in condizione morale e legale paragonabile a quella di chi sia dichiarato fallito od abbia cessato i pagamenti (art. 707 del Codice di Commercio) l'art. 94 dispone la presunzione di frode per tutti gli atti, pagamenti ed operazioni dell'imputato, che non abbia prestato adeguata cauzione, quando siano compiuti dopo il rinvio a giudizio e in mancanza di prova contraria dispone che siano annullati quando producano diminuzione del suo patrimonio o reddito e comunque gli rendano impossibile o più difficile il risarcimento del danno.

E stabilisce una multa sino a lire diecimila per chi dolosamente concorra in tali atti a danno dei diritti della parte lesa.

Ad evitare invece che tra imputato e parte lesa avvengano mercimonii per diritti al risarcimento del danno, l'art. 95 dichiara nulla ogni transazione o convenzione fatta in tal senso nel caso di delitti di azione pubblica. Sarà da vedere, a suo tempo, se anche per i delitti subordinati alla querela privata (dato che questa condizione per taluni delitti si voglia ancora conservare nel libro secondo del Codice Penale) non siano opportune delle norme analoghe per le transazioni fra delinquente e danneggiato, che valgano ad eliminare gli scandali attuali, per cui certi genitori, per miseria materiale o morale, fanno mercimonio dell'onore per es. delle figlie vittime di delitti contro il pudore, accontentandosi di una somma pagata subito per astenersi dal presentare querela o talvolta subendo, quale ricatto, una simile imposizione da un delinquente sopraffattore. Comunque, è certo che per i delitti di azione pubblica, se il risarcimento del danno, è di diritto pubblico, come la sanzione repressiva, esso non può essere oggetto di transazioni fra delinquente e parte lesa. Tanto più, che se questa si trovasse in ristrettezze urgenti, le anticipazioni da parte della Cassa delle Ammende provvederanno assai meglio che simili transazioni, più o meno immorali.

In ogni caso poi per analoghe ragioni, ed anche per i delitti subordinati a querela privata, il capoverso dell'art. 95 dichiara nulla ogni cessione a terzi dei propri diritti al risarcimento fatta dal danneggiato od eredi prima che la sentenza sia definitiva.

La Commissione ha pensato di non ammettere in questo Progetto il solo risarcimento del danno, come forma per sè stante di sanzione repressiva per i delinquenti occasionali, responsabili di lievi delitti, perchè praticamente tale sanzione — se stabilita a favore dell'Erario

pubblico — male si distinguerebbe dalla multa ed in caso di amnistia o prescrizione dell'azione penale porterebbe pregiudizio — e non soltanto in via eccezionale, come nel caso del perdono -- ai diritti civili della parte lesa, senza dire che giuridicamente, il risarcimento del danno *ex delicto*, per quanto si debba ritenere di diritto pubblico, non può del tutto identificarsi con una sanzione repressiva e perdere il proprio carattere di mezzo riparatorio.

Ma al di là di questo, la Commissione ha ritenuto che per il risarcimento del danno — considerato sempre di diritto pubblico — non siano soverchie tutte quelle precauzioni e garanzie legali e coercitive, che non offendono i diritti della personalità umana nell'imputato e non lo sottopongono ad oneri eccessivi od impossibili.

A tale scopo gli art. 96 e 97 regolano la non facile questione pratica del come assicurare l'effettivo risarcimento del danno stabilito nella sentenza.

Quando il condannato abbia un proprio patrimonio od un reddito, stipendio o salario, la soluzione si ottiene, dando facoltà al giudice di obbligarlo anche con la sentenza di prima istanza — senza attendere il giudizio di appello e di cassazione, quando vi sia pericolo nel ritardo — ad effettuare, entro un mese dalla condanna, la restituzione del tolto ed il pagamento della quota parziale di risarcimento oppure a rilasciare per questo una quota giornaliera del proprio stipendio, salario o reddito.

In caso di trasgressione, il condannato può essere posto in condizione di libertà vigilata, con obbligo di cauzione o con gli altri obblighi speciali di residenza, ecc., indicati nell'art. 65.

Siccome però la professione od il mestiere od il genere di vita del condannato potrebbe in tal caso paralizzarne ogni possibilità di lavoro, e quindi di risarcimento, si è stabilito che tali obblighi speciali si possano imporre ma in modo da non costituire un onere eccessivo al condannato.

Quanto agli insolubili, il problema si risolve dall'art. 97, stabilendo che quelli condannati alla prestazione obbligatoria di lavoro diurno oppure alla segregazione semplice o rigorosa provvederanno al risarcimento almeno parziale del danno col proprio lavoro carcerario, secondo le disposizioni dell'art. 73.

Per gli insolubili che siano condannati a sanzione diversa da questa, si è stabilito che siano obbligati, non oltre un anno, al lavoro diurno regolato dall'articolo 50.

Certo il convertire l'obbligo del risarcimento del danno in una limitazione di libertà personale, è provvedimento grave. Ma esso non è sostanzialmente diverso ed è anzi in forma assai meno rigorosa da quello per cui la multa non pagata si converte pure — come ora — in obbligo di lavoro diurno ed anche in segregazione semplice. Giuridicamente non vi può essere ostacolo, poichè il risarcimento del danno *ex delicto* è di diritto pubblico, come la multa; socialmente poi, questa

disposizione, che può sembrare vessatoria per i non abbienti, viene per l'art. 97 attuata soltanto nel caso degli insolubili che siano capaci al lavoro e non abbiano stabile occupazione, e quindi non abbiano nè stipendio nè salario, e cioè siano dei vagabondi o mendicanti o gente di mala vita, ai quali l'obbligo del lavoro diurno senza detenzione notturna non può essere che un mezzo, utile anche per loro, di rieducazione sociale.

L'art. 98 dispone naturalmente che il pagamento della somma assegnata per risarcimento almeno parziale del danno fa cessare di diritto ogni restrizione di libertà o di capacità nel condannato e riapre a suo beneficio il periodo di prova per la condanna condizionale, che gli fosse stato sospeso o tolto per il mancato pagamento e lo mette quindi nella possibilità di usufruire interamente del beneficio della condanna condizionale.

Infine l'art. 99 contiene una disposizione, che dovrà pure a suo tempo essere portata nel Codice di Procedura Penale. Ma frattanto, per completare queste norme a tutela delle vittime del delitto si è stabilito che la parte civile nel processo penale, poichè l'esercizio del suo diritto al risarcimento è di diritto pubblico, vada come l'imputato esente da ogni onere fiscale e possa presentare reclamo ad un rappresentante superiore del Pubblico Ministero, perchè decida sul rifiuto o sulla astensione del Pubblico Ministero di prima o seconda istanza dal produrre appello o ricorso, contro la sentenza di assoluzione. Se questa assoluzione dell'imputato costituisce un errore di fatto o di diritto da parte del Giudice, perchè non dovrebbe la parte civile avere il diritto almeno di richiamare l'attenzione di un magistrato superiore sulla opportunità di un giudizio di appello o di cassazione a salvaguardia dei suoi diritti? Se sono sacri i diritti umani dell'imputato, non meno sacri sono quelli della vittima di un delitto.

E la Commissione, nel dettare queste norme, si è ispirata, per una parte, al concetto che nel giudizio penale i protagonisti non sono soltanto due, l'imputato e la società, come si è detto sinora, ma sono tre, perchè oltre il delinquente e lo Stato, la giustizia penale deve tutelare anche l'offeso dal delitto. E per altra parte la Commissione ha seguito il criterio pratico che, rafforzando e rendendo pronti e sicuri gli obblighi del delinquente a riparare col proprio danaro o col proprio lavoro il danno cagionato col proprio delitto, si rafforza nella pubblica coscienza il sentimento di responsabilità delle proprie azioni e si aggiunge, per i disposti a delinquere, un altro motivo psicologico, talvolta più sensibile e più sentito della stessa sanzione repressiva. Se Machiavelli osservava che certi uomini darebbero più volentieri una libbra del loro sangue che un'oncia del loro oro, è pur vero che per molti delinquenti la condanna o la previsione di una condanna per esempio al confino od all'esilio locale è meno sentita che l'obbligo di pagare effettivamente alla parte lesa almeno una parte del danno recatole.

Comunque era moralmente inevitabile che, avendo in questo Pro-

getto affermato il principio che ogni delinquente deve rispondere legalmente del proprio delitto quali che siano le sue condizioni fisio-psichiche, si affermasse anche il principio che ogni delinquente deve pur rispondere — ed in modo coercitivo — del danno ad altri ingiustamente cagionato col proprio delitto.

CAPO VII.

Cassa delle ammende e Consigli di patronato.

Art. 100-101.

L'indomani delle sentenze penali ha sempre richiamato l'attenzione dei criminalisti e dei legislatori, sia per gl'innocenti processati o condannati per errore giudiziario sia per i danneggiati dal delitto sia per i liberati dal carcere, che devono affrontare, dopo lunga desuetudine, le difficoltà della vita libera.

Il precedente più noto è quello contenuto nella riforma penale del granduca Leopoldo di Toscana, nel 1786. Veniva con essa istituita « una cassa nella quale debbano calare tutte le multe e pene pecuniarie di tutti i rispettivi tribunali dello Stato. Da questa cassa per quanto si estenderanno i suoi assegnamenti, dovranno indennizzarsi tutti quelli che, danneggiati per delitti altrui, dal delinquente da cui il danno è loro derivato non possono ottenere il risarcimento per mancanza di patrimonio o per fuga; e tutti quelli i quali senza dolo e senza colpa di alcuno (giacchè in questo caso chi avrà commesso il dolo o la colpa sarà tenuto esso ad indennizzarli), ma solo per certe combinazioni fatali o disgraziate saranno stati processati, carcerati e poi trovati innocenti e come tali assoluti, purchè nell'uno e nell'altro di questi casi abbia il giudice dichiarato doversi questa indennizzazione e in quella somma che avrà liquidata e tassata e purchè inoltre, dove vi è il reo o debitore dichiarato della detta indennizzazione, il danneggiato faccia constare di avere usate tutte le diligenze per essere dal di lui patrimonio soddisfatto ».

E nelle leggi penali per le Due Sicilie, del 1819, l'art. 35 stabilì una « Cassa delle ammende », nella quale « dovevano essere versate le ammende e le somme sopravanzate dalle malleverie, obbliganze cauzioni o pieggerie incassate, e dal prezzo degli oggetti confiscati, destinandole al ristoro dei danni ed interessi e delle spese sofferte principalmente dagli innocenti perseguitati per errore o calunnia nei giudizi penali e quindi dai danneggiati poveri ».

Questa Cassa delle ammende non ebbe grande sviluppo pratico nè in Toscana nè nel regno delle Due Sicilie, anche perchè allora le pene pecuniarie non avevano larga applicazione. E fu poi proposta in qualcuno dei progetti di codice penale italiano ed in progetti speciali di

legge per altri paesi; ma, tranne che in alcuni cantoni della Svizzera, la loro istituzione attende ancora, soprattutto per esagerate preoccupazioni finanziarie, una sistemazione efficace.

Un progetto di codice penale, ispirato, come questo, al duplice intento di meglio difendere la società dai delinquenti più pericolosi e di meglio riutilizzare nella vita libera i delinquenti meno pericolosi, non poteva non organizzare un'azione di Stato, da applicarsi all'indomani della condanna. E poichè ogni funzione esige un organo adatto e fornito dei mezzi necessari, era naturale la proposta di istituire dei Consigli di Patronato, aventi carattere pubblico, che compiano opera costante e metodica di sorveglianza e di assistenza per i condannati minorenni e adulti, durante e dopo l'esecuzione della sentenza.

Per dare a questi Consigli di Patronato i mezzi finanziari sufficienti, senza dei quali è vano sperare risultati non effimeri, si è ripresa l'antica idea della Cassa delle ammende, che, per quanto risulta dalle attuali statistiche sulla esazione delle multe ed ammende, potrà avere per queste sole un primo fondo di oltre un milione l'anno, la rinuncia del quale non è poi un sacrificio insormontabile per il pubblico erario, quando si pensi al risparmio di danni e di spese giudiziarie che sarà prodotto dal funzionamento efficace di tali istituti (1).

Quanto ai compiti affidati alla Cassa delle ammende, riservando di collocarne le norme nel Codice di Procedura penale, essi possono ridursi ai seguenti.

I proventi della Cassa delle ammende sono destinati:

I. Per un terzo ad indennizzare i condannati definitivamente, che per un giudizio di revisione siano dichiarati innocenti e gli imputati assolti per non avere commesso il fatto, quando abbiano per il procedimento penale sofferto detenzione od altro grave danno patrimoniale.

Qualunque sia il principio giuridico, che teoricamente si preferisca, per giustificare l'obbligo dello Stato a riparare i danni prodotti a cittadini innocenti dall'amministrazione della giustizia penale, questo obbligo non è ormai negato da nessuno.

E d'altra parte l'esperienza, specialmente dei Cantoni svizzeri, ha dimostrato che la soddisfazione di questo obbligo non porta eccessive conseguenze finanziarie, poichè in realtà gli errori giudiziari con con-

(1) Le statistiche giudiziarie permettono di conoscere soltanto il numero dei condannati dalle autorità giudiziarie in prima istanza alla multa ed ammenda, distinti in gruppi secondo i massimi e i minimi, esclusi i casi, circa 20.000 all'anno, in cui la pena pecuniaria è congiunta ad altra pena.

Prendendo come base i minimi della classifica, si avrebbe per es. nel 1914 un ammontare di L. 3.336.560 per 376.469 condannati.

Per ciò che lo Stato ha incassato effettivamente nell'annata 1913-14 (l'ultima in cui dal Ministero delle Finanze i dati sulle somme riscosse per condanne pecuniarie inflitte dalle autorità giudiziarie furono raccolti separatamente da quelli per condanne pecuniarie inflitte dalle autorità amministrative) risulta la somma totale di L. 1.336.800.

La somma totale incassata nel 1913-14 per altre condanne pecuniarie a favore dello Stato fu di L. 565.194.

danna di innocenti sono divenuti sempre più rari e le procedure saranno sempre più oculate e sicure con un personale di polizia giudiziaria e di magistratura inquirente e giudicante specializzato nella conoscenza dell'uomo delinquente.

II. Per un altro terzo dei proventi, alla Cassa delle ammende si è affidato il compito di anticipare alle parti lese e loro famiglie, ridotte dal delitto in condizioni di urgente necessità, almeno una parte della quota stabilita dalla sentenza di condanna di prima istanza, quando le condizioni economiche dell'imputato — come nei casi degli insolventi previsti dall'art. 97 — facciano presumere inefficace la immediata esecuzione provvisoria della sentenza; salvo alla Cassa dalle ammende il diritto di rivalsa sui beni e sul reddito, stipendio, salario del condannato.

III. L'ultimo terzo dei proventi è destinato a fornire i fondi necessari ai Consigli di Patronato per le funzioni a questi affidate.

E così i proventi della Cassa delle ammende sono destinati per una terza parte a ciascuno dei tre compiti principali affidati alla Cassa medesima e cioè per gli innocenti condannati o processati, per le parti lese, per i Consigli di Patronato.

I proventi della Cassa delle ammende sono poi costituiti, secondo l'art. 100, dalle multe ed ammende e dalle altre condanne pecuniarie, come dice il n. 5 dell'art. 609 del Codice di Procedura penale; dalle oblazioni nei processi per contravvenzione; dalle cauzioni di cui sia pronunciata la devoluzione secondo l'art. 66 di questo progetto; dalle somme ricavate da oggetti confiscati; dalle eredità rinunciate secondo l'art. 47; dalle somme indicate nell'ultimo capoverso dell'art. 90; dalle somme per danni eventualmente rinunciate dalle parti lese od altrimenti offerte da persone, che vogliano favorire questa forma di sapiente assistenza pubblica.

La Cassa delle ammende sarà costituita in ogni sede di Corte d'appello, per dare unità di indirizzo ai Consigli di Patronato costituiti in ogni sede di Tribunale. E sarà quindi amministrata, con criteri di equità sociale, dal Consiglio di Patronato ivi residente.

*
* *

Quanto ai Consigli di Patronato poichè l'iniziativa privata, ad accezione specialmente dell'Inghilterra e degli Stati Uniti, con gravi difficoltà giunge a realizzare in modo sistematico le opere di patronato per minorenni e per adulti, ma soprattutto perchè queste opere di patronato devono organizzarsi come una funzione di Stato durante e dopo l'esecuzione delle sentenze penali, questo Progetto stabilisce che essi abbiano carattere di ufficio pubblico. E nelle norme di attuazione si dirà pure che ciascun Consiglio di Patronato abbia, oltre gli agenti speciali, uomini e donne, adeguatamente retribuiti e bene scelti, un segretario, permanente, pure retribuito, che assicuri continuità ed efficacia all'opera direttiva e consultiva prestata dai componenti il Consiglio stesso.

Questo sarà dunque, secondo l'art. 101, costituito in ogni sede di tribunale e sarà composto: di un Giudice del tribunale; di un rappresentante del Pubblico Ministero; del Direttore di personale del più importante o viciniore stabilimento di detenzione e stabilimento di custodia; del medico scolastico o di altro sanitario esperto in antropologia criminale nominato dal Consiglio Comunale; di un avvocato eletto dall'assemblea degli avvocati; di un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori esistenti nella sede del Tribunale o in mancanza nel circondario, secondo le disposizioni regolamentari che saranno stabilite nelle norme di attuazione.

In queste sarà anche da provvedersi alla retribuzione speciale di questi componenti il Consiglio di Patronato, poichè non è possibile imporre a funzionari e cittadini un'opera così delicata ed importante, in aggiunta alle loro quotidiane occupazioni, senza darne il relativo compenso, poichè l'esperienza, specialmente nelle esigenze della vita moderna, ha confermato che il lavoro gratuito, meno rare e transitorie eccezioni, tanto vale quanto costa.

Infine, nelle riforme al Codice di Procedura si disporrà che ogni Consiglio di Patronato coi fondi ad esso assegnati dalla Cassa delle ammende, e valendosi dell'opera dei Patronati di iniziativa privata ma soprattutto dei propri agenti specializzati, uomini e donne, compia: 1) una serie di uffici di sorveglianza, assistenza, consiglio per i detenuti negli stabilimenti di detenzione e di custodia, durante la loro segregazione e la loro liberazione condizionale; 2) di pareri motivati circa i reclami dei detenuti o loro famiglie e circa le domande di liberazione condizionale e di riabilitazione e, se richiesti, anche di grazia; 3) di assistenza e sorveglianza, per i minorenni in istato di libertà vigilata e per i condannati in periodo di prova e di liberazione condizionale (1); 4) di amministrazione dei peculii di risparmio dei liberati condizionalmente, sino a che la loro liberazione non divenga definitiva; 5) di ricerca del lavoro per i minorenni in libertà vigilata e per i condannati in periodo di prova o che stiano per essere liberati condizionalmente o definitivamente; 6) infine di cooperazione col magistrato dei minorenni, quando ne sia richiesto, provvedendo anche al patrocinio dei minorenni durante il procedimento.

Con tale opera, metodicamente organizzata come funzione di Stato è certo che la giustizia penale si libererà completamente delle ultime sopravvivenze di uno spirito di vendetta sociale o di castigo, per divenire una provvida ed umana opera di difesa sociale a garanzia degli onesti verso i delinquenti pericolosi e di rieducazione alla vita libera e laboriosa dei delinquenti meno pericolosi, che sono certamente la maggioranza nel campo doloroso della criminalità.

(1) Per i liberati dal carcere condizionalmente ed anche definitivamente, per i vagabondi, i minorenni, ecc. si sono opportunamente proposti dagli *Asili di sicurezza e redenzione*, che dovrebbero — anche a parziale sostituzione della vigilanza speciale di polizia — funzionare come azione di Stato, sotto la diretta sorveglianza dei Consigli di Patronato. (*Arch. antrop. crim.* marzo 1920).

CAPO VIII

Effetti ed esecuzione delle condanne.

Art. 102-114.

In questo capo sono sostanzialmente riprodotte le disposizioni contenute nel titolo III del libro I del Codice penale vigente, togliendone quelle relative alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, di cui la Commissione intende proporre l'abolizione ed aggiungendovi qualche norma nuova o diversa dalle vigenti e di cui occorre quindi dire le ragioni.

L'art. 103 al secondo capoverso aggiunge — all'attuale art. 33 — che il condannato alla segregazione rigorosa a tempo assolutamente indeterminato, al manicomio criminale od alla casa di custodia è privato della patria podestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare « fino alla sua liberazione definitiva » cioè fino a quando, passato il periodo di liberazione condizionale, resti confermato che esso è veramente ridivenuto un uomo capace di vita onesta.

L'art. 104 alla decadenza dalla qualità di membro del Parlamento aggiunge quella dalle cariche di consigliere comunale e provinciale, ritenendo che ciò sia l'effetto naturale della ineleggibilità nei comizi amministrativi che, hanno nella vita moderna importanza sociale analoga a quella dei comizi politici.

L'art. 105, riproducendo l'attuale art. 35 del C. P. non parla dei delitti commessi con abuso d'ufficio pubblico, perchè per essi è sopravvenuta la legge del 22 nov. 1908 sullo stato giuridico degli impiegati civili, che commina anche la destituzione e quindi solo per i delitti commessi con abuso di una professione od arte, che richiede speciale abilitazione o licenza, si ripete la vigente disposizione per cui, oltre i casi specialmente determinati dalla legge, la condanna ha per effetto la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte per un tempo pari a quello della segregazione scontata o che dovrebbe scontarsi in caso d'insolvenza. Ma, per non togliere ai condannati la possibilità di guadagnarsi la vita col lavoro onesto, il capoverso ultimo dell'art. 105 dà al giudice di esecuzione la facoltà di abbreviare tale durata, dopo un periodo di prova non inferiore alla metà della segregazione scontata.

*
* *

Quanto alla confisca delle cose, che servirono o furono destinate a commettere il delitto, essa è per ragioni evidenti resa obbligatoria nel caso di condanna, modificando l'attuale art. 36 prima parte, per il quale essa è semplicemente facoltativa. E per ragioni analoghe di sicurezza pubblica l'ultimo capoverso dell'art. 106 stabilisce che le confische si eseguono malgrado la morte del condannato.

*
**

Gli art. 109, 110 e 111 disciplinano i casi in cui dal condannato non sia eseguita la pubblicazione della sentenza o non sia prestata la cauzione o pagata la multa o rilasciata la parte di stipendio, salario o reddito.

Per la mancata pubblicazione speciale della sentenza, quando sia stata decretata come sanzione unica o principale, si commina la multa di L. 100 a 10.000 da fissarsi nella stessa sentenza di condanna. E la sentenza sarà fatta pubblicare d'ufficio a spese del condannato.

Per la mancata prestazione di cauzione, pagamento di multa o rilascio di parte dello stipendio, salario o reddito, non si è potuto escogitare altro mezzo coercitivo all'infuori di quello consueto della conversione in segregazione semplice, com'è nella massima parte delle legislazioni vigenti, col ragguaglio di L. 15 per ogni giorno di detenzione e non oltre un anno.

Però a temperare il possibile aggravio di tale soppressione della libertà personale per chi non abbia beni patrimoniali, il primo capoverso dell'art. 110 dispone che alla segregazione semplice si sostituisce l'obbligo al lavoro diurno quando il condannato dimostri la propria impossibilità a prestare la cauzione o pagare la multa.

*
**

Un'ultima innovazione di maggior rilievo si ha nella prima parte dell'art. 108. Per essa, nelle condanne a segregazione semplice e rigorosa, il computo della detenzione preventiva è lasciato in facoltà del giudice, anzichè essere obbligatorio.

La ragione di questa norma, che è nel codice penale francese ed è meno rigida di quella del codice penale toscano, sta nel criterio direttivo per cui le disposizioni repressive sono adeguate alla pericolosità del delinquente anzichè alla obbiettività giuridica del delitto e quindi fanno prevalere al diritto personale le esigenze imprescindibili della difesa sociale. Se la legge ed il giudice ritengono necessario un dato periodo di segregazione semplice o rigorosa per l'autore del delitto, non vi è ragione di diminuire *in ogni caso* tale periodo collo scomputo della detenzione durante l'istruttoria, che è pure una conseguenza necessaria del delitto commesso, quando questo sia tale da ammettere il mandato di cattura.

Questo però s'intende per i delinquenti comuni, responsabili dei delitti meno lievi: ed anche per essi, ad ogni modo, il giudice ha pure facoltà di computare il tempo trascorso in detenzione preventiva nella durata della segregazione a cui condanna l'imputato, se le condizioni personali di questo consiglino un trattamento meno severo.

Quando invece la condanna sia dell'esilio locale o del confino e quando essa riguardi un delinquente politico-sociale, allora il capoverso dell'art. 108 rende ossequio al prevalente diritto individuale e mantiene

l'obbligo di computare la detenzione preventiva, in ragione di tre giorni di esilio per ogni giorno di detenzione.

Restano così equilibrate le necessità della difesa sociale contro i delinquenti più temibili con le garanzie individuali a favore dei delinquenti meno pericolosi e per ciò non indegni di un trattamento meno rigoroso.

CAPO IX

Estinzione dell'azione penale e delle condanne.

Art. 115-131.

Le disposizioni di quest'ultimo capo del libro I non si discostano da quelle vigenti se non in quanto queste siano incompatibili col criterio della pericolosità del delinquente. Ed è quindi soltanto delle innovazioni portate da questo Progetto che occorre dar ragione.

Per l'amnistia, la Commissione, fin dall'inizio dei suoi lavori — su proposta di Enrico De Nicola — espresse unanime il voto che essa fosse, insieme coll'indulto, deferita al potere legislativo, sia perchè la facoltà di derogare ad una legge non può razionalmente accordarsi se non a chi abbia il potere di fare la legge e sia perchè in tal modo si eviterà l'inconveniente, aggravatosi negli ultimi tempi in Italia, di una frequenza di amnistie, che non giova certamente, col farle diventare quasi automaticamente periodiche nè a rafforzare il senso di disciplina sociale nè tanto meno a diminuire le speranze d'impunità, che sono il corrosivo più forte di ogni efficacia preventiva e repressiva della giustizia penale. Tanto più quando, subordinando l'amnistia o l'indulto quasi esclusivamente alla minore gravità del delitto, ne vengono a beneficiare i numerosi appartenenti alla malavita, mentre ne restano esclusi i delinquenti occasionali o passionali sol perchè imputati o condannati per delitti materialmente più gravi, ma individualmente e socialmente meno pericolosi o riprovevoli.

Quando invece l'amnistia e l'indulto divengano atto del potere legislativo, la loro applicazione, oltre ad essere più solenne ed educativa, perchè preceduta da pubbliche discussioni, sarà anche più vantaggiosa perchè rispondente a reali ed impellenti necessità di pacificazione sociale, reclamata dal pubblico consenso, come ora avviene, per esempio, in Francia.

Accogliendo il voto di questa Commissione, conforme alle sue precedenti convinzioni (1), il ministro Ludovico Mortara presentò, nella seduta del 7 febbraio 1920, un progetto di legge, che regola l'istituto dell'amnistia e dell'indulto, conceduti per legge.

L'art. 116 del nostro Progetto — che nella prima parte risolve affermativamente la dibattuta questione se l'amnistia cancelli anche gli effetti disciplinari delle condanne — è formulato nella supposizione che l'amnistia e l'indulto siano deferiti al potere legislativo. E poichè questo

(1) MORTARA, *Amnistia e Parlamento in Riforma sociale*, 1895.

è sovrano e nessun limite può precluderne le facoltà, così il capoverso premette la riserva « salvo disposizione della legge in contrario » alla norma, che la Commissione ha però voluto far presente all'attenzione del legislatore, per cui l'amnistia e l'indulto non si applicano ai delinquenti già dichiarati abituali nè agli internati nei manicomi criminali, per i quali deve valere soltanto la liberazione condizionale in seguito a guarigione e riadattamento alla vita libera. Altrimenti, l'amnistia e l'indulto, per i delinquenti abituali, equivarrebbero, secondo l'espressione di Bentham, a « rimandare i lupi in mezzo al gregge » e per i delinquenti pazzi non guariti porterebbero al loro invio nei manicomi comuni, con tutti i notorii inconvenienti, dei quali si è già parlato.

Seguendo invece la norma dell'art. 116, è evidente che l'amnistia e l'indulto, riservati ai delinquenti politico-sociali e per quelli comuni ai delinquenti meno pericolosi, avranno risultati migliori di quelli sinora constatati.

* * *

Per la prescrizione dell'azione penale il Progetto riproduce la sostanza delle disposizioni vigenti, ritenendo, com'è giurisprudenza costante, che per la prescrizione si tenga presente la sanzione stabilita in concreto e rinviando al Codice di Procedura penale la norma pel caso in cui la sanzione comminata dalla legge superi il termine di prescrizione ed occorra quindi fare il giudizio e dare un dispositivo alla sentenza.

L'art. 122 (primo capoverso) risolve la questione sorta sull'efficacia interruttiva delle sentenze di condanna annullate e nel terzo capoverso risolve il dubbio circa le sentenze pronunciate nei casi in cui la prescrizione abbia un termine più breve di un anno.

Per la prescrizione della condanna, invece, questo Progetto porta un'innovazione radicale coll'art. 125, per il quale la prescrizione della condanna non è più automatica e di pieno diritto, per solo trapasso del tempo.

Il periodo — più o meno lungo secondo la gravità della condanna — durante il quale l'imputato si è sottratto all'esecuzione della sentenza, non significa che per il solo fatto cronologico, siano venute meno le ragioni della difesa sociale. Possono queste, col trascorrere del tempo, affievolirsi sino anche a cessare del tutto, ma nel solo caso che il periodo di regolare condotta trascorso dall'epoca della sentenza rappresenti realmente un ravvedimento o, comunque, una cessazione di pericolosità nel delinquente. E l'esperienza dimostra che questo è fenomeno frequente nei delinquenti occasionali e passionali, che dalla stessa esecuzione e dalle sperimentate conseguenze del loro delitto ricevono impressioni di sanzione morale e di rimorso, che invano si cercherebbero nei delinquenti abituali, per tendenza congenita o per infermità di mente. Ed è per questo che l'ultimo capoverso dell'art. 124 non ammette possibilità di prescrizione per le condanne a segregazione perpetua od a tempo assolutamente indeterminato od al manicomio

criminale; giacchè in questi casi le scarsissime probabilità di cessata pericolosità non possono costituire una norma generale e troveranno — nei casi eccezionali — riconoscimento mediante la grazia.

La Commissione quindi, in accordo colle conclusioni della sociologia criminale, ha stabilito coll'art. 125 che la prescrizione della condanna abbia effetto *ope legis* soltanto per i delinquenti primari o per i recidivi condannati ad una sanzione inferiore alla segregazione rigorosa. Quando invece si tratti di recidivi condannati alla segregazione rigorosa o di delinquenti abituali la prescrizione della condanna è applicata soltanto quando il giudice ritenga che il condannato abbia dato prova o si trovi in condizioni di non essere più pericoloso.

E questa constatazione personale il giudice può farla in modo sicuro quando si tratti di condanna non eseguita, poichè allora i dati sulle circostanze del delitto e sui motivi determinanti e quindi sulla personalità del delinquente si trovano nella sentenza di condanna, come criterio positivo per giudicarne la condotta e le condizioni posteriori.

Non dunque per solo effetto automatico del tempo trascorso, ma per constatazione personale, caso per caso, che il delinquente non è più pericoloso e che il periodo susseguito alla sentenza di condanna è stato veramente di redenzione morale e sociale, dopo la sventura del delitto commesso, potrà la giustizia umana, sempre relativa, cedere alla realtà dei fatti e rinunciare alla difesa quando il pericolo è venuto a mancare.

Naturalmente anche questa norma aumenta i poteri del giudice, ma essa è un portato necessario dei criteri direttivi di questo Progetto e per essa valgono le considerazioni che su questo argomento si sono già esposte in pagine precedenti di questa relazione.

*
**

Finalmente, per gli art. 128 e 129, l'istituto della riabilitazione viene disciplinato in modo radicalmente diverso da quello stabilito negli art. 100 del Codice Penale vigente e 629 a 634 del Codice di Procedura penale.

Anzitutto, realizzando il voto della Commissione per il testo definitivo del Codice di Procedura penale, si abolisce la riabilitazione di diritto, introdotta in Italia colla legge 17 maggio 1906, per supina imitazione di qualche legge straniera (1), contro ogni insegnamento dell'osservazione scientifica e della pratica ed in sostanziale contraddizione coll'indole dell'istituto stesso. Se infatti la riabilitazione legale deve concedersi come constatazione positiva di un ravvedimento efficace e di una redenzione sicura, farla dipendere meccanicamente, cioè di pieno diritto, dal trascorrere di alcuni anni, colla sola circostanza negativa della mancanza di recidiva, senza nessuna osservazione per-

(1) Per esempio la legge danese del 12 aprile 1894 e quella francese del 5 agosto 1899.

sonale del condannato e della sua condotta sociale — che può essere pessima senza violare il Codice Penale — è veramente un'astrazione, che a malincuore (come risulta dalla relazione ministeriale sul testo definitivo) fu conservata nel vigente Codice di Procedura penale.

Per l'art. 129 di questo Progetto la riabilitazione può essere quindi soltanto giudiziale, dopo un termine che è di due anni per i responsabili di un solo delitto o non recidivi secondo l'art. 26, per i condannati per un solo delitto politico-sociale e per i minorenni condannati alla libertà vigilata o scuola professionale: ed è di cinque anni negli altri casi. Termine però che è doppio per i delinquenti recidivi secondo l'art. 26 o condannati per più delitti di cui uno almeno sia sottoposto a segregazione semplice o rigorosa e triplo per i delinquenti abituali.

Naturalmente l'art. 129 rimanda alla legge di procedura le formalità della riabilitazione chiesta dal condannato e concessa dal giudice. Ma la Commissione intende che questa riabilitazione giudiziaria debba essere regolata nel Codice di Procedura penale come un istituto applicabile a tutte le condanne ed a tutti i condannati, che dimostrino di esserne degni.

Criteri fondamentali di questo Progetto sono per una parte, che la giustizia penale deve essere altrettanto severa e rigida per i delinquenti più pericolosi quanto umana e clemente per quelli meno pericolosi, che fortunatamente sono i più e per altra parte che le sanzioni di difesa sociale devono proporsi la segregazione indeterminata dei delinquenti inadatti alla vita sociale e la rieducazione e riutilizzazione invece dei delinquenti meno pericolosi e più facilmente correggibili. Ne deriva quindi che ai condannati deve la legge offrire i mezzi di una completa riabilitazione sociale, di cui la riabilitazione giudiziaria deve costituire la necessaria e completa consacrazione e non soltanto per ciò che riguarda gli effetti della condanna restrittiva della capacità giuridica del condannato.

Come il ravvedimento e la propria redenzione morale con una condotta sociale regolare o meritoria possono determinare la prescrizione dell'azione penale e della condanna, tanto più, dopo scontata la condanna, tali prove personali devono cancellare ogni strascico di infamia o di diffidenza sociale. E gli annali della psicologia criminale ricordano prove evidenti di vera e sicura riabilitazione morale, specialmente nei delinquenti passionali ed occasionali, ma anche talvolta nei delinquenti per abitudine acquisita, ai quali quindi non si deve negare la possibilità della riabilitazione, per quanto in essi sia molto più difficile e rara. E questa possibilità di riacquistare la pubblica stima ed i vantaggi sociali perduti col delitto commesso e colla condanna subita, sarà certamente uno stimolo efficace — insieme all'opera di consiglio e di assistenza da parte dei Consigli di Patronato — perchè i delinquenti correggibili si correggano davvero e ridiventino, con vantaggio di tutti, cittadini utili ed onesti.

CONCLUSIONE

Esposti così i criteri direttivi per la redazione di un nuovo Codice penale Italiano per i delitti ed esposte le ragioni che hanno determinato la struttura e le singole disposizioni di questo Progetto, che contiene le norme fondamentali e caratteristiche di tutta la legislazione penale, la sottoscritta Commissione si onora di presentarlo all'on. Ministro.

Si riserva di presentare fra non molto anche le proposte di riforma del II libro del Codice e delle altre leggi penali.

Dati i due principii della *difesa sociale* come funzione dello Stato nella giustizia penale e della *pericolosità del delinquente* come obiettivo e criterio dei provvedimenti difensivi, che il decreto di costituzione della Commissione poneva come indirizzo generale della riforma penale, questo Progetto non poteva non essere una radicale innovazione delle leggi penali vigenti. Esso viene a cimentare sul terreno pratico delle norme legislative le teorie e le proposte della scuola positiva criminale, che finora erano criticate anche come inadatte ad una giuridica sistemazione.

Esso però corrisponde non solo ad un metodico insieme di osservazioni e dottrine scientifiche sempre più diffuse dall'Italia negli altri paesi, ma corrisponde anche alla trentennale esperienza dei risultati ottenuti nella giustizia penale dalle leggi vigenti e corrisponde alla moderna pubblica coscienza morale e giuridica in via di formazione, che dalle osservazioni scientifiche e dall'esperienza pratica si è gradualmente orientata verso i due principii fondamentali di questa riforma.

Poichè — come notava il Maudsley per il trattamento dei pazzi — « la storia dimostra che la pratica sopravvive molto tempo dopo che le teorie da cui era ispirata hanno perduto credito presso gli uomini », così per il trattamento dei delinquenti la giustizia penale era rimasta finora, specialmente per la parte fondamentale della legislazione, nella stessa atmosfera delle antiche leggi di Manù. In queste è detto: « Per aiutare i re nelle loro funzioni, il Signore creò fino da principio il genio del castigo; il castigo governa il genere umano; il castigo lo protegge; il castigo veglia mentre quello dorme; il castigo è la giustizia ».

Con questo Progetto la funzione terribile, ma necessaria, della giustizia penale, dopo tanti millennii di orrori tormentosi e dopo un secolo di relativa mitigazione, si porta in un'atmosfera diversa, non più di castigo e di afflizione, ma di trattamento più efficace per la difesa del consorzio civile dai delinquenti più pericolosi e di un trattamento più umano, e socialmente più utile, per i delinquenti meno pericolosi.

Come disse il Van Hamel, finora si era fatta conoscere agli uomini

la giustizia punitiva; d'ora innanzi si tratta di far conoscere alla giustizia punitiva gli uomini.

Colle norme fondamentali di questo Progetto la giustizia penale, non solo si avvicina alle realtà del mondo individuale e sociale; ma, contro il preconconcetto che il metodo galileiano sistematicamente la materializzi, essa invece si idealizza e si mette in accordo più continuo e profondo colla coscienza morale, perchè mette in piena luce ed in prima linea le condizioni soggettive del delinquente. Infatti, per essa si valorizzano i motivi determinanti all'azione, svalutando di fronte a questi gli effetti materiali ed accidentali, per esempio nel tentativo; si esclude qualsiasi effugio alla responsabilità dei propri atti; si proteggono le vittime del delitto con un più efficace e rapido risarcimento del danno da esse subito; si indennizzano le vittime degli errori giudiziari; si provvede all'esistenza e rieducazione sociale dei minorenni; si trattano umanamente non solo i delinquenti pazzi ma anche quelli abituali e più pericolosi, pur rendendo degli uni e degli altri più sicura la segregazione dal consorzio civile; si distinguono nettamente i delinquenti comuni dai delinquenti politico-sociali; si sostituiscono la casa di lavoro, la colonia agricola e la nave-scuola all'isolamento cellulare diurno; col lavoro e coll'educazione si provvede al riadattamento per la vita libera e laboriosa della maggioranza dei delinquenti meno pericolosi; si tutela e si guida il loro difficile ritorno alla libertà, sostituendo ai vecchi strumenti di polizia (ammonizione, sorveglianza, domicilio coatto) l'opera statale dei Consigli di patronato e della Cassa delle ammende; infine si dispone una difesa più efficace verso i degenerati, gli anormali, gli incorreggibili ed una difesa più sapiente e più clemente, fino al perdono, verso i caduti che siano più disgraziati che perversi.

*
* *

Discutendosi il progetto Zanardelli del vigente codice penale, mentre alla Camera dei deputati, nella seduta del 7 giugno 1888, Pasquale Stanislao Mancini dichiarava « benemerita la scuola positiva criminale per gli studi e le ricerche consacrati ai vizi d'organismo e di nascita ed alle influenze dell'ambiente sociale e delle condizioni economiche... invece di guardare il delinquente come sotto una campana di vetro »; al Senato, nella seduta del 13 novembre 1888, Jacopo Moleschott riconosceva che gli iniziatori della scuola positiva « andavano seminando senza chiedersi se avranno il compenso della messe e piantavano alberi, che soltanto ai nipoti daranno ombra e frutti ».

L'iniziativa di Ludovico Mortara, colla nomina della sottoscritta Commissione e coll'indicazione dei principii fondamentali, contenuta nel decreto reale del 14 settembre 1919, ha reso possibile far vedere quali potrebbero essere le applicazioni legislative di quegli studi e di quelle ricerche, quale potrebbe essere da quella semina la messe di giustizia penale e sociale.

Certo perchè i buoni frutti di una riforma legislativa come questa

si realizzino, occorrono due condizioni essenziali, oltre la sapienza delle norme legali.

Occorre anzitutto una magistratura inquirente, giudicante ed esecutiva, che abbia cognizioni tecniche adeguate, e condizioni di autorità, indipendenza, agiatezza non disgiunte dalle responsabilità, corrispondenti alla nobile e vitalissima funzione sociale da essa esercitata.

Occorre in secondo luogo, che lo Stato non rifugga dal destinare ad un'attuazione organica e completa delle proposte riforme i necessari mezzi finanziari, che non sono mai eccessivi quando servano ad elevare e rafforzare nella pubblica coscienza la fiducia e nella pratica quotidiana l'efficacia di quella idea-forza, che è la giustizia. Senza dire che tali spese si convertono poi in altrettante economie, riducendo i danni di una delinquenza straripante e le spese di beneficenza e di polizia amministrativa, che sono sempre meno feconde di utili risultati positivi.

La sottoscritta Commissione ad ogni modo si augura di avere con questo Progetto compiuta opera non del tutto indegna delle tradizioni millenarie della legislazione e della scienza criminale in Italia, dai giuriconsulti romani ai pratici del medioevo, da Cesare Beccaria a Cesare Lombroso.

E si augura che questo Progetto sia poi migliorato nel crogiuolo della critica nazionale ed internazionale. Di questa la Commissione terrà il massimo conto specialmente per la tecnica delle norme legislative, fermi restando i criteri direttivi della proposta riforma.

Frattanto i sottoscritti si onorano di presentare a Lei, On. Ministro, il primo saggio dei propri lavori, in adempimento coscienzioso dell'incarico loro affidato.

Roma, gennaio 1921.

ENRICO FERRI, *presidente ed estensore*

RAFFAELE GAROFALO, ENRICO DE NICOLA, AGOSTINO BERENINI, AUGUSTO SETTI, RAFFAELE DE NOTARISTEFANI, PIERO ALBERICI, RAFFAELE MAJETTI, ALESSANDRO LUTIG, EUGENIO FLORIAN, SANTE DE SANCTIS, SALVATORE OTTOLENGHI, GIULIO G. FERRARI.

Segretari: FILIPPO GRISPIGNI, GIULIO RICCI, UGO ALOISI, ALFREDO SPALLANZANI, ARTURO SANTORO, MARIO PIAZZINI.

PROGETTO PRELIMINARE
DI
CODICE PENALE ITALIANO
PER I DELITTI

(Libro I)

PROGETTO PRELIMINARE DI CODICE PENALE PER I DELITTI

(LIBRO I)

Norme generali.

Disposizioni preliminari (art. 1 a 10).

TITOLO I. — Il delitto (art. 11 a 17).

TITOLO II. — Il delinquente.

- CAPO I. — Della responsabilità (art. 18 e 19).
- » II. — Della pericolosità (art. 20 a 22).
 - » III. — Dei responsabili di più delitti e dei recidivi (art. 23 a 26).
 - » IV. — Dei delinquenti abituali (art. 27 a 31).
 - » V. — Dei delinquenti infermi di mente (art. 32 e 33).
 - » VI. — Dei delinquenti minorenni (art. 34 a 38).

TITOLO III. — Le sanzioni.

- CAPO I. — Diverse specie di sanzioni (art. 39 a 69).
- » II. — Lavoro carcerario (art. 70 a 73).
 - » III. — Applicazione giudiziaria delle sanzioni (art. 74 a 77).
 - » IV. — Condanna condizionale e perdono giudiziale (art. 78 a 82).
 - » V. — Liberazione condizionale (art. 83 a 89).
 - » VI. — Risarcimento del danno (art. 90 a 99).
 - » VII. — Cassa delle ammende e Consigli di patronato (art. 100 e 101).
 - » VIII. — Effetti ed esecuzione delle condanne (art. 102 a 114).
 - » IX. — Estinzione dell'azione penale e delle condanne (art. 115 a 131).

Disposizioni preliminari.

ART. 1. — Nessuno può essere condannato per un fatto, che non sia espressamente preveduto come delitto dalla legge del tempo in cui fu commesso, nè sottoposto a sanzioni che non siano da essa stabilite.

Si applica la legge posteriore, se le sue disposizioni siano più favorevoli all'imputato, tranne che si tratti di delinquenti abituali. Per gli infermi di mente ed i minorenni si applica la legge vigente al tempo del giudizio.

Se vi sia stata condanna per un fatto, che secondo una legge posteriore non costituisce delitto, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

ART. 2. — Chi commette un delitto nel territorio del Regno è sottoposto alla legge italiana.

Il cittadino è giudicato nel Regno ancorchè sia stato giudicato all'estero.

Lo straniero che sia stato giudicato all'estero è giudicato nel Regno se il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta.

ART. 3. — Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto contro la sicurezza dello Stato, di falsità nel sigillo dello Stato o in monete aventi corso legale nel Regno o in carte di pubblico credito italiane è sottoposto alla legge italiana.

È giudicato nel Regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero, se il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta.

ART. 4. — Si applica la legge italiana al cittadino che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, commette in territorio estero un delitto per il quale sia stabilita la segregazione semplice o rigorosa, sempre che si trovi nel territorio del Regno.

Se la sanzione stabilita sia diversa non si procede che a querela di parte od a richiesta del Governo estero.

ART. 5. — Si applica la legge italiana allo straniero che, fuori dei casi indicati nell'art. 3, commette in territorio estero a danno dello Stato o di un cittadino un delitto per il quale sia stabilita la segregazione semplice o rigorosa, sempre che si trovi nel territorio del Regno.

Se il delitto sia commesso a danno di altro straniero, si applica la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia, semprechè:

1.º l'imputato si trovi nel territorio del Regno;

2.º la sanzione stabilita sia la segregazione rigorosa;

3.º non esista trattato di estradizione o questa non sia stata accettata dal Governo del luogo in cui fu commesso il delitto o da quello della patria dell'imputato.

ART. 6. — Non si procede nei casi indicati dagli articoli 4 e 5:

1.º se trattasi di delitto politico-sociale o connesso a questo;

2.º se l'imputato condannato all'estero abbia scontata la pena o la condanna sia estinta;

3.º se l'imputato, giudicato all'estero, sia stato definitivamente prosciolto, tranne che il Ministro della giustizia non richieda il giudizio per i casi indicati nella prima parte dell'art. 5;

4.º se il fatto non era previsto come delitto dalla legge del luogo, tranne che si tratti di cittadino che abbia commesso il delitto a danno dello Stato o di altro cittadino.

ART. 7. — Se il cittadino per un delitto, che non sia politico-sociale o connesso a questo, commesso in territorio estero abbia riportato all'estero una condanna, che, secondo la legge italiana, importerebbe come sanzione o come effetto penale l'interdizione dai pubblici uffici od altra incapacità oppure la segregazione a tempo indeterminato perchè delinquente abituale o infermo di mente, il giudice, a richiesta del Pubblico Ministero, può dichiarare che la sentenza pronunciata all'estero produce nel Regno la interdizione o la incapacità suddetta e l'applicazione della segregazione a tempo indeterminato, salvo al condannato il diritto di chiedere che, prima di provvedere sulla richiesta del P. M., si rinnovi il giudizio seguito all'estero.

ART. 8. — Quando nei casi preveduti negli articoli precedenti il giudizio seguito all'estero sia rinnovato nel Regno, si computa la pena scontata all'estero, tenendo conto della specie di essa ed applicando, ove occorra, la disposizione dell'art. 108.

ART. 9. — Non è ammessa l'estradizione del cittadino.

L'estradizione dello straniero non è ammessa per i delitti politico-sociali nè per i delitti che a questi siano connessi.

L'estradizione non può essere offerta, consentita o negata, se non dal Governo del Re e previa deliberazione conforme dell'autorità giudiziaria del luogo in cui lo straniero si trovi, salva ad esso la facoltà disposta nell'art. 644 del Codice di Procedura Penale.

Nondimeno, su domanda od offerta di estradizione, può essere ordinato l'arresto provvisorio dello straniero.

ART. 10. — Le disposizioni del presente codice si applicano anche alle

materie regolate da altre leggi penali in quanto non sia da queste diversamente stabilito.

TITOLO I

Il delitto.

ART. 11. — È delitto ogni fatto per il quale è stabilita una delle sanzioni di questo Codice.

È pure delitto ogni fatto previsto da leggi speciali, che sia sottoposto alle sanzioni della segregazione semplice o rigorosa o della cauzione di buona condotta o interdizione dai pubblici uffici.

ART. 12. — Il fatto, che non sia intenzionalmente commesso, è sottoposto a sanzione, nei casi espressamente stabiliti per legge, quando il danno od il pericolo sia stato cagionato per inosservanza dei propri doveri speciali o di regolamenti, ordini, discipline oppure per imperizia, imprudenza, negligenza, imprevidenza secondo l'esperienza comune ed il comune modo di operare in rapporto alla condizione sociale dell'agente.

ART. 13. — Sono delitti politico-sociali quelli commessi esclusivamente per motivi politici o d'interesse collettivo.

ART. 14. — Quando alcuno per errore o per altro accidente commette un delitto in pregiudizio di persona diversa da quella contro la quale aveva diretta la propria azione, non sono poste a carico di lui le circostanze aggravanti che derivano dalla qualità dell'offeso o danneggiato e gli sono valutate, agli effetti della sanzione, le circostanze soggettive nelle quali ha deliberato ed eseguito il delitto e le qualità inerenti alla persona contro la quale l'azione era diretta.

ART. 15. — A chi desiste spontaneamente dal consumare un delitto iniziato, si applica soltanto la sanzione per gli atti compiuti, se questi costituiscono delitto o contravvenzione.

ART. 16. — Quando la consumazione del delitto non è avvenuta per circostanze accidentali il giudice può, secondo le modalità del fatto e dell'azione spiegata, applicare la sanzione stabilita per il delitto consumato. Altrimenti se per il delitto sia stabilita la segregazione perpetua, si applica la segregazione a tempo assolutamente indeterminato, e se sia dimostrata in chi lo ha commesso una minore pericolosità si applica la segregazione rigorosa a tempo relativamente indeterminato.

Quando sia stabilita una diversa sanzione o l'esecuzione del delitto sia stata resa inefficace dalla inidoneità dei mezzi o dalla impossibilità del fine, si applicano le disposizioni dell'art. 76.

ART. 17. — Chiunque, come autore, coautore o complice materialmente o moralmente concorre in qualsiasi modo al delitto, è sottoposto alla sanzione stabilita per questo.

Può essere diminuita la sanzione, secondo le norme dell'art. 76, per chi vi abbia partecipato con un'azione che ne dimostri una minore pericolosità.

Per il mandato accettato ma non eseguito o non accettato si applicano, secondo i casi, le disposizioni dell'art. 16.

TITOLO II

Il delinquente.

CAPO I

Della responsabilità.

ART. 18. — Gli autori e compartecipi di un delitto ne sono sempre legalmente responsabili, tranne i casi di giustificazione del fatto.

ART. 19. — Il fatto è giustificato, agli effetti penali, quando sia compiuto:

1.° per insuperabile costrizione da parte di altri o in istato di sugge-
stione patologica o in piena buona fede determinata da invincibile in-
ganno;

2.° per ignoranza che il fatto sia proibito dalla legge penale, derivata
da forza maggiore o per errore sostanziale di diritto o di fatto non prove-
niente da negligenza;

3.° per disposizione di legge o per ordine obbligatorio dell'autorità
competente;

4.° per la necessità di difendere sè od altri da una violenza attuale
ed ingiusta;

5.° per la necessità di salvare sè od altri da un pericolo grave ed
imminente alla persona e non altrimenti evitabile, che non sia stato provo-
cato dall'opera propria e che non si dovesse affrontare per obbligo profes-
sionale.

Nei casi dei n. 1 e 3 è responsabile colui che determinò altri ad agire.

Nel caso del n. 2 l'ignoranza della legge penale non può essere addotta
se il delitto sia sottoposto alla segregazione rigorosa.

Quando il fatto non sia completamente giustificato, saranno applicate,
secondo i casi, le disposizioni dell'art. 76.

CAPO II

Della pericolosità.

ART. 20. — Nei limiti segnati dalla legge la sanzione si applica al
delinquente secondo la sua pericolosità.

Il grado della pericolosità si determina secondo la gravità e modalità
del fatto delittuoso, i motivi determinanti e la personalità del delinquente.

ART. 21. — Le circostanze che indicano una maggiore pericolosità nel
delinquente, in quanto non siano prevedute come elemento costitutivo o
circostanza modificatrice del delitto, sono:

1.° la precedente vita personale, famigliare, sociale dissoluta o di-
sonesta;

2.° i precedenti giudiziari e penali;

3.° le anormali condizioni organiche e psichiche prima, durante e dopo
il delitto, che non costituiscano infermità di mente e che rivelino tendenze
criminose;

4.° la precocità nel commettere un grave delitto;

- 5.° l'avere agito per motivi ignobili o futili;
- 6.° i rapporti di parentela e sociali con l'offeso o danneggiato;
- 7.° la preparazione ponderata del delitto;
- 8.° il tempo, il luogo, gli strumenti, il modo di esecuzione del delitto quando abbiano reso più difficile la difesa dell'offeso o danneggiato o dimostrino una maggiore insensibilità morale nel delinquente;
- 9.° l'esecuzione del delitto con insidie o raggiri o mediante altri delitti od abusando dell'opera di minorenni, di deficienti, di infermi di mente, di alcoolizzati oppure servendosi dell'opera di altri delinquenti;
- 10.° l'esecuzione del delitto durante una pubblica o privata calamità od un comune pericolo;
- 11.° l'avere agito con la complicità preordinata di altri;
- 12.° l'abuso della pubblica o privata fiducia o la violazione dolosa di speciali doveri;
- 13.° l'esecuzione del delitto sopra cose esposte alla pubblica fede o custodite in pubblici uffici o destinate a pubblica utilità, difesa, riverenza;
- 14.° l'abuso delle condizioni di inferiorità personali nell'offeso o di circostanze a lui sfavorevoli;
- 15.° l'avere aggravato le conseguenze del delitto o l'avere con la stessa azione e non per mera accidentalità, danneggiato od offeso più di una persona o l'avere con un medesimo fatto violato diverse disposizioni di legge o la stessa disposizione di legge anche in tempi diversi con atti esecutivi della medesima risoluzione;
- 16.° il contegno riprovevole tenuto dopo il delitto verso l'offeso o danneggiato od i suoi congiunti, le persone presenti od accorse;
- 17.° nei delitti colposi, l'avere cagionato il danno in circostanze che lo rendevano molto probabile e facilmente prevedibile.

ART. 22. — Le circostanze che indicano una minore pericolosità nel delinquente, in quanto non siano altrimenti previste, sono:

- 1.° l'onestà della precedente vita personale, familiare e sociale;
- 2.° l'avere agito per motivi scusabili o d'interesse pubblico;
- 3.° l'avere agito in istato di passione scusabile o di emozione per intenso dolore o timore o per impeto d'ira da altri ingiustamente provocata;
- 4.° l'avere ceduto ad una speciale e transitoria occasione o ad eccezionali e scusabili condizioni personali o familiari;
- 5.° l'avere agito in istato di ubriachezza o di altra intossicazione da lui non prevedibile per condizioni transitorie di salute o per circostanze materiali ignote;
- 6.° l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto;
- 7.° l'essersi adoperato spontaneamente ed immediatamente dopo avere commesso il fatto a diminuirne le conseguenze od a risarcirne il danno, anche parzialmente se con sacrificio per le proprie condizioni economiche;
- 8.° l'avere per ravvedimento confessato il delitto non ancora scoperto o prima di essere interrogato dal giudice o l'essersi, per ravvedimento, presentato alle autorità, subito dopo il delitto.

CAPO III.

Dei responsabili di più delitti e dei recidivi.

ART. 23. — Al responsabile di più delitti si applica la sanzione stabilita per il delitto più grave e si considerano gli altri delitti come circostanze di maggiore pericolosità secondo i capoversi dell'art. 75.

Le multe stabilite per ciascun delitto sono sempre applicate, in aggiunta alla sanzione determinata con la norma suddetta, purchè nel totale non si superino le lire duecentomila.

ART. 24. — A colui che, dopo una sentenza di condanna, riportata nel regno od all'estero, commette un altro delitto sottoposto a sanzione diversa dalla segregazione, si applica la sanzione stabilita per il delitto medesimo per una durata ed in misura superiore alla metà fra il minimo ed il massimo.

Se il nuovo delitto è sottoposto a segregazione semplice o rigorosa il minimo della sanzione è aumentato di un terzo.

La multa si applica in misura non inferiore al doppio.

ART. 25. — Il condannato alla reclusione perpetua, che commette un delitto sottoposto a sanzione inferiore alla segregazione rigorosa, è privato della quota a lui riservata del peculio guadagnato col lavoro ovvero è sottoposto ad una specie più dura di lavoro o ad un ulteriore periodo di isolamento completo da sei mesi ad un anno.

Nei casi più gravi potranno tali provvedimenti applicarsi insieme.

Se il nuovo delitto sia sottoposto alla sanzione della segregazione perpetua o rigorosa l'isolamento completo potrà estendersi da uno a cinque anni.

ART. 26. — Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 24 non si tiene conto delle contravvenzioni, dei delitti colposi, dei delitti esclusivamente militari, dei delitti politico-sociali non commessi con omicidio, incendio, saccheggio, rapina.

CAPO IV

Dei delinquenti abituali.

ART. 27. — L'autore o compartecipe di due o più delitti commessi in tempi diversi e indipendenti l'uno dall'altro, per i quali sia stabilita la segregazione e il recidivo in questi delitti è dichiarato delinquente abituale quando la natura e le modalità dei delitti commessi o i motivi determinanti o le condizioni personali od il genere di vita tenuto dimostrino una persistente tendenza al delitto.

ART. 28. — Ai delinquenti abituali si applica, oltre la multa che sia stabilita per i delitti commessi, la segregazione semplice a tempo relativamente indeterminato per un periodo non inferiore al massimo della sanzione stabilita per il delitto più grave e in ogni caso non inferiore a 6 anni, nè superiore a 20 anni.

ART. 29. — Ai delinquenti abituali, che siano recidivi almeno tre volte in delitti per i quali sia stabilita la segregazione semplice o due volte in delitti sottoposti a segregazione rigorosa, si applica, oltre la multa che sia stabilita per i delitti commessi, la segregazione rigorosa a tempo assolutamente indeterminato per un minimo non inferiore al massimo della sanzione stabilita per il delitto e in ogni caso per non meno di 15 anni.

ART. 30. — Anche nei casi degli articoli 28 e 29 sono applicabili le disposizioni relative alla liberazione condizionale; ma il giudice potrà aggiun-

gere l'obbligo del confino o dell'esilio locale per un periodo da sei mesi a due anni.

ART. 31. — Contro il delinquente abituale si procede di ufficio, se, durante la liberazione condizionale, commetta un delitto perseguibile a querela di parte.

CAPO V

Dei delinquenti infermi di mente.

ART. 32. — L'alienato di mente che ha commesso un delitto:

1.° è segregato e curato in un manicomio criminale, se la sanzione stabilita per il delitto commesso sia la segregazione rigorosa o se l'alienazione sia tale da renderlo molto pericoloso;

2.° è segregato e curato in una casa di custodia, se per il delitto commesso sia stabilita una sanzione diversa e l'alienazione sia tale da renderlo meno pericoloso.

ART. 33. — Il delinquente, che, senza essere alienato, sia in istato di cronica intossicazione da alcool o da altra sostanza venefica oppure sia in istato di grave anomalia psichica, è segregato in speciali colonie di lavoro.

Questa disposizione non si applica quando l'anomalia psichica consista esclusivamente o principalmente nella tendenza al delitto, congenita od acquisita.

CAPO VI

Dei delinquenti minorenni.

ART. 34. — Il minore che ha commesso un delitto e che al tempo del giudizio non abbia compiuto i dodici anni e non sia moralmente abbandonato, è affidato, in condizione di libertà vigilata, alla sua famiglia, possibilmente con adeguata cauzione, non oltre il 18° anno compiuto.

Il minore di 12 anni che sia moralmente abbandonato è affidato, in condizione di libertà vigilata, non oltre il 18° anno compiuto e per non meno di 2 anni, ad un'onesta famiglia.

Se non sia possibile la consegna ad una famiglia o se gli obblighi speciali indicati negli art. 58 e 65 non siano osservati, il minore è affidato ad un istituto di educazione o ad un laboratorio privato.

ART. 35. — Al minore di anni 12 che abbia commesso un delitto, per il quale sia stabilita la segregazione rigorosa non inferiore nel minimo a 10 anni o sia moralmente pervertito o riveli persistente tendenza al delitto, si applica la segregazione, per non meno di 4 anni e non oltre il 18° anno, compiuto in una scuola professionale e di correzione o in una nave-scuola oppure in una speciale casa di lavoro o colonia agricola per minorenni.

ART. 36. — Chi al momento del giudizio abbia compiuto il 12° anno e non ancora il 18° può essere condannato condizionalmente, se per il delitto commesso sia stabilita una sanzione non superiore alla segregazione semplice per 5 anni. Altrimenti è condannato alla casa di lavoro o colonia agricola per minorenni da due a cinque anni.

Se per il delitto sia stabilita la segregazione semplice per più di cinque anni o la segregazione rigorosa temporanea od il minorenni riveli persistente tendenza al delitto si applica la segregazione in una casa di lavoro o colonia agricola, per un tempo relativamente indeterminato, da 5 a 15 anni.

Se per il delitto sia stabilita la segregazione rigorosa non inferiore nel minimo a 10 anni, si applica la segregazione in una casa di lavoro o colonia agricola a tempo assolutamente indeterminato, per non meno di 10 anni.

Compiuto il ventunesimo anno il condannato sarà assegnato al corrispondente stabilimento di detenzione per adulti.

ART. 37. — Il minorenni recidivo è equiparato al minorenni moralmente perversito o con persistente tendenza al delitto.

ART. 38. — Il delinquente minorenni infermo di mente è curato e segregato in una speciale casa di custodia o reparto speciale di una casa di custodia per adulti.

TITOLO III

Le sanzioni.

CAPO I

Diverse specie di sanzioni.

ART. 39. — Le sanzioni per i delitti comuni, commessi dai maggiori di anni 18, sono:

- 1.º la multa;
- 2.º l'esilio locale;
- 3.º il confino;
- 4.º la prestazione obbligatoria di lavoro diurno;
- 5.º la segregazione semplice in casa di lavoro o colonia agricola;
- 6.º la segregazione rigorosa in uno stabilimento di reclusione;
- 7.º la segregazione rigorosa perpetua.

ART. 40. — Le sanzioni per i delitti politico-sociali, commessi dai maggiori di anni 18, sono, oltre la multa e quelle dell'art. 43:

- 1.º l'esilio generale;
- 2.º la detenzione semplice;
- 3.º la detenzione rigorosa.

ART. 41. — Le sanzioni per i delitti commessi dai minori di anni 18 sono:

- 1.º la libertà vigilata;
- 2.º la scuola professionale e di correzione o la nave-scuola;
- 3.º la casa di lavoro o colonia agricola per minorenni;
- 4.º la casa di custodia.

Reparti speciali saranno destinati per i più pericolosi, che abbiano commessi gravi delitti o più delitti o siano recidivi o delinquenti abituali.

ART. 42. — Le sanzioni per i delitti commessi dai maggiori di anni 18 in istato di infermità mentale sono:

- 1.º la casa di custodia;
- 2.º il manicomio criminale;
- 3.º la speciale colonia di lavoro.

ART. 43. — Sono sanzioni complementari, ove non siano comminate come sanzioni per se stanti:

- 1.º la pubblicazione speciale della sentenza;
- 2.º la cauzione di buona condotta;
- 3.º la sospensione dall'esercizio di un'arte o professione;
- 4.º l'interdizione dai pubblici uffici;
- 5.º l'espulsione dello straniero.

ART. 44. — L'esilio locale, il confino, la prestazione obbligatoria di lavoro diurno, la segregazione semplice, l'esilio generale, la detenzione semplice, la libertà vigilata, la scuola professionale o la nave-scuola, la casa di lavoro o colonia agricola per minorenni, la speciale colonia di lavoro, la sospensione dall'esercizio di un'arte o professione e l'interdizione dai pubblici uffici sono applicate a tempo relativamente indeterminato, fra un minimo ed un massimo.

La segregazione rigorosa, la detenzione rigorosa e la speciale colonia di lavoro possono essere applicate per disposizione di legge anche a tempo assolutamente indeterminato, oltre un minimo.

La casa di custodia per minorenni e quella per adulti e il manicomio criminale sono sempre applicati a tempo assolutamente indeterminato.

ART. 45. — Con la denominazione di *stabilimenti di detenzione* si comprendono la casa di lavoro o colonia agricola per minorenni e per adulti, gli stabilimenti di segregazione e quelli di detenzione.

Colla denominazione di *stabilimenti di custodia* si comprendono la casa di custodia, il manicomio criminale e la speciale colonia di lavoro.

ART. 46. — La multa consiste nel pagamento alla Cassa delle ammende di una somma non inferiore a lire 100 e non superiore a lire 100.000, commisurata alle condizioni economiche del condannato e della sua famiglia ed alla gravità del delitto.

Quando il delitto sia stato commesso a scopo di lucro o per cupidigia il giudice aggiungerà una multa adeguata alle circostanze del fatto ed alle condizioni economiche del condannato e della sua famiglia, anche se per il delitto commesso non sia stabilita.

ART. 47. — Se il condannato muore prima del pagamento della multa questa grava sul patrimonio ereditario. Se gli eredi abbiano diritto ad una porzione legittima, il pagamento da parte di essi sarà dovuto in misura tale da non privarli dei mezzi di sussistenza.

In caso di rinuncia all'eredità subentra con beneficio d'inventario la Cassa delle ammende.

ART. 48. — L'esilio locale consiste nell'obbligo imposto al condannato di non dimorare, per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni, nel comune dove fu commesso il delitto né in quello ove risiedono gli offesi e lo stesso condannato.

ART. 49. — Il confino consiste nell'obbligo imposto al condannato di dimorare per un tempo non inferiore ai tre mesi e non superiore a tre anni, nel comune indicato nella sentenza, a distanza non minore di 100 chilometri, tanto dal comune in cui fu commesso il delitto, quanto da quello in cui gli offesi e lo stesso condannato hanno la propria residenza.

ART. 50. — La prestazione obbligatoria di lavoro diurno si effettua in una casa di lavoro e colonia agricola dello Stato, senza detenzione notturna del condannato, per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore a 2 anni.

ART. 51. — La segregazione semplice in una casa di lavoro o colonia agricola consiste nell'obbligo di lavoro industriale od agricolo durante il giorno, con isolamento notturno, per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore a 15 anni.

La segregazione semplice sarà stabilita dal giudice per la Casa di lavoro oppure per la Colonia agricola secondo la vita precedente e le attitudini al lavoro del condannato.

Alcune Case di lavoro e Colonie agricole saranno destinate ai delinquenti abituali di che all'art. 28.

ART. 52. — La segregazione rigorosa temporanea in uno stabilimento di reclusione consiste nell'obbligo del lavoro industriale od agricolo durante il giorno, con isolamento notturno, per un tempo non inferiore a tre anni e non superiore a venti anni oppure a tempo assolutamente indeterminato col minimo di 10 anni.

Alcuni stabilimenti di segregazione rigorosa saranno destinati ai delinquenti abituali di che all'art. 29, con reparti speciali per incorreggibili.

ART. 53. — La segregazione rigorosa e perpetua nei casi stabiliti dalla legge.

ART. 54. — Il condannato alla segregazione semplice o rigorosa, può, a sua richiesta o per disposizione dell'autorità carceraria, scontare un primo periodo di isolamento anche diurno per non più di un mese nella segregazione semplice, per non più di sei mesi nella segregazione rigorosa temporanea e per non più di un anno nella segregazione perpetua.

ART. 55. — L'esilio generale consiste nell'obbligo imposto al condannato di dimorare fuori del territorio del Regno, per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore a dieci anni.

ART. 56. — La detenzione semplice consiste nell'isolamento notturno ed a richiesta del condannato anche diurno in uno speciale stabilimento, per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore a dieci anni.

Il condannato ha facoltà di scegliere una delle forme di lavoro organizzate nello stabilimento e di avere colloqui liberi colle persone di sua famiglia e colloqui, sorvegliati con altre persone e di usare libri, riviste, giornali, col permesso della direzione.

ART. 57. — La detenzione rigorosa a tempo relativamente od assolutamente indeterminato, sarà scontata in uno stabilimento speciale od in un reparto speciale di stabilimento comune con isolamento notturno ed obbligo di lavoro diurno.

La detenzione rigorosa a tempo relativamente indeterminato si estende da due a dieci anni.

La detenzione a tempo assolutamente indeterminato ha un minimo di 10 anni.

ART. 58. — La libertà vigilata consiste nell'affidare, con speciali obblighi adatti al caso, il minorenni alla sua famiglia o ad altra famiglia o ad un istituto di educazione o ad un laboratorio privato, con sorveglianza da parte del Consiglio di Patronato, per un tempo non minore di un anno e non oltre il 18° anno compiuto.

ART. 59. — La scuola professionale e di correzione consiste nell'isolamento notturno e nell'insegnamento industriale od agricolo a scopo soprattutto educativo durante il giorno, per un tempo non minore di un anno e non oltre il 18° anno compiuto.

La nave-scuola consiste in una scuola professionale e di correzione per avviamento alla marina mercantile.

ART. 60. — La casa di lavoro o colonia agricola per minorenni consiste nell'isolamento notturno e nel lavoro industriale od agricolo a tempo relativamente indeterminato da 5 a 15 anni oppure a tempo assolutamente indeterminato per non meno di dieci anni.

ART. 61. — La casa di custodia per minorenni deficienti o infermi di mente consiste nell'isolamento notturno e nel trattamento educativo e terapeutico per un tempo non minore di un anno.

Essa potrà essere un reparto speciale nella casa di custodia per alienati di mente non pericolosi.

Quando la custodia sia necessaria anche dopo il 21° anno compiuto, il condannato passerà nel reparto per adulti di una casa di custodia.

ART. 62. — La casa di custodia per alienati di mente ed il manicomio criminale consistono nell'isolamento notturno con obbligo di lavoro industriale o agricolo, quando sia possibile, per un tempo non inferiore ad un anno per la casa di custodia ed a tre anni per il manicomio criminale, sotto la direzione di uno psichiatra antropologo-criminalista.

ART. 63. — La speciale colonia di lavoro per alcoolizzati od intossicati cronici e per gli altri infermi di mente consiste nell'isolamento notturno con obbligo, quando sia possibile, di lavoro industriale od agricolo con regime di segregazione semplice o di segregazione rigorosa per un tempo eguale a quello della segregazione semplice o rigorosa stabilita per il delitto commesso.

Se la sanzione sia diversa, la speciale colonia di lavoro si applica da un mese ad un anno.

ART. 64. — La pubblicazione speciale della sentenza consiste nella inserzione integrale o parziale di essa, a spese del condannato non oltre i dieci giorni dalla sentenza divenuta irrevocabile ed in un solo numero ed unico contesto di uno a tre giornali della provincia in cui fu commesso il delitto o di quella di residenza del condannato o di ambedue, indicati nella sentenza.

Essa potrà anche essere ordinata come riparazione, a richiesta della parte lesa, oppure a spese dello Stato o del denunciante o querelante a richiesta dell'imputato assolto per insussistenza del fatto o per non averlo commesso.

Nelle condanne per delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie od a querela di parte, la pubblicazione della sentenza potrà ordinarsi a richiesta della parte lesa.

ART. 65. — La cauzione di buona condotta consiste nell'obbligo per il condannato di depositare nella Cassa delle ammende, entro il termine stabilito, una determinata somma di denaro o titoli garantiti dallo Stato o di sottoporre a ipoteca di sicura pozzività i propri immobili per il doppio di detta somma.

La somma sarà restituita o l'ipoteca cancellata quando sia trascorso il periodo di prova fissato nella sentenza per non meno di due anni e non più di cinque anni, senza che il condannato abbia commesso altro delitto secondo l'art. 26 o trasgredito gli obblighi speciali imposti con la sentenza.

Questi obblighi speciali secondo le condizioni personali, famigliari e sociali del condannato, possono riguardare, la residenza, il divieto di restare fuori di casa durante la notte, il divieto di associarsi a persone di cattiva fama, di frequentare spacci di bevande alcooliche ed in genere il dovere di tenere buona condotta.

La cauzione deve essere commisurata alle condizioni economiche personali, famigliari e sociali del condannato.

Essa può essere depositata anche ratealmente od essere prestata da uno o da due fideiussori idonei e solidali.

ART. 66. — Se durante il periodo di prova il condannato commette altro delitto secondo l'art. 26 o trasgredisce gli obblighi impostigli, la cauzione sarà devoluta alla Cassa delle ammende.

ART. 67. — La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte può estendersi da 10 giorni a 2 anni.

ART. 68. — L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua produce la privazione:

1.º del diritto di elettore e di eleggibile in qualsiasi comizio elettorale e di ogni altro diritto politico;

2.º della qualità di membro del Parlamento o di consigliere comunale o provinciale e di giurato, di ogni ufficio elettivo e di ogni impiego od ufficio pubblico, conferito dallo Stato, da una provincia, da un comune o da un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, della provincia o del comune;

3.º dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni e altre pubbliche insegne onorifiche;

4.º di ogni altro diritto lucrativo od onorifico inerente a qualunque degli impieghi, uffici, gradi, titoli e delle qualità, dignità o decorazioni indicate nei numeri precedenti e del beneficio ecclesiastico di cui il condannato sia investito;

5.º dell'ufficio di tutore o di curatore e di ogni altro attinente alla tutela e alla cura, tranne quella dei discendenti nei casi determinati dalla legge civile;

6.º della capacità di acquistare qualsiasi diritto, impiego, ufficio, qualità, grado, titolo e distinzione indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea produce l'incapacità nel condannato di acquistare od esercitare, per un tempo non minore di un anno e non maggiore di cinque anni, i predetti diritti, impieghi, uffici, qualità e gradi.

La legge determina i casi nei quali la interdizione temporanea dai pubblici uffici è limitata ad alcuno di essi e i casi nei quali si estende all'esercizio della professione o dell'arte del condannato.

ART. 69. — L'espulsione dello straniero dal territorio del Regno può essere perpetua o temporanea per un periodo da due a dieci anni.

Essa può anche essere aggiunta alla segregazione, come sanzione da eseguirsi alla liberazione del condannato.

CAPO II

Lavoro carcerario.

ART. 70. — A ciascuno Stabilimento di detenzione si assegneranno i condannati che si trovino in condizioni fisiche e psichiche più affini, anche in rapporto al delitto commesso, alla loro vita precedente ed alle loro attitudini di lavoro.

ART. 71. — Il lavoro in tutti gli stabilimenti di detenzione e di custodia deve essere preferibilmente all'aria libera ed organizzato a scopo non soltanto educativo ed igienico, ma anche di abilità tecnica e di rendimento economico.

ART. 72. — Ogni condannato, che non sia in condizioni patologiche o d'invalidità, deve avere un orario di lavoro ed un salario eguali a quelli del corrispondente lavoro libero sul mercato circostante allo stabilimento.

ART. 73. — Il salario dei condannati sarà devoluto per un terzo alla parte lesa, per un terzo all'erario pubblico e per un terzo alla famiglia de

condannato, se bisognosa, ed al condannato stesso per suo uso personale e per il suo peculio di risparmio.

Se la parte lesa fu risarcita o non vi siano danneggiati, la quota relativa sarà devoluta per metà alla Cassa delle ammende e per metà al condannato e alla sua famiglia.

Se il condannato non provveda col lavoro alla spesa del proprio mantenimento, lo Stato ha diritto di ripeterne il rimborso sul suo patrimonio.

CAPO III

Applicazione giudiziaria delle sanzioni.

ART. 74. — Il giudice applicherà entro i limiti di legge e secondo i criteri dell'art. 20 la sanzione stabilita per ciascun delitto, tranne i casi previsti per i responsabili di più delitti, nel capov. dell'art. 46 e negli articoli seguenti di questo capo.

ART. 75. — Se concorra una sola circostanza di maggiore pericolosità, il giudice applicherà la sanzione in misura non inferiore alla metà fra il minimo ed il massimo stabiliti per il delitto commesso dall'imputato.

Se concorrano più circostanze di maggiore pericolosità, il giudice applicherà la sanzione nel massimo e potrà sorpassarlo non oltre un terzo.

Se le circostanze di maggiore pericolosità siano eccezionalmente gravi il giudice potrà applicare la sanzione immediatamente superiore prevista nei numeri 2 a 6 dell'art. 39, nell'art. 40, e nei numeri 1, 2, 3 dell'art. 41.

Per la multa potrà il giudice sorpassare il massimo, non oltre la metà.

ART. 76. — Se concorra una sola circostanza di minore pericolosità il giudice applicherà la sanzione in misura inferiore alla metà fra il minimo ed il massimo.

Se concorrano più circostanze di minore pericolosità il giudice applicherà la sanzione nel minimo o potrà sorpassarlo non oltre il terzo.

Se le circostanze di minore pericolosità siano eccezionalmente importanti, il giudice potrà applicare la sanzione immediatamente inferiore od anche il perdono secondo l'art. 82.

ART. 77. — Se concorrano insieme circostanze di maggiore pericolosità e circostanze di minore pericolosità, il giudice stabilirà quali circostanze siano prevalenti, per graduare la pericolosità dell'imputato e per applicare, secondo l'art. 20, la sanzione più adatta alla sua personalità.

Per i delitti comuni commessi dai maggiori di anni 18 per motivi politico-sociali ai sensi dell'art. 13, all'esilio locale ed al confino corrisponde l'esilio generale; alla prestazione di lavoro diurno ed alla segregazione semplice corrisponde la detenzione semplice; alla segregazione rigorosa temporanea corrisponde la detenzione rigorosa; alla segregazione perpetua corrisponde la detenzione rigorosa a tempo assolutamente indeterminato.

Per i delitti commessi dai minori di anni 18 alla multa, all'esilio locale, al confino ed all'esilio generale corrisponde la libertà vigilata; alla prestazione di lavoro diurno la scuola professionale e di correzione o nave-scuola; alla segregazione semplice o rigorosa, alla detenzione semplice e rigorosa corrisponde la casa di lavoro o colonia agricola per minorenni.

CAPO IV

Condanna condizionale e perdono giudiziale.

ART. 78. — Oltre i casi previsti nell'art. 36, all'imputato che non abbia altra volta riportato condanna alla segregazione semplice o rigorosa, ancorchè sia intervenuta amnistia o riabilitazione, il giudice, ove concorra almeno una delle circostanze di minore pericolosità, può concedere la sospensione, per un termine di cinque a dieci anni, della esecuzione della condanna ad una delle sanzioni del n. 1 al n. 4 dell'art. 39 od alla segregazione semplice non superiore a due anni o ad una sanzione dell'art. 40 nn. 1 e 2 od alla detenzione rigorosa non superiore a cinque anni oppure ad una sanzione dell'art. 41 ai nn. 1, 2 3 e dell'art. 43 ai nn. 3 e 4.

La decisione sulla condanna condizionale sarà motivata secondo le norme del capoverso dell'art. 20.

ART. 79. — La condanna condizionale non è mai concessa più di una volta a meno che una precedente concessione sia stata per contravvenzione, neppure se sia intervenuta amnistia o riabilitazione sulla precedente sentenza definitiva che accordava condanna condizionale per delitto.

ART. 80. — La condanna condizionale può essere accompagnata dagli obblighi speciali stabiliti nel secondo capoverso dell'art. 65.

ART. 81. — Se durante il periodo di prova il condannato commetta altro delitto o trasgredisca più volte agli obblighi speciali od al disposto dell'art. 92 la condanna viene eseguita.

Questa non sarà più eseguita se il condannato tiene condotta regolare fino alla scadenza del termine.

ART. 82. — A colui che sia dichiarato responsabile di un solo delitto e non sia stato altra volta condannato alla segregazione semplice o rigorosa, ancorchè sia intervenuta amnistia o riabilitazione, quando in suo favore concorrano eccezionali circostanze di minore pericolosità oppure il delitto sia molto lieve e sottoposto a sanzione inferiore alla segregazione semplice, alla detenzione rigorosa od alla casa di lavoro e colonia agricola per minorenni, il giudice può accordare il perdono.

Nel caso di perdono si applicano le disposizioni per il risarcimento del danno.

CAPO V

Liberazione condizionale.

ART. 83. — Il condannato alla detenzione semplice, alla casa di lavoro o colonia agricola per minorenni od alla segregazione semplice o rigorosa temporanea, per un minimo non inferiore a tre anni, che abbia scontato la metà tra il minimo e il massimo ed almeno i due terzi se sia delinquente abituale, può chiedere la liberazione condizionale.

Il condannato, che sia stato giudicato per un solo delitto e non sia recidivo e si trovi assegnato alla categoria degli ottimi può chiedere la liberazione condizionale quando abbia scontato un terzo fra il minimo ed il massimo.

Il condannato alla segregazione rigorosa a tempo assolutamente indeterminato per delitto comune può chiedere la liberazione condizionale dopo venti anni, dopo ventiquattro anni il delinquente abituale e dopo dieci anni il condannato per delitto politico-sociale.

ART. 84. — Se il giudice respinge la domanda, fissa per la ripresentazione di essa un termine non superiore a sei mesi per la detenzione semplice, ad un anno per la segregazione semplice, a due anni per la segregazione rigorosa.

ART. 85. — I delinquenti abituali non potranno ottenere la liberazione condizionale se durante la segregazione non abbiano imparato un mestiere e dimostrata attitudine costante al lavoro, qualunque sia la loro condizione economica.

ART. 86. — Se il condannato, classificato almeno nella categoria dei buoni, risulti adatto alla vita libera il giudice ne ordina la liberazione condizionale.

A questa non può ostare il mancato pagamento della multa.

ART. 87. — Se durante il periodo di prova il liberato commetta un altro delitto, che ne dimostri la pericolosità, gli sarà imposta l'esecuzione della condanna residua.

Trascorso il periodo di prova con regolare condotta, la liberazione diviene definitiva.

ART. 88. — Per gli internati negli stabilimenti di custodia la domanda di liberazione condizionale non potrà essere presentata prima di nove anni se la sanzione comune per il delitto commesso sia la reclusione perpetua o a tempo assolutamente indeterminato, non prima di tre anni se tale sanzione sia la segregazione rigorosa e non prima di un anno se sia la segregazione semplice.

Il giudice potrà nella sentenza di condanna secondo le modalità del delitto e la personalità dell'imputato, abbreviare per non più di un terzo i termini suddetti.

ART. 89. — Se l'internato in uno stabilimento di custodia risulti guarito e riadatto alla vita libera, la sua liberazione è decretata dal giudice della esecuzione su parere del Consiglio di patronato.

Se esso risulti guarito ma non ancora adatto alla vita libera, il giudice ne ordina l'assegnazione a un corrispondente stabilimento di detenzione per un tempo relativamente indeterminato.

Alla casa di custodia corrisponde la casa di lavoro o colonia agricola e la detenzione semplice, al manicomio criminale corrisponde la segregazione o detenzione rigorosa temporanea, alla colonia speciale di lavoro corrisponde la segregazione semplice o rigorosa temporanea.

CAPO VI

Risarcimento del danno.

ART. 90. — Ogni sentenza di condanna deve imporre l'obbligo di restituire il tolto alla parte lesa od eredi e di risarcire il danno, fissandone la somma totale se questa possa stabilirsi dagli atti processuali od una somma parziale, proporzionata al danno recato, alla gravità e modalità del delitto ed alle condizioni economiche dell'imputato e sua famiglia e dell'offeso od eredi.

Questa somma potrà essere aumentata non oltre il valore del danno recato o diminuita a istanza del danneggiato o del condannato, se dopo la sentenza di condanna sopravvengano circostanze che mutino la condizione economica e la capacità di lavoro del condannato.

Quando il delitto non abbia recato un danno economicamente valutabile, il giudice può aggiungere l'obbligo di pagare, a beneficio della Cassa delle ammende, una somma non superiore a lire cinquantamila.

ART. 91. — In ogni giudizio penale il Pubblico Ministro insieme alla condanna deve richiedere anche il risarcimento del danno cagionato dal delitto.

Il P. M. provvederà all'esecuzione delle sentenze anche nella parte relativa al pagamento della somma stabilita per il risarcimento.

ART. 92. — La condanna condizionale, la liberazione condizionale, la restituzione della cauzione di buona condotta e la riabilitazione sono sempre sottoposte ed il perdono giudiziale può essere sottoposto alla condizione che il condannato abbia risarcito o risarcisca entro un dato termine il danno, almeno per la quota parziale stabilita nella sentenza.

Agli effetti di questa disposizione, il giudice, oltre il caso del perdono giudiziale, può esonerare in tutto o in parte da tale obbligo il condannato per non più di un delitto né recidivo né delinquente abituale, soltanto quando dimostri la propria impossibilità a soddisfarlo.

ART. 93. — Contemporaneamente all'arresto dell'imputato in flagranza od alla spedizione di un mandato o alla richiesta del decreto di citazione diretta il Pubblico Ministero provvede all'immediata iscrizione dell'ipoteca legale sui beni immobili dell'imputato ed all'immediato sequestro dei beni mobili, reddito, stipendio, salario per una parte proporzionata all'entità del danno e che lasci all'imputato e sua famiglia i mezzi di sussistenza, se l'imputato o suoi fideiussori non preferiscono prestare un'adeguata cauzione.

Il danneggiato e suoi eredi per la somma di che all'art. 90 hanno sui beni mobili ed immobili del condannato la priorità su ogni altro credito privilegiato od ipotecario, posteriore al commesso delitto nonostante qualsiasi insequestrabilità di stipendio, salario o reddito, tranne che per i mezzi di sussistenza, necessari al condannato e sua famiglia.

ART. 94. — Tutti gli atti, pagamenti ed operazioni dell'imputato, che non abbia prestato adeguata cauzione, si presumono fatti in frode se eseguiti dopo il rinvio a giudizio e, in mancanza di prova contraria, sono annullati quando producano diminuzione del suo patrimonio o reddito e comunque gli rendano impossibile o più difficile il risarcimento del danno.

Chi concorra in tali atti sarà condannato alla multa fino a L. 10.000.

ART. 95. — È nulla ogni transazione o convenzione fra l'imputato ed il danneggiato od eredi sui diritti al risarcimento per delitti di azione pubblica.

È nulla ogni cessione a terzi dei propri diritti al risarcimento fatta dal danneggiato od eredi prima che la sentenza sia definitiva.

ART. 96. — Nella sentenza di condanna anche di prima istanza, se vi sia pericolo nel ritardo, il giudice obbliga il condannato, che abbia patrimonio proprio ad effettuare non oltre un mese dalla condanna, la restituzione ed il pagamento della quota parziale di risarcimento al danneggiato od eredi.

Il condannato che abbia soltanto uno stipendio, salario o reddito è obbligato a rilasciarne al danneggiato od eredi la quota giornaliera stabilita nella sentenza.

In caso di trasgressione il giudice sottopone il condannato alla prestazione della cauzione ed agli obblighi speciali indicati nel secondo capoverso dell'art. 65, in modo che non costituiscano un onere eccessivo al condannato per le sue condizioni personali ed il suo genere di vita.

ART. 97. — Per gli insolubili condannati al lavoro diurno od alla segregazione semplice o rigorosa si provvede al risarcimento del danno secondo le disposizioni dell'art. 73.

Gli insolubili capaci al lavoro e che non abbiano stabile occupazione, condannati ad altra sanzione, saranno obbligati al lavoro diurno non oltre un anno.

ART. 98. — Il pagamento della somma assegnata dal giudice per risarcimento, da parte del condannato o dei suoi fideiussori, produce di diritto la cessazione di ogni restrizione, da esso dipendente, nella libertà o capacità del condannato e la riapertura del periodo di prova nel caso di condanna condizionale.

ART. 99. — La parte civile nel processo penale va esente da ogni onere fiscale e ha diritto di presentare reclamo ad un rappresentante superiore del P. M. perchè promuova appello o ricorso contro la sentenza di assoluzione.

Divenuta definitiva la sentenza, che abbia assegnata soltanto una quota parziale di risarcimento al danneggiato od eredi, questi possono chiedere al giudice civile il risarcimento completo.

CAPO VII

Cassa delle ammende e Consigli di patronato.

ART. 100. — Le multe, le ammende e le altre condanne pecuniarie pronunciate a favore dell'erario dello Stato, le oblazioni, le cauzioni di cui sia pronunciata la devoluzione, le somme per danni eventualmente rinunciate dalle parti lese, le somme ricavate da oggetti confiscati, le eredità rinunciate secondo l'art. 47, le somme indicate nell'ultimo capoverso dell'art. 90 e gli eventuali contributi volontari formeranno in ogni capoluogo di Distretto di Corte d' Appello una Cassa delle ammende, amministrata, con criteri di equità sociale, dal Consiglio di patronato ivi residente.

ART. 101. — In ogni sede di Tribunale è istituito un Consiglio di patronato composto: di un giudice del Tribunale; di un rappresentante del P. M.; del Direttore di personale del più importante e viciniore Stabilimento di detenzione; del Direttore di personale del più importante e viciniore Stabilimento di custodia; di un medico scolastico o di altro sanitario esperto in antropologia criminale, eletto dal consiglio comunale; di un avvocato eletto dall'Assemblea degli avvocati; di un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori esistenti nella sede di Tribunale od, in mancanza, nel circondario.

I consiglieri elettivi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

CAPO VIII

Effetti ed esecuzione delle condanne.

ART. 102. — La condanna alla segregazione rigorosa perpetua o temporanea ed al manicomio criminale ha per effetto l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla segregazione semplice od alla casa di custodia ha per effetto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata pari al termine massimo stabilito nella sentenza.

ART. 103. — Il condannato alla segregazione rigorosa perpetua o temporanea o al manicomio criminale è, durante la segregazione, in stato di interdizione legale e gli si applicano, per l'amministrazione dei beni, le disposizioni della legge civile sugli interdetti.

Il condannato alla reclusione rigorosa perpetua è privato della patria potestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare ed è nullo il suo testamento fatto prima della condanna.

Il condannato alla segregazione rigorosa a tempo assolutamente indeterminato al manicomio criminale od alla casa di custodia è privato dei diritti medesimi fino alla sua liberazione definitiva.

Nella condanna alla segregazione rigorosa temporanea può aggiungersi la privazione della patria potestà e dell'autorità maritale durante la segregazione.

ART. 104. — Quando la legge disponga che la condanna per un delitto abbia per effetto la ineleggibilità nei comizi politici od amministrativi la condanna medesima produce anche la decadenza dalla qualità di membro del Parlamento o dei Consigli comunali e provinciali di cui il condannato sia rivestito.

ART. 105. — Oltre i casi determinati dalla legge, ogni condanna per delitti commessi con abuso di una professione o di un'arte per l'esercizio della quale si richiede speciale abilitazione o una licenza dell'autorità, ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo pari a quello della segregazione scontata o che dovrebbe scontarsi nel caso di insolvenza della multa o della cauzione.

Qualora si tratti di altre professioni od arti, la legge determina i casi nei quali la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

Il giudice di esecuzione, dopo un periodo di prova non inferiore alla metà della segregazione scontata, può, su domanda, abbreviare tale durata.

ART. 106. — Colla condanna il giudice ordina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto e delle cose che ne sono il prodotto, purchè non appartengano a persone estranee al delitto.

Ove si tratti di cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e la vendita delle quali, costituisca delitto o contravvenzione, la loro confisca è sempre ordinata, quando anche non vi sia condanna e ancorchè esse non appartengano all'imputato.

Le confische si eseguono malgrado la morte del condannato.

ART. 107. — Il condannato è obbligato al rifacimento delle spese processuali.

I condannati per uno stesso delitto sono obbligati in solido alle restituzioni, risarcimento dei danni e alle spese processuali.

I condannati in uno stesso giudizio per delitti diversi sono obbligati in solido alle sole spese comuni ai delitti pei quali riportano condanna.

ART. 108. — Nelle condanne a segregazione semplice e rigorosa il giudice può computare la detenzione preventiva.

Ai condannati al confino ed all'esilio locale ed ai condannati per delitti politico-sociali la detenzione preventiva deve essere computata in ragione di tre giorni di esilio per ogni giorno di detenzione preventiva.

Ai condannati alla multa deve essere computata in ragione di L. 15 per ogni giorno di detenzione preventiva.

ART. 109. — In ogni caso di non eseguita pubblicazione speciale della sentenza secondo l'art. 64, il trasgressore sarà tenuto alla multa da L. 100 a L. 10.000 nella misura stabilita nella sentenza di condanna e la sentenza sarà fatta pubblicare d'ufficio a sue spese.

ART. 110. — Se entro il termine stabilito, il condannato o chi per lui non presti la cauzione o non paghi la multa e si rifiuti anche di rilasciare per esse una parte del suo salario, stipendio o reddito, sarà sostituita la segregazione semplice per non più di un anno, col ragguaglio di un giorno per ogni 15 lire o frazione di 15 lire.

Se il condannato dimostri la propria impossibilità a prestare la cauzione o pagare la multa, sarà sostituito, con lo stesso ragguaglio, l'obbligo al lavoro diurno per non più di un anno.

La segregazione semplice e l'obbligo al lavoro diurno cesseranno appena la cauzione sia prestata o la multa pagata. A questo scopo il condannato potrà rilasciare la quota del salario assegnatogli.

ART. 111. — Se la condanna è al confino, all'esilio locale, alla sospensione dell'esercizio di una professione o di un'arte, alla prestazione di lavoro diurno, si sostituisce la segregazione semplice ed all'esilio generale si sostituisce la detenzione semplice per il tempo che rimane al compimento dell'obbligo.

ART. 112. — L'interdizione dai pubblici uffici e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte decorrono dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, ferme restando le disposizioni della legge quanto alle sentenze proferite in contumacia.

Se l'interdizione o la sospensione suddetta o altra incapacità sia congiunta alla segregazione o sia effetto di una condanna penale, essa è applicata finché non sia estinta la condanna principale; la durata stabilita nella sentenza o nella legge comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui la sanzione sia scontata o la condanna sia estinta.

ART. 113. — Le sentenze di condanna alla segregazione rigorosa perpetua od a tempo assolutamente indeterminato sono stampate per estratto ed affisse nel comune dove furono pronunciate, in quello dove fu commesso il delitto ed in quello dove il condannato aveva l'ultima residenza.

ART. 114. — Per le condanne al confino, esilio locale, prestazione di lavoro diurno, segregazione semplice e rigorosa e stabilimenti di custodia ogni mese è di 30 giorni e non si tiene conto delle frazioni di giorno.

Per le condanne alla multa non si tiene conto delle frazioni di lira.

CAPO IX

Estinzione dell'azione penale e delle condanne.

ART. 115. — La morte dell'imputato estingue l'azione penale.

ART. 116. — L'amnistia estingue l'azione penale e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti penali e disciplinari di essa.

Salvo disposizione della legge in contrario, l'amnistia e l'indulto non si applicano ai delinquenti abituali od infermi di mente.

ART. 117. — Salvo disposizioni in contrario del decreto o della legge, la grazia o l'indulto fa cessare l'interdizione legale del condannato ma non le incapacità stabilite nel primo capoverso dell'art. 103, eccettuata la facoltà di testare, nè l'interdizione dai pubblici uffici nè la sospensione dall'esercizio di un'arte o professione.

ART. 118. — Nei delitti per i quali non si può procedere che a querela di parte, la remissione della parte lesa estingue l'azione penale; ma non fa cessare l'esecuzione della condanna se non nei casi stabiliti dalla legge.

La remissione a favore di uno degli imputati giova anche ai compar-tecipi dello stesso delitto.

La remissione non produce effetto per l'imputato che ricusi di accettarla.

ART. 119. — L'amnistia e l'indulto, salvo disposizioni della legge in contrario, la grazia e la remissione della parte lesa non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate nè delle somme pagate a titolo di multa.

ART. 120. — La prescrizione, salvo i casi nei quali la legge disponga altrimenti, estingue l'azione penale:

1.º in venti anni se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione rigorosa perpetua;

2.º in quindici anni nei casi di segregazione rigorosa temporanea;

3.º in dieci anni nei casi di segregazione semplice e di detenzione semplice;

4.º in cinque anni nei casi delle altre sanzioni.

I termini precedenti si aumentano della metà se l'imputato sia stato dichiarato delinquente abituale da precedente sentenza e di un terzo se sia recidivo.

ART. 121. — La prescrizione decorre per i delitti consumati dal giorno della loro consumazione; per i delitti tentati dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione.

Se l'azione penale non possa essere promossa o proseguita che dopo una speciale autorizzazione ovvero dopo che sia risolta una questione deferita ad altro giudizio civile o penale, la prescrizione rimane sospesa e non riprende il suo corso che dal giorno in cui la autorizzazione siasi data o la questione sia stata definita.

ART. 122. — Il corso della prescrizione è interrotto dalla pronuncia della sentenza di condanna in contraddittorio o in contumacia.

Anche una sentenza annullata ha effetto interruttivo, salvo che l'annullamento non sia stato disposto a norma dell'art. 136 del Codice di Procedura Penale.

Interrompono pure la prescrizione, il mandato di cattura, ancorchè rimasto ineseguito per latitanza dell'imputato, e qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli è attribuito, ma l'effetto interruttivo del provvedimento non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti nell'art. 120.

Se la legge stabilisca un termine di prescrizione più breve di un anno, il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento, ma l'azione penale è prescritta se nel termine di un anno dal giorno in cui cominciò la prescrizione, non sia proferita la sentenza di condanna.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Il corso della prescrizione è interrotto dalla pronuncia, in contraddittorio o in contumacia, della sentenza di prima istanza o, se questa sia di assoluzione, da quella in grado di appello.

L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che sono concorsi nel delitto, ancorchè gli atti interruttivi non siano intervenuti che contro un solo.

ART. 123. — Quando un condannato sia sottoposto per qualsiasi gravame a nuovo giudizio, la prescrizione si misura secondo la sanzione che dovrebbe infliggersi con la nuova sentenza.

ART. 124. — La condanna si prescrive:

1.º in trenta anni, se fu inflitta la segregazione rigorosa temporanea;

2.º in venti anni, se fu inflitta la segregazione semplice o la detenzione semplice;

3.º in dieci anni se fu inflitta una delle altre sanzioni.

La condanna a più specie di sanzioni si prescrive nell'ermine stabilito per la sanzione più grave.

Non si prescrivono le condanne a segregazione perpetua o a tempo assolutamente indeterminato od al manicomio criminale.

ART. 125. — La prescrizione della condanna per i delinquenti abituali e per i recidivi sottoposti a segregazione rigorosa è applicata quando il

giudice ritenga, che, per la condotta tenuta dopo la sentenza, il condannato abbia dato prova di non essere più pericoloso.

ART. 126. — La prescrizione della condanna decorre dal giorno in cui la sentenza divenga irrevocabile o da quello in cui sia interrotta in qualsiasi modo la esecuzione già incominciata della condanna.

Qualunque atto dell'autorità competente per la esecuzione della sentenza, legalmente reso noto al condannato, interrompe la prescrizione, e, nelle condanne a segregazione semplice o rigorosa, l'interrompe altresì l'arresto del condannato.

La prescrizione della condanna è pure interrotta se durante il suo corso il condannato riporti condanna per altro delitto.

ART. 127. — Quando l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o altra temporanea incapacità o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte sia congiunta ad altra sanzione o sia effetto di una condanna, la prescrizione quanto all'interdizione, all'incapacità o alla sospensione predetta non si compie se non trascorso un termine pari al doppio della rispettiva durata, il quale decorre dal giorno in cui l'altra sanzione sia scontata o la condanna a tale sanzione sia prescritta o altrimenti estinta.

ART. 128. — Possono chiedere al giudice di esecuzione la propria riabilitazione dopo due anni dall'avere scontata la condanna od essere stati liberati definitivamente i condannati per delitto comune che non siano recidivi secondo l'art. 26 nè abbiano commessi più delitti di cui uno almeno sia sottoposto a segregazione semplice o rigorosa, i condannati per un solo delitto politico-sociale ed i minorenni condannati alla libertà vigilata od alla scuola professionale.

Negli altri casi il termine è di cinque anni.

Questi termini sono raddoppiati per i recidivi secondo l'art. 26 e per i condannati per più delitti di cui uno almeno sottoposto a segregazione; e sono triplicati per i delinquenti abituali.

Per i condannati alla interdizione perpetua dai pubblici uffici i cinque anni decorrono dal giorno in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile.

Se l'interdizione od altra incapacità perpetua era congiunta ad altra sanzione o ne era l'effetto, il termine decorre dal giorno in cui questa sia stata scontata o prescritta od estinta per indulto o per grazia.

ART. 129. — La riabilitazione si concede soltanto ad istanza del condannato, e per i condannati alla segregazione soltanto per gli ottimi, su parere del Consiglio di patronato, nei modi stabiliti dalla legge e produce i suoi effetti secondo le norme in essa determinate.

ART. 130. — L'estinzione dell'azione penale non pregiudica l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, eccetto che l'estinzione avvenga per la remissione della parte lesa e questa non ne abbia fatta espressa riserva.

ART. 131. — L'estinzione della condanna penale non pregiudica la condanna civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alle spese del procedimento, tranne che l'estinzione avvenga per amnistia, nel quale caso cessa l'azione dell'erario per la riscossione delle spese processuali.

INDICE

	Pag.
<i>Lettera del Ministro guardasigilli, on. LUIGI FERA</i>	i
<i>Lettera dell'on. LUDOVICO MORTARA</i>	ii

Relazione.

PROGRAMMA della riforma	1
CRITERI FONDAMENTALI DELLA RIFORMA	2
I. Codice per i delitti	3
II. Il delinquente anziché il delitto	ivi
III. La pericolosità del delinquente	4
IV. Delinquenti adulti e minorenni	6
V. Delinquenti comuni e delinquenti politico-sociali	ivi
VI. Responsabilità legale	8
VII. Sanzioni di difesa sociale	11
VIII. Segregazione a tempo indeterminato	ivi
IX. Sanzioni e misure di sicurezza	12
X. Varietà maggiore di sanzioni	13
XI. Abolizione dell'isolamento cellulare diurno	13
Il primo libro del codice penale	14
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	15
Retroattività della legge penale	16
La legge penale in ordine al territorio	iv
Estradizione	18

TITOLO I

Il delitto.

Definizione legale del delitto	19
Delitto doloso e delitto colposo	20
Delitti politico-sociali	27
<i>Aberratio delicti</i>	28
Tentativo	29
Compartecipazione	32

TITOLO II

Il delinquente.

CAPO I. — Della responsabilità.	37
Responsabilità legale	ivi
Giustificazione del fatto.	39
» II. — Della pericolosità	43
Valutazione della pericolosità	ivi
Circostanze di maggiore pericolosità	46
Circostanze di minore pericolosità	50
Ubriachezza e delinquenza	55
Folla delinquente.	53

	Pag.
» III. — Dei responsabili di più delitti e dei recidivi	55
» IV. — Dei delinquenti abituali	58
Dichiarazione di abitualità	59
Delinquenti abituali meno pericolosi e più pericolosi.	62
» V. — Dei delinquenti infermi di mente	63
» VI. — Dei delinquenti minorenni.	70

TITOLO III

Le sanzioni.

CAPO I. — Diverse specie di sanzioni	76
Quattro categorie di sanzioni	79
Le singole sanzioni	81
» II. — Il lavoro carcerario	92
» III. — Applicazione giudiziaria delle sanzioni	96
» IV. — Condanna condizionale e perdono giudiziale	101
» V. — Liberazione condizionale	106
» VI. — Risarcimento del danno	111
» VII. — Cassa delle ammende e Consigli di patronato.	118
» VIII. — Effetti ed esecuzione delle condanne.	122
» IX. — Estinzione dell'azione penale e delle condanne	124
CONCLUSIONE	128

Progetto.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI (art. 1 a 10)	133
--	-----

TITOLO I

Il delitto (art. 11 a 17).	135
------------------------------------	-----

TITOLO II

Il delinquente.

CAPO I. — Della responsabilità (art. 18 e 19).	136
» II. — Della pericolosità (art. 20 a 22)	ivi
» III. — Dei responsabili di più delitti e dei recidivi (art. 23 a 26)	137
» IV. — Dei delinquenti abituali (art. 27 a 31).	138
» V. — Dei delinquenti infermi di mente (art. 32 e 33).	139
» VI. — Dei delinquenti minorenni (art. 34 a 38)	ivi

TITOLO III

Le sanzioni.

» I. — Diverse specie di sanzioni (art. 39 a 69)	140
» II. — Lavoro carcerario (art. 70 a 73)	144
» III. — Applicazione giudiziaria delle sanzioni (art. 74 a 77)	145
» IV. — Condanna condizionale e perdono giudiziale (art. 78 a 82)	146
» V. — Liberazione condizionale (art. 83 a 89)	ivi
» VI. — Risarcimento del danno (art. 90 a 99)	147
» VII. — Cassa delle ammende e Consigli di patronato (art. 100 e 101).	149
» VIII. — Effetti ed esecuzione delle condanne (art. 102 a 114)	ivi
» IX. — Estinzione dell'azione penale e delle condanne (art. 115 a 131)	151

giudice ritenga, che, per la condotta tenuta dopo la sentenza, il condannato abbia dato prova di non essere più pericoloso.

ART. 126. — La prescrizione della condanna decorre dal giorno in cui la sentenza divenga irrevocabile o da quello in cui sia interrotta in qualsiasi modo la esecuzione già incominciata della condanna.

Qualunque atto dell'autorità competente per la esecuzione della sentenza, legalmente reso noto al condannato, interrompe la prescrizione, e, nelle condanne a segregazione semplice o rigorosa, l'interrompe altresì l'arresto del condannato.

La prescrizione della condanna è pure interrotta se durante il suo corso il condannato riporti condanna per altro delitto.

ART. 127. — Quando l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o altra temporanea incapacità o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte sia congiunta ad altra sanzione o sia effetto di una condanna, la prescrizione quanto all'interdizione, all'incapacità o alla sospensione predetta non si compie se non trascorso un termine pari al doppio della rispettiva durata, il quale decorre dal giorno in cui l'altra sanzione sia scontata o la condanna a tale sanzione sia prescritta o altrimenti estinta.

ART. 128. — Possono chiedere al giudice di esecuzione la propria riabilitazione dopo due anni dall'avere scontata la condanna od essere stati liberati definitivamente i condannati per delitto comune che non siano recidivi secondo l'art. 26 né abbiano commessi più delitti di cui uno almeno sia sottoposto a segregazione semplice o rigorosa, i condannati per un solo delitto politico-sociale ed i minorenni condannati alla libertà vigilata od alla scuola professionale.

Negli altri casi il termine è di cinque anni.

Questi termini sono raddoppiati per i recidivi secondo l'art. 26 e per i condannati per più delitti di cui uno almeno sottoposto a segregazione; e sono triplicati per i delinquenti abituali.

Per i condannati alla interdizione perpetua dai pubblici uffici i cinque anni decorrono dal giorno in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile.

Se l'interdizione od altra incapacità perpetua era congiunta ad altra sanzione o ne era l'effetto, il termine decorre dal giorno in cui questa sia stata scontata o prescritta od estinta per indulto o per grazia.

ART. 129. — La riabilitazione si concede soltanto ad istanza del condannato, e per i condannati alla segregazione soltanto per gli ottimi, su parere del Consiglio di patronato, nei modi stabiliti dalla legge e produce i suoi effetti secondo le norme in essa determinate.

ART. 130. — L'estinzione dell'azione penale non pregiudica l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, eccetto che l'estinzione avvenga per la remissione della parte lesa e questa non ne abbia fatta espressa riserva.

ART. 131. — L'estinzione della condanna penale non pregiudica la condanna civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alle spese del procedimento, tranne che l'estinzione avvenga per amnistia, nel quale caso cessa l'azione dell'erario per la riscossione delle spese processuali.

INDICE

	Pag.
<i>Lettera del Ministro guardasigilli, on. LUIGI FRERÀ</i>	I
<i>Lettera dell'on. LUDOVICO MORTARA</i>	II

Relazione.

PROGRAMMA della riforma	1
CRITERI FONDAMENTALI DELLA RIFORMA	2
I. Codice per i delitti	3
II. Il delinquente anziché il delitto	ivi
III. La pericolosità del delinquente	4
IV. Delinquenti adulti e minorenni	6
V. Delinquenti comuni e delinquenti politico-sociali	ivi
VI. Responsabilità legale	8
VII. Sanzioni di difesa sociale	11
VIII. Segregazione a tempo indeterminato	ivi
IX. Sanzioni e misure di sicurezza	12
X. Varietà maggiore di sanzioni	13
XI. Abolizione dell'isolamento cellulare diurno	13
Il primo libro del codice penale	14
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	15
Retroattività della legge penale	16
La legge penale in ordine al territorio	iv
Estradizione	18

TITOLO I

Il delitto.

Definizione legale del delitto	19
Delitto doloso e delitto colposo	20
Delitti politico-sociali	27
<i>Aberratio delicti</i>	28
Tentativo	29
Compartecipazione	32

TITOLO II

Il delinquente.

CAPO I. — Della responsabilità.	37
Responsabilità legale	ivi
Giustificazione del fatto	39
» II. — Della pericolosità	43
Valutazione della pericolosità	ivi
Circostanze di maggiore pericolosità	46
Circostanze di minore pericolosità	10
Ubriachezza e delinquenza	53
Folla delinquente	58

	Pag.
» III. — Dei responsabili di più delitti e dei recidivi	55
» IV. — Dei delinquenti abituali	58
Dichiarazione di abitudine	59
Delinquenti abituali meno pericolosi e più pericolosi.	62
» V. — Dei delinquenti infermi di mente	63
» VI. — Dei delinquenti minorenni.	70

TITOLO III

Le sanzioni.

CAPO I. — Diverse specie di sanzioni	76
Quattro categorie di sanzioni	79
Le singole sanzioni	81
» II. — Il lavoro carcerario	92
» III. — Applicazione giudiziaria delle sanzioni	96
» IV. — Condanna condizionale e perdono giudiziale	101
» V. — Liberazione condizionale	106
» VI. — Risarcimento del danno	111
» VII. — Cassa delle ammende e Consigli di patronato.	118
» VIII. — Effetti ed esecuzione delle condanne.	122
» IX. — Estinzione dell'azione penale e delle condanne	124
CONCLUSIONE	128

Progetto.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI (art. 1 a 10)	133
--	-----

TITOLO I

Il delitto (art. 11 a 17).	135
------------------------------------	-----

TITOLO II

Il delinquente.

CAPO I. — Della responsabilità (art. 18 e 19).	136
» II. — Della pericolosità (art. 20 a 22)	ivi
» III. — Dei responsabili di più delitti e dei recidivi (art. 23 a 26)	137
» IV. — Dei delinquenti abituali (art. 27 a 31).	138
» V. — Dei delinquenti infermi di mente (art. 32 e 33).	139
» VI. — Dei delinquenti minorenni (art. 34 a 38)	ivi

TITOLO III

Le sanzioni.

» I. — Diverse specie di sanzioni (art. 39 a 69)	140
» II. — Lavoro carcerario (art. 70 a 73)	144
» III. — Applicazione giudiziaria delle sanzioni (art. 74 a 77)	145
» IV. — Condanna condizionale e perdono giudiziale (art. 78 a 82)	146
» V. — Liberazione condizionale (art. 83 a 89)	ivi
» VI. — Risarcimento del danno (art. 90 a 99)	147
» VII. — Cassa delle ammende e Consigli di patronato (art. 100 e 101).	149
» VIII. — Effetti ed esecuzione delle condanne (art. 102 a 114)	ivi
» IX. — Estinzione dell'azione penale e delle condanne (art. 115 a 121)	151

